



# **Università degli Studi di Padova**

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di Laurea Magistrale in

Giurisprudenza

## **Diritto all'oblio ed esecuzione penale**

*Relatrice:* Chiar.ma Prof.ssa Silvia Signorato

*Laureanda:* Vittoria Martin

*Matricola:* 1151955

a.a. 2023/2024



*«Homo, qui erranti comiter monstrat viam,  
quasi lumen de suo lumine accendat, facit.  
Nihilominus ipsi lucet, cum illi accenderit.  
Una ex re satis praecipit, ut quidquid  
sine detrimento commodari possit,  
id tribuatur vel ignoto.»*

Cicerone, *De Officiis*, 1, 51.



## SOMMARIO

PREMESSA .....	5
----------------	---

### CAPITOLO I

#### **Il diritto all'oblio: uno sguardo evolutivo**

1. Le origini .....	7
2. L'avvento dell'era digitale: una nuova declinazione.....	11
2.1 Tappe sul versante europeo: la sentenza <i>Google Spain</i> .....	15
2.2 <i>Segue</i> : la Causa C-507/17.....	21
3. La giurisprudenza recente, alla ricerca di un bilanciamento .....	24
4. Fonti normative: sguardo d'insieme .....	31
5. Ulteriori indicazioni normative .....	38

### CAPITOLO II

#### **Il trattamento dei dati personali per finalità di polizia: termini di conservazione e diritto alla cancellazione**

1. Premessa .....	43
2. Il D.P.R. n. 15 del 2018: una breve panoramica.....	44
3. L'articolo 10: un possibile riconoscimento del diritto all'oblio .....	52

3.1 Dati trattati per finalità di sicurezza, ordine pubblico e prevenzione generale.....	53
3.2 Dati inerenti a provvedimenti e misure personali .....	54
3.3 Dati trattati nell’ambito di un procedimento penale .....	55
4. Alcune considerazioni critiche .....	56
5. C.E.D. - S.D.I. Interforze.....	68
5.1 Accesso, controllo e diritti dell’interessato.....	70
5.2 L’utilizzo a fini processuali.....	72

### **CAPITOLO III**

#### **La sentenza penale: tra effetti stigmatizzanti e diritto all’oblio *post* Riforma Cartabia**

1. Giustizia penale e informazione giudiziaria: cenni .....	75
2. Il Decreto Legislativo n. 188 del 2021, un’occasione mancata e i doveri del giornalista .....	81
3. La memoria istituzionalizzata della sentenza penale: la disciplina del casellario e i tentativi di temperamento .....	88
4. Trattamento dei dati giudiziari: cenni.....	99
5. Il <i>neo</i> -diritto all’oblio per i “più meritevoli” .....	101
6. La legge delega e lo strumento della deindicizzazione .....	102
7. Le ipotesi della dottrina e la scelta del legislatore delegato .....	107
8. Cenni all’istituto di cui all’art. 52 del Codice della <i>Privacy</i> .....	108

9. La tutela a monte: il divieto di indicizzazione.....	110
10: La tutela a valle: la richiesta di deindicizzazione.....	114
11. Snodi irrisolti e criticità emergenti dalla nuova disciplina .....	117

## CAPITOLO IV

### **In attesa dell’oblio: le possibili incidenze dei precedenti penali e dei dati acquisiti dalle Forze di Polizia nella fase esecutiva**

1. Premessa interpretativa.....	125
2. Il giudicato: cenni alla sua natura granitica sempre più relativa .....	127
3. Poteri modificativi “ <i>in peius</i> ”: l’ipotesi della revoca della sospensione condizionale della pena nella fase esecutiva.....	133
4. L’ipotesi della recidiva e la sua rilevanza preclusiva nella declaratoria di prescrizione della pena.....	143
5. Cenni al possibile ruolo strumentale dei dati acquisiti nell’ambito della magistratura di sorveglianza.....	148
CONCLUSIONI.....	153
BIBLIOGRAFIA.....	159





## PREMESSA

Il presente elaborato persegue l'obiettivo di analizzare, anche in chiave critica, il diritto all'oblio nell'ambito della giustizia penale, con specifica attenzione alla fase dell'esecuzione penale.

A tal fine, nel primo capitolo si procederà a ricostruire sinteticamente la genesi e l'evoluzione del diritto all'oblio, ripercorrendone le principali pronunce giurisprudenziali e le fonti normative più rilevanti che, esplicitamente o implicitamente, riconoscono e garantiscono il diritto *de quo*.

In secondo luogo, sarà oggetto di interesse il Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15 gennaio 2018, nella cui disciplina sembra possibile rinvenire una forma di oblio, inteso quale diritto alla cancellazione. Il Regolamento appare di particolare importanza in quanto, nel panorama normativo dedicato al trattamento dei dati personali per finalità di giustizia penale, è il solo a delineare uno specifico e complesso regime temporale di conservazione a cui sono soggetti i dati personali acquisiti dalle forze di polizia per le relative finalità, prevedendo la cancellazione di tali dati una volta decorso il termine di conservazione degli stessi. Nel corso dell'analisi si tenterà di cogliere sia i tratti potenzialmente innovativi, sia gli aspetti che sembrano maggiormente critici, matrice di alcune perplessità.

Nel terzo capitolo, l'attenzione verrà inizialmente rivolta ad alcuni dei possibili effetti stigmatizzanti derivanti dal coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale o dall'essere destinatario di una sentenza di condanna. Sarà quindi delineata la deriva patologica in cui l'informazione giudiziaria spesso incorre, le cui modalità e i cui meccanismi, suscettibili di minare il diritto all'oblio nelle sue fondamenta, sembrano essere stati oggetto di un recente intervento legislativo, che, tuttavia, solo parzialmente è riuscito a contenerne gli effetti.

Verrà poi analizzata la disciplina dedicata al casellario giudiziale, nel cui ambito sono previste specifiche ipotesi di cancellazione dei provvedimenti in esso iscritti. È soprattutto nella sua funzione certificativa che sembra possibile ritrovare tracce riconducibili a una sorta di diritto all'oblio, inteso, però, come mero oscuramento di determinati precedenti giudiziari. Inoltre, sarà oggetto di attenzione il nuovo articolo 64-ter introdotto dalla

Riforma Cartabia tra le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, il quale indirizza le tutele apprestate all'oblio nella sua dimensione digitale, apparendo quale tentativo di ridimensionare la "visibilità telematica" di un *ex* indagato o *ex* imputato destinatari di determinati provvedimenti. Si tenterà di porre in evidenza come la disposizione recentemente introdotta, sebbene vanti diversi profili inediti dalle lodevoli finalità, in realtà sia connotata da plurime perplessità e snodi irrisolti, che rischiano di ridurre drasticamente la portata innovativa.

Nel corso dell'elaborato, inoltre, a più riprese si tenterà di ricercare se e, nel caso, in che modo, la conservazione manifestamente prolungata di dati giudiziari o di polizia possa riflettere le sue conseguenze nella fase esecutiva penale, influenzando le decisioni di competenza non solo del giudice di esecuzione, ma anche della magistratura di sorveglianza. Al riguardo e con maggiore specificità, nel quarto capitolo verrà dedicata particolare attenzione all'ipotesi in cui tali elementi emergano per la prima volta nella fase esecutiva, incardinando così nel giudice di esecuzione il potere, non privo di limiti, di far derivare conseguenze ed effetti sfavorevoli per il reo.

# CAPITOLO I

## Il diritto all'oblio: uno sguardo evolutivo

SOMMARIO: 1. Le origini; 2. L'avvento dell'era digitale: una nuova declinazione; 2.1 Tappe sul versante europeo: la sentenza *Google Spain*; 2.2. *Segue*: la Causa C-507/17; 3. La giurisprudenza recente, alla ricerca di un bilanciamento; 4. Fonti normative: sguardo d'insieme; 5. Ulteriori indicazioni normative.

### 1. Le origini

Senza presunzione di completezza, giova ricordare i pilastri fondanti di quello che oggi, senza alcun dubbio, può definirsi “diritto all'oblio”.

Dottrina e giurisprudenza a lungo si sono spese al fine di individuare una dimensione unitaria del diritto in questione, che invece si mostra come «una categoria giuridica a fattispecie plurima»<sup>1</sup>, un diritto polisenso, accostabile a una pluralità di fattispecie e flessibile di fronte ai mutamenti della società.

Nato in un'epoca che ha visto il progressivo moltiplicarsi dei diritti della personalità<sup>2</sup>, il diritto all'oblio inizialmente è stato ricompreso nel perimetro dei diritti di cui all'art. 2 Cost., ricollegandolo ora al diritto alla riservatezza, ora a quello all'identità personale. Nella sua declinazione originale, infatti, il diritto all'oblio appare strettamente connesso al diritto alla riservatezza, inteso come interesse dell'individuo a rientrare nell'anonimato «dopo l'abbandono dell'attività da cui era derivata la notorietà e il conseguente interesse

---

<sup>1</sup> F. PIZZETTI, *Il prisma del diritto all'oblio*, in F. PIZZETTI, *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013, p. 41.

<sup>2</sup> V. SGROI, in E. GABRIELLI (a cura), *Il diritto all'oblio, Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999, p. 15.

pubblico»<sup>3</sup>.

Il diritto all'oblio, dunque, ne rappresenterebbe specificazione e proiezione<sup>4</sup>, ed emerge in situazioni in cui l'interesse del soggetto è volto a conservare o a ripristinare il riserbo circa una vicenda già legittimamente pubblicata (quindi sfuggita dall'area di riservatezza), ma rispetto alla quale è trascorso un notevole lasso di tempo<sup>5</sup>.

Si differenzia da questa, tuttavia, per due peculiarità: non solo la notizia viene rievocata dal passato, ma all'epoca era già stata oggetto di pubblicazione, sicché sarebbe forse meglio parlare di una «riviviscenza dell'interesse alla riservatezza»<sup>6</sup>: è il fattore tempo a determinarne il tratto distintivo<sup>7</sup>. In altre parole, la questione che si è posta era «stabilire se la persona o le vicende lecitamente pubblicate possano sempre costituire oggetto di nuova pubblicazione o se, invece, il trascorrere del tempo e il mutamento delle situazioni non la rendano illecita»<sup>8</sup>.

Quanto al diritto all'identità personale<sup>9</sup>, considerato proiezione del diritto alla riservatezza<sup>10</sup>, viene identificato anch'esso come gemma del diritto all'oblio<sup>11</sup>.

L'identità personale, essendo un concetto dinamico e mutevole, un processo di

---

<sup>3</sup> T. AULETTA, *Diritto alla riservatezza e "droit à l'oubli"*, in G. ALPA – M. BESSONE – L. BONESCHI – G. CAIAZZA (a cura), *L'informazione e i diritti della persona*, Jovene editore, 1983, p. 127.

<sup>4</sup> G. GIACOBBE, in E. GABRIELLI (a cura), *Il diritto all'oblio, Atti del Convegno di Studi*, op. cit., p. 25, afferma «il diritto all'oblio può considerarsi speculare rispetto alla riservatezza, potendosi proporre il problema dell'oblio relativamente a situazione che, per loro natura, nel momento in cui si sono verificate, non rientrano nell'ambito della tutela della riservatezza».

<sup>5</sup> G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Dir. Inf. e Inf.*, 4-5/2014, p. 592.

<sup>6</sup> V. SGROI, in E. GABRIELLI (a cura), *Il diritto all'oblio, Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, op. cit., p. 19.

<sup>7</sup> R. PARDOLESI, *L'ombra del tempo e (il diritto al)l'oblio*, in *Questione Giustizia*, 1/2017, p. 81.

<sup>8</sup> T. AULETTA, *Diritto alla riservatezza e "droit à l'oubli"*, op. cit., p. 129.

<sup>9</sup> Cfr. V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e società dell'informazione*, Cedam, 2020, pp. 71 ss., a cui si rimanda per un *excursus* riguardo la nascita e l'evoluzione del diritto all'identità personale, che a p. 72 viene definito come «il diritto di essere sé stesso, con il relativo bagaglio di convinzioni (ideologiche, religiose, politiche, morali, ecc.), e di essere correttamente rappresentato all'esterno, senza subire ingiustificate distorsioni».

<sup>10</sup> G. GIACOBBE, in E. GABRIELLI, *Il diritto all'oblio, Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, op. cit., p. 31.

<sup>11</sup> G. FINOCCHIARO, *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in *Dir. Inf. e Inf.*, 3/2010, pp. 400 ss.

identificazione in continua evoluzione in cui il singolo, presa consapevolezza del sé, si mostra nella - e alla - realtà esterna<sup>12</sup>, si è prestato a un'agevole connessione con il diritto all'oblio. Esso, di conseguenza, si delinea come controllo di un'immagine di sé aggiornata, che può dilatarsi sino alla pretesa che alcuni eventi cadano nel dimenticatoio. L'attualizzazione di un fatto passato nel presente rischia, infatti, di distorcere il diritto di essere correttamente rappresentati, inteso come una delle componenti del diritto all'identità personale<sup>13</sup>.

In questa sua prima fase il diritto all'oblio può essere colto nella sua dimensione “negativa e statica”, la cui prerogativa è quella di escludere terze parti dalla conoscibilità di una notizia propria e il cui *quid pluris* è rappresentato dal fattore tempo.

In Italia il primo caso giurisprudenziale relativo al diritto all'oblio sembra risalire alla metà degli anni Novanta del secolo scorso<sup>14</sup>, ma solo nel 1998<sup>15</sup> la Corte di Cassazione ne fornisce espressamente una definizione, esente da qualsiasi riferimento al diritto alla riservatezza e al diritto all'identità personale.

La Suprema Corte chiarisce che per diritto all'oblio debba intendersi «l'interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore ed alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia, in passato legittimamente

---

<sup>12</sup> V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e società dell'informazione*, op. cit., pp. 74-76.

<sup>13</sup> V. BELLOMIA, *Diritto all'oblio e società dell'informazione*, op. cit., pp. 74 ss., ricorda le due componenti del diritto all'identità personale, specificando che «Nel primo senso, esso compie l'interesse del soggetto a realizzare pienamente la propria identità, sotto i molteplici, ricordati aspetti di cui la stessa si compone e a poterla liberamente esprimere, senza interferenze da parte dei terzi. Nella seconda accezione, lo stesso attiene più propriamente alla manifestazione esterna della propria identità, che chiede di non essere distorta o alterata, ma correttamente rappresentata».

<sup>14</sup> Sentenza del Tribunale civile di Roma, 15 maggio 1995, disponibile in *Dir. inf. e inf.*, 1996, pp. 427-436. Nel caso di specie si trattava della ripubblicazione da parte di un noto giornale di alcune pagine risalenti al 1961, tra le quali si riferiva della confessione di un omicidio, indicando il nominativo e mostrando la foto del reo. Nel frattempo, tuttavia, il soggetto aveva scontato la pena e si era reinserito nella società, sia affettivamente che lavorativamente. La ripubblicazione della notizia aveva generato diffidenza in chi lo circondava, sino alla perdita del posto di lavoro. Il Tribunale, dopo aver ricordato la necessità di bilanciare il diritto alla manifestazione del pensiero - in particolare il diritto di cronaca - con la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, ritiene integrata l'ipotesi di diffamazione, riconoscendo in capo all'attore il diritto al risarcimento dei danni morali.

<sup>15</sup> Cass. civ., Sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679, in *Foro italiano*, vol. I, 1998, p. 1834-1840.

divulgata». La Corte ebbe anche modo di pronunciarsi circa il rapporto del diritto *de quo* con quello di cronaca, e alla tradizionale triade verità-pertinenza-continenza, capace, se sussistente, di ricondurre a liceità la diffusione di notizie altrimenti lesive dell'altrui onore e reputazione, accosta l'ulteriore requisito dell'attualità della notizia, distinto dall'attualità dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti narrati<sup>16</sup>. La Corte precisa che l'attualità dell'interesse pubblico e attualità del fatto pubblicato sono concetti distinti, «nel senso che non è lecito divulgare nuovamente, dopo un consistente lasso di tempo, una notizia che in passato era stata legittimamente pubblicata»<sup>17</sup>. In altre parole, a una notizia non più attuale, la cui pubblicazione non è più connotata da utilità sociale, si accosta, come *quid pluris* vincente, lo scorrere del tempo.

La pretesa del singolo, così, si basa sulla considerazione che l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto è limitato in un determinato arco temporale, quello necessario all'informazione della collettività. Il trascorrere del tempo fa sì che il fatto, da una dimensione pubblica, ritorni alla dimensione privata originaria<sup>18</sup>. Inoltre, questi fattori e l'eventuale evoluzione della personalità dell'interessato, non fanno altro che rafforzare una immagine distorta della persona, con conseguente lesione della identità personale.

Il diritto all'oblio, in tale originario contesto, non mira alla semplice attualizzazione della notizia ripubblicata affinché essa rispecchi una realtà personale mutata e presente, bensì la pretesa è alla totale dimenticanza, discostandosi così dal diritto all'identità personale<sup>19</sup>. Così facendo, la tutela dell'onore e della reputazione del singolo si espandono,

---

<sup>16</sup> P. LARGHEZZA, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, in *Il Foro Italiano*, 6/1998, I, p. 1836, esaltando la portata innovativa della sentenza della Corte Cass. 3679/1998, rispetto a quella del Tribunale di Roma del 1995, rimarca che «se il diritto all'oblio non fosse altro che il negativo del requisito dell'interesse pubblico alla divulgazione della notizia, di fatto la sua esistenza sarebbe incontrovertibile da più di un decennio».

<sup>17</sup> Cass. civ., Sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679, punto 4.

<sup>18</sup> R. PARDOLESI, *L'ombra del tempo e (il diritto al)l'oblio*, in *Questione Giustizia*, 1/2017, p. 81.

<sup>19</sup> Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2020, n. 9147, precisa che «Del diritto all'oblio vengono in tal modo in considerazione plurimi contenuti che (...) richiamano quelli del diritto alla riservatezza, alla reputazione e all'identità personale, nell'ulteriore distinzione che, a differenza di quest'ultimo, il diritto all'oblio non trova soddisfazione nell'attualizzazione della notizia del passato rispettosa dell'attuale identità dell'individuo, altrimenti falsata dalla mera riproposizione della prima, quanto nel porre nel dimenticatoio situazioni che, rese pubbliche nel passato, ove riproposte al pubblico deformerebbero i caratteri dell'individuo».

proteggendolo anche da quella «sadica intrusione nella vita altrui»<sup>20</sup> cui spesso la società dell'informazione, esaurendosi in società del pettegolezzo e dello scandalismo, conduce<sup>21</sup>.

## 2. L'avvento dell'era digitale: una nuova declinazione

La rivoluzione tecnologica e l'avvento di *Internet* hanno apportato nuova linfa al dibattito sul tema del diritto all'oblio.

Nato, infatti, in un contesto che vedeva come protagonista la carta stampata, il moto propulsore della diffusione di informazioni e notizie era rappresentato principalmente dalle testate giornalistiche, fisicamente intese. Con l'avvento di *Internet* e l'instaurarsi di una società digitale, i *media* e i mezzi di informazione si sono spostati in questa dimensione, predisponendo anche forme di archivio *online*: le informazioni godono di una velocità e facilità diffusiva senza precedenti, sfuggendo al controllo sia di coloro a cui si riferiscono, sia di coloro che le hanno immesse in rete<sup>22</sup>. A ciò si aggiungono i motori di ricerca che, tramite algoritmi in continuo cambiamento, raccolgono e collegano le informazioni presenti in rete tramite indicatori, come, ad esempio, il nome<sup>23</sup>.

Con l'incrementare di un utilizzo spasmodico di *Internet*, dei *social networks* e degli strumenti mobili di connessione (*smartphones* e *tablet*), nonché con il progressivo implemento degli archivi digitali, le possibilità di comunicare, conservare e trasmettere

---

<sup>20</sup> V. SGROI, in E. GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio*, op. cit., p. 19.

<sup>21</sup> Come efficacemente dichiara P. LARGHEZZA, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, op. cit., p. 1836, «L'attualità dell'interesse pubblico alla pubblicazione è requisito (forse) sufficiente a garantire il cittadino dal rischio che, dietro lo schermo della libertà di cronaca, possano nascondersi attacchi diretti a colpi di martellanti (ri)pubblicazioni, all'onore e alla reputazione del cittadino, non destinati (nemmeno apparentemente) a soddisfare alcuna utilità sociale. Quello stesso requisito non è, tuttavia, sufficiente a garantire un'adeguata difesa da più subdole operazioni condotte (...) colpi di *scoop* riguardanti avvenimenti ormai coperti dalla polvere del tempo, ma ugualmente miranti a gettare discredito sul personaggio pubblico, più che a soddisfare esigenze dell'informazione».

<sup>22</sup> F. PIZZETTI, *Il prisma del diritto all'oblio*, op. cit., p. 38.

<sup>23</sup> *Ibidem*.

informazioni si sono dilatate notevolmente<sup>24</sup>, permettendo così al singolo di poter contare su una memoria esterna potenzialmente illimitata<sup>25</sup>, e garantendo all'informazione, una volta immessa nel mondo digitale, una «durata di vita (...) che va molto oltre il momento nel quale essa è stata inizialmente diffusa»<sup>26</sup>.

Da un punto di vista giuridico, l'evoluzione tecnologica ha determinato l'evoluzione anche dei diritti della persona<sup>27</sup>, tra i quali quello alla tutela dell'identità personale e alla riservatezza, le cui maglie applicative ricomprendono ora anche il diritto alla protezione dei dati personali.

---

<sup>24</sup> Cfr. S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca: il bilanciamento tra memoria e oblio in internet e le problematiche poste dalla de-indicizzazione*, in *Dir. Inf. e Inf.*, 3/2017, pp. 566-567.

<sup>25</sup> G. FINOCCHIARO, *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, *op. cit.*, p. 2, suggestivamente asserisce che: «la percezione è che la Rete travalichi i confini dell'umano e sia una divinità o un mostro: un'entità unica dotata di memoria infinita e senza tempo».

<sup>26</sup> F. PIZZETTI, *Il prisma del diritto all'oblio*, *op. cit.*, p. 38; F. DI CIOMMO, *Diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento e diritto all'oblio*, in V. CUFFARO - R. D'ORAZIO - V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, I ed., Giappichelli, 2019, p. 379, ben riassume come *Internet* abbia modificato il rapporto tra informazione, fatti e persone, evidenziando come: «1) oggi non è più realmente possibile distinguere chi fa informazione e chi fruisce di informazioni, giacché in Rete chiunque può immettere, e normalmente immette, informazioni, anche di carattere personale, riguardanti sé o terzi; 2) mentre sino a ieri i consociati si informavano quotidianamente attraverso la lettura dei giornali a stampa o l'ascolto dei giornali televisivi e radiofonici, oggi la maggior parte della gente si informa in tempo reale attraverso la semplice presenza *on-line* (possibile anche attraverso telefonini o altri apparecchi portatili di ridottissime misure), la quale, di per sé sola, assicura la ricezione continua di informazioni di qualsiasi tipo e specie attraverso i *social network* a cui si partecipa o comunque attraverso stringhe informative assicurate su molteplici siti; 3) oggi è semplicissimo per qualsiasi utente cercare, in vario modo, in Rete informazioni, attuali o non, su qualsiasi circostanza, persona o curiosità, sicché le fonti informative dell'epoca pre-telematica sono sostanzialmente superate, salvo resistere (forse, ma probabilmente ancora per poco) come strumenti di approfondimento soprattutto se specialistico; 4) *Internet* non sconta distanze geografiche, confini territoriali o nazionali, barriere fisiche e quant'altro sicché ogni singolo utente può accedere con la stessa facilità, salvo gli ovvi eventuali problemi di lingua, ad informazioni pubblicate in *Internet* da chiunque, in qualsiasi modo ed in ogni parte del mondo».

<sup>27</sup> A. PALLADINO, *Oblio 4.0 tra identità digitale e cancellazione dati: quale diritto?*, in *De Iustitia*, 2/2019, p. 79, sottolinea che: «l'evoluzione giuridica ha accompagnato quella tecnica, enucleando nuove sfumature dell'identità personale e una nuova antropologia, che astrae l'individuo dalla sua dimensione naturale, fino a concepirlo come un complesso di dati».



Così contestualizzato, il diritto all'oblio si mostra in una declinazione nuova: il problema non è più l'eventuale ripubblicazione di una notizia passata, bensì il carattere potenzialmente eterno della sua esistenza in rete, acuito da un reperimento agevole, a portata di un *click*.

Da diritto meramente "negativo", si manifesta in una veste dinamica, legato, da una parte, a un accesso sempre più facile alle informazioni o dati e, dall'altra, all'esigenza per il soggetto del loro controllo.

Determinante è stata la sentenza della Suprema Corte n. 5525 del 5 aprile 2012<sup>28</sup>, *leading case* del diritto all'oblio, che ha il pregio di averne offerto una ricostruzione positiva<sup>29</sup>, in quanto prende in considerazione il diritto in questione nella sua dimensione *online*, affrontando le problematiche poste dalla circolazione in rete delle informazioni.

La sentenza trae origine dalla richiesta di un noto politico italiano, al Garante *Privacy* prima e al Tribunale civile di Milano poi, di ottenere «lo spostamento di un articolo pubblicato molti anni prima in un'area di un sito *Web* non indicizzabile dai motori di ricerca» o «l'integrazione dell'articolo in questione con le notizie inerenti agli sviluppi successivi della vicenda narrata», in quanto la notizia pubblicata raccontava - correttamente - del suo arresto, ma non recava la notizia successiva relativa al suo proscioglimento. Il ricorrente, dunque, non contestava la veridicità delle informazioni riportate, bensì ne contestava il carattere monco, parziale, fonte di «un intollerabile alone di discredito sulla persona del ricorrente, vittima di una vera e propria gogna mediatica».

La Corte, dopo aver offerto una ricostruzione dinamica della tutela della riservatezza, tesa alla protezione e al controllo dell'utilizzo e del destino, da parte dell'interessato, dei propri dati, sancisce espressamente l'esistenza del diritto all'oblio. In particolare, sottolinea che, se l'interesse pubblico sotteso al diritto all'informazione costituisce un

---

<sup>28</sup> Cass. civ., Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, in *Il Foro Italiano*, 1/2013, 1, pp. 305-316; per un commento alla sentenza con rilievi critici si veda F. DI CIOMMO, R. PARDOLESI, *Notizia vera, difetto di attualità, diritto all'oblio*, in *Danno e Responsabilità*, 7/2012, p. 753; F. DI CIOMMO, R. PARDOLESI, *Diritto all'oblio in Internet alla tutela dell'identità dinamica. È la Rete, bellezza!*, in *Danno e responsabilità*, 7/2012, pp. 701-716; M. BELLANTE, *Diritto all'identità personale e obbligo di aggiornamento degli archivi storici di testate giornalistiche*, in *Giur. it.*, 5/2013, pp. 1073-1075.

<sup>29</sup> A. ALU, *Esiste il diritto all'oblio su internet? La complessa evoluzione di tale figura tra giurisprudenza e legge*, in *Dir. Fam.*, 1/2020, p. 320.

limite al diritto alla riservatezza, «al soggetto cui i dati appartengono è correlativamente attribuito il diritto all'oblio, e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati».

Tuttavia, applicando questo principio nel contesto della Rete, la Corte affronta la questione del rapporto tra notizie in passato pubblicate e la loro permanenza sul *web*.

Anzitutto, distingue tra archivi e memoria della rete<sup>30</sup>, riconoscendo come i primi siano solo quelli dei titolari dei siti in cui si trova la fonte dell'informazione, i c.d. siti sorgente. Il motore di ricerca, diversamente, viene classificato come «mero intermediario telematico, che offre un sistema automatico di reperimento di dati e informazioni attraverso parole chiave, un mero *database* che indicizza i testi sulla rete e offre agli utenti un accesso per la relativa consultazione»<sup>31</sup>. Non sussiste, dunque, un rapporto diretto tra interessato e gestore del motore di ricerca, in quanto quest'ultimo si limiterebbe a rendere accessibili i dati dei siti sorgente, i cui titolari agiscono in piena autonomia, immettendo e memorizzando le informazioni.

In secondo luogo, riconosce che, qualora sussista - come nel caso di specie - l'interesse pubblico alla conoscenza di un fatto, ma la vicenda si sia successivamente evoluta, «dall'informazione in ordine a quest'ultima non può prescindersi, giacché altrimenti la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera. Se vera, esatta ed aggiornata essa era al momento del relativo trattamento quale notizia di cronaca, e come tale ha costituito oggetto di trattamento, il suo successivo spostamento in altro archivio di diverso scopo (nel caso, archivio storico) con memorizzazione anche nella rete *Internet* deve essere allora realizzato con modalità tali da consentire alla medesima di continuare a

---

<sup>30</sup> Cass. civ., Sez. III, n. 5525/2012, «Mentre l'archivio si caratterizza per essere ordinato secondo criteri determinati, con informazioni intercorrelate volte ad agevolarne l'accesso e a consentirne la consultazione, la rete *Internet* costituisce in realtà un ente ove le informazioni non sono archiviate ma solo memorizzate. (...) Nella rete *Internet* le informazioni non sono in realtà organizzate e strutturate, ma risultano isolate, poste tutte al medesimo livello (appiattite), senza una valutazione del relativo peso, e prive di contestualizzazione, prive di collegamento con altre informazioni pubblicate».

<sup>31</sup> Cass. civ., Sez. III, n. 5525/2012.

mantenere i suindicati caratteri di verità ed esattezza, e conseguentemente di liceità e correttezza, mediante il relativo aggiornamento e contestualizzazione».<sup>32</sup>

Su tale base, la Corte riconosce in capo al titolare del sito sorgente il dovere di garantire l'aggiornamento e la contestualizzazione della notizia oggetto di trattamento, attraverso «la predisposizione di un sistema volto a segnalare (nel corpo o a margine) la sussistenza di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia stato»<sup>33</sup>, non essendo sufficiente la mera possibilità di rinvenire in *Internet* ulteriori notizie riguardanti il caso di specie che potenzialmente potrebbero fornirne una ricostruzione completa.

La pretesa a che le informazioni siano soggette ad aggiornamento, in linea con quelli che sono gli sviluppi del caso di specie, sarebbe funzionale al diritto del soggetto a che la sua identità personale, nel suo proiettarsi nella società, sia sempre aggiornata e, pertanto, al diritto «alla verità della propria immagine nel momento storico attuale»<sup>34</sup>.

## 2.1 Tappe sul versante europeo: la sentenza *Google Spain*

Nel panorama giurisprudenziale europeo, ricopre primaria importanza la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13 maggio 2014, nota come *Google Spain*<sup>35</sup>. Le statuizioni della Corte possono essere sintetizzate in tre linee direttrici<sup>36</sup>, l'una consequenziale all'altra. In primo luogo, l'attività dei motori di ricerca viene qualificata come trattamento dei dati personali, in quanto consiste «nel trovare informazioni

---

<sup>32</sup> Cass. civ., Sez. III, n. 5525/2012.

<sup>33</sup> *Ivi*.

<sup>34</sup> *Ivi*.

<sup>35</sup> Causa C-131/12, *Google Spain SL, Google Inc., contro Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González*. La pronuncia trae origine dal ricorso presentato da un cittadino spagnolo che aveva chiesto a *Google* la rimozione di alcuni dati personali, da lui ritenuti non più attuali, pubblicati da una testata giornalistica nazionale nel relativo sito *internet*. L'autorità Garante spagnola (*Agencia Española de Protección de Datos*), adita inizialmente dal ricorrente, aveva infruttuosamente ordinato la rimozione di tali dati al noto motore di ricerca. I giudici nazionali spagnoli così decidevano di sollevare dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea alcune questioni pregiudiziali relative all'applicabilità della Direttiva 95/46/UE a *Google*.

<sup>36</sup> S. SICA - V. D'ANTONIO, *La procedura di de-indicizzazione*, in *Dir. Inf. e Inf.*, 4-5/2014, pp. 707-708.

pubblicate o inserite da terzi su *Internet*, nell'indicizzarle in modo autonomo, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di *Internet* secondo un determinato ordine di preferenza»<sup>37</sup>. In secondo luogo, il gestore del motore di ricerca che opera il trattamento può essere considerato «responsabile» di questo, poiché stabilisce finalità e strumenti dell'attività di organizzazione e aggregazione di informazioni. Di conseguenza, la CGUE sancisce l'obbligo dei motori di ricerca al rispetto e all'applicazione della Direttiva 96/46/CE<sup>38</sup>, nella quale rientra il diritto degli interessati dal trattamento di rivolgersi al responsabile di esso, per una piena tutela del loro diritto al rispetto della sfera privata.

La Corte, dunque, distingue il servizio posto in essere dal titolare del c.d. sito-sorgente da quello del motore di ricerca<sup>39</sup>, tant'è che l'istanza presentata a quest'ultimo prescinde dalla richiesta di cancellazione proposta al primo.

Tale percorso argomentativo culmina nel riconoscere in capo all'interessato il diritto di presentare direttamente al motore di ricerca le istanze ai sensi degli artt. 12, lett. b)<sup>40</sup>, e 14, co.1, lett. a)<sup>41</sup> della direttiva 96/46/CE, al fine di ottenere l'estromissione di determinate informazioni personali presenti nel *web* dai risultati di una ricerca condotta a partire dal proprio nominativo<sup>42</sup>. Nello specifico, la CGUE sancisce che: «Il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei *link* verso pagine *web* pubblicate da terzi

---

<sup>37</sup> Causa C-131/12, cit., par. 41.

<sup>38</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

<sup>39</sup> Causa C-131/12, par. 35, «A questo proposito, occorre sottolineare che il trattamento di dati personali effettuato nell'ambito dell'attività di un motore di ricerca si distingue da e si aggiunge a quello effettuato dagli editori di siti *web*, consistente nel far apparire tali dati su una pagina *Internet*».

<sup>40</sup> A norma del quale «Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento: (...) b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati».

<sup>41</sup> A norma del quale «Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto: a) (...) di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati».

<sup>42</sup> S. SICA - V. D'ANTONIO, *La procedura di de-indicizzazione*, op. cit., p. 709.

e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine *web* di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine *web* sia di per sé lecita»<sup>43</sup>. Qualora la pretesa venga disattesa, l'interessato potrà rivolgersi all'Autorità Garante e a quella giurisdizionale, le quali potranno ordinare al motore di ricerca la deindicizzazione<sup>44</sup>.

Va specificato che il diritto riconosciuto dai giudici del Lussemburgo non deve essere interpretato nel senso di una completa cancellazione delle informazioni dal *web*. Queste, infatti, continuano ad esistere nel sito in cui sono state pubblicate originariamente, così come possono comparire nei *link* ottenuti tramite una ricerca collegata a parole-chiave che esulano dal nome dell'interessato. Ciò che l'istante può ottenere, nell'ottica della Corte, è la mera cancellazione del collegamento a determinati dati, i quali sopravvivono ove pubblicati. «Il dato personale oggetto di istanza di deindicizzazione non viene rimosso dal *mare magnum* di dati memorizzati nel *web*, ma semplicemente sottratto ad una modalità di reperimento semplice ed istantanea»<sup>45</sup>. In tale ottica, quindi, il diritto all'oblio si afferma in una peculiare sfumatura, inteso come “diritto a non essere trovati facilmente”.

A ben vedere oggetto dell'attenzione della CGUE è il rapporto tra individuo e il potere pervasivo dei motori di ricerca, i quali, tramite la loro attività di indicizzazione, aggregano dati e informazioni estrapolandoli dalla loro collocazione temporale, contribuendo così

---

<sup>43</sup> Causa C-131/12, par. 88.

<sup>44</sup> Causa C-131/12, par. 82, «L'autorità di controllo o l'autorità giudiziaria, all'esito della valutazione dei presupposti di applicazione degli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46, da effettuarsi allorché ricevono una domanda quale quella oggetto del procedimento principale, possono ordinare al suddetto gestore di sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei *link* verso pagine *web* pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a tale persona, senza che un'ingiunzione in tal senso presupponga che tale nome e tali informazioni siano, con il pieno consenso dell'editore o su ingiunzione di una delle autorità sopra menzionate, previamente o simultaneamente cancellati dalla pagina *web* sulla quale sono stati pubblicati».

<sup>45</sup> S. SICA - V. D' ANTONIO, *La procedura di de-indicizzazione*, op. cit., pp. 710-711.

alla profilazione di un determinato soggetto<sup>46</sup>. Di fronte ai *media* della società dell'informazione, il singolo individuo può avvertire il bisogno di riappropriarsi della propria storia personale e quindi di esercitare quello che viene definito il diritto all'autodeterminazione informativa, cioè il diritto «a decidere in prima persona sulla cessione e l'uso dei dati che lo riguardano»<sup>47</sup>. Ciò troverebbe conferma non solo nel fatto che la Corte non faccia mai esplicito riferimento al diritto all'oblio, ma anche che la richiesta di deindicizzazione esula da un'eventuale illiceità dell'informazione presente sul sito-sorgente o da un pregiudizio subito dall'interessato.

Ciò che emerge, dunque, è il diritto alla deindicizzazione, come particolare declinazione del diritto all'oblio, cioè la tutela della pretesa a un "ridimensionamento della propria visibilità telematica", che può essere fatta valere direttamente nei confronti del motore di ricerca. Unico limite riconosciuto espressamente dinanzi al quale il diritto dell'interessato può soccombere, è rappresentato da «ragioni particolari, come il ruolo ricoperto dalla persona nella vita pubblica»<sup>48</sup>.

Si tratta di una conclusione distante non solo da quella cui era giunta la Suprema Corte nel 2012<sup>49</sup>, ma anche dal semplice diritto alla cancellazione.

Un ulteriore aspetto su cui è interessante soffermare l'attenzione riguarda l'affermato campo di applicazione della direttiva, terreno entro cui, di conseguenza, è possibile

---

<sup>46</sup> S. SICA – V. D'ANTONIO, *La procedura di de-indicizzazione*, op. cit., p. 153; F. PIZZETTI, *Le autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della corte di giustizia sul caso Google Spain: è tempo di far cadere il velo di Maya*, in *Dir. Inf. e Inf.*, 4-5/2014, p. 819, osserva infatti che: «Il motore di ricerca, indicizzando i dati accessibili in rete (...) muta anche il contenuto comunicativo e informativo dei dati che tratta, rendendoli tutti parte di una informazione attuale che, in virtù della loro aggregazione e della loro indicizzazione, è comunque diversa da quella che ciascuno di essi, separatamente, e in quanto accessibile consultando direttamente i siti fonte, fornisce».

<sup>47</sup> T. E. FROSINI, *Google e il diritto all'oblio*, in *Dir. Inf. e Inf.*, 4-5/2014, p. 564.

<sup>48</sup> Causa C-131/12, cit., par. 97.

<sup>49</sup> S. SICA – V. D'ANTONIO, *La procedura di de-indicizzazione*, op. cit., p. 172, si evidenzia un possibile rapporto tra i principi enunciati dalle due Corti: la sentenza della CGUE si porrebbe a completamento di quella della Cassazione italiana. Di fronte all'imprecisione o all'incompletezza di un dato presente in rete, l'interessato potrebbe «invocare un intervento direttamente sulla sostanza dell'informazione», da chiedersi direttamente al titolare del sito sorgente, o, in alternativa, «soltanto sulla reperibilità della stessa», istanza che potrà farsi valere nei confronti del motore di ricerca.

tutelare il diritto all'oblio, *rectius* alla deindicizzazione.

Al riguardo, la Corte rileva che *Google Spain* sia una filiale di *Google Inc.*, dunque può considerarsi uno stabilimento ai sensi della direttiva.<sup>50</sup> Pertanto, sebbene la gestione dei dati sia affidata a una società che ha sede in uno Stato terzo, la sussistenza di uno stabilimento in uno Stato membro permette di ricomprendere il trattamento nel contesto delle attività di tale stabilimento, e quindi l'applicazione della normativa sul trattamento dei dati. Di conseguenza, in applicazione di tale principio, «il diritto all'oblio può essere tutelato tramite la deindicizzazione dei contenuti che deve essere effettuata da tutti i motori di ricerca che possiedono stabilimenti all'interno del territorio dell'Unione»<sup>51</sup>.

Sinteticamente, giova ricordare le critiche mosse dalla dottrina rispetto la pronuncia della Corte di Giustizia e il nuovo strumento della deindicizzazione.

Anzitutto, forti dubbi sono stati sollevati con riguardo al ruolo centrale di cui è portatore il motore di ricerca nella procedura di deindicizzazione, il primo a dover effettuare il bilanciamento tra il diritto invocato dall'interessato e quello della collettività alla conoscenza e informazione. Questo, infatti, agli occhi della Corte sembra assumere un carattere "ibrido": da una parte, per sua stessa natura, è chiamato a tutelare la libertà di accesso all'informazione in rete, nonché il proprio interesse d'impresa; dall'altra proprio a lui è affidato il compito di vagliare, seppur in prima battuta, l'istanza (confliggente, nella teoria, con gli interessi di cui prima) presentata dall'interessato all'oscuramento<sup>52</sup>. A ciò collegato, è stato evidenziato che la procedura di deindicizzazione presuppone il coinvolgimento di tre soggetti (il soggetto interessato, il motore di ricerca e l'autore del sito d'origine). Questa osservazione solleva la questione del coinvolgimento nella

---

<sup>50</sup> Nello specifico, F. PIZZETTI, *Le autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della corte di giustizia sul caso Google Spain*, *op. cit.*, p. 814, sottolinea che: «La Corte ha assunto una posizione molto innovativa. (...) Ha legato cioè il concetto di stabilimento non necessariamente al luogo dove il trattamento è concretamente effettuato, ma a quello dove il trattamento esplica i suoi effetti (luogo di destinazione del servizio) e all'esistenza nel medesimo territorio di uno stabilimento nel "contesto delle attività" del quale il trattamento è effettuato». L'autore si riferisce ai paragrafi 48, 49, 50, 52 della sentenza.

<sup>51</sup> Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 24 settembre 2019, causa C-507/17, con commento di M. CRISAFULLI, *Per la CGUE la deindicizzazione sui motori di ricerca non può essere "globale"*, in *Juscivile*, 4/2020, p. 1149.

<sup>52</sup> S. SICA - V. D'ANTONIO, *La procedura di de-indicizzazione*, *op. cit.*, pp. 715 ss.

procedura dei soggetti che hanno postato in rete le informazioni, a cui la Corte non offre risposta.<sup>53</sup>

In secondo luogo, parte della dottrina<sup>54</sup> ha riscontrato la necessità di bilanciare la nuova misura introdotta con il diritto alla libertà di espressione, nonché con il diritto alla libertà di informarsi e di essere informati, in quanto la deindicizzazione, pur non comportando la totale cancellazione del contenuto, ugualmente comporta una “perdita di visibilità” considerevole, con la possibile conseguenza di produrre effetti alla stregua di una cancellazione, se si pensa al *mare magnum* di *Internet* e all’immensità di informazioni in esso contenute<sup>55</sup>.

---

<sup>53</sup> S. MARTINELLI, *Diritto all’oblio e motori di ricerca*, in *Dir. Inf. e Inf.*, 3/2017, pp. 576-577.

<sup>54</sup> S. MARTINELLI, *Diritto all’oblio e motori di ricerca*, in *Dir. Inf. e Inf.*, 3/2017, pp. 576-577.

<sup>55</sup> Per completezza, si sottolinea che F. PIZZETTI, *Le autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della corte di giustizia sul caso Google Spain*, *op. cit.*, pp. 817 ss., non condivide le critiche mosse dalla dottrina prevalente nei confronti della decisione, in quanto ritiene che lo sguardo della Corte sia rivolto unicamente all’informazione e ai dati personali così come manipolati dai motori di ricerca, e non invece verso il contenuto originario presente nei siti sorgente. Secondo l’autore, la deindicizzazione non rappresenterebbe un rischio di lesione del diritto a conoscere o a conservare, né della libertà di stampa o di manifestazione del pensiero. Dalla netta distinzione operata dai giudici tra informazione postata in rete nei siti fonte e informazione che i motori di ricerca mettono a disposizione, con *focus* unicamente per quest’ultima, non deriverebbero effetti così nefandi come la prevalente dottrina conclude. L’informazione offerta e l’attività posta in essere dai motori di ricerca, infatti, sarebbe “altra”, diversa rispetto a quella fornita dai siti sorgente. I primi, mediante l’opera di indicizzazione, sono suscettibili di mutare il contenuto comunicativo e informativo dei dati trattati, rendendoli un’informazione attuale, che «in virtù della loro aggregazione e della loro indicizzazione, è comunque diversa da quella che ciascuno di esse separatamente, e in quanto accessibile consultando direttamente i siti fonte, fornisce». Per questo motivo e così delineato il vero nodo della questione, l’autore ritiene che la decisione non sia così censurabile come si vuole sostenere, in quanto il diritto alla deindicizzazione rappresenta la giusta tutela per il rischio di lesione dell’identità dell’interessato.



## 2.2 *Segue: la causa C-507/17*

Con la sentenza del 24 settembre 2019 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea affronta la questione dell'estensione territoriale della deindicizzazione attuata da un motore di ricerca, in accoglimento di una istanza a ciò volta<sup>56</sup>.

La Corte, anzitutto, sottolinea come la deindicizzazione garantisce un livello elevato di protezione dei dati personali, primario obiettivo sia della direttiva, sia del Regolamento. In secondo luogo, puntualizza che riferirsi a “frontiere” con specifico riguardo al *World Wide Web* rasenti l'ossimoro, in quanto in sé quest'ultimo rappresenta un terreno senza limiti, in cui i motori di ricerca «conferiscono ubiquità alle informazioni e ai *link* contenuti in un elenco di risultati»<sup>57</sup>. Su tali premesse, dunque, riconosce che un'efficace protezione dei dati personali in rete potrebbe essere pienamente assicurata tramite la deindicizzazione su tutte le versioni del motore di ricerca<sup>58</sup>, principio subito stemperato dalla considerazione che non solo il diritto alla deindicizzazione non vanta riconoscimento in tutti gli Stati terzi - o che comunque molti adottino un approccio diverso in materia<sup>59</sup> - ma anche che l'ordinamento europeo non prevede al riguardo strumenti e meccanismi di cooperazione volti ad assicurare una portata globale al diritto in questione<sup>60</sup>.

Ne consegue che non può sussistere in capo al gestore del motore di ricerca un obbligo,

---

<sup>56</sup> Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 24 settembre 2019, causa C-507/17. Il caso trae origine dalla richiesta di un cittadino diretta a *Google* volta a ottenere la deindicizzazione di alcuni *link* da tutte le pagine del motore di ricerca, in quanto riportavano dati sensibili non corretti inerenti all'esito di un procedimento penale. *Google*, di fronte a tale istanza, rifiuta la deindicizzazione su tutte le pagine di suo dominio, ma propone in prima battuta una procedura di *geoblocking* nel solo territorio di residenza del richiedente, per poi ventilare l'estensione a tutti gli utenti residenti nella nazione di questo. Tali proposte sono state declinate dal Garante francese. Il Consiglio di Stato, dinanzi al quale viene impugnato il provvedimento sanzionatorio della CNIL, a questo punto rinvia la questione alla Corte di Giustizia, affinché chiarisse la corretta interpretazione della direttiva 96/46/CE, con riguardo nello specifico a un eventuale tutela del diritto all'oblio possa essere al di fuori dell'ambito applicativo della direttiva. Si ritiene importante specificare che la Corte, pur essendo i quesiti pregiudiziali riferiti alla direttiva, ha affrontato la questione anche nell'ottica del nuovo Regolamento UE 2016/689.

<sup>57</sup> Corte di Giustizia UE, Causa C-507/17, cit., par. 56.

<sup>58</sup> *Ivi*, par. 58.

<sup>59</sup> *Ivi*, par. 59.

<sup>60</sup> *Ivi*, par. 63.

derivante dal diritto dell'Unione, di espandere la portata della deindicizzazione a livello «globale»<sup>61</sup>, ma che questa debba essere effettuata per tutte le versioni corrispondente agli Stati membri, sull'assunto che le norme sulla protezione dei dati derivino da un Regolamento direttamente applicabile agli Stati membri.

Per quanto riguarda poi il bilanciamento con la libertà di informazione, i giudici di Lussemburgo specificano che l'interesse pubblico ad accedere a determinate informazioni non è unico per tutti gli Stati membri, ma spetta a ciascuno di essi operare il bilanciamento tra quest'ultimo, da un lato, e i diritti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali, dall'altro, nonché stabilire esenzioni e deroghe necessarie<sup>62</sup>.

È interessante notare, quindi, come la Corte ridimensiona la deindicizzazione al solo ambito europeo, determinandone così una versione «continentale»<sup>63</sup>. Nelle sue argomentazioni, tuttavia, è possibile ravvisare degli spiragli che sembrano incoraggiare una evoluzione giurisprudenziale a riguardo<sup>64</sup>.

Da una parte, infatti, riconosce espressamente che una deindicizzazione su scala mondiale sarebbe idonea a garantire una piena tutela dei dati personali, nonché rileva che un eventuale accesso da parte di un utente *Internet*, che si trovi fuori dall'Unione, a un *link* indicizzato possa produrre effetti immediati nei confronti di un cittadino europeo. Dall'altra, seppur escludendo la presenza di un obbligo di deindicizzazione di matrice europea su tutte le versioni dei motori di ricerca, non ne afferma un divieto: invero, specifica che è nelle facoltà dell'autorità di controllo di uno Stato membro «richiedere, se del caso, al gestore di tale motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni di suddetto motore»<sup>65</sup>.

---

<sup>61</sup> Corte di Giustizia UE, Causa C-507/17, cit., par. 64.

<sup>62</sup> Corte di Giustizia UE, Causa C-507/17, cit., par. 67.

<sup>63</sup> M. CRISAFULLI, *Per la CGUE la deindicizzazione sui motori di ricerca non può essere "globale"*, op. cit., p. 1159.

<sup>64</sup> *Ibidem*.

<sup>65</sup> Corte di Giustizia UE, Causa C-507/17, par. 72, «Occorre infine sottolineare che il diritto dell'Unione, pur se – come rilevato al punto 64 della presente sentenza – non impone, allo stato attuale, che la deindicizzazione accolta verta su tutte le versioni del motore di ricerca in questione, neppure lo vieta. Pertanto, un'autorità di controllo o un'autorità giudiziaria di uno Stato membro resta competente ad effettuare, conformemente agli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali, un bilanciamento

Così statuendo, i Giudici lasciano aperta la possibilità che le autorità nazionali giungano a soluzioni differenti dalla mera deindicizzazione europea.

Tale soluzione, dunque, declinando espressamente la pretesa a un diritto alla deindicizzazione su scala globale, tuttavia contribuisce alla creazione di un «meccanismo di tutela a geometria variabile»<sup>66</sup>, che si esprime più o meno intensamente a seconda del contesto in cui viene invocato<sup>67</sup>.

A ben vedere, sebbene la Corte non riconosca un obbligo di deindicizzazione globale previsto dal diritto dell'Unione, nemmeno vieta agli Stati membri di perseguire tale risultato. Di conseguenza, è proprio su tale «spiraglio» di possibile intervento ad opera di ciascuno Stato membro che, tre anni più tardi, la Corte di Cassazione<sup>68</sup> ha statuito l'ammissibilità di una deindicizzazione su tutte le versioni del motore di ricerca, anche extraeuropee. I giudici di legittimità, infatti, richiamano espressamente il paragrafo n. 72 della pronuncia europea precedentemente citata<sup>69</sup>, dichiarando che su tale base possa riconoscersi in capo alle autorità di ciascuno Stato membro la competenza a contemperare il diritto del singolo alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà di informazione, all'esito del quale eventualmente può essere disposta una richiesta di *delisting* «globale»<sup>70</sup>, in quanto «a fronte delle modalità liquide e pervasive della circolazione dei dati sulla rete di *Internet*, non è consentita una

---

tra, da un lato, il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e, dall'altro, il diritto alla libertà d'informazione e, al termine di tale bilanciamento, richiedere, se del caso, al gestore di tale motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni di suddetto motore».

<sup>66</sup> O. POLLICINO, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, in *Dir. Inf. e Inf.*, 4-5/2014, p. 588.

<sup>67</sup> A. ALU, *Esiste il diritto all'oblio su internet? La complessa evoluzione di tale figura tra giurisprudenza e legge*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 1/2020, p. 323.

<sup>68</sup> Cass. civ., Sez. I, 24 novembre 2022, n. 34658, con nota redazionale di M. ALAGNA, *Google e il diritto all'oblio: il Garante Privacy può ordinare la deindicizzazione anche sulle versioni extraeuropee*, in *Diritto e Giustizia*, 25 novembre 2022.

<sup>69</sup> Corte di Giustizia UE, C-507/17.

<sup>70</sup> Cass. civ., Sez. I, 24 novembre 2022, n. 34658.

limitazione della tutela (...) mediante deindicizzazione alle sole versioni dei motori di ricerca corrispondenti a tutti gli Stati membri dell'Unione Europea»<sup>71</sup>.

### 3. La giurisprudenza recente: alla ricerca di un bilanciamento

Volendo giungere alla conclusione di questo *excursus* riguardante le mosse evolutive del diritto a essere dimenticati, sembra opportuno menzionare alcuni degli ultimi approdi giurisprudenziali in materia.

Prima di procedere, tuttavia, merita condivisione l'osservazione che il diritto all'oblio non si presta a una operazione di sintesi o generalizzazioni<sup>72</sup>, sarebbe dunque vano lo sforzo volto a effettuarne una *reductio ad unum*.

Il diritto all'oblio, infatti, nasce dalla costola del diritto alla riservatezza e all'identità personale, per poi svilupparsi nell'ambito della protezione dei dati personali, nell'accezione di autodeterminazione informativa.

Tali diritti fondamentali mutano al mutare della tecnologia, dovendosi quindi rimandare la valutazione al caso concreto, anche in considerazione delle modalità con cui l'informazione viene messa in circolazione<sup>73</sup>.

La questione maggiormente spigolosa sembra rinvenirsi non tanto nell'ormai generale digitalizzazione, che ha coinvolto anche gli archivi delle testate giornalistiche, nei quali si conservano le notizie precedentemente pubblicate, bensì nell'operato posto in essere dai motori di ricerca che, indicizzando i dati immessi nel *web*, permettono alla notizia, ed ai dati in essa contenuti, di essere facilmente reperibili. In tal modo il punto focale non è più rappresentato dal tempo trascorso da una eventuale precedente pubblicazione o dall'evento oggetto della notizia, bensì dal carattere eterno del suo permanere alla potenziale conoscenza di tutti.

Ciò che rileva, dunque, non è tanto l'*an*, quanto il *quomodo*: l'indicizzazione avvenuta e la tutela del singolo a una esposizione ingiustificata.

---

<sup>71</sup> *Ivi*.

<sup>72</sup> Cass. civ. Sez. I, 27 marzo 2020, n. 7558.

<sup>73</sup> *Ivi*.

In questo quadro, la stessa natura del diritto all'oblio è mutata: da una condizione per così dire "elitaria" - in quanto gli articoli di cronaca riguardavano per lo più soggetti di spicco e di notorietà - oggi è diventato un ambito in cui tutti i consociati percepiscono l'esigenza di essere tutelati<sup>74</sup>, in quanto «siamo tutti diventati potenziali protagonisti, esposti al pubblico dominio, con una identità personale da proteggere»<sup>75</sup>.

Costante è il bilanciamento da effettuare tra il diritto del singolo alla protezione della propria immagine sociale e dei dati personali e il generale diritto all'informazione, di cui viene in considerazione ora il diritto di cronaca, ora quello di archiviazione.

Può quindi senza alcun dubbio affermarsi che non si appresta al diritto all'oblio una tutela assoluta, ma si tenta, caso per caso, di raggiungere una soluzione di compromesso, proporzionata alla luce dei diversi fattori che emergono, quali il tempo, il ruolo rivestito dall'interessato, l'attualità della notizia, la valenza storica ed educativa di essa, l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, l'eventuale indicizzazione operata dai motori di ricerca, nella consapevolezza che «dal diritto ad essere lasciati soli si è passati alla libertà di poter disporre dei propri dati: un passaggio da una concezione statica ad una concezione dinamica della tutela della *privacy*»<sup>76</sup>.

Quanto al rapporto con il diritto di cronaca, i giudici di legittimità<sup>77</sup> hanno elaborato alcuni criteri in presenza dei quali questo prevale di fronte al diritto del singolo all'oblio: 1) la diffusione dell'immagine o della notizia deve contribuire a un dibattito di interesse pubblico; 2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione - per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali - da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l'immagine; 3) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e nella realtà economica o politica; 4) le modalità impiegate attraverso le quali ottenere e dare l'informazione, che deve essere attinta da

---

<sup>74</sup> Cfr. A. PALMIERI – R. PARDOLESI, *Polarità estreme: oblio e archivi digitali*, in *Il Foro italiano*, 5/2020, p. 1573, in cui siffatta nuova "versione" del diritto all'oblio viene definita «proletarizzata».

<sup>75</sup> Cass. civ., Sez. I, 27 marzo 2020, n. 7559.

<sup>76</sup> Cass. civ., Sez. I, 27 marzo 2020, n. 7559.

<sup>77</sup> Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2018, n. 6919, in *Responsabilità civile e Previdenza*, 4/2018, pp. 1185 ss.

fonti affidabili, e con un diligente lavoro di ricerca, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, così da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione. In assenza di tali presupposti può dirsi integrata la violazione del diritto all'oblio.

Nel 2019<sup>78</sup> le Sezioni Unite della Cassazione, dopo aver magistralmente ricostruito le tre declinazioni del diritto *de quo*, si sono pronunciate circa il bilanciamento di quest'ultimo con quello di cronaca e alla rievocazione storica, «ossia il diritto di diffondere nuovamente, nel momento presente, una notizia del passato, che nel momento passato era stato legittimo diffondere sulla base del diritto di cronaca».

In tale pronuncia le Sezioni Unite non solo hanno delineato i limiti entro cui può avvenire la menzione degli elementi identificativi dei protagonisti di una vicenda, subordinata alla sussistenza di un interesse pubblico, concreto ed attuale, ma hanno ulteriormente specificato che la menzione può considerarsi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che rivestano ruolo di attuale interesse per la società; in caso contrario, deve prevalere il diritto alla riservatezza degli interessati.

In tale pronuncia il bilanciamento operato tra diritto alla riservatezza, nella sua declinazione di diritto all'oblio, e diritto alla rievocazione storica di fatti riguardanti eventi passati, è stato risolto prevedendo che «il giudice di merito - ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost. - ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti»<sup>79</sup>.

Quanto alla permanenza di un articolo in un archivio informatico di una testata giornalistica, relativo a fatti risalenti nel tempo e oggetto di cronaca giudiziaria, la prima

---

<sup>78</sup> Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681, *Foro.it.*, 2019, I, p. 3071, con nota di R. PARDOLESI, *Oblio e anonimato storiografico: «usque tandem ...»?*; per un ulteriore commento si rimanda a G. FINOCCHIARO, *Le sezioni unite sul diritto all'oblio*, in *Giust. Civ.*, 7/2019, pp. 1-7.

<sup>79</sup> Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2019, n. 19681.

Sezione della Cassazione<sup>80</sup> prende le mosse anzitutto soffermandosi sul ruolo e la funzione dell'archivio. Questo, sia nella versione digitale, sia in quella cartacea, è connotato da una struttura e organizzazione che permettono all'utente di consultare una fonte il cui autore è indicato, e ricostruire una vicenda secondo il corretto *iter* cronologico, garantendo così al protagonista di essa una progressiva e contestualizzata evoluzione della propria immagine e identità sociale. *Internet*, contrariamente, contiene informazioni appiattite e orizzontali, il cui risultato è un «insieme di archivi non organizzati e strutturati, isolati ed incapaci di attribuire peso e contestualizzazione alle notizie»<sup>81</sup>.

In tale contesto, «la persona protagonista della notizia, salvi i limiti di verità di quest'ultima, non potrà ottenere la cancellazione dall'archivio (...) invocando il diritto ad essere dimenticata e tanto nell'assoluta finalità documentaristica dell'archivio inteso, nei suoi contenuti, quale declinazione del diritto all'informazione»<sup>82</sup>. Il rimedio della cancellazione, dunque, osta alla completezza della memoria storica e documentale, rischiando di attuare una “iperprotezione” del diritto alla riservatezza, da una parte rendendo falsate e incomplete le informazioni conservate<sup>83</sup>, dall'altra confliggendo con il diritto della collettività a essere informata, *ex art. 21 Cost.*

Il punto di equilibrio tra gli interessi contrapposti viene individuato allora nella deindicizzazione. Impedire che inserendo un nominativo nella *query* di ricerca compaiano determinati *link* che portino verso pagine *web* contenenti articoli o informazioni relative a un soggetto, da un lato salvaguarda l'interesse pubblico alla conoscenza, in quanto l'accesso all'informazione è garantita tramite una ricerca più dettagliata o semplicemente diversa, non basata sul nominativo dell'interessato. La sfera personale di quest'ultimo, dall'altro, viene tutelata, in quanto la deindicizzazione impedisce a un utente di

---

<sup>80</sup> Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2020, n. 9147.

<sup>81</sup> Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2020, n. 9147.

<sup>82</sup> Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2020, n. 9147, in *Il Foro italiano*, 2020, p. 2680, che prosegue affermando che «La creazione di una memoria collettiva calibrata sugli accadimenti di cronaca e con finalità storico-sociale non può dirsi snaturata dal carattere digitale del mezzo, sicché, (...) alla eliminazione della notizia dall'archivio on line deve riconoscersi la stessa forza che avrebbe l'atto di strappare una pagina di un vecchio numero di un giornale custodito nell'archivio cartaceo».

<sup>83</sup> Cass. civ., Sez. III, 1 marzo 2023, n. 6116; Cass. civ., Sez. I, 31 gennaio 2023, n. 2893 così come commentate da A. BITETTO, *Nuove frontiere rimediali per l'oblio: dal destiling al relisting senza escludere il risarcimento del danno*, in *Danno e Responsabilità*, 5/2023, pp. 601- 611.

«apprendere del fatto storico in conseguenza di una ricerca nominativa che miri ad altri risultati o che sia animata da mera curiosità per aspetti della vita altrui su cui l'interessato voglia mantenere il riserbo»<sup>84</sup>.

Tale soluzione sembra essere, allo stato attuale, quella più idonea alla luce della confluenza di diversi e fondamentali diritti.

La giurisprudenza di legittimità si è anche confrontata con una prassi operata dal Garante della *Privacy*, consistente nel riconoscere una tendenziale coincidenza tra deindicizzazione e diritto alla cancellazione delle copie *cache*. È stata attenzione della Corte di Cassazione<sup>85</sup> sottolineare come i due rimedi siano diversi e richiedano un bilanciamento di differente intensità.

Le copie *cache* dei siti indicizzati consentono al motore di ricerca non solo una risposta più efficiente e veloce, ma altresì la cancellazione di esse impedisce al motore di ricerca di indicizzare i contenuti attraverso parole chiave diverse dal mero nominativo dell'interessato. Fermo restando che nessuno dei due rimedi comporta la totale eliminazione dell'informazione dal sito sorgente e dunque dalla rete, tuttavia, deindicizzazione e cancellazione delle copie *cache* influiscono diversamente circa la reperibilità del dato attraverso il motore di ricerca.

Nel primo caso, infatti, è sufficiente modulare la ricerca basandosi su parole chiave diverse dal nominativo, nel secondo caso l'informazione non è indicizzata, il che significa che il contenuto potrà essere rinvenuto solo tramite una consultazione, diretta e consapevole, del sito sorgente<sup>86</sup>.

Ne consegue che diversi sono i loro presupposti: la deindicizzazione è strumentale alla pretesa del soggetto a non essere trovata facilmente, con riferimento a vicende che, la Corte precisa, «prestino ancora un interesse e che non possono perciò essere totalmente oscurate». Il bilanciamento da farsi in tal caso attiene all'interesse alla conoscenza dell'informazione e alla tutela della sfera personale del soggetto coinvolto. La cancellazione delle copie *cache*, invece, incide sull'effettiva capacità del motore di ricerca

---

<sup>84</sup> Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2022, n. 3952.

<sup>85</sup> Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2022, n. 3952.

<sup>86</sup> A. AMIDEI, *Diritto all'oblio online, deindicizzazione e ruolo "informativo" dei motori di ricerca*, in *Giurisprudenza italiana*, 6/2022, pp. 1336-1343.



di fornire risposta a un'interrogazione posta dall'utente, esige dunque «una ponderazione del diritto all'oblio dell'interessato col diritto avente ad oggetto la diffusione e l'acquisizione dell'informazione, relativa al fatto nel suo complesso, attraverso parole chiave anche diverse dal nome della persona»<sup>87</sup>.

È evidente, quindi, che viene richiesto un onere valutativo e motivazionale differente e ulteriore per concedere il rimedio della cancellazione: sarà necessario, anzitutto, verificare l'esistenza di un interesse pubblico alla diffusione della notizia e ad accedere a questa attraverso un motore di ricerca; in secondo luogo, sarà inevitabile ponderare tale interesse con la tutela del soggetto interessato<sup>88</sup>.

Viene così specificata l'assenza di un rapporto biunivoco tra deindicizzazione di determinati dati e cancellazione delle relative *cache*, essendo quest'ultima un rimedio eccezionale che «può, ma non deve essere disposta unitariamente al mero *de-listing*»<sup>89</sup>.

Il rimedio della deindicizzazione, inteso come accezione e strumento del diritto all'oblio, non risulta tuttavia sufficiente nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'informazione riportata sia parziale. Il corretto rimedio, agli occhi della giurisprudenza, può essere rinvenuto nell'eventuale aggiornamento della vicenda, qualora non vi sia corrispondenza con la realtà mutuata. In tal modo il diritto all'oblio, inteso come corretta rappresentazione dell'identità personale nel suo dinamico divenire, verrebbe correttamente tutelato<sup>90</sup>.

Da ultimo, merita richiamare una recente pronuncia della Corte di Cassazione<sup>91</sup>.

Il caso riguardava il ricorso proposto da due professionisti avverso il provvedimento del

---

<sup>87</sup> Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2022, n. 3952, par. 3.9.

<sup>88</sup> A. AMIDEI, *Diritto all'oblio online, deindicizzazione e ruolo "informativo" dei motori di ricerca*, op. cit., p. 1341.

<sup>89</sup> A. AMIDEI, *Diritto all'oblio online, deindicizzazione e ruolo "informativo" dei motori di ricerca*, op. cit., p. 1341.

<sup>90</sup> Cass. civ., Sez. I, 27 marzo 2020, n. 7559, con commento di A. PALMIERI- R. PARDOLESI, *Polarità estreme: oblio e archivi digitali*, in *Il Foro Italiano*, 5/2020, pp. 1549-1576; per un commento si veda anche C. NAPOLITANO, *Il diritto all'oblio: la centralità dell'identità personale*, in *Danno e responsabilità*, 6/2020, pp. 744-752.

<sup>91</sup> Cass. civ., Sez. I, 31 gennaio 2023, n. 2893, con nota a sentenza di G. ANGELINI, *Personalità (Diritti della) - Tra diritto all'oblio e memoria storica*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 4/2023, pp. 801-809; con nota a sentenza di A. BITETTO, *Nuove frontiere rimediali per l'oblio: dal delisting al relisting senza escludere il risarcimento del danno!*, in *Danno e Responsabilità*, 5/2023, pp. 601-611.

Tribunale che aveva rigettato la loro richiesta di cancellazione o, in subordine, la anonimizzazione di un articolo presente in una testata giornalistica *online* relativo alla loro vicenda giudiziaria che, dopo averli visti indagati e poi arrestati, si era conclusa con sentenza di assoluzione in primo grado divenuta definitiva.

La Corte, investita della questione, dopo aver ricordato che la funzione di un archivio storico *on line* consiste nella precisa conservazione della memoria degli articoli, si occupa dei rimedi configurabili nel caso concreto.

Nello specifico si chiede se la mera deindicizzazione «sia sufficiente a garantire in modo adeguato il diritto all'oblio dell'interessato, o se a costui debba essere riconosciuta una tutela ancora più incisiva»<sup>92</sup>.

I giudici di legittimità, infatti, prendono in esame i rimedi possibili: la cancellazione delle notizie dall'archivio viene da subito esclusa, in quanto ciò osterebbe alla funzione dello stesso, impedendo alla collettività di conoscere il contenuto e lo svolgimento del processo penale. Allo stesso modo, l'anonimizzazione o la pseudonomizzazione delle notizie comporterebbe una manipolazione del dato, all'esito della quale la memoria storica dell'archivio diverrebbe incompleto e falsata<sup>93</sup>. La chiave di volta si rinviene nella necessità che le notizie presenti nell'archivio di un giornale digitale siano corrette e vere, ergo aggiornate.

La Corte individua così nell'apposizione di una nota informativa, volta a rendere noti gli sviluppi successivi del procedimento penale, a margine dell'articolo o in calce ad esso, l'adempimento da affiancare alla mera deindicizzazione. In tal modo verrebbe garantita alla collettività una informazione aggiornata e trasparente e l'articolo manterrebbe la sua funzione storica e di memoria documentaristica.

Quanto agli interessati, da un lato la loro visibilità digitale verrà ridimensionata tramite la deindicizzazione, dall'altro, qualora l'articolo sia oggetto di consultazione, potranno contare su un'esposizione corretta e precisa dell'esito della vicenda cui sono stati protagonisti.

Tale nota informativa, precisa la Corte, figura come un onere accessorio gravante sull'impresa giornalistica, subordinato alla richiesta dell'interessato. Al gestore

---

<sup>92</sup> Cass. civ., Sez. I, 31 gennaio 2023, n. 2893.

<sup>93</sup> Cass. civ., Sez. I, 31 gennaio 2023, n. 2893.

dell'archivio, dunque, si richiede solo di attivarsi senza ritardo di fronte a puntuali e specifiche richieste degli interessati. Da qui, «il passo è breve e obbligato»<sup>94</sup>: di fronte al rifiuto ingiustificato di aggiornamento potranno configurarsi presupposti tali da giustificare il risarcimento del danno.

I giudici di legittimità in tale pronuncia hanno il pregio di pronunciarsi alla luce non solo del GDPR, ma anche della Riforma Cartabia, enunciano il principio per il quale: «In tema di trattamento dei dati personali e di diritto all'oblio, è lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell'archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di una inchiesta giudiziaria, poi sfociata nell'assoluzione dell'imputato, purché, a richiesta dell'interessato, l'articolo sia deindicizzato e non sia reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo attraverso l'archivio storico del quotidiano e purché, a richiesta documentata dell'interessato, all'articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell'esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato, in tal modo contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex art. 21 Cost. della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita lesione della propria immagine sociale».

#### **4. Fonti normative: sguardo d'insieme**

Per quanto riguarda il quadro normativo del diritto all'oblio, questo è eterogeneo e ricomprende sia fonti nazionali, sia di matrice europea. È importante ricordare che il diritto *de quo* è di natura giurisprudenziale, e solo recentemente è stato oggetto di una espressa disposizione. Inoltre, considerate le sue diverse sfumature e declinazioni, può essere collegato a discipline differenti.

Da ultimo, risulta sin d'ora importante fare riferimento anche ad alcuni profili normativi che saranno utili nel proseguo di questo elaborato.

---

<sup>94</sup> A. BITETTO, *Nuove frontiere rimediali per l'oblio*, *op. cit.*, p. 609.

Tradizionalmente la copertura costituzionale si individua nell'art. 2 Cost., che sancisce: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», aderendo alla concezione per la quale questa sarebbe clausola “aperta” alle nuove manifestazioni che i valori già incardinati nella Costituzione assumono<sup>95</sup>.

Ulteriore fonte si rinviene nell'art. 3 co. 1 Cost., a norma del quale «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale», in quanto il principio della dignità rappresenta il fondamento costituzionale dei diritti connessi allo sviluppo della persona. Non può dunque riconoscersi tutela dell'identità personale senza tutela della dignità<sup>96</sup>.

Si ritiene, inoltre, che il diritto all'oblio possa essere strumentale alla funzione rieducativa della pena e alla risocializzazione del reo, quindi trovare copertura nell'art. 27 co. 3 Cost. La rievocazione di fatti passati potrebbe ostacolare il reinserimento nella società di colui che abbia già scontato la sua pena, rendendo gravosa non solo la dimenticanza di “colpe” passate, ma anche la ricostruzione di un'immagine sociale. In tal modo, dunque, si vanificherebbe la funzione rieducativa della pena<sup>97</sup>.

Infine, può riconoscersi un rapporto con l'art. 13 Cost., nella tutela dell'invioabilità della libertà personale, nonché della libertà morale<sup>98</sup>.

Per quanto riguarda le fonti primarie, tradizionalmente si fa riferimento al Codice in materia di dati personali<sup>99</sup>, le cui disposizioni hanno adeguato l'ordinamento nazionale al

---

<sup>95</sup> E. GABRIELLI, in *Il diritto all'oblio, Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997, op. cit.*, pp. 42-48.

<sup>96</sup> T. E. FROSINI, *Diritto all'oblio e la libertà informatica*, in F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio cit.*, p. 94.

<sup>97</sup> E. CURRAO, *Diritto all'oblio, stigma penale e cronaca giudiziaria: una memoria indimenticabile*, in *Dir. pen. cont.*, 6/2019, p. 160.

<sup>98</sup> *Ivi*.

<sup>99</sup> Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE».

GDPR<sup>100</sup>. Ai sensi dell'art. 1 il trattamento dei dati personali è regolato dal Regolamento 2016/679/UE, nel rispetto della dignità, della libertà e dei diritti fondamentali della persona.

L'art. 52 disciplina il diritto dell'interessato a richiedere all'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento, prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta «un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi». Inoltre, si specifica che l'autorità può procedervi anche d'ufficio a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

Si segnala il Testo Unico dei doveri del giornalista<sup>101</sup>, nel quale si trova un richiamo al diritto all'oblio nell'art. 3, rubricato «Identità personale e diritto all'oblio»<sup>102</sup>. Nello specifico, quest'ultimo delinea il dovere in capo al giornalista di valutare l'impatto che

---

<sup>100</sup> Si noti che, per quanto riguarda lo specifico trattamento dei dati giudiziari, emergono quali fonti normative sia l'art. 10 del GDPR, sia l'art. 2-*octies* e l'ipotesi di reato di cui all'art. 167 del Codice della *privacy*. A riguardo, si rimanda al capitolo III, par. 4.

<sup>101</sup> Testo Unico 28 gennaio 2016, entrato in vigore il 3 febbraio 2016. Si ricorda che l'allegato A del Codice in materia di protezione dei dati personali contiene le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, ai sensi dell'art. 20, co. 4, del D. Lgs. Del 10 agosto 2018, n. 101.

<sup>102</sup> Il testo dell'art. 3 recita «Il giornalista: a) rispetta il diritto all'identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell'informazione; b) nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l'incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell'interessato e sulla famiglia, specialmente se congiunto (padre, madre, fratello) di persone di minore età; c) considera che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, e usa termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari; d) tutela il condannato che sceglie di esporsi ai media, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo; e) non pubblica i nomi di chi ha subito violenze sessuali né fornisce particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime; f) non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti, e comunque non li rende noti nel caso in cui si metta a rischio la loro incolumità; non diffonde altri elementi che ne rendano possibile l'identificazione o l'individuazione della residenza; g) presta cautela nel diffondere ogni elemento che possa condurre all'identificazione dei collaboratori dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l'incolumità loro e delle famiglie».

«la pubblicazione di dati identificativi del condannato» potrebbe avere «sul percorso di reinserimento sociale e sulla famiglia», nella consapevolezza della complessità che tale percorso implica. La lett. e) impone l'anonimato di coloro che siano stati vittime di violenza sessuale, impedendo inoltre la diffusione di particolari che potrebbero consentirne l'identificazione, fatto salvo il caso in cui vi consentano. Interessante è citare anche l'art. 12, in tema di doveri di informazione in materia di cronaca giudiziaria e di processi in *tv*, il quale alla lett. a), prescrive per il giornalista il dovere di menzionare e di aggiornare le testate *online* nell'ipotesi di assoluzione o proscioglimento; alla lett. b) prescrive cautela nella diffusione del nominativo o delle immagini di coloro che siano incriminati per reati minori o condannati a pene lievissime. Infine, la lett. c) impone di esimersi dal fare riferimento a persone «il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti».

Quanto alle norme di matrice europea, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che ha abrogato la Direttiva 95/46/CE, è entrato in vigore il 24 maggio 2016 e dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro<sup>103</sup>. Ambito di disciplina è la protezione, nonché la libera circolazione, dei dati personali relativi alle persone fisiche.

L'art. 17, rubricato «Diritto alla cancellazione», contiene uno specifico riferimento al diritto all'oblio<sup>104</sup>, che viene espressamente menzionato tra parentesi nella stessa rubrica<sup>105</sup>. La disposizione disciplina il diritto dell'interessato a ottenere la cancellazione

---

<sup>103</sup> Art. 99 co. 2 Reg. 2016/679/UE, co. 2, a norma del quale «Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2018. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri».

<sup>104</sup> Si noti che anche i considerando n. 65 e n. 66 facciano espresso riferimento al diritto all'oblio.

<sup>105</sup> È rilevante notare come il legislatore europeo, in realtà, non abbia fornito né una definizione né una disciplina specifica per il diritto all'oblio. L'art. 17, infatti, seppur prevedendo un marginale riferimento al diritto in parola, si limita a statuire un generale diritto alla cancellazione. Da una prima lettura della norma, dunque, sembrerebbe discendere il mancato recepimento non solo del *dictum* della Corte di Giustizia nel caso “*Google Spain*”, ma in generale di tutti gli approdi giurisprudenziali in materia, così ridimensionando fortemente la portata innovativa della disposizione stessa. Il silenzio serbato dal legislatore, cioè, ha inizialmente generato nella dottrina l'interrogativo se potesse ugualmente ricomprendersi nel concetto di cancellazione quello, ad esempio, di deindicizzazione (cfr. F. DI CIOMMO, *Diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento e diritto all'oblio*, in V. CUFFARO - R. D'ORAZIO - V. RICCIUTO (a cura di) *I*

dei dati personali che lo riguardano e il conseguente obbligo in capo al titolare del trattamento a procedervi senza ingiustificato ritardo, qualora: i dati personali non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; l'interessato revochi il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; i dati personali sono stati trattati illecitamente; i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; dati sono stati raccolti per finalità legate all'offerta di servizi della società dell'informazione diretti a minori.

Il paragrafo secondo sancisce l'obbligo per il titolare del trattamento che abbia reso pubblici i dati personali di informare «i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi *link*, copia o riproduzione dei suoi dati personali». Il terzo paragrafo, invece, disciplina le ipotesi in presenza delle quali non trovano applicazione i paragrafi precedenti<sup>106</sup>, i casi cioè in cui il diritto all'oblio

---

*dati personali nel diritto europeo*, I ed., Giappichelli, 2019, pp. 358 ss.). Nonostante a tale conclusione possa giungersi ugualmente attraverso l'interpretazione estensiva di "cancellazione", come tale estesa anche alla "cancellazione del *link*" (così M. MARINI, *Oblito, deindicizzazione e processo penale: dal diritto eurounitario alla riforma Cartabia*, in *Sistema Penale*, 1/2023, p. 17), è opinione concorde che l'aver sovrapposto la locuzione "diritto all'oblio" con il diritto alla cancellazione dei dati sia stata una scelta non solo poco incline ad apprestare un effettivo apporto chiarificatore o definitorio, ma anche riduttiva rispetto all'evoluzione compiuta dall'istituto; cfr. F. DI CIOMMO, *Il diritto all'oblio (oblito) nel regolamento Ue 2016/679 sul trattamento dei dati personali*, in *Il Foro Italiano*, 9/2017, 5, pp. 306-314; F. DI CIOMMO, *Diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento e diritto all'oblio*, in V. CUFFARO - R. D'ORAZIO - V. RICCIUTO (a cura di) *I dati personali nel diritto europeo*, I ed., Giappichelli, 2019, pp. 351-393.

<sup>106</sup> L'art. 17, par. 3, Reg. 2016/679/UE recita «I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al

(*rectius* alla cancellazione) non opera.

Inoltre, ai sensi del considerando n. 73 il diritto dell'Unione e degli Stati membri può imporre ulteriori limitazioni al diritto alla cancellazione, in conformità della Carta di Nizza e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ciò purché «sia necessario e proporzionato in una società democratica» per la salvaguardia e la tutela di importanti obiettivi di interesse generale.

È importante evidenziare anche la Carta di Nizza, nello specifico l'art. 7 («Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni») e l'art.8 («Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano; Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente»).

Per quanto attiene all'ambito penale, bisogna specificare che ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lett. d) del GDPR, il Regolamento non si applica al trattamento di dati personali «effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse». Come infatti statuisce il considerando n. 19 del GDPR, il trattamento e la libera circolazione dei dati personali con riguardo alle persone fisiche, operato dalle autorità competenti per dette finalità, «sono oggetto di uno specifico atto dell'Unione», nello specifico, la disciplina di riferimento è la Direttiva<sup>107</sup> UE 2016/680<sup>108</sup>. Qualora, invece, il trattamento svolto da tali autorità

---

paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria».

<sup>107</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

<sup>108</sup> Si segnala anche il considerando n. 11 della Direttiva UE 2016/680, a norma del quale le autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali possono essere non solo le autorità pubbliche (quali le autorità giudiziarie, la polizia o le altre indicate



avvenga per finalità che rientrano nell'ambito di applicazione del GDPR, è compito degli Stati membri introdurre disposizioni più specifiche che permettano l'adattamento della normativa contenuta nel Regolamento stesso.

La Direttiva (UE) 2016/680 è stata attuata nel nostro ordinamento con il D. Lgs. n. 51 del 2018<sup>109</sup>, che si applica «al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, svolti dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica»<sup>110</sup>.

L'art. 1 del Decreto Legislativo in parola, nel delineare i principi applicabili al trattamento dei dati personali, sancisce che questi ultimi devono essere: adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto le finalità per cui vengono trattati; esatti e, se necessario, aggiornati, dovendosi adottare tutte le misure necessarie al fine di cancellare o rettificare senza ritardo i dati inesatti; raccolti per finalità determinate, espresse e legittime; trattati in modo lecito e corretto; sottoposti a un esame periodico per verificare la persistente necessità di conservazione; nonché cancellati o anonimizzati decorso il termine necessario per il conseguimento delle finalità per cui sono trattati. Inoltre, viene prescritto che l'interessato debba essere informato circa il periodo di conservazione dei dati personali o, quando non sia possibile determinarlo, i criteri utili per determinarlo (art. 10, co. 2, lett. b).

L'interessato, ai sensi dell'art. 12, ha inoltre il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali che lo riguardano e l'integrazione di quelli inesatti

---

dalla legge) ma anche qualsiasi altro organismo o entità incaricati dal diritto dello Stato membro. Inoltre, è possibile che quest'ultimo assegni a tali autorità o organismi compiti ulteriori, le cui finalità non siano necessariamente quelle rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva. Qualora, quindi, il trattamento dei dati personali avvenga per finalità estranee a quelle indicate dalla direttiva, si applica il Regolamento 2016/679.

<sup>109</sup> D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. GU n. 119 del 24 maggio 2018.

<sup>110</sup> Art. 1, co. 2 del D. Lgs. 51 del 2018.

dal titolare del trattamento. A ciò si aggiunge il dovere in capo a quest'ultimo di tempestiva cancellazione qualora il trattamento sia illecito o contrario ai principi sanciti dallo stesso decreto. Alternativamente, nell'ipotesi in cui l'esattezza dei dati sia stata contestata dall'interessato, ma non possa essere accertata o questi siano necessari a fini probatori, il titolare può limitarne il trattamento<sup>111</sup>.

Per quanto riguarda, invece, i dati personali contenuti in una decisione giudiziaria, in atti o in documenti oggetto di trattamento durante gli accertamenti o le indagini, o, ancora, nel corso di un procedimento penale o nella sua fase di esecuzione, nonché contenuti nel casellario giudiziale, l'interessato può esercitare il diritto di informazione, di accesso e di cancellazione/rettifica/limitazione «conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano tali atti e procedimenti»<sup>112</sup>.

## 5. Ulteriori indicazioni normative

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali in ambito penale, sembra utile segnalare alcune disposizioni normative, che saranno oggetto di compiuta analisi futura.

Il D.P.R. 313 del 2002 disciplina (anche) le disposizioni inerenti al casellario giudiziale e al casellario giudiziale europeo.

Come statuisce l'art. 2, il casellario giudiziale «è il registro nazionale che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati», mentre il casellario giudiziale europeo «è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani»<sup>113</sup>.

---

<sup>111</sup> Il comma 5 dell'art. 12 specifica che nell'ipotesi in cui il titolare del trattamento rifiuti di rettificare o cancellare o limitare il trattamento, il soggetto interessato ha diritto di esserne informato per iscritto e con modalità tali da rendere note le motivazioni sottostanti il rifiuto nonché il diritto di proporre reclamo al Garante o ricorso all'autorità giurisdizionale.

<sup>112</sup> Art. 14, co. 1 del D. Lgs. 51 del 2018.

<sup>113</sup> Si noti che da ultimo il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, ha modificato l'art. 2 del Testo Unico in materia di casellario, la cui norma ora riporta la seguente definizione: «“casellario giudiziale” è la base dati

L'art. 5 disciplina, nel suo primo comma, l'eliminazione delle iscrizioni<sup>114</sup> contenute nel casellario giudiziale, che può avvenire «decorsi quindici anni dalla morte della persona e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita». Il comma successivo contiene, invece, un elenco di provvedimenti<sup>115</sup> in presenza dei quali si procede automaticamente alla cancellazione.

La legge n. 121 del 1 aprile 2018<sup>116</sup> ha istituito il Centro di elaborazione dati (CED) presso il dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

L'art. 10, nel suo terzo comma, prevede che la persona alla quale i dati si riferiscono può

---

di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati».

<sup>114</sup> L'art. 3 elenca i provvedimenti oggetto di iscrizione. Questa deve avvenire per estratto a norma dell'art. 4.

<sup>115</sup> Ai sensi dell'art. 5, co.2 «Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative: a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione ovvero di rescissione del giudicato, o a norma degli articoli 669 e 673 del codice di procedura penale; b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali è stata sospesa l'esecuzione o disposta la restituzione nel termine, ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura penale; c) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile, o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui è scaduto il termine per l'impugnazione; d) ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta; d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia; e) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità emessi dal giudice di pace, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile; f) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità relativi ai reati di competenza del giudice di pace, emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile; g) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato; h) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato; l) ai provvedimenti amministrativi di espulsione, quando sono annullati con provvedimento giudiziario o amministrativo definitivo».

<sup>116</sup> Nuovo ordinamento dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

chiedere alla direzione centrale di polizia criminale di verificare la sussistenza di dati personali a lei relativi, la loro comunicazione e la loro cancellazione o anonimizzazione, qualora il trattamento sia avvenuto in violazione di disposizioni di legge o di regolamento. Il comma successivo individua in trenta giorni il termine entro il quale l'ufficio deve comunicare all'interessato le decisioni adottate. Tuttavia, qualora tale operazione sia suscettibile di compromettere «azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità», è fatta salva la possibilità di non provvedere sulla richiesta, dandone però comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. Infine, il co. 5 consente a chiunque venga a conoscenza della presenza di dati personali a sé riferiti, «trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento», di chiedere al tribunale del luogo di residenza del titolare del trattamento «di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi».

Tali ultime disposizioni si applicano anche «ai dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi delle Forze di polizia<sup>117</sup> di cui all'art.16 della predetta legge n. 121 del 1981»<sup>118</sup>.

Giova inoltre ricordare il D.P.R. del 15 gennaio 2018, n. 15<sup>119</sup>, relativo al trattamento dei dati personali effettuato per finalità di polizia. Questi, ai sensi dell'art. 10, possono essere conservati per un «periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità di polizia». La norma prosegue fissando dei termini specifici di conservazione che variano a seconda della categoria di dati. Prima dello scadere del termine fissato, l'interessato vanta il solo diritto di presentare istanza volta a ottenere «il

---

<sup>117</sup> L'art. 16 della L. 121 del 1981 qualifica come forze di polizia ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non solo la polizia di Stato, ma anche l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e il Corpo degli agenti di custodia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze.

<sup>118</sup> Così recita l'art. 48, co. 2 del D. Lgs. 51 del 2018.

<sup>119</sup> Regolamento a norma dell'articolo 57 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia.

loro aggiornamento, rettifica, cancellazione, blocco o trasformazione in forma anonima»<sup>120</sup>.

Da ultimo, recentemente il D. Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022<sup>121</sup> ha inserito il nuovo art. 64-ter nelle norme di attuazione del codice di procedura penale. Rinvandosi ai capitoli successivi per un'analisi dettagliata, è sufficiente ora porre in evidenza che la nuova disposizione, rubricata «Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte alle indagini», stabilisce che la persona destinataria di «una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione» possa richiedere «che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete *internet*, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016».

---

<sup>120</sup> Artt. 26 e 27, D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15.

<sup>121</sup> Nello specifico l'art. 41, co. 1, lett. h).



## CAPITOLO II

# Il trattamento dei dati personali per finalità di polizia: termini di conservazione e diritto alla cancellazione

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Il D.P.R. n. 15 del 2018: una breve panoramica; 3. L'articolo 10: un possibile riconoscimento del diritto all'oblio; 3.1 Dati trattati per finalità di sicurezza, ordine pubblico e prevenzione generale; 3.2 Dati inerenti a provvedimenti e misure personali; 3.3 Dati trattati nell'ambito di un procedimento penale; 4. Alcune considerazioni critiche; 5. C.E.D. - S.D.I. Interforze; 5.1 Accesso, controllo e diritti dell'interessato; 5.2 L'utilizzo a fini processuali.

### 1. Premessa

Come si è già ricordato, il diritto all'oblio nasce e si sviluppa in un ambito prevalentemente civilistico.

Preso atto, dunque, della sua esistenza, ci chiediamo ora come possa concretizzarsi sul settore della giustizia penale e dove sia possibile trovarne riscontro normativo.

Il GDPR, come visto *supra*, cede il passo alla Direttiva 2016/680, a esso in parte speculare, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato ai fini di prevenzione, indagine e perseguimento dei reati o esecuzione delle sanzioni penali da parte delle autorità a ciò competenti.

Sia la Direttiva citata, sia il relativo decreto emanato in attuazione di essa<sup>122</sup>, riconoscono e garantiscono il diritto alla cancellazione dei dati in capo al singolo interessato.

---

<sup>122</sup> D.Lgs. 51 del 18 maggio 2018.

Nello specifico, l'art. 5 della Direttiva stessa, rubricato «Termini per conservazione ed esame», prescrive in capo agli Stati membri l'onere di stabilire un termine allo scadere del quale procedere o alla cancellazione dei dati o a verificarne la necessità di conservazione<sup>123</sup>. Tale monito, tuttavia, non sembra essere stato recepito dal D.Lgs. 51/2018, il quale si limita a subordinare il tempo di conservazione dei dati a quello necessario per conseguire le finalità cui mira il trattamento. Si tratta, a ben vedere, di una disposizione generica e poco chiara, dinanzi alla quale il diritto del singolo alla cancellazione appare dai contorni poco definiti e sembra erodersi.

## **2. Il D.P.R. n. 15 del 2018: una breve panoramica.**

In tale quadro, volto alla ricerca di un termine certo entro il quale il diritto all'oblio, nella sua declinazione di diritto alla cancellazione, possa dirsi concretizzato, viene in soccorso

---

<sup>123</sup> Di particolare interesse appare anche il “*Parere su alcune questioni fondamentali della direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giustizia*”, WP 258, del Gruppo di Lavoro 29, adottato il 29 novembre 2017, disponibile al seguente *link* <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/610178/en>, emanato come specificazione e ausilio interpretativo per alcune disposizioni della Direttiva 2016/680, tra le quali figura l'art. 5. Il WP 258 ribadisce il principio cardine per il quale il trattamento dei dati personali è funzionale alla finalità per cui sono raccolti, con conseguente loro cancellazione automatica nel momento in cui tale nesso di strumentalità viene meno o, in alternativa, conservazione in forma anonima. Si evidenzia, tuttavia, che i principi di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui i dati sono trattati, nonché quelli di esattezza e aggiornamento, possono essere rispettati solo attraverso la configurazione di un sistema c.d. misto predisponendo: da una parte, termini massimi di conservazione - determinati con criteri oggettivi - e, dall'altra, un controllo periodico - operato sulla base di criteri specifici e trasparenti - al fine di valutare la necessità di un'eventuale proroga del periodo. Il Gruppo di lavoro, inoltre, esorta gli Stati membri affinché predispongano una gradazione del tempo di conservazione, ispirata dalle diverse categorie di interessati sancite dall'art. 6 della Direttiva (vittime, indiziati, persone condannate per un reato, testimoni, esperti, altre persone coinvolte).



il D.P.R. n. 15 del 2018<sup>124</sup>, emanato a norma dell'art. 57 del Codice della *Privacy*<sup>125</sup>.

Il Regolamento si compone di 31 articoli, suddivisi in 8 capi, interamente dedicati alla

---

<sup>124</sup> Decreto del Presidente della Repubblica, 15 gennaio 2018, n. 15, “*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*”. Per un'analisi dettagliata si rimanda a F. LUCARIELLO, *Modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali per finalità di polizia*, in *Processo penale e giustizia*, 3/2018, pp. 452- 459; G. BACCARI, *Il trattamento (anche elettronico) dei dati personali per finalità di accertamento dei reati*, in A. CADOPPI - S. CANESTRARI - A. MANNA - M. Papa (a cura di), *Cybercrime*, I ed., Utet, 2019, pp. 1599-1620; W. NOCERINO, *Le intercettazioni e i controlli preventivi*, CEDAM, 2019, pp. 298-307. Inoltre, B. GALGANI, *Giudizio penale, habeas data e garanzie fondamentali*, in *Archivio penale*, 1/2019, a p. 9 manifesta iniziale “smarrimento” dal ricorso a un provvedimento di rango non legislativo.

<sup>125</sup> L'art. 57, D.Lgs. 196 del 2003, recita: «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:

- a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;
- b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
- c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
- d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
- e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
- f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice». Si noti che la disposizione è stata abrogata dall'art. 49 del D.Lgs. 51/2018, mentre il decreto emanato in sua attuazione resterà in vigore sino all'emanazione di una differente disciplina.

disciplina del trattamento dei dati personali per finalità di polizia effettuato da organi, uffici e comandi di polizia.

Anzitutto è necessario specificare che si considera effettuato per finalità di polizia - ai sensi dell'art. 53 del Codice della *Privacy* - il trattamento dei dati operato dalle forze di polizia nello svolgimento dei compiti di polizia giudiziaria, nonché di quelli direttamente connessi alla prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza.

In secondo luogo, la locuzione “forze di polizia” deve essere circoscritta a quanto indicato dall'art. 16 della Legge n. 121 del 1981: il Regolamento, dunque, sembra applicarsi con riferimento alle attività compiute dalla polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri, nonché dalla Guardia di Finanza<sup>126</sup>.

Il Regolamento è imperniato sui principi di completezza, pertinenza, non eccedenza ed aggiornamento dei dati. Si applica ai trattamenti effettuati, anche senza l'aiuto di strumenti elettronici, da organi, uffici e comandi di polizia per le relative finalità, ma anche a quelli aventi scopo storico-scientifico e di analisi-statistico, previa anonimizzazione dei dati<sup>127</sup>.

Esula, invece, dal suo ambito applicativo il trattamento dei dati effettuato per finalità

---

<sup>126</sup> Come emerge dalla relazione illustrativa, così come ripreso dal parere reso dal Garante, Provv. n. 86, 2 marzo 2017, doc. web. n. 6197365, «Parere su uno schema di d.P.R. ai sensi dell'art. 57 del Codice, in tema di modalità attuative dei principi di protezione dei dati personali relativamente ai trattamenti effettuati per finalità di polizia da Organi, Uffici e Comandi di polizia», il Regolamento, nel riferirsi a «organi, uffici e comandi di polizia» riprende l'art. 57 del Codice della *Privacy*, ma intende delimitare maggiormente l'ambito soggettivo di operatività del D.P.R. rispetto all'art. 53 del Codice della *Privacy*, nel quale si rinviene «organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici». Così facendo, precisa il Garante, il Regolamento non si applica al trattamento effettuato dalle Prefetture o dalla Dogana, né dalla polizia municipale, in quanto «lo svolgimento di attività (...) assimilabili (...) al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza in senso stretto e di prevenzione dei reati (...) contraddistingue l'attività delle forze di polizia (ex articolo 16 della legge n. 121 del 1981)». Precisa, inoltre, che le eventuali funzioni di polizia giudiziaria svolte dalla polizia municipale rappresentano ipotesi circoscritte, verificabili allorquando nell'attività amministrativa, a essa propria, emerge la necessità di accertare o reprimere reati.

<sup>127</sup> Art. 3, D.P.R. 15/2018. Si noti che per finalità scientifiche e storiche il trattamento dei dati è consentito ai soli operatori abilitati e previamente autorizzati.

amministrative<sup>128</sup>, che devono essere conservati separatamente, a meno che non siano necessari nel caso concreto per un'attività di polizia<sup>129</sup>. Allo stesso modo, devono essere conservati separatamente i dati personali il cui trattamento sia strumentale a esigenze particolari o meramente temporanee, seppur connesse ad attività di polizia di prevenzione e giustizia; in tal caso la conservazione è consentita per il tempo necessario alle finalità di cui al caso specifico, comunque non superiore a dieci anni dalla cessazione dell'esigenza o della situazione particolare che motivano il trattamento<sup>130</sup>. Nel caso in cui i dati rientrino nelle categorie generali previste dall'art. 10, si applicano i termini ivi previsti.

Per quanto riguarda i trattamenti automatizzati<sup>131</sup>, la configurazione dei sistemi informativi e dei programmi informatici deve essere volta a ridurre al minimo l'utilizzo

---

<sup>128</sup> Coerentemente, ai sensi dell'art. 2, co. 3, D.P.R. 15/2018, il Regolamento non si applica ai soggetti pubblici che non rientrino nella categoria di organi, uffici e comandi di polizia ai sensi dell'art. 57 del Codice della Privacy, pur effettuando il trattamento dei dati per le finalità a ciò relative. Ne discende, quindi, che il Regolamento non si applica, per esempio, alla polizia municipale. Così F. LUCARIELLO, *Modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali per finalità di polizia*, in *Processo penale e giustizia*, 3/2018, p.452.

<sup>129</sup> Art. 1, co.2, D.P.R. 15/2018.

<sup>130</sup> Art. 8, D.P.R. 15/2018, ai sensi del quale, inoltre, nel momento in cui cessa l'esigenza o la specifica situazione, l'accesso ai dati «è consentito ai soli operatori a ciò abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo profili di autorizzazione predefiniti».

<sup>131</sup> È possibile ricostruire una definizione di trattamento automatizzato tramite l'art. 3 co. 1, n. 2) della Direttiva 2016/680 in combinato disposto con quanto stabilito dal Gruppo di lavoro Articolo 29 nelle linee guida WP 258 (“Parere su alcune questioni fondamentali della direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giustizia”). Il Gruppo di lavoro, infatti, definisce il processo decisionale esclusivamente automatizzato come «la capacità di prendere decisioni impiegando mezzi tecnologici senza coinvolgimento umano nel processo decisionale». Possiamo dunque affermare che il trattamento automatizzato sia qualsiasi operazione effettuata sui dati personali (come ad esempio la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, la modifica, la cancellazione, il raffronto, l'interconnessione) tramite l'uso di strumenti tecnologici - quali ad esempio programmi, *software* o algoritmi - limitando o escludendo l'*agere* umano. M. MERLER, *La Corte costituzionale tedesca si pronuncia sul trattamento automatizzato dei dati in contesti di polizia*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 5/2023 p. 685, contrapponendo l'analisi manuale con l'analisi automatizzata dei dati, specifica quest'ultima come l'uso di *software*, algoritmi e in generale di tecniche di elaborazione di grandi

di dati personali e identificativi, prevedendone la cancellazione o l'anonimizzazione automatica allo scadere dei termini di conservazione. Inoltre, sono previsti appositi registri nei quali conservare gli accessi e le operazioni - i c.d. *file di log* - effettuati dagli operatori a ciò designati. In ogni caso, il trattamento dei dati personali è escluso qualora le finalità di polizia possano essere raggiunte mediante l'utilizzo di dati anonimi o attraverso modalità che ne prevedano l'identificazione solo in ipotesi strettamente necessarie<sup>132</sup>.

Una distinta disposizione viene dedicata a specifiche tipologie di dati il cui trattamento presenta maggiori rischi per la persona interessata, come i dati biometrici o quelli contenuti nelle banche genetiche, o quelli basati su particolari tecnologie o tecniche di elaborazione delle informazioni. In tali ipotesi, stante la delicatezza delle informazioni, il trattamento deve essere effettuato previa comunicazione al Garante e nel rispetto delle indicazioni da lui eventualmente prescritte. Tutte le operazioni e gli accessi effettuati con riguardo a tali dati sono oggetto di registrazione in *file log* appositi, non modificabili, che vengono conservati per cinque anni<sup>133</sup>.

Termini diversi e maggiormente articolati sono previsti dall'art. 10<sup>134</sup>, che distingue la durata massima di conservazione a seconda della natura del provvedimento e del tipo di attività a cui si riferiscono.

Per quanto riguarda la raccolta, la comunicazione e la diffusione dei dati - cui è dedicato il Capo III del Regolamento - tali operazioni sono impiegate sul principio per il quale sia necessaria una preventiva verifica circa la loro esattezza, aggiornamento e completezza, provvedendo tempestivamente in caso contrario<sup>135</sup>. Sembra importante evidenziare la cautela antidiscriminatoria di ordine generale disciplinata dall'art. 11, ai sensi del quale è vietata la raccolta o il trattamento di dati motivato da mere ragioni etniche, politiche, ideologiche, di fede religiosa o di orientamento sessuale, nonché basato sullo stato di

---

quantità di dati che permettono di analizzare, ordinare, classificare, nonché di individuare in essi riscontri e relazioni, e permettendo così, eventualmente, all'operatore umano di ricavare informazioni o collegamenti in tempi rapidi, difficilmente ipotizzabili nell'ambito di un'operazione meramente manuale.

<sup>132</sup> Art. 5, D.P.R. 15/2018.

<sup>133</sup> Art. 6, D.P.R. 15/2018.

<sup>134</sup> Si rimanda al prossimo paragrafo per un'analisi compiuta di esso.

<sup>135</sup> Art. 15, D.P.R. 15/2018.

salute, a meno che ciò non sia necessario per attività di tutela dell'ordine e della sicurezza o di indagine o di polizia giudiziaria, ad integrazione di altri dati.

La comunicazione dei dati tra forze di polizia<sup>136</sup> è consentita quando questa sia funzionale alle finalità di polizia nonché allo svolgimento dei loro compiti istituzionali, fermo restando l'obbligo di segretezza in relazione alle indagini svolte<sup>137</sup>.

L'art. 13, invece, disciplina la comunicazione dei dati a soggetti terzi, precisando che questa è consentita a pubbliche amministrazioni o a enti pubblici solo nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento, o nell'ipotesi in cui ciò sia necessario per l'adempimento di un compito istituzionale sia dell'organo, ufficio o comando, sia del soggetto ricevente. La comunicazione, invece, a soggetti privati è subordinata e limitata alla necessità di svolgere un compito istituzionale da parte dell'organo, ufficio o comando, in ossequio alle finalità di polizia *ex art. 3*.

Il comma terzo, infine, prevede un'ulteriore ipotesi di comunicazione di dati a soggetti terzi, siano essi pubblici o privati, quando ciò sia nell'interesse del soggetto cui i dati si riferiscano o nel caso in cui vi sia l'urgenza di evitare un pericolo grave per la sicurezza pubblica o per l'incolumità o la vita di una terza persona. In ogni caso, precisa la norma, sono fatti salvi gli obblighi di segretezza ai sensi dell'art. 329 c.p.p. ed ulteriori divieti normativamente previsti.

Specifica attenzione viene rivolta alla diffusione di dati personali<sup>138</sup>, che può avvenire, nel rispetto dell'obbligo del segreto, quando necessario per adempiere alle finalità di polizia e salvo non sussistano specifici divieti. Le immagini personali, invece, possono essere diffuse con il consenso dell'interessato o nell'ipotesi in cui vi siano esigenze di tutela individuale o di giustizia. In ogni caso, le modalità attuate non devono ledere la dignità della persona e il Garante deve essere informato.

Il Regolamento disciplina, inoltre, i rapporti con Stati terzi, appartenenti o meno all'Unione europea, nell'ambito dell'attività di cooperazione internazionale di polizia<sup>139</sup>.

---

<sup>136</sup> Così come individuate dall'art. 16, L. 121 del 1981.

<sup>137</sup> Art. 12, D.P.R. 15/2018.

<sup>138</sup> Art. 14, D.P.R. 15/2018.

<sup>139</sup> Capo IV, D.P.R. 15/2018.

Lo scambio di dati personali con organismi o autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea è consentito nei casi, con le modalità e alle condizioni prescritte da disposizioni di legge o regolamento o da atti normativi dell'Unione, fatti salvi accordi o intese esistenti. Quanto, invece, alla comunicazione di dati con autorità competenti di Stati terzi o con organismi, organizzazioni internazionali, questa può essere effettuata con modalità automatizzate, e avviene conformemente ad accordi e intese sottoscritti ed esecutivi; tuttavia, è comunque consentita la trasmissione di dati qualora sussista un pericolo grave e imminente. Le comunicazioni effettuate vengono registrate in appositi *file log*, che vengono conservati per cinque anni dall'accesso o dall'operazione.

L'intero Capo V è dedicato ai dati raccolti tramite sistemi di videosorveglianza e di ripresa fotografica, audio e video. Ai sensi dell'art. 22<sup>140</sup>, i sistemi di videosorveglianza possono essere utilizzati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, al fine di evitare un'ingerenza ingiustificata in essi. La raccolta dei dati è strettamente subordinata alle finalità di polizia, mentre è consentita la registrazione delle sole immagini ritenute indispensabili.

Quanto all'utilizzo di sistemi di ripresa fotografica, video e audio, questi sono consentiti - sempre per le finalità di polizia - solo allo scopo di documentare una determinata attività preventiva o repressiva, o circostanze potenzialmente lesive per la sicurezza e l'ordine pubblico o per la vita o l'incolumità del singolo operatore, nonché le attività compiute in servizio, espressione di poteri autoritativi<sup>141</sup>. In modo analogo rispetto all'articolo precedente, vengono prescritti i principi di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza del trattamento.

Limiti specifici vengono posti per quanto riguarda il trattamento di dati raccolti tramite i "droni", che, considerata la loro forza potenzialmente invasiva, vengono espressamente ricompresi nei dati sensibili, oggetto di specifica disposizione<sup>142</sup>. L'utilizzo su di essi di

---

<sup>140</sup> F. LUCARIELLO, *Modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali per finalità di polizia*, *op. cit.*, a pagina 455 lamenta l'eccessiva genericità delle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 del regolamento oggetto di attenzione.

<sup>141</sup> Art. 23, D.P.R. 15/2018.

<sup>142</sup> Si fa riferimento all'art. 6, D.P.R. 15/2018.

sistemi di ripresa fotografica o audiovisiva è subordinato all'autorizzazione di un grado gerarchico non inferiore al capo ufficio o al comandante di reparto.

Particolari cautele sono previste con riferimento ai dati raccolti attraverso tali sistemi di sorveglianza o di ripresa fotografica e audiovisiva<sup>143</sup>. Il trattamento di essi, in applicazione del principio di stretta necessità, deve avvenire in modo da ridurre al minimo l'utilizzo dei dati inerenti a soggetti identificabili; devono essere adottate specifiche misure di sicurezza al fine di evitare casi di accesso abusivo; anche in tale caso gli accessi e le operazioni effettuati vengono registrati in *file log* a ciò dedicati e non modificabili, che vengono conservati per cinque anni e il cui accesso è limitato ai soli fini di verificare la liceità del trattamento, l'integrità e la sicurezza dei dati stessi, nonché durante un procedimento penale.

Per quanto attiene ai diritti dell'interessato<sup>144</sup>, quest'ultimo può presentare istanza all'organo, ufficio o comando di polizia, titolare del trattamento, al fine di verificare l'esistenza di dati personali a sé riguardanti e, se del caso, la loro comunicazione in forma intellegibile. Inoltre, può chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, nonché la loro anonimizzazione. Qualora il trattamento dei dati avvenga in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, l'interessato può adire l'autorità giudiziaria affinché compia i necessari accertamenti, ed eventualmente ne ordini la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima. Viene previsto anche un meccanismo di autotutela amministrativa, attraverso il quale l'organo, l'ufficio o il comando di polizia, venuto a conoscenza della controversia instaurata dinanzi all'autorità giurisdizionale, può procedere tempestivamente alla verifica e contestuale regolarizzazione dei dati di cui l'interessato lamenta l'erroneità, l'incompletezza o l'illegittima raccolta, dandone comunicazione all'autorità procedente.

---

<sup>143</sup> Art. 24, D.P.R. 15/2018.

<sup>144</sup> Disciplinati dal Capo VII.

### 3. L'articolo 10: un possibile riconoscimento del diritto all'oblio

All'interno della disciplina del D.P.R., e non solo, spicca l'art. 10, rubricato «Termini di conservazione dei dati». Si tratta di una norma articolata, il cui comma terzo individua minuziosamente i termini di conservazione dei dati trattati dalle forze di polizia, differenziandoli a seconda del provvedimento adottato o dell'attività eseguita a cui si riferiscono.

Prima di analizzare le diverse indicazioni fornite dal comma terzo, è possibile evidenziare il principio generale cui si ispira la norma oggetto di interesse: i dati oggetto di trattamento, infatti, devono essere conservati per un tempo non superiore rispetto a quello che risulta necessario per conseguire le finalità per cui essi sono stati raccolti e trattati<sup>145</sup>. Specifica attenzione viene dedicata ai dati oggetto di trattamento automatizzato, i quali, trascorsa la metà dell'intervallo temporale previsto, qualora esso sia uguale o superiore a quindici anni, «sono accessibili ai soli operatori a ciò abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo profili di autorizzazione predefiniti in base alle indicazioni del capo dell'ufficio o del comandante del reparto e in relazione a specifiche attività informative, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria»<sup>146</sup>.

Si comprende sin d'ora, dunque, come non vi sia nessun divieto di procedere alla cancellazione o alla anonimizzazione prima della scadenza dei termini espressamente previsti, i quali rappresentano il tempo massimo oltre il quale il diritto all'oblio dell'interessato può efficacemente prevalere.

Tuttavia, tale ultima affermazione non può dirsi assoluta, in quanto sono previste ipotesi suscettibili di dilatare ulteriormente il tempo di conservazione dei dati. Qualora, infatti, si tratti di particolari ipotesi di delitto<sup>147</sup>, i termini sono aumentati di due terzi nell'ipotesi

---

<sup>145</sup> Il Consiglio di Stato, nel parere n. 2039, 25 settembre 2017, disponibile in *Diritto e Giustizia web*, 2 ottobre 2017, al punto 6.2, riconosce infatti nell'art. 10 del Regolamento l'attuazione dell'art. 11, co.1, lett. c) del Codice per la protezione dei dati, ora abrogato, a sua volta espressione del diritto all'oblio dell'interessato.

<sup>146</sup> Art. 10, co. 2, D.P.R. 15/2018.

<sup>147</sup> Nello specifico si tratta delle particolari ipotesi previste dall'art. 51, co. 3-bis, 3-quater, 3-quinqies c.p.p. e dall'art. 407, co. 2, lett. a) c.p.p., il quale prevede termini di durata delle indagini preliminari più lunghi, cioè due anni, rispetto all'ordinario termine di diciotto mesi o un anno.



in cui il trattamento dei dati personali avvenga relativamente all'attività preventiva o repressiva a questi correlata. Ma non solo, il capo dell'ufficio o il comandante del reparto può discrezionalmente stabilire, prima della scadenza dei termini e in ossequio ai criteri definiti dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, la prosecuzione della conservazione dei dati, con l'unico obbligo di motivare la decisione. Il periodo di trattamento ulteriore, tuttavia, non può eccedere i due terzi di quelli previamente fissati<sup>148</sup>.

Allo scadere del termine di conservazione prestabilito, eventualmente prorogato *ex lege* o discrezionalmente, i dati oggetto di trattamento automatizzato vanno incontro a un destino alternativo: o la cancellazione o l'anonimizzazione. Differentemente, per i dati non soggetti a trattamento automatizzato, si applica la disciplina per lo scarto dei documenti di archivio delle pubbliche amministrazioni, qualora i termini siano superiori a quelli di cui al comma terzo<sup>149</sup>.

Al fine di agevolarne la lettura e comprensione, a chi scrive sembra possibile suddividere il regime temporale previsto in tre categorie: 1) dati trattati per finalità di sicurezza, ordine pubblico e prevenzione generale; 2) dati inerenti a provvedimenti e misure personali; 3) dati trattati nell'ambito di un procedimento penale.

### **3.1. Dati trattati per finalità di sicurezza, ordine pubblico e prevenzione generale**

Per quanto riguarda questa prima categoria, i termini di conservazione possono dirsi piuttosto brevi, variando dai cinque ai dieci anni, con un'unica eccezione.

Per quanto riguarda i dati raccolti attraverso sistemi di ripresa fotografica, audio e video nei servizi di ordine pubblico e di polizia, il periodo di conservazione è di tre anni, che

---

<sup>148</sup> Art. 10, co. 4 e 5, D.P.R. 15/2018.

<sup>149</sup> Art. 10, co. 6 e 7, D.P.R. 15/2018.

decorrono dal momento della raccolta<sup>150</sup>.

Quanto invece ai dati relativi ad attività di prevenzione e soccorso pubblico, a nulla osta, licenze o autorizzazioni, nonché alla detenzione di armi, di parti di esse, di munizioni (anche finite) o di materie esplosive è previsto un tempo di conservazione pari a cinque anni, decorrenti dalla raccolta dei dati, dalla scadenza o revoca della licenza, nulla osta, autorizzazione o dalla cessazione della detenzione<sup>151</sup>.

I dati trattati per l'analisi criminale e di prevenzione sono soggetti al termine di dieci anni, cui soggiacciono anche i dati inerenti alla gestione dell'attività operativa<sup>152</sup>. Qualora quest'ultima sia stata documentata tramite sistemi di videosorveglianza o di ripresa fotografica, audio e video, il periodo di conservazione dei dati così raccolti è di diciotto mesi<sup>153</sup>.

Nell'ipotesi, invece, di meri controlli effettuati dalla polizia, i dati inerenti ad essi possono essere conservati per un termine massimo di venti anni dal momento in cui sono stati raccolti<sup>154</sup>.

### **3.2. Dati inerenti a provvedimenti e misure personali**

Nella seconda categoria rientrano i dati relativi a provvedimenti interdittivi, di sicurezza e cautelare, così come quelli inerenti a misure conseguenti a una sentenza di condanna e restrittive della libertà personale<sup>155</sup>, che possono essere conservati per venti anni dal momento in cui cessa la loro efficacia.

---

<sup>150</sup> Art. 10, co. 3, lett. u). Si noti che, qualora venga applicata una misura di prevenzione, il termine di conservazione sarà di venti anni; qualora, invece, i dati confluiscono in un procedimento penale, il regime temporale sarà quello di cui alle lettere a), f), g), h), i).

<sup>151</sup> Art. 10, co. 3, lett. l), p), q).

<sup>152</sup> Art. 10, co. 3, lett. n), t).

<sup>153</sup> Art. 10, co. 3, lett. u). Si ricordi che, qualora i dati personali vengano utilizzati per l'applicazione di una misura di prevenzione (inserendosi, dunque, all'interno del relativo *iter*) o confluiscono in un procedimento penale, essi sono soggetti al corrispondente regime temporale di conservazione (nello specifico, quello previsto dalle lettere b), a), f), g), h), i).

<sup>154</sup> Art. 10, co. 3, lett. m).

<sup>155</sup> Art. 10, co. 3, lett. a).

Diversamente, le misure di prevenzione personali e patrimoniali e i relativi dati sono soggetti a un periodo di conservazione di venticinque anni<sup>156</sup>. Lo stesso termine si applica a quelli relativi alle persone sottoposte a misura di sicurezza detentiva, a decorrere dalla cessazione dell'efficacia<sup>157</sup>.

Qualora un provvedimento, una misura o un procedimento venga poi annullato o revocato o invalidato, i dati relativi ad esso saranno conservati per tre anni dal giorno in cui il provvedimento di annullamento, revoca o invalidazione diviene inoppugnabile<sup>158</sup>.

Nell'ipotesi di estinzione della pena o del reato, è previsto un periodo di otto anni di conservazione per i dati inerenti al medesimo provvedimento<sup>159</sup>.

Il termine è addirittura di trenta anni, nell'ipotesi di un provvedimento di espulsione o di rimpatrio emanato nei confronti di una persona straniera<sup>160</sup>.

### **3.3. Dati trattati nell'ambito di un procedimento penale**

I dati raccolti durante l'attività informativa e ispettiva sono soggetti a un termine di conservazione di quindici anni<sup>161</sup>.

L'attività di polizia giudiziaria conclusasi con provvedimento di archiviazione o con sentenza di assoluzione o di non doversi procedere, invece, vede conservati i relativi dati per un periodo di poco più lungo, cioè venti anni, che decorrono dall'emissione del provvedimento, nel primo caso, e dal passaggio in giudicato della sentenza, nel secondo<sup>162</sup>.

Qualora, invece, si abbia a che fare con una sentenza di condanna, i dati riguardanti l'attività di polizia giudiziaria svolta sono conservati per venticinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza<sup>163</sup>.

---

<sup>156</sup> Art. 10, co. 3, lett. b).

<sup>157</sup> Art. 10, co. 3, lett. s).

<sup>158</sup> Art. 10, co. 3, lett. c).

<sup>159</sup> Art. 10, co. 3, lett. d).

<sup>160</sup> Art. 10, co. 3, lett. o).

<sup>161</sup> Art. 10, co. 3, lett. e).

<sup>162</sup> Art. 10, co. 3, lett. f), g).

<sup>163</sup> Art. 10, co. 3, lett. h).

Nell'ipotesi in cui sussistano dati di indagine o di polizia giudiziaria che, però, non abbiamo visto l'instaurarsi del procedimento penale, questi possono essere conservati per un lasso temporale di quindici anni, decorrenti dalla data dell'ultimo trattamento<sup>164</sup>.

Infine, per quanto attiene ai dati relativi a una persona detenuta, questi sottostanno a un regime che differisce a seconda del provvedimento o sentenza di cui è destinatario il soggetto: nell'ipotesi di sentenza di condanna, questi vengono conservati per trenta anni dalla data di scarcerazione, qualora, invece, intervenga un decreto di archiviazione o di non luogo a procedere o una sentenza di assoluzione, il termine si restringe drasticamente a cinque anni, decorrenti anch'essi dalla scarcerazione<sup>165</sup>.

#### **4. Alcune considerazioni critiche**

Il Regolamento, ma nello specifico il suo articolo dieci, è il risultato di un difficile bilanciamento tra le finalità di matrice collettiva di prevenzione e repressione dei reati, di tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza, e l'interesse del singolo volto a tutelare la propria sfera di riservatezza e, più nel dettaglio, il diritto all'oblio<sup>166</sup>.

Ciò non toglie, tuttavia, che il regime temporale prefigurato si caratterizzi per termini piuttosto lunghi<sup>167</sup>, tanto che, per alcune categorie, rasentino la sproporzionalità. Un temperamento può sicuramente essere colto nella previsione volta a limitare l'accesso ai soli operatori abilitati, qualora sia trascorsa la metà del tempo prescritto; tuttavia, non deve dimenticarsi che i termini di conservazione sono suscettibili di essere ulteriormente

---

<sup>164</sup> Art. 10, co. 3, lett. i).

<sup>165</sup> Art. 10, co. 3, lett. r).

<sup>166</sup> Cass. civ, Sez. I, 29 agosto 2018, n. 21362. Più ampiamente, i giudici di legittimità ritengono che l'esercizio dei compiti di prevenzione e repressione dei reati, nonché di tutela dell'ordine e di sicurezza pubblica, sia alla base dell'acquisizione e del trattamento dei dati e delle informazioni da parte delle forze di polizia; mentre la necessità di tutelare la riservatezza del singolo troverebbe risposta nel dover assicurare la correttezza, la completezza e l'aggiornamento dei dati, nonché nel fatto che l'acquisizione, la comunicazione e la diffusione di questi debbano avvenire secondo le finalità stesse del trattamento, sino ad assicurarne la cancellazione, venute meno le finalità legittimanti la conservazione.

<sup>167</sup> Aspetto sul quale già il Garante per la protezione dei dati personali aveva manifestato perplessità (parere n. 86 del 2 marzo 2017, doc. web n. 6197365), ritenendo non adeguatamente motivata la durata dei termini.

aumentati di due terzi, qualora si tratti di specifiche ipotesi di reato o addirittura sulla base di una scelta motivata del capo dell'ufficio o del comandante di reparto.

Inoltre, come visto *supra*, sia il Gruppo di lavoro Articolo 29, sia il D.Lgs n. 51 del 2018<sup>168</sup>, hanno evidenziato la necessità di distinguere i dati personali oggetto di trattamento non solo per le finalità cui sono destinati a soddisfare, ma anche graduando i termini di conservazione a seconda delle categorie di soggetti di cui all'art. 6 della Direttiva 2016/680<sup>169</sup> (persone sottoposte a indagine o imputate, persone condannate, persone offese dal reato, parti civili, testimoni, persone informate sui fatti). Un differente criterio, invece, è stato suggerito dal Garante<sup>170</sup>, basato sulla tipologia o gravità del reato.

Non si rinviene, tuttavia, l'adozione di alcun parametro che possa ricondurre a una classificazione di tale tipo nel D.P.R. n. 15 del 2018, che, anzi, delinea uno schema di conservazione soggettivamente indistinto all'interno delle categorie di dati di cui l'articolo dieci si compone, la cui *ratio*, in alcuni casi, si fatica a ricostruire<sup>171</sup>.

Più nel dettaglio, sono soggette a un termine di conservazione di venticinque anni tutte le informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria, nell'ipotesi in cui il processo termini con una sentenza di condanna, non precisandosi a chi si riferiscano tali dati. A chi scrive, dunque, sembra porsi la questione se sia corretto che, ad esempio, la persona offesa da un reato e le relative informazioni, rimangano memorizzate per un lasso temporale in nulla

---

<sup>168</sup> Art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 51 del 18 maggio 2018.

<sup>169</sup> L'art. 6 della Direttiva 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, recita: «Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento, se del caso e nella misura del possibile, operi una chiara distinzione tra i dati personali delle diverse categorie di interessati, quali:

a) le persone per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che abbiano commesso o stiano per commettere un reato; b) le persone condannate per un reato; c) le vittime di reato o le persone che alcuni fatti autorizzano a considerare potenziali vittime di reato, e d) altre parti rispetto a un reato, quali le persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini su reati o di procedimenti penali conseguenti, le persone che possono fornire informazioni su reati o le persone in contatto o collegate alle persone di cui alle lettere a) e b)».

<sup>170</sup> Parere n. 86 del 2 marzo 2017, doc. web n. 6197365, *op. cit.*

<sup>171</sup> L'articolo dieci, infatti, si limita a comporre una fitta trama di termini di conservazione fondata sulla tipologia di provvedimento adottato o sulla specifica attività posta in essere, senza, tuttavia, precisare ulteriormente a che tipologia di soggetti (se, per esempio, autori del reato o vittime di esso o persone informate sui fatti) essa debba applicarsi.

dissimile rispetto a quello applicabile al condannato. Tale conservazione, automatica e indistinta, può certamente apparire coerente con le finalità di polizia *ex art. 3* del Regolamento; tuttavia, pare difficile accogliere favorevolmente tale esposizione della vittima del reato a una conservazione dei propri dati, anche del solo nominativo, così estesa nel tempo.

Analoghe osservazioni possono prefigurarsi con riferimento alla sentenza di assoluzione. Ipotizzando il proscioglimento dell'imputato perché non ha commesso il fatto o in quanto il fatto non sussiste, è corretto e coerente con le finalità di prevenzione, repressione dei reati, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, che i dati di un soggetto assolto con la formula di proscioglimento più favorevole vengano conservati per un ventennio, decorrente addirittura dal passaggio in giudicato della sentenza?

Se, infatti, con riferimento a un procedimento penale nel quale non sono stati raccolti elementi tali da consentire una ragionevole previsione di condanna<sup>172</sup>, il termine di venti anni può trovare giustificazione nell'eventualità di una riapertura delle indagini, per cui potrebbe essere necessario accedere alle informazioni già raccolte, non si comprende fino in fondo l'assimilazione, per quanto attiene il regime temporale, con una sentenza di assoluzione o di non doversi procedere.

Tali considerazioni, inoltre, si pongono con maggiore forza alla luce del termine quindicennale applicabile alle informazioni relative ad attività di indagine o di polizia giudiziaria che non abbiano nemmeno dato luogo a procedimento penale<sup>173</sup>, potendo, tuttavia, verosimilmente essere utili in futuro.

---

<sup>172</sup> O l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca *ex art. 408 c.p.p.*

<sup>173</sup> Si pensi, ad esempio, all'intervenuta remissione di una querela, presentata *ab origine* per un reato non perseguibile d'ufficio. Si evidenzia, infatti, che nel 2005 la Corte Costituzionale si è pronunciata riguardo agli effetti prodotti da una denuncia sul soggetto denunciato, affermando che essi non possono essere pregiudizievoli per quest'ultimo, ma obbligano solamente le autorità competenti ad attivarsi affinché verifichino l'eventuale corrispondenza dei fatti con la realtà, nonché la sussistenza di profili penalmente rilevanti. Nello specifico, ha statuito che «la denuncia è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce», di conseguenza non è «possibile far derivare dalla sola denuncia conseguenze pregiudizievoli per il denunciato, in quanto essa comporta soltanto l'obbligo degli organi competenti a verificare se e quali dei fatti esposti in denuncia

Sempre rispetto al termine di conservazione applicabile alle informazioni raccolte durante l'attività di polizia giudiziaria, conclusasi poi con sentenza di assoluzione o di non doversi procedere, a chi scrive sembra arduo il compito di trovare giustificazione al così diverso termine - di cinque anni - applicato nell'ipotesi di scarcerazione motivata da intervenuto decreto di archiviazione, sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere. Vero è che la disposizione si riferisce ai dati relativi ai soggetti detenuti negli istituti penitenziari (poi scarcerati), mentre le lettere f) e g) si rivolgono ai dati acquisiti dalla polizia giudiziaria; tuttavia, è verosimile che determinate informazioni possano coincidere, basti pensare, ad esempio, alle impronte dattiloscopiche del soggetto interessato.

Perplessità sorgono anche con riferimento ai dati raccolti nello svolgimento di generali, e non più precisamente specificati, "controlli", i quali possono essere conservati sino a due decenni. I dubbi, come accennato, maturano in quanto ci si può chiedere cosa rientri - o meglio, cosa non rientri - nella locuzione "controlli di polizia", dato che non si rinvengono indicazioni interpretative più specifiche, ma anzi, sembra si tratti di poteri e azioni non limitati alla sola polizia giudiziaria, bensì estesi alle forze di polizia generalmente intese.

Quanto alle misure di sicurezza, cautelari, nonché ai provvedimenti interdittivi o alle misure limitative della libertà personale conseguenti a una sentenza di condanna, come visto, i dati possono essere conservati per venti anni dalla cessazione della loro efficacia. Ipotizzando una misura di sicurezza non detentiva, disposta con sentenza di condanna, in aggiunta a una pena detentiva, l'esecuzione di essa avverrà dopo che la pena è stata scontata<sup>174</sup>; ne deriva, dunque, un tempo di conservazione assai lungo, di molto superiore rispetto a quanto la norma espressamente indica, in quanto il termine ventennale decorre dal momento in cui la misura non è più efficace. Sarà necessario, dunque, attendere non solo l'espiazione della pena, ma anche l'esecuzione della misura di sicurezza: solo allora, e trascorsi venti anni, sarà possibile vedere concretizzato il diritto alla cancellazione.

---

corrispondano alla realtà e se essi rientrino in ipotesi penalmente sanzionate, ossia ad accertare se sussistano le condizioni per l'inizio di un procedimento penale». Così Corte Cost., 28 dicembre 2005, n. 466.

<sup>174</sup> Per quanto riguarda una trattazione estesa delle misure di sicurezza si rinvia a, tra i molti,

G. MARINUCCI - E. DOLCINI - G. GATTA, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, IX Ed., Giuffrè, 2020, pp. 833-877; E. DOLCINI - G.L. GATTA, *Codice penale commentato - Tomo I*, V Ed., Ipsoa, 2021, pp. 2580 ss.; A. GIARDA - G. SPANGHER, *Codice di procedura penale commentato - Tomo III*, VI Ed., Ipsoa, 2023, pp. 2767 ss.

Autonoma menzione viene, invece, dedicata alle misure di prevenzione, personali e patrimoniali. La loro trattazione separata e la lunghezza di conservazione - venticinque anni - da applicare ai relativi dati, sembra riflettere l'autonomia riconosciuta al procedimento di prevenzione medesimo, rispetto a quello penale, nonché la natura delle misure stesse, ontologicamente volte a controllare soggetti ritenuti pericolosi, al fine di prevenire la commissione di reati. Non convince, tuttavia, la differenza, seppur minima, sussistente con il regime applicabile alle misure di sicurezza, cautelari e ai provvedimenti interdittivi, i cui dati rimangono in memoria per venti anni. Non deve dimenticarsi, infatti, che, a differenza di queste ultime, le misure di prevenzione prescindono non già solo da una sentenza di condanna, ma anche dalla commissione di un reato, venendo infatti definite misure *ante o praeter delictum*<sup>175</sup>. Considerando, inoltre, che i dati relativi a soggetti sottoposti a misure di sicurezza detentive vengono conservati per lo stesso termine, ci si chiede se l'assimilazione, di strumenti diversi quanto a presupposti e finalità, sia proporzionata e corretta, soprattutto alla luce dell'art. 8 del D.Lgs. 159/2011<sup>176</sup>, a norma del quale la misura di prevenzione non può avere durata inferiore a un anno o superiore ai cinque. Una ragione alla base di tale trattamento può, tuttavia, essere colta considerando, da una parte, che il loro campo prevalente di applicazione risulta quello di prevenzione antimafia<sup>177</sup>, e, dall'altra, che le informazioni acquisite potrebbero essere utili per indagini connesse o future. In ogni caso, qualora mutino o cessino le cause che l'hanno giustificata, la misura di prevenzione può essere revocata e

---

<sup>175</sup> Per un approfondimento, *ex multis*, P. ZARRA, *Le misure di prevenzione*, in A. CADOPPI - S. CANESTRANI - A. MANNA - M. PAPA (a cura di), *Diritto Penale - Tomo I*, Utet, 2022, pp. 1155-1187; A. ZAMBUSI, *Le misure di prevenzione*, in G. COCCO - E. M. AMBROSETTI (a cura di), *Punibilità e pene*, II Ed., CEDAM, 2018, pp. 523-544. Risulta, inoltre, interessante la lettura delle *Linee guida della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato in materia di misure di prevenzione personali*, in *Sistema penale web*, 30 luglio 2020.

<sup>176</sup> D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

<sup>177</sup> Si noti che la L. del 24 novembre 2023, n. 163 ha ampliato il novero di soggetti potenzialmente destinatari di misure di prevenzione personali, ricomprendendo anche coloro che sono indagati per determinati tipi di reato inerenti alla violenza di genere e domestica, Cfr. G. VALERIO, M. GIUSEPPE, *Il nuovo Codice rosso*, in *Riv. Pen.*, 1/2014, pp. 1-13.



in tal caso la conservazione dei dati a essa relativa diminuisce drasticamente a tre anni. Si tratta, però, di una circostanza eventuale, che comunque non comporta una cancellazione automatica di dati che potrebbero essere stati già a lungo conservati.

Proseguendo, a una lettura critica si espongono anche le disposizioni specificamente dedicate ai sistemi di ripresa fotografica, audio e video, l'uso dei quali è consentito al fine di documentare attività preventive o repressive di reato, fatti e circostanze che possono generare minacce per l'ordine e la sicurezza pubblica o rappresentare un pericolo per l'operatore, nonché specifiche attività espressione di poteri autoritativi degli organi, uffici e comandi di polizia<sup>178</sup>. La disposizione è imperniata sul principio per il quale la raccolta è limitata ai dati «strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità di polizia di cui all'art. 3», la registrazione, invece, può avvenire solo con riguardo ai dati indispensabili. Per quanto riguarda, però, la conservazione, essi sono suscettibili di rimanere in memoria per tre anni, salvo confluiscono in un procedimento penale o volto all'applicazione di una misura di prevenzione, nel qual caso si applica il relativo regime temporale.

Tali sistemi di registrazione rappresentano uno strumento sicuramente efficace e importante a livello investigativo, ad esempio per la ricerca o l'identificazione del responsabile di un fatto di reato o di un latitante, nonché da un punto di vista di documentazione di alcuni atti di indagine<sup>179</sup>. È chiaro, dunque, che in ordine a tale

---

<sup>178</sup> Art. 23, D.P.R. n. 15/2018.

<sup>179</sup> Basti pensare che il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia) ha implementato le ipotesi di video e fono registrazione di singoli atti, a beneficio di una maggiore speditezza del procedimento penale, ampliando, inoltre, la tutela dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti. L'art. 134 c.p.p. prevede ora come regola generale la documentazione degli atti anche mediante riproduzione audiovisiva e fonografica, obbligatorie nell'ipotesi in cui il verbale sia redatto in forma riassuntiva o qualora la redazione integrale sia insufficiente. Per quanto riguarda la documentazione da parte della polizia giudiziaria di atti di indagine a contenuto dichiarativo, l'art. 141-bis c.p.p. prescrive che l'interrogatorio del soggetto detenuto, fuori udienza, avvenga con mezzi di riproduzione audiovisiva o di riproduzione fonografica, a pena di inutilizzabilità; allo stesso modo l'art. 294, co. 6-bis c.p.p., prevede come forma ordinaria di documentazione dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale la registrazione audiovisiva o, se non sussistono mezzi disponibili, fonografica. L'art. 351, co. 1-*quater* dispone che la polizia giudiziaria debba sempre dare avviso alla persona informata sui fatti del diritto a ottenere che le dichiarazioni siano documentate mediante fonoregistrazione. Qualora si tratti invece di dichiarazioni

possibile terreno applicativo *nulla quaestio*.

Fonte di una certa perplessità è, invece, l'eventuale loro utilizzo nell'ambito dell'esercizio dei compiti di tutela dell'ordine pubblico da parte delle forze di polizia, durante, ad esempio, una manifestazione o una riunione pubblica, o in circostanze che non sembrano giustificare una conservazione così longeva.

Ci si chiede, dunque, che regime temporale debba essere applicato con riferimento ai dati ottenuti dall'utilizzo di tali strumenti in contesti operativi rientranti, di certo, nei compiti di prevenzione generale e tutela della pubblica sicurezza, ma non sussistendo particolari esigenze investigative o repressive di reato<sup>180</sup>. Trasversalmente, inoltre, si pone la delicata questione concernente la captazione di immagini, audio e video relativi a soggetti per così dire neutri, che non sono, cioè, oggetto di diretto controllo o ricerca, ma che solo causalmente vi rientrano.

Anche in questo caso, il termine massimo di conservazione viene determinato in modo

---

provenienti da un soggetto minorenne, infermo di mente o in condizione di particolare vulnerabilità, la documentazione deve avvenire, pena l'inutilizzabilità, attraverso video o audio registrazioni, salva l'ipotesi di indisponibilità contingente dei mezzi o del personale tecnico e sussistano ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto (art. 357 c.p.p.). Per una trattazione più estesa in materia si veda C. BONZANO, *Nuove norme in tema di documentazione di atti di indagine a contenuto dichiarativo*, in *Diritto Penale e Processo*, 1/2023, pp. 132-145.

<sup>180</sup> Recentemente, il Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciato riguardo l'utilizzo di videocamere indossabili (*body-cam*) dall'Arma dei Carabinieri, per la documentazione audio e video di situazioni potenzialmente critiche per l'ordine e la pubblica sicurezza. Tale strumento viene considerato «indispensabile per raccogliere, in un "teatro operativo" particolarmente complesso, preziosi elementi probatori in ordine a condotte di natura penale, nonché per l'applicazione delle misure di prevenzione personali, quali quelle riguardanti l'ambito delle manifestazioni sportive, come il DASPO». Le registrazioni così effettuate permettono di documentare plurime condotte realizzate da soggetti diversi, la cui rilevanza penale non sempre può essere immediatamente colta da parte degli operatori di polizia, ma necessita di un'attenta analisi successiva e di un confronto con altro materiale. In tale quadro, il Garante ha individuato in sei mesi un termine di conservazione «ragionevole e rispettoso dei principi previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali» e che rappresenta un «punto di equilibrio tra le esigenze dell'attività di polizia e quelle di tutela dei dati personali». Così, Provvedimento n. 291, del 22 luglio 2021, *doc web n. 9690902*, «Parere sulla valutazione di impatto relativa al sistema dell'Arma dei Carabinieri "C-CAM" per l'acquisizione, la gestione e la conservazione delle immagini realizzate nel corso dei servizi di ordine pubblico attraverso i dispositivi digitali portatili di videoripresa».

aprioristico, senza rendere conto, invece, dei diversi soggetti e situazioni che possono essere coinvolti.

Le considerazioni appena svolte sottendono una valutazione negativa circa il compromesso raggiunto tra il diritto alla riservatezza del singolo e gli interessi collettivi coinvolti nelle finalità di polizia, così come espresse dall'art. 3.

Certamente, il merito del Regolamento in parola è quello di aver concretizzato le incerte prerogative europee, finalizzate ad imporre agli Stati membri la fissazione di adeguati termini per la cancellazione dei dati personali (art. 5 della Direttiva 2016/680), e pedissequamente replicate dal legislatore italiano, che si è limitato a disporre la conservazione dei dati personali per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono trattati (art. 3, co.1, lett. e), D.Lgs. 51/2018), imponendo al titolare del trattamento la cancellazione di essi senza ingiustificato ritardo (art. 12, co.2, D.Lgs. 51/2018).

Come evidenziato dalla dottrina<sup>181</sup>, tuttavia, sono proprio le locuzioni utilizzate - “adeguati”, “necessario”, “senza ingiustificato ritardo” - a tradire l'intento armonizzatore auspicato, nonché, aggiunge chi scrive, il principio di certezza del diritto<sup>182</sup>. La lunghezza dei termini prospettati, soprattutto con riguardo a particolari tipologie di soggetti, finisce inoltre per porsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 4, co. 1,

---

<sup>181</sup> B. GALGANI, *Giudizio penale, habeas data e garanzie fondamentali*, in *Archivio Penale*, 1/2019, pp. 1-32. L'autrice sottolinea a pagina 9 che le previsioni fumose e imprecise utilizzate dalla Direttiva 2016/680 hanno lasciato agli ordinamenti un margine di manovra e discrezionalità molto ampio, che si pone in contrasto con gli obiettivi preposti e il terreno in cui vogliono applicarsi. La tutela dei dati personali, e il loro utilizzo per finalità di giustizia, infatti, impongono un bilanciamento che può assumere connotazioni differenti, «facendo (anche) del proclamato diritto alla cancellazione un “guscio” carente della sua essenza assiologica».

<sup>182</sup> Principio inteso come «possibilità diffusa di prevedere la gamma delle conseguenze giuridiche effettivamente suscettibili di essere spontaneamente o coattivamente ricondotte ad atti o fatti, nonché l'ambito temporale in cui tali conseguenze giuridiche verranno in essere», consentendo agli individui «di pianificare la propria vita tenendo conto delle conseguenze giuridiche ricollegabili ad ogni corso d'azione, e dunque di meglio programmare la propria condotta». Così G. GOMETZ, *Indici di certezza del diritto*, in *Diritto & Questioni pubbliche*, 12/2012, p. 310.

lett. e) della Direttiva 2016/680, che dovrebbe coinvolgere anche i tempi di conservazione dei dati personali<sup>183</sup>.

Tali considerazioni non erano oscure al Ministero dell'Interno: già il Garante per la protezione dei dati personali si era pronunciato con perplessità circa la durata dei tempi di conservazione, suggerendone una abbreviazione, che solo parzialmente è stata esaudita dal Regolamento definitivo. Il Garante, infatti, aveva prospettato una conservazione di novanta giorni per le immagini o i dati "neutri", relativi a quei soggetti sottoposti ad accertamento occasionale o nei cui confronti nulla sia poi emerso<sup>184</sup>. Detto termine non è stato accolto in quanto ritenuto troppo breve, non potendosi escludere un'eventuale futura utilità dei dati. Tuttavia, aderendo alle considerazioni del Consiglio di Stato<sup>185</sup>, si comprende che tale eventualità può verosimilmente prospettarsi nell'ipotesi di un'attività investigativa poi conclusasi con decreto di archiviazione, ma difficilmente trova giustificazione nei confronti di mere informazioni captate casualmente.

Il tema è stato oggetto di scarso interesse da parte della dottrina, tanto meno la giurisprudenza ha sollevato particolari questioni in merito<sup>186</sup>, nonostante la Corte Europea

---

<sup>183</sup> B. GALGANI, *Giudizio penale, habeas data e garanzie fondamentali*, *op. cit.*, p. 8.

<sup>184</sup> Prov. n. 86, 2 marzo 2017, *op. cit.*, punto 5.2.

<sup>185</sup> Parere n. 2039 del 25 settembre 2017, *op. cit.*, punto 8.5.

<sup>186</sup> L'unica pronuncia che si rinviene in materia è Cass. civ., Sez. I, 29 agosto 2018, n. 21362.

La sentenza trae origine dal rigetto del ricorso introdotto da N.R., sottoposto a indagini penali poi concluse con l'accertamento della sua estraneità ai fatti di reato ascrittigli, con cui chiedeva la cancellazione dei suoi dati personali dagli archivi del Centro Elaborazione Dati (CED) Interforze istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale. Il ricorrente riteneva non sufficiente il mero aggiornamento dei dati con l'annotazione dell'esito delle indagini, in quanto il suo nome continuava ad essere associato a quello degli altri indagati, con conseguente pregiudizio della sua immagine professionale, nonché del suo diritto alla riservatezza. Inoltre, lamentava il fatto che la conservazione del suo nominativo non rispondeva ad alcuna funzione di prevenzione o repressione dei reati, ma, anzi, risultava eccedente e non più pertinente ai fini investigativi, in quanto, essendo intervenuta l'archiviazione, le ragioni di prevenzione e sicurezza erano venute meno. La Suprema Corte, dopo aver riconosciuto l'avvenuta consacrazione del diritto all'oblio con l'art. 17 del Regolamento 2016/679, le cui facoltà trovano riscontro nell'ordinamento interno nei principi di pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 11, co. 1, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 196 del 2003 (si rammenti che la disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018), prende atto del sopravvenuto D.P.R. n. 15 del 2018. Ricordando le norme

dei diritti dell'uomo si fosse già pronunciata in circostanze assimilabili alle problematiche che la legislazione nazionale delineata potrebbe facilmente porre. Nel 2013<sup>187</sup>, infatti, ai giudici di Strasburgo è stata sottoposta la questione relativa alla perdurante conservazione delle impronte digitali di un soggetto sospettato di furto, nonostante il processo si fosse concluso con l'archiviazione. La Corte aveva riconosciuto che l'attività della Autorità francesi, concretizzatasi nella rilevazione e successiva conservazione delle impronte digitali del ricorrente, fosse assimilabile a una interferenza con il diritto del singolo al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU), il quale estende le sue maglie applicative anche al diritto alla protezione dei dati personali, principio che deve essere ulteriormente valorizzato nel caso in cui i dati siano oggetto di un trattamento informatico e trattati per finalità di polizia. La Corte ha ritenuto, tuttavia, che la normativa francese, prevedendo un periodo di conservazione di venticinque anni, «non garantisce un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati concorrenti», traducendosi, così, in una lesione

---

strutturali di quest'ultimo, individua in esso l'esito di un corretto bilanciamento tra interessi collettivi e del singolo, e ritiene il quadro di garanzie predisposte (le limitazioni all'accesso delle informazioni trascorsa la metà del tempo prescritto, le cautele generali previste per la conservazione e la comunicazione dei dati, la conservazione separata dei dati trattati per finalità di polizia da quelli raccolti per finalità amministrative, nonché il potere di controllo in capo al Garante e il diritto del singolo di adire l'autorità giudiziaria) rispondente e rispettoso dei vincoli posti dall'art. 8 CEDU.

Da ultimo, sottolinea che il caso di specie rientra tra le maglie applicative dell'art. 10, co. 3, lett. f) del D.P.R., il quale specificamente riguarda l'attività di polizia giudiziaria conclusasi con provvedimento di archiviazione, fissando in 20 anni il termine per la conservazione dei dati. È la natura della disposizione, a giudizio della Suprema Corte, che permette un'applicazione suscettibile di estendersi a casi in cui l'acquisizione dei dati e la proposizione dell'istanza di cancellazione siano avvenute in epoca anteriore. Così argomentando e stante il mancato decorso del termine ventennale prescritto, il ricorso viene rigettato. Per un breve commento alla sentenza si veda A. MAZZARO, *L'indagato resta in banca dati anche dopo l'archiviazione per estraneità ai fatti*, in *Diritto e Giustizia*, 30 agosto 2018; W. FERRANTE, *Il diritto all'oblio. Codice della privacy e trattamento dei dati per finalità di polizia*, in *Rassegna Avvocatura dello Stato*, 3/2018, p. 88.

<sup>187</sup> Corte Europea dei diritti dell'uomo, V Sez., Causa M. K. c. FRANCIA, 18 aprile 2013, disponibile al seguente [link](https://hudoc.echr.coe.int/#%7B%22fulltext%22:%5B%22m.k%20C.%20Francia%202013%22%5D%22%22%22languageiso-code%22:%5B%22ITA%22%5D%22%22documentcollectionid%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%22CHAMBER%22%5D%22%22%7D) <https://hudoc.echr.coe.int/#%7B%22fulltext%22:%5B%22m.k%20C.%20Francia%202013%22%5D%22%22%22languageiso-code%22:%5B%22ITA%22%5D%22%22documentcollectionid%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%22CHAMBER%22%5D%22%22%7D>. Per un commento si veda A. SCARCELLA, *Conservazione delle impronte digitali degli "assolti" e violazione dell'art. 8 Conv.E.D.U. – Il commento*, in *Diritto Penale e Processo*, 7/2013, pp. 809-826.

sproporzionata del diritto al rispetto della vita privata e non necessaria in una società democratica, con conseguente violazione dell'art. 8 CEDU.

La limitata attenzione critica dedicata, tuttavia, non impedisce di prospettare una soluzione per così dire alternativa o, meglio, integrativa. Probabilmente, accanto al regime temporale delineato, basato sulla tipologia di provvedimenti emanati e sull'attività posta in essere, sarebbe stato meglio affiancare dei criteri in grado di differenziare le molteplici ipotesi astrattamente configurabili all'interno di essi. Una distinzione capace di rappresentare i diversi soggetti che possono essere investiti da un procedimento penale, o basata sulla tipologia o gravità del reato, parametrata in base alla pena edittale astrattamente codificata o concretamente comminata<sup>188</sup>, forse avrebbe permesso al principio di proporzionalità di espandersi con maggior stabilità, garantendo, inoltre, l'ossequio del principio di uguaglianza.

Ciò nonostante, non si può ignorare che, da un punto di vista diametralmente opposto, i dati così acquisiti e conservati rappresentino un utile approdo per lo sviluppo e l'implementazione di nuove tecnologie ad uso delle forze di polizia per la tutela dell'ordine pubblico e la prevenzione o repressione dei reati.

L'enorme quantità di differenti tipi di dati prodotti da un numero di fonti diverse, infatti, permette un uso strategico di essi, ad esempio attraverso algoritmi in grado di incrociare le diverse informazioni immagazzinate. Negli ultimi anni, in generale, sono oggetto di attenzione gli strumenti che i *big data* e l'intelligenza artificiale<sup>189</sup> potrebbero fornire alla

---

<sup>188</sup> Si ricordi che questo ultimo criterio per introdurre una più articolata differenziazione dei termini di conservazione dei dati era stato auspicato dal Garante nel parere del 2 marzo 2017. Cfr. Prov. n. 86 del 2 marzo 2017, doc. web n. 6197365, *op. cit.*, punto 5.2.

<sup>189</sup> Per una definizione del significato di Intelligenza Artificiale si rimanda a S. SIGNORATO, *Giustizia penale e Intelligenza Artificiale: considerazioni in tema di algoritmo predittivo*, in *Rivista di diritto processuale*, 2/2020, p. 605, secondo la quale «Per intelligenza artificiale si intenda l'insieme dei metodi scientifici, delle teorie e delle tecniche che mirano a riprodurre le capacità cognitive degli esseri umani mediante le macchine»; M. TORRE, *Nuove tecnologie e trattamento dei dati personali nel processo penale*, in *Diritto penale e processo*, 8/2021, p. 1048, delinea le caratteristiche fondamentali di un algoritmo di intelligenza artificiale: «l'uso di grandi quantità di dati e informazioni; un'elevata capacità logico-computazionale; l'uso di nuovi algoritmi, come quelli di *deep learning* e dell'autoapprendimento, che definiscono metodi per estrarre conoscenza dai dati per dare alle macchine la capacità di prendere decisioni corrette in vari campi di applicazione».

giustizia penale, in sede sia investigativa che repressiva, e la ricaduta di essi alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali, tra i quali ovviamente figura il diritto alla *privacy*<sup>190</sup>.

Non potendo ora soffermarsi su tali interessanti implicazioni, basti pensare a come le strategie di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria stiano progressivamente innovando i loro connotati volgendo lo sguardo all'espansione scientifica<sup>191</sup>, attraverso la predisposizione di *software* di riconoscimento facciale<sup>192</sup> o di polizia predittiva<sup>193</sup>, in grado di elaborare e incrociare una moltitudine di dati diversi, provenienti da banche dati, *social networks* o sistemi di videosorveglianza.

È chiaro, dunque, che una conservazione protratta nel tempo di alcune tipologie di dati, a mero titolo esemplificativo si pensi a quelli attinenti a fenomeni di criminalità organizzata o relativi a piccole bande criminali operanti in una determinata area urbana, possa configurare un arsenale informativo di certo non trascurabile a fini preventivi e repressivi. Ancora, le nuove tecnologie e le banche dati presenti potrebbero essere di ausilio per

---

<sup>190</sup> Per un approfondimento si veda, *ex multis*, P. PAULESU, *Intelligenza artificiale e giustizia penale. Una lettura attraverso i principi*, in *Archivio penale*, 1/2022, pp. 1-23; M. GIALUZ, *Quando la giustizia penale incontra l'intelligenza artificiale: luci e ombre dei risk assessment tools tra Stati Uniti ed Europa*, in *Diritto penale contemporaneo - Archivio web*, 29 maggio 2019; L. ALGERI, *Intelligenza artificiale e polizia predittiva*, in *Diritto penale e processo*, 6/2021, pp. 724-734.

<sup>191</sup> L. ALGERI, *Intelligenza artificiale e polizia predittiva*, in *Diritto penale e processo*, 6/2021, pp. 724-725.

<sup>192</sup> Si fa riferimento, in particolare, al Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini (S.A.R.I.), che, attraverso due algoritmi differenti, permette, da una parte, di ricercare volti partendo da una immagine statica (c.d. modalità *Enterprise*), dall'altra, attraverso fotogrammi estratti in tempo reale da telecamere installate, consente di verificare la presenza in una certa circostanza potenzialmente pericolosa di determinati soggetti memorizzati in una *watch list*. Cfr. M. TORRE, *Nuove tecnologie e trattamento dei dati personali nel processo penale*, in *Diritto penale e processo*, 8/2021, pp. 1048 ss.

<sup>193</sup> Recentemente è stato predisposto il *software* X-LAW presso la Questura di Napoli, che, partendo da una moltitudine di dati (ad esempio le denunce presentate alla Polizia di Stato) permette di creare una mappatura del territorio, dove vengono segnalate le c.d. zone calde (*hotspots*), luoghi in cui è possibile si verifichino in futuro certe tipologie di reato e dove, di conseguenza, sarà disposto un numero maggiore di forze dell'ordine al fine di impedire la commissione di reati o cogliere in flagranza gli autori di essi. Il *software* *Keycrime*, invece, permette di tracciare possibili profili seriali, prevedendo dove i medesimi soggetti potranno consumare le future attività criminali. Cfr. L. ALGERI, *Intelligenza artificiale e polizia predittiva*, in *Diritto penale e processo*, 6/2021, pp. 730 ss; A. BONFANTI, *Big data e polizia predittiva: riflessioni in tema di protezione del diritto alla "privacy" e dei dati personali*, in *MediaLaws*, 3/2018, pp. 207 ss.

processi decisionali dell'autorità giudiziaria, come la concessione di misure alternative alla detenzione o di benefici nel corso dell'esecuzione della pena.

Detto possibile impiego, tuttavia, non deve abbagliare, non potendosi trasformare nell'esporre i soggetti a una conservazione dei propri dati personali *sine die* o sproporzionata.

## 5. C.E.D. - S.D.I. Interforze

Il Centro di elaborazione dati (CED) è stato istituito dall'art. 8 della L. n. 121 del 1981 presso il dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, e assolve il compito di raccogliere, classificare, analizzare e valutare negli archivi informatici tutti i dati forniti dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità. Nello specifico, all'interno del CED confluiscono informazioni<sup>194</sup> inerenti a documenti conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, risultanti da sentenze o provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, nonché relative all'attività compiuta di prevenzione e repressione di reati e alle indagini di polizia svolte<sup>195</sup>.

La legge, inoltre, giustamente precisa il divieto di acquisire dati e informazioni per motivazioni meramente discriminatorie (ad esempio nazionalità, fede religiosa, opinione politica, appartenenza a movimenti sindacali o culturali)<sup>196</sup>.

---

<sup>194</sup> Cfr. art. 7, L. 121 del 1981. Si fa generalmente riferimento a “precedenti di polizia” per indicare i dati conservati nella banca dati CED-SDI interforze, Cfr. C. DELLE FAVE, *Manuale di Polizia Giudiziaria*, IV ed., Maggioli Editore, 2016, p. 61; si parla, invece, di “pregiudizi penali”, intesi come l'insieme delle annotazioni relative all'interessato sottoposto ad un controllo di polizia, poi eventualmente aggiornate in G. SPANGHER – A. GIARDA, *Codice di procedura penale commentato - Tomo II*, VI ed., Ipsoa, 2023, p. 2432.

<sup>195</sup> La L. n. 128, del 6 marzo 2001, nel suo art. 21, ha ribadito l'obbligo in capo alle Forze di polizia di implementare senza ritardo il CED con le informazioni e le notizie acquisite durante attività di prevenzione e repressione dei reati, nonché di quelle amministrative. Per attività amministrative si intendono, ad esempio, i procedimenti inerenti al rilascio di permessi di soggiorno o documenti o volti ad autorizzare il porto d'armi.

<sup>196</sup> Art. 7, L. 121 del 1981.



Nel 2001, quale evoluzione dei precedenti schedari e archivi elettronici<sup>197</sup>, è entrato in vigore il nuovo Sistema di indagine (SDI)<sup>198</sup> con l'obiettivo di creare un sistema interforze che contenga un'unica banca dati alimentata da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria<sup>199</sup>. Lo SDI svolge il compito di catalogare, elaborare e conservare i dati immessi, rendendoli accessibili e consultabili a tutti gli organi operativi ed investigativi<sup>200</sup>. Il sistema, inoltre, permette di collegarsi anche a banche dati esterne, fornendo un numero particolarmente ampio di informazioni.

Lo scopo è quello di facilitare e assicurare una maggiore e generale speditezza alla consultazione e utilizzazione dei dati ivi presenti, garantendone, inoltre, una miglior precisione ed esaustività<sup>201</sup> per finalità sia operative, sia investigative.

Lo schema operativo del Sistema di indagine si basa su una memorizzazione dei diversi dati contenuti nei *database*, collegandoli secondo un modello relazionale. Verranno quindi memorizzati singoli elementi, quali l'evento o il fatto, che hanno originato l'inserimento in banca dati e dai quali derivano, automaticamente, ulteriori informazioni collegate, come ad esempio i soggetti coinvolti (autore e vittima), gli strumenti utilizzati (armi, documenti, banconote, veicoli), i provvedimenti successivamente emanati

---

<sup>197</sup> P. AGLIECO, *La banca dati delle forze di polizia*, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, 4/2016, p. 163.

<sup>198</sup> Successivamente è stato creato il sistema direzionale "Sistema di Supporto alle Decisioni" (SSD), con il compito di aggregare ulteriormente i dati, rendendoli consultabili per i vari livelli di comando delle Forze di polizia, al fine di rendere più agevoli e rapidi eventuali processi decisionali. Si rimanda all'allegato concernente il "*Progetto di re-ingegnerizzazione delle componenti Basi Dati e SSD del Sistema Informativo Interforze*" consultabile al seguente link <https://www.poliziadistato.it/statics/29/allegato-1--descrizione-s-i.pdf> per un'analisi maggiormente dettagliata delle aree applicative dei sistemi SDI e SSD.

<sup>199</sup> Ai sensi del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, viene consentito l'accesso anche agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, limitatamente ai dati correlati alle funzioni ad essi attribuite. Inoltre, essi sono abilitati all'inserimento delle informazioni acquisite.

<sup>200</sup> Si noti che l'autorità giudiziaria può solo accedere alla banca dati, così come gli agenti di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale (questi ultimi per effetto del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132). Cfr. P. AGLIECO, *La banca dati delle forze di polizia*, in *rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, 4/2016, p. 164; C. DELLE FAVE, *Manuale di Polizia Giudiziaria*, IV ed., Maggioli Editore, 2016, p. 62.

<sup>201</sup> V. CHIANCHIELLA, *Le attività di investigazione della polizia giudiziaria*, in A. MADEO - V. CHIANCHIELLA (a cura di), *Guida pratica operativa alle investigazioni*, III ed., CEDAM, 2023, p. 301.

(denunce, misure cautelari o pre-cautelari, di sicurezza o preventive), e, in generale, qualunque annotazione di utilità connessa<sup>202</sup>.

Tra le applicazioni informatiche più frequenti da parte degli operatori di polizia è possibile menzionare: l'applicazione SDI "cruscotto operativo" che permette di interrogare il *database* e contemporaneamente aggiornare i dati presenti nel Sistema, particolarmente utile per la Squadra Volante - Radiomobile, al fine di reperire nel minor tempo possibile dati relativi a soggetti o oggetti (armi, veicoli, banconote, documenti) sottoposti a un controllo; l'applicazione SDI "interrogazione di sintesi", invece, viene utilizzata soprattutto nel corso di verifiche inerenti ad attività di polizia amministrativa (ad esempio per il rilascio di un porto d'armi) in quanto garantisce un rapido accesso a dati relativi a soggetti e/o oggetti<sup>203</sup>.

### **5.1. Accesso, controllo e diritti dell'interessato**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 11, L. n. 121 del 1981, vi possono accedere gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, gli ufficiali di pubblica sicurezza e i funzionari dei servizi di sicurezza, l'autorità giudiziaria per gli accertamenti necessari relativi a procedimenti in corso, nonché gli agenti di polizia giudiziaria espressamente autorizzati dai Capi dei rispettivi uffici. L'accesso avviene tramite l'inserimento di una *password* personale e deve essere motivato, essendo vietato l'uso o la comunicazione dei dati e delle informazioni acquisite per ragioni non espressamente prevista dalla legge (ad esempio per finalità proprie o di terzi)<sup>204</sup>.

---

<sup>202</sup> V. CHIANCHIELLA, *Le attività di investigazione della polizia giudiziaria, op. cit.*, p. 302.

<sup>203</sup> *Ivi*, pp. 303-305.

<sup>204</sup> Cfr. Art. 12, L. 121 del 1981. Tali condotte, tuttavia, sono suscettibili di integrare il delitto di rivelazione del segreto istruttorio, ai sensi dell'art. 329 c.p.p., nonché di accesso abusivo ad un sistema informativo o telematico ex art. 615-ter c.p. Così V. CHIANCHIELLA, *Le attività di investigazione della polizia giudiziaria, op. cit.*, p. 238. Recentemente la Corte di Cassazione si è pronunciata riguardo l'accesso attraverso *password* istituzionale al sistema informatico della banca dati SDI per finalità estranee (anche meramente esplorative) da quelle per cui era consentito l'uso del sistema. Più precisamente, riprendendo la giurisprudenza precedente (Cass, S.U., 27 ottobre 2011, n. 4694; Cass., S.U., 18 maggio 2017, n. 41210),

Il controllo è demandato al Garante per la protezione dei dati personali, mentre il soggetto interessato, può chiedere la conferma dell'esistenza di informazioni e dati propri e la loro comunicazione in forma intellegibile. Nell'ipotesi di dati non aggiornati o incompleti, l'interessato può fare richiesta di aggiornamento e integrazione<sup>205</sup>.

Quanto alla cancellazione, questa viene ammessa limitatamente alle ipotesi in cui i dati siano inesatti o illegittimamente assunti o trattati. Come si evince dalla normativa di riferimento, non viene fatta menzione di alcun termine di conservazione, decorso il quale procedere alla cancellazione dei dati contenuti nel relativo *database*.

L'art. 57 del Codice in materia di protezione dei dati personali, infatti, demanda a un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della giustizia, l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi in materia di protezione dei dati personali da applicare al trattamento effettuato nell'ambito CED. Tale decreto, nonostante ne fosse stato delineato un primo schema, relativamente al quale il Garante<sup>206</sup> aveva espresso parere favorevole, non è stato mai emanato.

---

la Corte ha rimarcato che «integra il delitto previsto dall'art. 615-ter c.p., comma 2, n. 1, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto (...), acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita», in quanto, agendo concretamente per una finalità diversa da quella che astrattamente è stata assegnata, l'agente pone in essere uno sviamento di potere, come tale rientrando nel vizio di eccesso di potere. Così Cass. pen., Sez. V, 29 gennaio 2020, n. 3694; Cass. pen., Sez. V, Sent., 04 marzo 2021, n. 8911; Cass. pen., Sez. V, 04 ottobre 2022, n. 37459; Cass. pen., Sez. V, 30 gennaio 2023, n. 17551; Cass. pen., Sez. V, 27 aprile 2023, n. 17551.

<sup>205</sup> Presentando istanza formale tramite uno specifico modulo, indirizzato alla Direzione Centrale della Polizia Criminale, con sede a Roma, che, ai sensi dell'art. 11, L. 121/1981 ha un termine di trenta giorni entro il quale comunicare gli esiti delle determinazioni adottate. In caso di mancato riscontro, come visto nel primo capitolo, l'interessato ha il diritto di adire il Tribunale territorialmente competente affinché svolga i necessari accertamenti ed eventualmente ordini la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati.

<sup>206</sup> Provv. n. 337, 26 luglio 2017, doc web n. 6826534, “Parere su uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il Regolamento per la disciplina delle procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni registrati nel CED”.

Si comprende, dunque, come l'unico strumento normativo applicabile sia il D.P.R. del 2018 e, più precisamente, i termini di conservazione sanciti dall'art. 10. A detta conclusione si perviene facilmente, sia perché il Regolamento è stato emanato in attuazione dell'art. 57 medesimo ed è relativo al trattamento dei dati per finalità di polizia, ma anche, e soprattutto, grazie alla sentenza della Corte di Cassazione del 2018, che espressamente ha ritenuto applicabile al caso in esame (relativo a una richiesta di cancellazione dal CED) il regime temporale delineato dal D.P.R.

## **5.2. L'utilizzo a fini processuali**

Come emerge da quanto esposto, all'interno del Sistema informatico Interforze figurano una ingente quantità di informazioni, alcune delle quali potrebbero rivelarsi per il soggetto pregiudizievoli. Ci si interroga, dunque, riguardo l'utilità di tale materiale a fini processuali e sull'eventuale influenza di questo su processi decisionali dell'autorità giudiziaria.

È importante ricordare, infatti, che, coerentemente con le finalità prime per cui è stato introdotto, nel CED le informazioni vengono catalogate in forma sintetica e non analitica; esso, infatti, contiene una nota meramente esplicativa dell'attività compiuta o dei risultati dei controlli effettuati o del provvedimento emanato o, ancora, di eventuali dati relativi o collegati al soggetto.

Inoltre, come recita l'art. 9 della l. 121 del 1981, l'autorità giudiziaria può accedere a tali dati e informazioni per gli accertamenti che si rendono necessari in un procedimento in corso. Si comprende, dunque, che gli estratti del *database* potrebbero verosimilmente confluire in un processo penale, ad esempio, per finalità probatorie, sotto forma di prove documentali.

L'art. 10, co. 2 della l. 121 del 1981 in tale quadro, tuttavia, specifica che l'utilizzo dei

---

Si noti che recentemente è stato presentato un nuovo schema di decreto al Garante per la protezione dei dati personali, anch'esso favorevolmente valutato, Provv. n. 110, 6 maggio 2019, doc *web* 9116046, "*Parere su una nuova versione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente la disciplina delle procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni registrati nel Centro elaborazione dati*".

dati e delle informazioni per finalità processuali o procedimentali è subordinata all'acquisizione delle fonti originarie di essi, fermo restando quanto stabilito dall'art. 240 c.p.p. Sarà quindi necessario ottenere il verbale di servizio, il documento o il provvedimento integrale cui si riferisce l'annotazione riportata nel CED affinché il documento possa essere acquisito. La *ratio* sottesa alla norma evidentemente mira ad assicurare che nel processo confluiscono solo informazioni la cui certezza e veridicità possa essere verificata in contraddittorio<sup>207</sup>.

Quanto al secondo quesito posto, potrebbero le informazioni ivi contenute influenzare l'autorità giudiziaria nella concessione, ad esempio, di permessi premio o di misure alternative alla detenzione?

La giurisprudenza, a tal riguardo, ha sviluppato un orientamento unanime per il quale distingue le informazioni e i dati conservati tra elementi oggettivi ed elementi soggettivi. Ritiene, cioè, che siano inutilizzabili a fini decisori solo i dati e le informazioni elaborate automaticamente e da cui discenda la creazione di un profilo della personalità del soggetto; quanto, invece, agli elementi oggettivi, intesi come quelli «classificati nel predetto centro e legittimamente forniti alle forze di polizia per ragioni di ordine pubblico e di prevenzione e repressione della criminalità»<sup>208</sup>, il loro utilizzo sarebbe pacifico.

La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto utilizzabile sia la presenza nel CED di una denuncia a carico del soggetto interessato per confermare il rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare *ex art. 47-ter* ord. pen.<sup>209</sup>, sia l'informativa di polizia relativa a contatti con persone pregiudicate per revocare l'affidamento in prova al servizio sociale<sup>210</sup>.

---

<sup>207</sup> Cass. pen., Sez. IV, 10 giugno 2022, n. 22637; Cons. giust. amm. Sicilia, 30 dicembre 2021, n. 1109, il quale precisa, inoltre, che l'autorità giudiziaria è tenuta a valorizzare i dati acquisiti dal CED unitamente ad altri atti «in quanto a seguito dell'esame e della valutazione diretta delle fonti deve formularsi in giudizio».

<sup>208</sup> Cass. pen., Sez. I, 22 novembre 2000, n. 8937.

<sup>209</sup> Cass. pen., Sez. I, 12 giugno 2017, n. 29182.

<sup>210</sup> Cass. pen., Sez. I, 22 novembre 2000, n. 8937.

Si comprende, dunque, come la presenza di elementi pregiudizievoli, seppur non debba essere considerata determinante, possa certamente influenzare l'esito decisorio<sup>211</sup>.

---

<sup>211</sup> Si noti che la Suprema Corte sottolinea la complessiva valutazione di tutti gli elementi conoscitivi da porsi alla base della decisione del Tribunale di sorveglianza. Per comprendere la mera influenza esercitata dalle informazioni presenti nel Centro Elaborazione Dati, che può solo inserirsi come conferma ulteriore di un quadro già omogeneo, può farsi riferimento alla sentenza della Cass. pen., Sez. I, 12 giugno 2017, n. 29182, *op. cit.* Nello specifico, il rigetto dell'istanza volta a ottenere la detenzione domiciliare è motivato sulla considerazione dei precedenti penali del ricorrente (condanne penali per rapina, furto aggravato e concorso in furto aggravato), nonché sull'inidoneità del domicilio indicato, in quanto di proprietà della compagna del ricorrente stesso, la quale, oltre ad aver tenuto un comportamento poco limpido e collaborativo con le autorità giudiziarie, è il soggetto in concorso con il quale il ricorrente è stato denunciato per furto aggravato. Tali considerazioni, complessivamente, hanno quindi fatto ritenere al Tribunale «la valenza criminogena della prospettata detenzione domiciliare». Anche in Cass. pen., Sez. II, 15 dicembre 2023, n. 5000, nonché in Cass. pen., Sez. IV, 10 gennaio 2023, n. 4188, relativamente all'utilizzo dei c.d. precedenti di polizia nel giudizio circa la concessione della sospensione condizionale della pena, si ribadisce l'orientamento giurisprudenziale per cui, nel formulare il giudizio prognostico, il giudice può avvalersi dei precedenti giudiziari e di polizia, «purché dalla valutazione degli stessi possano trarsi concreti elementi fattuali che giustifichino una valutazione negativa della sua personalità ed una prognosi di ulteriore recidiva».

## CAPITOLO III

# La sentenza penale: tra effetti stigmatizzanti e diritto all'oblio *post* Riforma Cartabia

SOMMARIO: 1. Giustizia penale e informazione giudiziaria: cenni; 2. Il Decreto Legislativo n. 188 del 2021, un'occasione mancata e i doveri del giornalista; 3. La memoria istituzionalizzata della sentenza penale: la disciplina del casellario e i tentativi di temperamento; 4. Trattamento dei dati giudiziari: cenni; 5. Il *neo*-diritto all'oblio per i "più meritevoli"; 6. La legge delega e lo strumento della deindicizzazione; 7. Le ipotesi della dottrina e la scelta del legislatore delegato; 8. Cenni all'istituto di cui all'art. 52 del Codice della *Privacy*; 9. La tutela a monte: il divieto di indicizzazione; 10. La tutela a valle: la richiesta di deindicizzazione; 11. Snodi irrisolti e criticità emergenti dalla nuova disciplina.

### 1. Giustizia penale e informazione giudiziaria: cenni

Il diritto all'oblio, inteso quale diritto a vedere dimenticati i propri dati personali, è concordemente affermato e tutelato sia dalla normativa, sia dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale. Tuttavia, questo oblio spesso è minato nelle sue fondamenta da un diritto che per certi aspetti appare contrapposto, ossia il diritto di cronaca. Per questo motivo, sembra opportuno soffermarsi su alcuni profili attinenti all'informazione giudiziaria.

Il nesso relazionale sussistente tra quest'ultimo diritto e la giustizia penale, infatti, pone in rilievo diversi interrogativi e problematiche, sfociando in un rapporto a volte

disfunzionale, le cui origini non possono di certo trovarsi nell'era contemporanea<sup>212</sup>, ma i cui effetti oggi assumono una valenza ancora più pregnante, alla luce della crescente capacità pervasiva degli strumenti di diffusione delle notizie.

L'informazione giudiziaria si colloca nell'alveo protettivo della libertà di manifestazione del pensiero, diritto imprescindibilmente tutelato dalla Carta costituzionale (art. 21) e da fonti sovranazionali (art. 10 CEDU e art. 11 Carta dei diritti fondamentali dell'UE). Inoltre, quel «filo trasparente ma robustissimo»<sup>213</sup> che lega l'art. 21 con l'art. 101 della Costituzione, permette all'informazione giudiziaria di svolgere un ruolo intrinsecamente democratico<sup>214</sup>, garantendo alla collettività un controllo effettivo sull'amministrazione della giustizia (anche) penale.

---

<sup>212</sup> N. TRIGGIANI, *È la stampa, bellezza! E tu non puoi farci niente! Niente! (...neppure con il soccorso della presunzione di innocenza)*, in N. TRIGGIANI (a cura di), *Informazione e giustizia penale. Dalla cronaca giudiziaria al "processo mediatico"*, Cacucci editore, 2022, p. 6, ripercorre gli episodi risalenti nel tempo che dimostrano una già presente "attenzione morbosa" per le vicende penali da parte di testate giornalistiche e lettori. Per un'analisi del rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria si veda: F. PALAZZO, *Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 3/2017, pp. 139-149; C. CONTI, *Cronaca giudiziaria e processo mediatico: l'etica della responsabilità verso nuovi paradigmi*, in *Archivio Penale*, 1/2022, pp. 1-33; V. MANES, *La "vittima" del "processo mediatico": misure di carattere rimediale*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 3/2017, pp. 114-128; G. GIOSTRA, *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, in *Media Laws*, 3/2018, pp. 23-38; G. GIOSTRA, *Un catechismo per atei*, in *Media Laws*, 1/2022, pp. 11-19; G. GIOSTRA, *Riflessi della rappresentazione mediatica sulla giustizia "reale" e sulla giustizia "percepita"*, in *Legislazione penale*, 9/2018, pp. 1-15; più ampiamente V. MANES, *Giustizia Mediatica*, Il Mulino, 2022; N. TRIGGIANI, *Informazione e giustizia penale, Dalla cronaca giudiziaria al "processo mediatico"*, Cacucci editore, 2022.

<sup>213</sup> G. GIOSTRA, *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, in *Media Laws*, 3/2018, p. 24.

<sup>214</sup> G. GIOSTRA, *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, op. cit., p. 24, eloquentemente descrive la «virtuosa circolarità democratica» che l'informazione giudiziaria garantisce: la funzione legislativa in capo al Parlamento, l'applicazione delle leggi ad opera dei giudici, la diffusione per finalità informativa delle modalità con cui opera la macchina della giustizia, il potere della collettività, attraverso i suoi rappresentati, di riconoscersi in essa e, eventualmente, di sollecitare un cambiamento. L'autore sottolinea, tuttavia, che la qualità mediocre dell'informazione, l'uso distorto e strumentale di essa, il tono narrativo sensazionalistico, hanno portato a dimenticarne gli effetti benefici. Ciò nonostante, non si



In tale contesto si parla della c.d. pubblicità mediata, cioè il racconto e la descrizione che offrono la stampa e, in generale, i mezzi di informazione circa le vicende e i risvolti del processo penale, che si svolge in conformità e nei limiti del diritto di cronaca<sup>215</sup>.

Tale contesto legittimo, le cui utilità si inseriscono in un quadro democraticamente strumentale, non è immune da possibili criticità, stante i diversi interessi, processuali ed extraprocessuali, pubblici e privati, che si intrecciano in tale rapporto dinamico. Quando, infatti, dall'“informazione sul processo” si passa al processo celebrato sui mezzi d'informazione, le insidie accrescono vertiginosamente.

Si vuole fare riferimento al c.d. processo mediatico<sup>216</sup>, parallelo a quello giurisdizionale e celebrato sui mezzi di informazione, le cui modalità sono ben lontane dal nobile dettato costituzionale a tutela della democrazia, nonché dalle garanzie e dai principi fondanti il processo penale.

I *media*, infatti, al fine di rispondere all'impellente bisogno sociale di una rapida giustizia, si sono immedesimati in autorità giudiziaria ed inquirenti, in pubblici ministeri e giudici, narrando distortamente e sommariamente informazioni e fatti<sup>217</sup>, con lo scopo di attuare

---

tratta di disquisire circa i vantaggi e gli svantaggi del suo accesso alla giustizia penale, in quanto tale accesso «non si pone in termini di opportunità, ma di necessità politica: per un ordinamento democratico moderno, prima ancora che essere utile una giustizia pubblica, è inconcepibile una giustizia segreta. (...) Sarebbe quindi costituzionalmente, politicamente e culturalmente inammissibile oscurare la cronaca giudiziaria».

<sup>215</sup> N. TRIGGIANI, *È la stampa, bellezza! E tu non puoi farci niente! Niente!*, op. cit., pp. 7 ss.

<sup>216</sup> N. TRIGGIANI, *È la stampa, bellezza! E tu non puoi farci niente! Niente*, op. cit., p. 12, lo definisce come «la raccolta e la valutazione di dichiarazioni, di informazioni, di atti di un procedimento penale da parte di un operatore dell'informazione, quasi sempre televisivo, per ricostruire la dinamica di fatti criminali con l'intento espresso o implicito di pervenire all'accertamento delle responsabilità penali *coram populo*».

<sup>217</sup> G. GIOSTRA, *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, op. cit., p. 26; V. MANES, *Giustizia mediatica*, op. cit., p. 10, ritengono che la rappresentazione mediatica in questo ambito solo apparentemente si mostri come “ancella della giustizia”, volta a un mero scopo informativo. Essa, piuttosto, si concretizza in uno specchio totalmente schiavo dell'egemonia dell'*audience*, che non solo deforma la realtà, ma ne riflette un'immagine distorta. In ciò starebbe il delicato problema: la conoscibilità dell'amministrazione della giustizia, presidio democratico irrinunciabile, implica la rischiosa conseguenza di un'eventuale alterazione o rappresentazione distorta. «Il nodo politico e culturale si sintetizza quindi in due imperativi ineludibili: garantire la pubblicità e garantirsi dalla pubblicità (patologica)».

un'attività formativa, anziché informativa<sup>218</sup>. Con la comparsa di *Internet*, dei *social networks* e una sempre più veloce circolazione delle informazioni, detto fenomeno progressivamente sta ampliando la sua risonanza, sempre più «anteponendo lo *show* al racconto e lo *share* alla corretta rappresentazione dei fatti»<sup>219</sup>, determinando così un sempre più marcato e probabile divario tra notizia e verità.

In questo gioco di specchi e distorsioni populiste, non è raro che la cronaca giudiziaria assuma un'intonazione colpevolista<sup>220</sup> e che la voce del popolo, nonché di figure professionali (avvocati, ex magistrati, criminologi, psicologi, giornalisti) eventualmente riunite in programmi televisivi o su piattaforme digitali, si faccia corale nell'emettere una sentenza di condanna definitiva, inscalfibile anche dinanzi all'assoluzione pronunciata dall'autorità giudiziaria.

Si comprende come da ciò possano derivare effetti nefandi: non solo i diritti fondamentali dei soggetti coinvolti<sup>221</sup>, a partire dalla presunzione di non colpevolezza<sup>222</sup>, ne usciranno scalfiti, ma anche i principi e le garanzie fondanti dallo stesso processo penale saranno profondamente alterati, se non totalmente rovesciati.

Come sostenuto da autorevole dottrina, il processo mediatico è ontologicamente privo di regole e procedure, essendo “a-topico”, in quanto non si svolge in un luogo a ciò deputato;

---

<sup>218</sup> G. CANESCHI, *Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un'estensione della garanzia?*, in *Archivio penale*, 3/2021, p. 4, osserva che la comunicazione adottata non mira più a rendere noto alla collettività l'amministrazione della giustizia, e quindi ciò che ha luogo nel processo penale, bensì la finalità perseguita è quella di prendere una posizione, adottando una narrazione tale da influenzare il giudizio collettivo.

<sup>219</sup> Così V. MANES, *Giustizia mediatica*, Il Mulino, 2022, p. 10.

<sup>220</sup> G. GIOSTRA, *Un catechismo per atei*, op. cit., p. 12.

<sup>221</sup> Si ritiene necessario non lasciare spazio a eventuali fraintendimenti: è d'obbligo specificare, infatti, che effetti negativi possono riverberarsi anche nei confronti della vittima di un fatto di reato, verso la quale può generarsi un'attenzione morbosa, spesso non esente da critiche. Esulando tale tema dal campo di indagine, basti ricordare la tragica vicenda di Tiziana Cantone che, in seguito alla pubblicazione e alla diffusione in rete di un video di carattere *hard* a cui prese parte, il 13 settembre 2016 si tolse la vita; Cfr. A. MARANDOLA, *La tutela dell'identità personale (informatica), anche del soggetto coinvolto in un processo penale*, in *Processo Penale e Giustizia*, 3/2017, pp. 371-379.

<sup>222</sup> Intesa come «l'ideale cartina tornasole per verificare il tasso di garantismo presente in un determinato sistema processuale», P. P. PAULESU, *Presunzione di non colpevolezza*, in *Dig. disc. pen.*, IX, 1995, p. 677.

“a-cronico”, non essendo regolato da un regime temporale definito; “a-tipico”, la cui celebrazione può essere condotta da chiunque possa accedere all’informazione di massa; “a-nomico”, privo di regole, se non quelle dettate dall’irrazionalità emotiva, «così tendendo a riprodurre una pseudo-verità funzionale a scopi distinti e profondamente distanti dalla gnoseologia processuale classica»<sup>223</sup>.

Tale deriva discende da fattori eterogenei: l’informazione giudiziaria e la giustizia penale, infatti, sono scandite da metronomi differenti<sup>224</sup>, l’una segue la velocità delle informazioni, tentando di far breccia nell’interesse del lettore immerso nel *mare magnum* di notizie, l’altra invece avanza a seconda della complessità delle indagini e dei tempi processuali che le sono propri, levandosi come sentenza anche a distanza di anni, quando ormai la pulsione verso il fatto è radicalmente scemata, sebbene ancora salda nel pubblico giudizio statuito. La stessa funzione del processo, di conseguenza, si altera radicalmente quando esso diviene mediatico: da cognitiva diviene monitoria, basata su un modello non più accusatorio, bensì inquisitorio<sup>225</sup>. L’attenzione, infatti, si concentra sulle prime attivazioni della macchina processuale: la sola iscrizione della notizia di reato o il solo fatto di essere indagato, rapidamente acquisiscono la fisionomia di un’accusa formale, che, se corroborata da indagini maggiormente invasive o da misure cautelari, presto degenera in una condanna. Il dubbio, nei *media*, è poco coltivato, aspirando a trasmettere una responsabilità certa e mete investigative inconfutabili, poco inclini a precisazioni o a cautele dettate dal reale tenore provvisorio dei risultati ottenuti, che in realtà gli sono propri<sup>226</sup>.

La finalità è duplice, ma costante: rassicurare il pubblico dall’ansia derivante dalla criminalità emersa, mantenendone però salda l’attenzione. Si attua, così, un circolo perverso, caratterizzato dalla riviviscenza e rivisitazione della vicenda, dalla ricerca estenuante di dichiarazioni, dalla minuziosa analisi del passato non solo dell’indagato,

---

<sup>223</sup> V. MANES, *Giustizia mediatica*, op. cit., pp. 22 ss.

<sup>224</sup> G. GIOSTRA, *Un catechismo per atei*, op. cit., p. 11.

<sup>225</sup> V. MANES, *Giustizia mediatica*, op. cit., p. 23.

<sup>226</sup> Così N. TRIGGIANI, *È la stampa, bellezza!*, op. cit., p. 29 individua, quali vizi sintomatici di tale modalità, dichiarazioni come: «Tizio incastrato dal DNA; Caio inchiodato da una impronta lasciata sul luogo del delitto».

ma anche della vittima, che diviene «co-protagonista principale del circo mediatico-giudiziario»<sup>227</sup>.

Le conseguenze di tale processo parallelo non sono di lieve portata. Volendole solo delineare, anzitutto vi è il costante rischio di una strumentalizzazione degli atti necessari e propri del procedimento penale, nonché del contenuto di intercettazioni o verbali sfuggiti al segreto istruttorio, dai quali non discende, come contrariamente si vuole trasmettere, alcuna definizione della posizione processuale. Criticità emergono anche con riferimento all'efficienza delle indagini e all'attendibilità dei testimoni<sup>228</sup>, che potrebbero essere influenzati dalla narrativa divulgata, o della vittima stessa, la quale potrebbe sentirsi ancorata alla ricostruzione trapelata e poi diffusa. Quanto alle autorità giudiziarie, da una parte la ricerca bulimica di informazioni svolta dai *media* grava sugli organi inquirenti, i quali risentono della pressione mediatica per risposte celeri; dall'altra la risonanza mediatica di un caso potrebbe inficiare la serenità e l'imparzialità cognitiva del giudice stesso<sup>229</sup>. Significative sono anche, e soprattutto, le incidenze negative con riferimento ai diritti alla riservatezza, alla dignità e alla tutela della *privacy* dei soggetti coinvolti nel processo, in *primis* dell'indagato o dell'imputato, nei confronti del quale spicca il *vulnus* alla presunzione di innocenza, apparendo esso un mero colpevole in attesa di giudizio.

La “pena” mediatica inflitta, assumendo i connotati di potenziale “pena perpetua”, rischia di annichilire con la sua forza lesiva anche la funzione rieducativa della pena: il soggetto condannato non avrà l'interesse né lo stimolo di intraprendere un percorso di reinserimento, consapevole del marchio indelebile su di lui apposto dalla società e di una

---

<sup>227</sup> V. MANES, *Giustizia mediatica*, op. cit., p. 29.

<sup>228</sup> Studi psicologici dimostrano, infatti, che quanto accade nel lasso di tempo trascorso tra l'accadimento di un fatto e il momento della sua rievocazione influenza profondamente il ricordo, con il rischio di distorcere i connotati della cognizione originaria, ciò significa che il soggetto ricorderà non tanto il fatto in sé, bensì il racconto di quel fatto. Così G. CANESCHI, *Processo penale mediatico e presunzione di innocenza*, op. cit., nota a p. 6.

<sup>229</sup> Come evidenziato da G. GIOSTRA, *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, op. cit., p. 29, se l'art. 147, co. 1, disp. att. c.p.p. annovera l'ipotesi che la ripresa radiofonica o televisiva di un dibattito possa recare pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza e della decisione, è ben possibile che analoghi pericoli siano configurabili da una comunicazione distorta, la cui narrazione, tra l'altro, è avvenuta senza la partecipazione del giudice.

frattura ormai calcificata con essa.

Da ultimo, detto meccanismo riflette le sue conseguenze anche sulle aspettative del pubblico, il quale, indottrinato circa la colpevolezza dell'assunto reo, potrebbe manifestare delusione dall'eventuale pronuncia di assoluzione o dalla possibile revisione del giudicato, venendo così a scemare il rapporto di fiducia sussistente tra cittadino e Stato, inteso come istituzione giudiziaria<sup>230</sup>.

## **2. Il Decreto Legislativo n. 188 del 2021, un'occasione mancata e i doveri del giornalista**

Sono diversi i meccanismi presenti che hanno tentato di contenere gli effetti tanto dirompenti quanto insidiosi appena delineati. Al di là delle norme espressamente riferibili alla tutela della c.d. "memoria interna" del processo penale<sup>231</sup>, merita attenzione il recente intervento legislativo che, su spinta europea, ha consacrato una nuova normativa volta a rafforzare alcuni aspetti relativi al fondamentale principio della presunzione di non colpevolezza.

Si fa riferimento al D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188<sup>232</sup>, emanato in attuazione della

---

<sup>230</sup> Non di rado si assiste allo sdegno in seguito alla scarcerazione del reo, avvenuta, secondo la voce collettiva, troppo prematuramente. Si manifesta così la piena sfiducia nei confronti non solo dell'istituzione giudiziaria, colpevole di comminare sanzioni non abbastanza afflittive, ma anche della stessa funzione della pena.

<sup>231</sup> Così A. PROCACCINO, *Riforma Cartabia: adeguamenti normativi e modifiche strutturali - Oblivio e deindicizzazione nella delega Cartabia: rose e spine*, in *Giurisprudenza Italiana*, 4/2022, pp. 985 ss. Nello specifico si fa riferimento all'obbligo del segreto, regolato dall'art. 329 c.p.p., e ai divieti di pubblicazione ai sensi dell'art. 114 c.p.p. e art. 115 c.p.p.

<sup>232</sup> D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188, "*Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*".

Direttiva (UE) 2016/343<sup>233</sup>, diretto a porre rimedio all'evidenziata crisi del principio di presunzione innocenza.

Come si evince dall'art. 1, le regole predisposte sono indirizzate esclusivamente alla tutela delle «persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale», e prevedono specifici limiti per le autorità pubbliche affinché sia assicurato il pieno rispetto dell'art. 27 co. 2 della Costituzione.

Non essendo questo l'oggetto di attenzione, non si vuole procedere a una disamina dettagliata della normativa, bensì è interessante in questa sede evidenziare che il decreto pone in essere accorgimenti e limiti seguendo tre linee direttrici<sup>234</sup>.

In primo luogo, l'art. 2 vieta alle autorità pubbliche di rendere pubblicamente dichiarazioni di colpevolezza relative all'imputato o all'indagato, prima che la responsabilità penale sia stata accertata con sentenza o decreto penale definitivi. Nell'ipotesi in cui detta regola generale venga violata, i successivi commi predispongono uno specifico rimedio attraverso il quale il soggetto può richiedere la tempestiva rettifica delle dichiarazioni lesive e, qualora l'istanza venga rigettata, adire il giudice civile affinché eventualmente ordini la pubblicazione della rettifica. È opportuno sottolineare che il divieto posto a tutela del principio garantito dall'art. 27 co. 2 della Costituzione si riferisca alla sola pubblica autorità, da intendersi come «organismo che esercita funzioni pubbliche»<sup>235</sup>; ne risultano esclusi, dunque, i giornalisti, venendosi così a ridimensionare bruscamente la portata garantista della normativa, soprattutto alla luce delle considerazioni sopra svolte inerenti i connotati patologici spesso assunti dall'informazione giudiziaria.

---

<sup>233</sup> Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

<sup>234</sup> Si ritiene che comprendere, seppur nei suoi elementi essenziali, il D.Lgs. n. 188 del 2021, potrebbe essere utile anche nel proseguo della trattazione, in quanto parte della dottrina rileva in tale decreto una forma di completamento anticipato della tutela apposta dall'art. 64-ter disp. att. c.p.p., la cui disamina sarà oggetto di attenzione futura.

<sup>235</sup> A. MALACARNE, *La presunzione di non colpevolezza nell'ambito del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188: breve sguardo d'insieme*, in *Sistema Penale*, 17 gennaio 2022.

In secondo luogo, il decreto è intervenuto sui rapporti intercorrenti tra procure e organi di informazione, disciplinando dei limiti non solo nell'*an*, ma anche nel *quomodo*<sup>236</sup>. Modificando l'art. 5 del d.lgs. n. 106 del 2006, il quale ancora in capo al procuratore della Repubblica, o a un magistrato da lui delegato, la relazione con la stampa, l'art. 3 del Decreto sancisce che quest'ultima deve avvenire esclusivamente attraverso comunicati, o conferenze stampa, ipotesi quest'ultima limitata ai casi di particolare rilevanza pubblica<sup>237</sup>. Inoltre, il procuratore della Repubblica - o sostituto da lui delegato - potrà diffondere le informazioni sui procedimenti penali solo qualora sussistano specifiche ragioni di interesse pubblico o ciò sia strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini<sup>238</sup>. La disposizione impone tuttavia il dovere di specificare la fase in cui si trovi il procedimento e ribadisce il diritto dell'indagato o imputato a non essere indicato come colpevole. Le stesse modalità di condotta devono applicarsi anche agli ufficiali di polizia giudiziaria, qualora questi siano autorizzati a rilasciare comunicati o conferenze stampa (co. 3-*bis*). In ogni caso, è fatto divieto nelle relazioni con la stampa assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni tali da violare la presunzione di innocenza.

Il decreto, successivamente, disciplina le modifiche apportate al codice di procedura penale. Anzitutto, è stato introdotto l'art. 115 *bis* c.p.p. al fine di porre rimedio ai

---

<sup>236</sup> G. GIOSTRA, *Un catechismo per atei*, op. cit., pp. 13 ss.

<sup>237</sup> Si noti la vaghezza della disposizione, in quanto la rilevanza pubblica dei fatti può variare a seconda delle caratteristiche sociali e territoriali in cui le indagini si svolgono, così C. CONTI, *Cronaca giudiziaria e processo mediatico: l'etica della responsabilità verso nuovi paradigmi*, in *Archivio Penale*, 1/2022, p. 11, nota n. 36.

<sup>238</sup> Per quanto riguarda il primo criterio, cioè la "stretta necessità ai fini della prosecuzione delle indagini", l'ineliminabile genericità può essere temperata grazie al considerando n. 18 della Direttiva, che ritiene integrata detta condizione nell'ipotesi in cui sia necessaria la collaborazione della collettività per l'effettivo perseguimento di un reato. Ad esempio, il procuratore della Repubblica di Perugia ha individuato l'esigenza di informare la popolazione circa rischi e pericoli per la pubblica incolumità. Quanto invece al criterio delle "specifiche ragioni di interesse pubblico" la dottrina si chiede se si debba fare riferimento allo specifico provvedimento emanato o a una valutazione da ponderarsi caso per caso: la procura della Repubblica di Perugia, ad esempio, ha individuato una serie di provvedimenti (ad esempio l'esecuzione di provvedimenti cautelari, l'esecuzione di provvedimenti definitivi come l'ordine di carcerazione o confische), nonché le richieste di rinvio a giudizio e le ordinanze o decreti di archiviazione, che legittimano la divulgazione delle informazioni ad essi relative; cfr. A. MALACARNE, *La presunzione di non colpevolezza nell'ambito del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188: breve sguardo d'insieme*, op. cit., pp. 5 ss.

provvedimenti giudiziari contenenti riferimenti alla colpevolezza del soggetto. Volendo analizzare sinteticamente il dettato del legislatore, sembra opportuno operare una lettura dell'art. 5 del Decreto n. 188 del 2021 "a contrario". Detto altrimenti, i provvedimenti dinanzi ai quali il generale principio della presunzione di non colpevolezza viene meno sono: da una parte, quelli del giudice volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, dall'altra, gli atti del pubblico ministero tesi a dimostrare la colpevolezza dell'imputato o dell'indagato (basti pensare alla richiesta di rinvio a giudizio, agli atti di esercizio dell'azione penale o alla richiesta di misure cautelari). La norma poi, fa riferimento all'adozione di atti che richiedono a monte la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, per i quali l'autorità giudiziaria ha la facoltà di fare riferimento alla (presunta) colpevolezza del soggetto, limitatamente alle indicazioni che si rendono necessarie per soddisfare i presupposti e i requisiti richiesti dalla legge<sup>239</sup>. A contrario e al netto delle distinzioni summenzionate, si può infine ricavare, nell'emanazione di provvedimenti di varia natura, un generale divieto di riferirsi alla persona sottoposta a indagini o imputata con modalità tali da non rispettarne la presunzione di non colpevolezza. Solo per quest'ultima categoria viene previsto il rimedio della correzione, istanza che l'interessato può proporre nei dieci giorni successivi la conoscenza del provvedimento, sulla quale il giudice provvede entro le quarantotto ore successive.

Ulteriori modifiche vengono apportate all'art. 314 c.p.p.<sup>240</sup>, nel quale si precisa che l'equa riparazione è dovuta anche nell'ipotesi in cui il soggetto si sia avvalso del diritto di non rispondere, oltrepassando definitivamente così quell'orientamento giurisprudenziale che

---

<sup>239</sup> Con riguardo a tale ultima categoria di provvedimenti, la dottrina sembra orientata a farvi rientrare l'ordinanza cautelare o i provvedimenti del pubblico ministero con i quali viene disposto un sequestro o si richiede l'autorizzazione per adottare un'intercettazione, Cfr. C. CONTI, *Cronaca giudiziaria e processo mediatico: l'etica della responsabilità verso nuovi paradigmi*, op. cit., pp. 15 ss.; A. MALACARNE, *La presunzione di non colpevolezza nell'ambito del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188: breve sguardo d'insieme*, op. cit., pp. 12 ss.

<sup>240</sup> Norma che disciplina l'equa riparazione cui il soggetto prosciolto ha diritto, per essere stato sottoposto, senza avervi dato causa con dolo o colpa grave, a ingiusta detenzione.



faceva rientrare l'essersi avvalso del diritto *ex art. 64, co. 3, lett. b)* nell'alveo della valutazione circa la sussistenza delle cause ostative al riconoscimento dell'indennità<sup>241</sup>.

Per quanto in questa sede rileva, sebbene la normativa nasca dal nobile intento di saldare la presunzione di non colpevolezza del soggetto sottoposto a indagini o imputato, principio cardine che deve accompagnare il processo sino al suo esito definitivo, non risolve, tuttavia, nodi che tuttora restano scoperti. Applicandosi, infatti, ai meri rapporti intercorrenti tra procure o forze di polizia giudiziaria e organi di stampa, questi ultimi restano liberi di perpetrare una comunicazione esplicitamente colpevolista. Anche nell'ipotesi in cui l'istanza di correzione del soggetto interessato venga accolta<sup>242</sup>, non viene delineato l'obbligo in capo ai *media* di renderne noto l'intervento.

Sarebbe stato opportuno ricordare anche ad essi non solo il rispetto della garanzia costituzionalmente imposta di coltivare il dubbio di colpevolezza, che potrà essere sciolto solo dalla pronuncia definitiva, ma anche dei meri obblighi di chiarezza e specificità, a cominciare dal delineare la fase del procedimento di cui si narra, nonché evitare sovrapposizioni terminologiche fuorvianti (accusa e condanna; misura cautelare e pena). In secondo luogo, le disposizioni del Decreto citato si riferiscono alle sole dichiarazioni emesse, lasciando impregiudicate quelle forme di comunicazione non verbale, come ad

---

<sup>241</sup> Cass. pen., Sez. III, 10 giugno 2020, n. 19063, ad esempio, ha statuito che «la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, poiché è onere dell'interessato apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'Autorità Giudiziaria ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare». In senso contrario, recependo le novità introdotte, si è pronunciata recentemente Cass. pen., Sez. IV, 14 novembre 2023, n. 48080, che ha delineato il nuovo principio per il quale «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, (...), l'esercizio della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b) c.p.p., oltre a non costituire causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, non può essere considerato ai fini della diminuzione del *quantum* dell'indennizzo, assumendo un valore neutro non suscettibile di integrare una ipotesi di colpa lieve».

<sup>242</sup> Peraltro, sorgono perplessità circa l'effettiva portata e gli esiti dell'istanza di rettifica, in quanto il controllo dell'effettiva violazione del principio della presunzione di non colpevolezza è affidato allo stesso controllore.

esempio la trasmissione di una serie di immagini di per sé neutre, ma che nel loro complesso manifestano un «inequivoco messaggio di colpevolezza»<sup>243</sup>.

Da un lato opposto, ma complementare, si evidenzia come sarebbe stato opportuno rendere effettiva la facoltà generale, prevista dall'art. 116 c.p.p., di «ottenere il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti». Un libero accesso agli atti non più coperti da segreto, infatti, depaupererebbe quel traffico insidioso sussistente tra autorità inquirenti e organi d'informazione e, allo stesso tempo sarebbe manifesto della necessità in un sistema democratico di un esercizio di stampa realmente responsabile.

In definitiva, sembra essersi persa l'occasione di rendere effettiva la tutela della presunzione di non colpevolezza anche nei confronti delle vessazioni derivanti da un esercizio patologico del diritto di informazione giudiziaria.

Non resta, quindi, che prendere in considerazione l'unica fonte che sembra applicabile, ovvero il Testo Unico dei doveri del giornalista<sup>244</sup>. All'interno di quest'ultimo, infatti, rileva l'art. 8<sup>245</sup>, nel quale viene fatto espresso richiamo al dovere di rispettare «sempre e comunque» il diritto alla presunzione di non colpevolezza; di aggiornare precedenti pubblicazioni - con particolare attenzione alle testate *online* - in caso di assoluzione o proscioglimento; di usare la «massima cautela» nel divulgare dati o immagini di persone, qualora si tratti di reati minori o pene lievissime; di adoperarsi diligentemente affinché siano chiare le differenze fra cronaca e commento, fra indagato - imputato - condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra provvedimento definitivo e non definitivo e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi del procedimento e del giudizio. Nel riferire il contenuto di un atto processuale o di indagine deve «evitare» il riferimento a soggetti non essenziali per la comprensione dei fatti. L'art. 9, inoltre, disciplina lo specifico dovere di rettifica, non subordinato a richiesta, qualora le informazioni riportate poi si rivelino inesatto o errate.

---

<sup>243</sup> Cfr. G. GIOSTRA, *Un catechismo per atei, una prima lettura del d.lgs. n. 188 del 2021, op. cit.*, p. 17, che ricorda le indagini relative all'omicidio di Yara Gambirasio, durante le quali sono state ripetutamente riproposte le immagini dello sguardo dell'imputato e di un furgone simile a quello da lui posseduto nelle vicinanze della scuola della vittima.

<sup>244</sup> Il Testo Unico dei doveri del giornalista è volto ad armonizzare i precedenti documenti deontologici (carte dei doveri e codici), è stato approvato nel 2016 e modificato nel 2020.

<sup>245</sup> Art. 8, TU dei doveri del giornalista, «*Cronaca giudiziaria e processi in tv*».

Particolare attenzione è rivolta alla persona condannata<sup>246</sup>: anzitutto, si delinea una tutela di ordine generale, nella consapevolezza del complesso percorso rappresentato dal reinserimento sociale. Qualora egli decida di esporsi ai *media*, il giornalista deve valorizzare il percorso di risocializzazione intrapreso, ed evitare di identificarlo con il reato commesso. Deve inoltre ponderare la diffusione di dati identificativi del condannato, valutandone l'incidenza sul reinserimento sociale e sui legami familiari, evitando di divulgare i nomi di questi ultimi - e in generale dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca - se non per indispensabili ragioni di comprensione. Si raccomanda, inoltre, qualora il soggetto detenuto si avvalga di misure alternative o di benefici penitenziari, specificità e chiarezza nell'utilizzo dei termini.

Come si evince, la normativa deontologica vigente interviene già a tutela di alcuni delicati profili, i quali, tuttavia, sono gli stessi su cui si affliggono gli effetti patologici della giustizia mediatica. Si deduce, quindi, che il vero problema non può rinvenirsi nella mancanza di una normativa ad *hoc*, bensì nell'effettività delle regole deontologiche, e, soprattutto, del rimedio disciplinare previsto nell'ipotesi di una loro violazione<sup>247</sup>. Sorgono perplessità, infatti, nel considerare lo scarso numero di condanne confermate recentemente dall'Ordine dei giornalisti<sup>248</sup>, a fronte dei frequenti ed evidenti abusi dell'esercizio del diritto di cronaca e critica giudiziaria, a discapito dei diritti fondamentali della persona e dei principi processuali penali. Sarebbe dunque opportuno rafforzare il profilo disciplinare già vigente, affinché l'informazione riacquisti il ruolo che la Costituzione le ha assegnato.

---

<sup>246</sup> Art. 3 del TU dei doveri del giornalista, rubricato "*Identità personale e diritto all'oblio*", già menzionato nel primo capitolo.

<sup>247</sup> F. BRESCIANI, *Giustizia mediatica e libertà d'informazione: la deontologia presa sul serio come rimedio costituzionalmente preferibile contro gli abusi del diritto di informare*, in *Diritto di Difesa*, 3/2022, pp. 485-494, pp. 488 ss.

<sup>248</sup> *Ibidem*, p. 490 rileva che dal 2019 sono solo 4 i provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio di cronaca giudiziaria confermati dal Consiglio di disciplina nazionale.

### 3. La memoria istituzionalizzata della sentenza penale: la disciplina del casellario giudiziale e i tentativi di temperamento

L'essere coinvolto in un procedimento penale ha conseguenze immediate e indefettibili per il soggetto, che si riverberano sia nei rapporti più intimi e vicini, sia nelle relazioni che esso instaura con la società, a partire da quelle lavorative. Non è necessario che la vicenda attiri un'ampia attenzione mediatica e si inneschi il parallelo processo sopra menzionato, è sufficiente il solo motore processuale affinché l'immagine, la reputazione e la *privacy* della persona ne soffrano gli effetti.

Qualora, poi, l'*iter* processuale si concluda con una sentenza di condanna, le conseguenze sono ben più nefaste: è opinione concorde, infatti, l'irrinunciabile capacità della sanzione penale di etichettare il soggetto, apporre un "marchio" difficilmente eludibile, rischiando di creare un processo di identificazione perenne tra condannato e crimine commesso<sup>249</sup>. Il legislatore ha assunto un atteggiamento che sembra, da una parte, implementare tale effetto, dall'altra, tentarne un ridimensionamento a favore del diritto del soggetto a una memoria "non eterna".

Basti pensare, infatti, all'istituto della pubblicazione della sentenza penale di condanna previsto dall'art. 36 c.p., pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni, che si pone, tuttavia, come esempio di uno stigma "formalizzato"<sup>250</sup>.

Ulteriori e più gravi conseguenze, tuttavia, derivano dall'iscrizione nel casellario giudiziale, che assurge a vera e propria memoria (anche) penalistica. Tale istituto certamente rappresenta un ausilio per i giudizi prognostici effettuati dall'organo giudicante o per la concessione di benefici penitenziari; tuttavia, è indubbio che le iscrizioni in esso contenute possano rappresentare un ostacolo per il percorso di reintegrazione sociale del condannato, nonché un ulteriore effetto stigmatizzante per esso. Le criticità poste dal casellario giudiziale non derivano tanto dall'iscrizione in sé, bensì

---

<sup>249</sup> Per un approfondimento si veda E. CURRAO, *Diritto all'oblio, stigma penale e cronaca giudiziaria: una memoria indimenticabile*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 6/2019, pp. 165 ss.; si rimanda inoltre a S. LARIZZA, *Cave a Signatis*, in *Dignitas*, 1 gennaio 2004, p. 24, la quale sostiene che «un diritto penale che non creasse e spargesse stigmatizzazione sarebbe una *contradictio in adiecto*».

<sup>250</sup> E. CURRAO, *Diritto all'oblio, stigma penale e cronaca giudiziaria: una memoria indimenticabile*, *op. cit.*, p. 166.

dal regime di pubblicità: si fa riferimento, cioè, al sistema di certificazione previsto dalla normativa e ai soggetti legittimati all'accesso.

Anzitutto, il casellario giudiziale è un archivio nazionale contenente i dati relativi «ai provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati»<sup>251</sup>.

La disciplina di detto istituto, che originariamente si rinveniva negli artt. 686 e 690 c.p.p., attualmente è confluita nel D.P.R. del 14 novembre 2002, n. 313<sup>252</sup>, il quale contiene anche le disposizioni relative al casellario dei carichi pendenti e alle sanzioni amministrative derivanti da reato, nonché al casellario giudiziale europeo.

In questa sede, oggetto di attenzione vuole essere il solo casellario giudiziale nazionale.

I provvedimenti suscettibili di iscrizione, che avviene per estratto, sono elencati nell'art. 3<sup>253</sup>, mentre l'art. 5 ne disciplina la cancellazione.

---

<sup>251</sup> Art. 2, co.1, lett. a), D.P.R. del 14 novembre 2002, n. 313, che, come da ultimo modificato dall'art. 26, co.1, lett. a) del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, definisce il casellario giudiziale «è la base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati».

<sup>252</sup> *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.*

<sup>253</sup> Tra i quali figurano: i provvedimenti definitivi di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, nonché che hanno dichiarato la non punibilità per particolare tenuità del fatto; le condanne definitive, anche se rese da un giudice straniero purché riconosciute, salvo quelle relative a contravvenzioni per le quali sia ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione ai sensi dell'art. 162 c.p. e purché la pena non sia stata condizionalmente sospesa; i provvedimenti definitivi concernenti le pene (anche accessorie), compresa la sospensione condizionale e la non menzione della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitudine e di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere; i provvedimenti relativi alla liberazione condizionale o alla concessione delle misure alternative alla detenzione. Sono iscritti anche i provvedimenti del pubblico ministero di sospensione dell'esecuzione, di scomputo dalla pena dei periodi già trascorsi *in vinculis* nonché quelli di cumulo; i provvedimenti di conversione della pena pecuniaria; l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché, in caso di esito positivo della messa alla prova, la sentenza che dichiara estinto il reato; i provvedimenti concernenti la riabilitazione; i provvedimenti di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione *ex art. 16 del D.Lgs. 286/1998*. Da ultimo, viene prevista l'iscrizione di eventuali correzioni relative a provvedimenti già iscritti, nonché di eventuali altri provvedimenti purché attinenti a quelli già previsti, indicati con decreto del Presidente della Repubblica, di concerto con il Ministro della

La regola di ordine generale prevede l'eliminazione dei dati presenti nel casellario decorsi quindici anni dalla morte del soggetto a cui si riferiscono e, in ogni caso, dopo cento anni dalla sua nascita<sup>254</sup>. I commi successivi, poi, disciplinano termini diversi a seconda del provvedimento cui trattasi: viene prevista la immediata cancellazione nell'ipotesi in cui intervenga la revisione o la rescissione del giudicato, nel caso di conflitto pratico di giudicati (art. 669 c.p.p.) o di revoca ai sensi dell'art. 673 c.p.p.<sup>255</sup>.

All'immediata cancellazione si provvede anche nell'ipotesi in cui il titolo esecutivo sia dichiarato mancante o non esecutivo o del quale sia stata sospesa l'esecuzione o disposta la restituzione del termine (art. 670 c.p.p.).

Nei confronti delle iscrizioni relative ai provvedimenti di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, la cancellazione sopravviene trascorsi dieci anni nel caso di delitto o tre anni nel caso di contravvenzione<sup>256</sup>. Il medesimo termine si applica nel caso di provvedimenti che dichiarano la non punibilità per particolare tenuità del fatto, nell'ipotesi di provvedimenti di condanna per contravvenzione qualora sia stata

---

giustizia, ai sensi dell'art. 17, co. 1, L. 400/1988. Detta ultima norma di chiusura viene interpretata nel senso che viene lasciata aperta la possibilità di implementare l'elencazione delineata, mediante regolamenti attuativi, esecutivi o integrativi, i quali possono solo fornire nuove indicazioni inerenti i provvedimenti già iscrivibili. Così A. GIARDA - G. SPANGHER, *Codice di procedura penale commentato, Tomo IV*, Ed. IV, 2023, Wolters Kluwer, p. 2424. Si noti che per la dottrina e giurisprudenza costante l'art. 3, co. 1, lett. f), nella parte in cui fa riferimento all'iscrizione dei provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.p., deve essere interpretato estensivamente, comprendendo anche i provvedimenti di archiviazione emessi per particolare tenuità del fatto. Alla base di tale orientamento si pone la stessa *ratio* dell'art. 131-bis c.p.p., il quale disciplina specifiche cause che ostano all'applicazione dell'istituto. Infatti, l'eventuale non iscrizione dei provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità del fatto, impedirebbe al giudice, in un eventuale procedimento futuro, di valutare la presenza della condizione ostativa della "abitudine del comportamento". Così Cass. pen., Sez. Unite, 30 maggio 2019, n. 38954, come commentata da R. CALANDRELLI, *Archiviazione ex art. 131 bis c.p. e iscrizione a casellario giudiziario*, in *Giurisprudenza italiana*, 2/2020, pp. 426 - 437.

<sup>254</sup> Si noti che precedentemente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, la cancellazione operava automaticamente al compimento dell'ottantesimo anno di età.

<sup>255</sup> L'art. 673 c.p.p. disciplina l'ipotesi di revoca della sentenza in seguito a dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice o in caso di *abolitio criminis*.

<sup>256</sup> Si noti che il termine di tre anni si applica anche ai provvedimenti di proscioglimento per difetto di imputabilità emessi dal giudice di pace.

inflitta la pena dell'ammenda<sup>257</sup>.

Per quanto riguarda i provvedimenti relativi a soggetti minorenni, l'eliminazione della relativa iscrizione è prevista al compimento del diciottesimo anno di età, fatta eccezione per i provvedimenti di condanna a pena detentiva (anche se sospesa) e per le iscrizioni relative al perdono giudiziale, le quali sono eliminate al compimento del ventunesimo anno di età<sup>258</sup>.

Preso atto della disciplina dei termini cui è soggetta la conservazione dei dati del soggetto interessato, e nella consapevolezza dell'utilità da essi svolta sia per il giudice, sia per finalità di mera documentazione, è interessante soffermarsi sulla funzione certificativa offerta. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo VII del Testo Unico disciplinano i servizi certificativi (anche) del casellario giudiziale. Oltre che dall'autorità giudiziaria e dal pubblico ministero<sup>259</sup>, le certificazioni possono essere richieste dal difensore, dalla pubblica amministrazione e dai gestori di pubblici servizi, e, ovviamente, dal soggetto interessato.

Sebbene ora, contrariamente all'impostazione originaria, non sia più possibile per un privato richiedere direttamente il certificato penale di una persona<sup>260</sup>, essendo la richiesta ammessa nelle sole ipotesi di lavoro o di servizio volontario che implicino contatti con

---

<sup>257</sup> Si noti che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 287 del 2010, ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 5, co. 2, lett. d) del D.P.R. n. 313 del 2002, nella parte in cui prevedeva che la cancellazione dell'iscrizione relativa alla sentenza di condanna per contravvenzione punita con la sola ammenda non operasse per coloro che avessero beneficiato della sospensione condizionale della pena o dell'istituto della non menzione.

<sup>258</sup> L'art. 5, co. 2 contempla anche le ipotesi dei provvedimenti di condanna emessi dal giudice di pace o di competenza di quest'ultimo, ma emessi da giudice diverso. Le iscrizioni a essi relative verranno cancellate decorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita, qualora la pena inflitta fosse pecuniaria, oppure dopo dieci anni, nell'ipotesi in cui la pena fosse diversa. La cancellazione è subordinata alla mancata commissione di ulteriori reati nel periodo intercorrente tra l'esecuzione della pena e il maturare del termine per la cancellazione dell'iscrizione.

<sup>259</sup> Il quale, previa autorizzazione da parte del giudice procedente, può acquisire dal sistema il certificato relativo alla persona offesa o al testimone. Cfr. art. 21, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

<sup>260</sup> A norma dell'art. 607 del codice di rito del 1930, infatti, il certificato concernente un'altra persona poteva essere richiesto da un privato per produrlo in giudizio, per ragioni di elettorato o per finalità di impiego lavorativo. La richiesta era subordinata alla mera indicazione della finalità e alla dimostrazione di un legittimo interesse sottostante la richiesta.

soggetti minori<sup>261</sup>, ugualmente l'effetto stigmatizzante della sentenza di condanna non cessa di esplicare i suoi effetti. Nella prassi, infatti, non di rado viene richiesto al soggetto, in via di assunzione per un impiego lavorativo nel settore privato, la presentazione del certificato del casellario giudiziale, con probabili ripercussioni negative sulle reali possibilità di assunzione<sup>262</sup>.

Una divulgazione, per così dire forzata<sup>263</sup>, di dati relativi a una sentenza di condanna non solo compromette la sfera di riservatezza della persona, nonché la dignità di essa, ma ne impedisce il concreto reinserimento nella società, contribuendo al perpetuarsi della diffidenza e del pregiudizio sociale nei confronti di chi vanta precedenti penali<sup>264</sup>. Detto in altre parole, l'iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza di condanna rischia di «costituire un mezzo legale attraverso il quale si origina e prende corpo la stigmatizzazione sociale»<sup>265</sup>.

È necessario specificare che, per quanto attiene al certificato richiesto da parte del soggetto interessato, il legislatore ha operato una selezione “in negativo”, nel senso che

---

<sup>261</sup> Si fa riferimento all'art. 25-*bis* del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, il quale ammette che il datore di lavoro, che intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o volontarie, che comportino contatti diretti e regolari con minori, debba richiedere il certificato del casellario giudiziale al fine di verificare la sussistenza di sanzioni interdittive all'esercizio di attività a contatto con minori o l'esistenza di condanne per uno dei reati di cui agli artt. 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 609-*undecies* c.p.

<sup>262</sup> S. LARIZZA, voce *Non menzione della condanna nel certificato penale*, in *Digesto penale*, 1994, disponibile presso la banca dati *One Legale*; A. MUSCELLA, voce *Effetti penali della condanna*, in *Digesto penale*, 2021, disponibile presso la banca dati *One Legale*; T. PIETRELLA, *Casellario giudiziale: una questione di difficile soluzione, tra interesse collettivo e diritto alla privacy*, in *Diritto.it*, 30 gennaio 2018, pp. 2 ss.

<sup>263</sup> Nel senso che, seppur in assenza di un vincolo legale, l'assunzione potrebbe essere subordinata alla presentazione del certificato da parte del soggetto candidato all'impiego.

<sup>264</sup> Si evidenzia, tuttavia, che, per orientamento costante della Corte Costituzionale, l'iscrizione nel casellario giudiziale non ha in sé effetti ulteriormente afflittivi per la persona, in quanto «le eventuali conseguenze derivano esclusivamente dalla libera valutazione di ciascuno in ordine alla condanna giudiziaria inflitta o al provvedimento amministrativo emanato». Così C. Cost., 17 luglio 1975, n. 225.

<sup>265</sup> S. LARIZZA, *Non menzione della condanna nel certificato penale*, *op. cit.*, pp. 1-2.



l'art. 24 del Testo Unico elenca una serie di provvedimenti che non figureranno nel certificato rilasciato.

Ciò, tuttavia, non equivale a una loro cancellazione, bensì significa solamente che la persona potrà beneficiare di una menzione parziale di quanto risulta iscritto<sup>266</sup>. Nello specifico, nel certificato acquisito non figurano le iscrizioni relative alle condanne per le quali sia stata concessa la non menzione ai sensi dell'art. 175 c.p., alle condanne punite con la sola ammenda e per i reati estinti a norma dell'art. 167 c.p. Non viene fatta menzione delle condanne per le quali sia stata applicata l'amnistia o per le quali sia stata dichiarata la riabilitazione (purché non revocata). Non devono nemmeno menzionarsi: la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 445 c.p.p., qualora la pena irrogata non superi i due anni di detenzione; l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e la sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della stessa<sup>267</sup>; nonché i provvedimenti che hanno dichiarato la non punibilità per

---

<sup>266</sup> A. PROCACCINO, *Oblio e deindicizzazione della Riforma Cartabia*, in G. SPANGHER (a cura di), *La Riforma Cartabia*, Pacini editore, 2022, pp. 715 ss., ritiene che la costruzione del casellario sia imperniata su una sorta di oblio progressivo, il quale si attuerebbe attraverso i termini di conservazione predisposti e i diversi meccanismi di filtro delle informazioni presenti nelle certificazioni richieste dai soggetti legittimati.

<sup>267</sup> Si noti che detti provvedimenti sono stati inseriti per rispondere agli emersi profili di illegittimità costituzionale. Nel 2018, infatti, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 24, co.1 e 25, co.1 del D.P.R. n. 313 del 2002, nella loro precedente versione, nella parte in cui non prevedevano la non menzione delle iscrizioni dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-*septies*, c.p.p., in quanto l'inclusione dei provvedimenti sospensione del procedimento con messa alla prova si poneva in contrasto, da una parte, con l'art. 3 della Costituzione e con l'art. 27 co. 3 dall'altra. Quanto al primo profilo, la Corte ha motivato che la loro menzione determinava un trattamento peggiore dei soggetti aderenti alla sospensione con messa alla prova, rispetto ai soggetti che, aderendo o non opponendosi ad altri procedimenti ispirati alla medesima finalità deflattiva e premiale per l'imputato - come il patteggiamento o il decreto penale di condanna - beneficiavano della non menzione. Il contrasto, invece, con l'art. 27, co. 3 della Costituzione è stato rilevato in quanto la sospensione con messa alla prova rientra nella finalità rieducativa della pena; la sua menzione nel certificato, quindi, osterebbe a tale principio, ostacolando il processo di reinserimento sociale del soggetto che abbia positivamente concluso la messa alla prova e creando «più che prevedibili difficoltà nell'accesso a nuove opportunità lavorative». Cfr. Corte Costituzionale, 7 novembre 2018, n. 231, così come citata da A. GIARDA - G. SPANGHER, *Codice di procedura penale commentato, Tomo IV*, IV ed., Wolters Kluwer, 2023, p. 2478.

particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p.<sup>268</sup>. Sono esclusi, inoltre, i provvedimenti relativi alle misure di sicurezza, applicate in seguito a una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e poi revocate, nonché alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno.

Non si deve fare menzione, infine, dei provvedimenti emessi dal giudice di pace o di competenza di quest'ultimo ma emessi da altro giudice, né di quelli di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, qualora sia intervenuta la loro revoca<sup>269</sup>.

Per quanto riguarda, invece, il rilascio del certificato richiesto dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi, senza addentrarsi nelle problematiche poste dalla disciplina riservata loro<sup>270</sup>, basti evidenziare anzitutto che i certificati a loro rilasciati sono assimilati a quelli acquisiti dagli stessi soggetti interessati, nel senso che vi è una conoscenza solo parziale dei provvedimenti iscritti<sup>271</sup>.

L'art. 28 del Testo Unico in parola riconosce alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici il diritto di ottenere il certificato del casellario giudiziale di un soggetto, qualora ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni<sup>272</sup>, specificando che in esso

---

<sup>268</sup> Si ricordi che recentemente le Sezioni Unite della Cassazione hanno statuito che, anche in caso di archiviazione per particolare tenuità del fatto, il provvedimento, nonostante debba essere iscritto nel casellario giudiziale, non possa comparire nel certificato richiesto dall'interessato, dal datore di lavoro e dalla pubblica amministrazione. Così, Cass. pen., Sez. Unite, 30 maggio 2019, n. 38954.

<sup>269</sup> Si noti che per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, l'art. 24 contiene ora uno specifico comma (1-*bis*) ai sensi del quale il certificato richiesto da un cittadino italiano contiene anche l'attestazione relativa all'eventuale sussistenza di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.

<sup>270</sup> Si vuole fare riferimento, infatti, alla questione posta da T. PIETRELLA, *Casellario giudiziale: una questione di difficile soluzione, tra interesse collettivo e diritto alla privacy*, op. cit., pp. 13 ss., il quale evidenzia come si fatichi a ritrovare una *ratio* alla differente disciplina delineata per soggetti privati e pubblica amministrazione, quando, in realtà, tali soggetti possono operare in situazioni simili. Basi pensare, infatti, all'accesso al (pubblico) impiego o alle gare d'appalto. In seconda battuta, l'autore evidenzia l'ampia discrezionalità affidata alle pubbliche amministrazioni, le quali possono ottenere il certificato del casellario giudiziale di un soggetto quando ciò sia «necessario per l'esercizio delle loro funzioni».

<sup>271</sup> A. GIARDA - G. SPANGHER, *Codice di procedura penale commentato*, op. cit., pp. 2484 ss.

<sup>272</sup> La norma distingue tra certificato selettivo, contenente «le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali

non sono menzionate le iscrizioni relative: alle condanne per contravvenzioni punite con la sola ammenda e a quelle riguardanti reati poi estinti ai sensi dell'art. 167, co. 1 c.p.; ai provvedimenti di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché alle sentenze che dichiarano estinto il reato per il suo esito positivo; ai provvedimenti che hanno sancito la non punibilità per particolare tenuità del fatto<sup>273</sup>.

Come è stato ricordato, la funzione offerta dal casellario giudiziale è di primaria importanza per l'autorità giudicante, per la quale l'acquisizione della "biografia" giudiziale del soggetto rappresenta uno strumento di sicura utilità per varie finalità, tra le quali, ad esempio, la commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., l'applicazione di misure di sicurezza o di misure cautelari, la decisione circa lo *status* di recidivo. Le risultanze contenute nel casellario, inoltre, possono influire nella fase di esecuzione penale, rientrando tra i dati fattuali posti a fondamento delle decisioni relative alla concessione o alla revoca di un beneficio penitenziario o di una misura alternativa alla

---

dell'amministrazione o del gestore», e certificato generale, nel quale si ritrovano «tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed è rilasciato quando non può procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti».

<sup>273</sup> Per quanto attiene alle modalità attraverso le quali debba avvenire il rilascio del certificato del casellario giudiziale, l'art. 28 del Testo Unico *de quo* rimanda all'art. 39, il quale specifica che l'acquisizione avviene tramite il Sistema informativo del casellario (c.d. SIC), previa stipula di specifiche convenzioni tra il Ministero della giustizia e le singole amministrazioni. Inoltre, il Ministero della Giustizia, con il Decreto del 5 dicembre 2012 (*"Regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione della consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313"*) ha disposto la consultazione diretta da parte delle pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi del Sistema informativo del casellario mediante il c.d. CERPA (il sistema per la certificazione massiva gestito dall'ufficio centrale del casellario), precisando inoltre che i dati personali e giudiziari trattati dai soggetti pubblici debbano essere pertinenti, completi, non eccedenti ed indispensabili rispetto alle finalità perseguite nei singoli procedimenti amministrativi di loro competenza. È previsto, poi, che, dopo aver stipulato o aderito a una convenzione con il Ministro della giustizia, le amministrazioni possano acquisire un certificato selettivo, e non più il certificato generale. Così GIARDA - G. SPANGHER, *Codice di procedura penale commentato, op. cit.*, p. 2485; T. PIETRELLA, *Casellario giudiziale: una questione di difficile soluzione, tra interesse collettivo e diritto alla privacy, op. cit.*, pp. 9 ss.

detenzione<sup>274</sup>, e, in generale, possono rilevare ai fini di una valutazione negativa circa il percorso rieducativo prospettato<sup>275</sup>.

---

<sup>274</sup> Si noti che la giurisprudenza ritiene che, ad esempio, ai fini della concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, il giudizio prognostico relativo alla personalità del soggetto e all'utilità della misura debba basarsi sulla natura e sulla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, punto di partenza imprescindibile su cui effettuare la valutazione della condotta tenuta in epoca successiva; Cfr. Cass. pen., sez. I, 10 novembre 2021, n. 40589. Per quanto attiene alla rilevanza di fatti di reato, commessi in costanza di esecuzione della misura di affidamento in prova, nel provvedimento di diniego del beneficio della liberazione anticipata si veda Cass. pen., sez. I, 3 febbraio 2022, n. 3837, la quale ha ben evidenziato che, sebbene la concessione del beneficio della liberazione anticipata debba basarsi sul comportamento tenuto dal detenuto in fase di espiazione della pena, che deve essere indice di partecipazione e condivisione del programma rieducativo di essa, la commissione di fatti di reato (nel caso di specie si trattava di detenzione di armi e di sostanze stupefacenti) «ha pregiudicato qualsiasi valutazione positiva delle condotte tenute durante la detenzione, escludendo che l'opera di rieducazione abbia sortito effetti nei semestri in considerazione».

<sup>275</sup> In tale quadro emerge la delicata questione relativa alla sussistenza, al momento della decisione diretta alla concessione o revoca di un beneficio penitenziario o di una misura alternativa, di procedimenti penali in corso, risultanti nel casellario dei carichi pendenti. La giurisprudenza, infatti, è costante nell'affermare che nel procedimento di sorveglianza possano essere valutati anche fatti costituenti mere ipotesi di reato, senza la necessità di dover attendere la definizione del giudizio. Detta valutazione, tuttavia e concordemente, deve essere limitata a elementi da cui possa desumersi la condotta del soggetto, a prescindere dall'accertamento della sua responsabilità penale, Cfr. Cass. pen., Sez. I, 10 maggio 2011, n. 33089; Cass. pen., Sez. I, 19 aprile 2013, n. 42571; Cass. pen., Sez. I, 30 aprile 2019, n. 33848, la quale precisa ulteriormente che la valutazione di mere ipotesi di reato non esime il Tribunale di Sorveglianza dalla valutazione circa la pertinenza dei fatti rilevati rispetto al percorso di rieducazione cui il soggetto è sottoposto, in quanto i procedimenti in corso sopravvenuti non possono, da soli, precludere la concessione del beneficio richiesto. Interessante sul punto è anche Cass. pen., Sez. I, 6 novembre 2012, n. 46810, che si è pronunciata, confermandola, su una ordinanza pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza di Catania, con la quale veniva rigettata l'istanza volta alla concessione dell'affidamento in prova per un soggetto tossicodipendente o alcolodipendente, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 309/1990. Alla base del rigetto e della conferma della Corte vi erano non solo i precedenti penali del soggetto e le risultanze negative da parte delle Forze di Polizia, ma anche la pendenza di un procedimento penale, dati fattuali dai quali è stato possibile desumere la pericolosità sociale della persona, la cui attitudine non è stata ritenuta orientata a intraprendere un «effettivo recupero della propria condizione deviante». Per un quadro generale relativo all'effetto stigmatizzante derivante, però, dal casellario dei carichi pendenti si veda P. ZOERLE, *La rilevanza dei carichi pendenti nei giudizi prognostico-preventivi*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2/2020, pp. 1173-1179.

Sebbene, dunque, al casellario debba riconoscersi tale fondamentale rilevanza strumentale, non si può prescindere dal porre in luce l'ombra stigmatizzante che gli è propria. La memoria storica dei precedenti penali che il casellario giudiziale formalizza, "marchia" il soggetto, rendendolo immediatamente riconoscibile alla società e perpetuando la diffidenza verso il condannato stesso, il quale perde di conseguenza la speranza verso un completo reinserimento<sup>276</sup>. Detto fenomeno non fa che implementare un effetto desocializzante, le cui ripercussioni possono riverberarsi negli ambiti più disparati e intimi della sfera personale del soggetto.

In tale quadro, assumono preponderante rilievo le difficoltà relative all'accesso al lavoro, pubblico o privato che sia. Si è già avuto modo di menzionare la pratica scorretta che a volte può verificarsi nel mondo del lavoro privato, consistente nel richiedere la presentazione del certificato del casellario giudiziale, con facilmente immaginabili effetti di esclusione dall'offerta lavorativa auspicata. Tale effetto stigmatizzante si inserisce, tuttavia, in un quadro di per sé già critico per quanto riguarda l'accesso al lavoro: i dati, infatti, dimostrano che di 60.166 detenuti presenti in Italia, solo 5.175 siano in possesso di un diploma di scuola media superiore, 704 di un diploma di scuola professionale, e ben 17.669 di una licenza di scuola media. Solo 604, invece, sono i soggetti in possesso di una laurea<sup>277</sup>. Nonostante l'istruzione rappresenti un'attività fondamentale durante l'esecuzione della pena detentiva, in un'ottica di reinserimento sociale<sup>278</sup>, i numeri delle persone iscritte a percorsi d'istruzione organizzati negli istituti penitenziari non sono confortanti. Nell'anno scolastico 2022-2023, infatti, sono stati istituiti in Italia circa 1.700 corsi di istruzione di primo e di secondo livello, che sono stati frequentati da 19.372

---

<sup>276</sup> Si vuole fare riferimento alla teoria dell'etichettamento, i cui promotori furono Becket e Lemert. Vi sarebbe, da una parte, un etichettamento esterno, con cui la società identifica il condannato con il reato da lui commesso, dall'altra e di conseguenza, un etichettamento interno operato dallo stesso soggetto, il quale, soffrendo il marchio socialmente apposto, si convincerebbe di una frattura ormai insanabile con la collettività. Per un'ampia analisi si veda G. SLIWOWSKI, *La stigmatizzazione attraverso l'esecuzione della pena detentiva. I mezzi per eliminarla o per limitarla*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1/1983, pp. 245-258.

<sup>277</sup> Dati aggiornati al 31 dicembre 2023, consultabili nel sito del Ministero della Giustizia, sezione statistiche, al seguente *link* [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?contentId=SST613897](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST613897).

<sup>278</sup> La cui disciplina si rinviene nell'art. 19 L. 26 luglio 1975, n. 354 e negli artt. 41 ss. del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

detenuti, dei quali solo il 47% è stato promosso<sup>279</sup>. Sarebbero solo 602, invece, i detenuti che avrebbero intrapreso un percorso universitario<sup>280</sup>.

Di conseguenza, si comprende il già limitato terreno di occupazione a cui il condannato potrà tentare di accedere. Da tale punto di vista, lo strumento del casellario (*rectius* la sua funzione certificativa) può apparire poco incline alla finalità rieducativa e risocializzante cui deve tendere la pena<sup>281</sup>.

Tali aspetti non sembrano essere oscuri al legislatore, che pare aver tentato di apporre un limite a detti effetti devianti. Vuole farsi riferimento all'istituto della non menzione della condanna, disciplinato dall'art. 175 c.p., il quale comporta la mancata segnalazione di essa nel certificato del casellario spedito a richiesta dei privati. L'istituto sembra volto a limitare, seppur non in modo esaustivo, i pregiudizi alla fama e al nome che il soggetto vanta nei confronti dei consociati<sup>282</sup>, che possono derivare dal regime di pubblicità previsto. Viene annoverato tra gli strumenti che incidono sugli effetti penali della condanna<sup>283</sup>, le cui finalità mirano a promuovere il ravvedimento della persona, favorendone il recupero morale e sociale<sup>284</sup>. A ben vedere, tuttavia, si tratta di un beneficio discrezionalmente applicabile dal giudice sulla base di elementi di fatto normativamente previsti<sup>285</sup>. Sembra condivisibile, infatti, la conclusione cui giunge parte della dottrina,

---

<sup>279</sup> Dati aggiornati al 30 giugno 2023, consultabili nel sito del Ministero della Giustizia, sezione statistiche, al seguente *link* [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?contentId=SST450251](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST450251).

<sup>280</sup> Dati aggiornati al 31 dicembre 2022, consultabile nel sito del Ministero della Giustizia, sezione statistiche, al seguente *link* [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?contentId=SST427585](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST427585).

<sup>281</sup> T. PIETRELLA, *Casellario giudiziale: una questione di difficile soluzione, tra interesse collettivo e diritto alla privacy*, *op. cit.*, pp. 2 ss.; S. LARIZZA, *Cave a Signatis*, in *Dignitas*, 1 gennaio 2004, pp. 29 ss.

<sup>282</sup> S. LARIZZA, *Non menzione della condanna nel certificato penale*, *op. cit.*, pp. 2 ss., nel quale si fa riferimento a una rigidità prefigurata dal sistema di iscrizione e di certificazione del casellario, che tuttavia il giudice ha tentato di scalfire tramite l'istituto ai sensi dell'art. 175 c.p.

<sup>283</sup> G. MARINUCCI - E. DOLCINI - G. GATTA, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, IX ed., Giuffrè, 2020, pp. 802-804.

<sup>284</sup> E. DOLCINI - G. GATTA, *Codice Penale commentato Tomo I*, Wolters Kluwer, V ed., 2021, pp. 2452 ss. Allo stesso modo, *ex multis*, Cass. pen., Sez. III, 22 febbraio 2023, n. 24362.

<sup>285</sup> La non menzione può essere disposta qualora si tratti della prima condanna (si noti che per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 7 giugno 1984, n. 155 la non menzione può essere concessa anche per la sentenza pronunciata successivamente, ma relativa a reati commessi anteriormente alla prima

per cui la non menzione riguarderebbe, in realtà, sentenze di poco conto<sup>286</sup>, nel senso che risulta applicabile a un bacino ristretto di soggetti condannati, i quali già beneficiano di una condizione favorevole: il limite edittale di 2 anni permette, infatti, l'applicazione della sospensione condizionale della pena.

Ulteriore aspetto critico può cogliersi nel fatto che l'istituto opera con riferimento ai soli certificati del casellario giudiziale richiesti dai soggetti privati; pertanto, la sentenza di condanna, oltre che nei certificati richiesti dall'autorità giudiziaria, comparirà anche in quelli acquisiti dalla pubblica amministrazione e dai gestori di pubblici servizi.

#### **4. Trattamento dei dati giudiziari: cenni**

Infine, emerge l'esigenza di tutelare il diritto alla *privacy* del soggetto coinvolto in un procedimento penale e poi condannato, i cui dati personali contenuti nella stessa sentenza possono essere oggetto di diffusione. Volendo rimandare la trattazione dell'istituto previsto dall'art. 52 del Codice per la protezione dei dati personali, sembra utile solo ricordare le norme giuridiche rilevanti per quanto riguarda il trattamento dei dati giudiziari<sup>287</sup>, la cui mancata osservanza è penalmente rilevante. Brevemente, essi sono

---

condanna, per i quali la pena inflitta, cumulata con quelle precedentemente irrogate, non oltrepassa i limiti stabiliti per la concessione del beneficio); inoltre la pena inflitta non deve essere superiore ai due anni, sia essa detentiva o pecuniaria, ragguagliata ai sensi dell'art. 135 c.p. Può essere concessa anche nel caso in cui siano inflitte congiuntamente una pena detentiva non superiore ai due anni e una pena pecuniaria che, ragguagliata e cumulata a quella detentiva, priverebbe il soggetto della libertà personale per un periodo non superiore ai trenta mesi. Cfr. G. MARINUCCI - E. DOLCINI - G. GATTA, *Manuale di diritto penale, Parte generale, op. cit.*

<sup>286</sup> S. LARIZZA, *Cave a Signatis*, in *Dignitas*, 1 gennaio 2004, p. 29.

<sup>287</sup> Si ricordi che ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 196 del 2003, ora abrogato, per dati giudiziari si faceva riferimento ai dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. n. 313, del 14 novembre 2002, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 c.p.p. Ai sensi dell'art. 10 del GDPR, invece, tali dati si intendono come relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza. Si ricorda, inoltre, che il Garante recentemente ha statuito che le informazioni relative allo *status* di indagato o imputato del soggetto rientrano nella locuzione di dati giudiziari ai sensi dell'art. 10 del GDPR, così Provvedimento del 27 aprile

disciplinati dall'art. 10 del GDPR, il quale sancisce la liceità del loro trattamento solo se avviene sotto il controllo della pubblica autorità o sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, il quale deve predisporre garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati. In modo conforme, l'art. 2-*octies* del D.Lgs. n. 196 del 2003<sup>288</sup>, dispone che, qualora il trattamento dei dati giudiziari non avvenga sotto il controllo dell'autorità pubblica, esso sia consentito nella sola ipotesi in cui sia previsto da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. In mancanza di dette disposizioni legislative o regolamentari, i trattamenti consentiti e le relative garanzie saranno individuati con decreto del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 17, co. 3, L. n. 400 del 1988, previo parere del Garante<sup>289</sup>.

Il trattamento illecito dei dati giudiziari dal quale derivi un pregiudizio per l'interessato costituisce ipotesi di reato ai sensi dell'art. 167 del Codice della *Privacy*. Recentemente, la Corte di Cassazione<sup>290</sup> si è pronunciata affermando che detto reato può essere commesso da qualsiasi soggetto, anche privato.

Nel caso di specie, si trattava della reitera comunicazione e diffusione dei dati contenuti in una sentenza penale, pubblicata nell'albo comunale, nonché in provvedimenti di demolizione, tra gli abitanti vicini del soggetto interessato, trattamento che non era avvenuto in conformità alle disposizioni vigenti. I giudici di legittimità, nello specifico,

---

2023, n. 167, *doc web* n. 9897931. Per un approfondimento relativo ai dati giudiziari si veda A. CILONA, *Codice della Privacy commentato, Art. 10 Reg. (CE) 27-04-2016, n. 2016/679/UE – Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati*, in *banca dati Wolters Kluwer*; G. D'IPPOLITO, *Trattamento e diffusione dei dati giudiziari. La disciplina pre e post-GDPR*, in *Il Corriere Giuridico*, 12/2021, pp. 1471-1482.

<sup>288</sup> Rubricato «*Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati*». Si noti che la stessa norma fa salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 51 del 2018, il quale, si ricorda, mira alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

<sup>289</sup> Interessante è notare che in data 24 giugno 2021, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole con riferimento a uno schema di Regolamento presentato dal Ministero della Giustizia, recante l'individuazione dei trattamenti di dati personali relativi a condanne penali e reati e delle relative garanzie appropriate ai sensi dell'art. 2-*octies*, co. 2, del Codice per la protezione dei dati personali.

<sup>290</sup> Cass. pen., Sez. III, 2 febbraio 2022, n. 3702.



hanno statuito che la formulazione dell'art. 167<sup>291</sup> (con specifico riferimento al co. 2) incrimina le condotte di trattamento dei dati giudiziari di cui all'art. 10 del GDPR, in violazione delle disposizioni di cui all'art. A2-*octies*, da cui derivi nocumento all'interessato, da intendersi quale «pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale e non, cagionato sia alla persona alla quale i dati illecitamente trattati si riferiscono sia a terzi quale conseguenza della condotta illecita»<sup>292</sup>.

## 5. Il *neo*-diritto all'oblio per “i più meritevoli”

Alla luce di quanto analizzato, si vuole ora dedicare attenzione all'istituto da ultimo introdotto, che sembra volere fare fronte alle insidie stigmatizzanti che il processo penale può recare al soggetto che ne prende parte<sup>293</sup>, soprattutto alla luce di un'era dell'informazione in cui i diversi strumenti offerti permettono una diffusione capillare delle notizie. È stato creato, così, un meccanismo finalizzato ad arginare il

---

<sup>291</sup> Si noti che i giudici hanno ritenuto applicabile l'art. 167 anche se i fatti erano avvenuti in epoca antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 101 del 2018 (di adeguamento dell'ordinamento al Regolamento 2016/679), in quanto la norma si pone in un rapporto di continuità con la disciplina precedente.

<sup>292</sup> Così, citando la giurisprudenza precedente, Cass. pen., Sez. III, 2 febbraio 2022, n. 3702. I giudici, in secondo luogo, hanno statuito che a nulla rilevi la mancata presentazione da parte dell'interessato dell'istanza ai sensi dell'art. 52 del Codice della Privacy, in quanto il campo applicativo di quest'ultima norma riguarderebbe esclusivamente l'attività di informazione giuridica, cioè la diffusione e riproduzione di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali «per finalità di informazione giuridica, di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, inclusi i sistemi informativi e i siti istituzionali dell'Autorità giudiziaria». Detto in altre parole, l'assenza di una richiesta ex art. 52 non legittima un trattamento dei dati libero da qualsiasi vincolo o limite in attività diverse da quelle sopra menzionate.

<sup>293</sup> Enrico Costa, promotore dell'istituto in parola, ha dichiarato la finalità risocializzante e destigmatizzante del diritto all'oblio di cui all'art. 64-*ter* disp. att. c.p.p. per coloro che sono stati coinvolti in un procedimento penale con esito favorevole. Testualmente ha affermato: «Se lo Stato ti chiama a rispondere per un reato e poi ti assolve deve consentirti di rientrare in società con la stessa reputazione che avevi prima. Non ci deve essere una macchia solo perché le notizie della tua indagine sono andate in giro»; ne riporta il testo dell'intervista V. STELLA, *Diritto all'oblio per gli assolti. Ora è (finalmente) in vigore*, in *Il Dubbio.it*, 2 gennaio 2023.

coinvolgimento tecnologico e mediatico subito da coloro che sono destinatari di determinate tipologie di provvedimenti penali, tentando di limitare le plurime lesioni derivanti dalla diffusione, ma soprattutto dalla reperibilità immediata delle informazioni che *Internet* e i motori di ricerca comportano.

Il legislatore, infatti, ha innovato il codice di rito inserendo, tra le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, l'art. 64-*ter*, rubricato "Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte alle indagini". Si tratta di una apposita disposizione che, tramite un duplice strumento, mira a tutelare il diritto all'oblio di chi sia destinatario di un provvedimento, per così dire, favorevole.

Prima di addentrarsi nell'analisi della normativa di nuovo conio, è necessario prendere le mosse dal dettato della delega conferita, in modo da vagliare le possibili strade astrattamente percorribili dal legislatore e le scelte da esso operate. Da ultimo, si tenterà di mettere in luce i profili critici ancora scoperti e le prospettive di soluzione.

## **6. La legge delega e la tutela della deindicizzazione**

L'art. 1, co. 25 della Legge delega n. 134 del 27 settembre 2021<sup>294</sup>, ha delineato il principio per il quale «il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscono titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati».

Detto criterio direttivo è stato attuato dall'art. 41, co. 1, lett. h) del D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, il quale ha inserito l'art. 64-*ter* disp. att. c.p.p. La disposizione, nel suo primo comma, sancisce che la persona nei cui confronti sia stata emessa una sentenza di proscioglimento, di non luogo a procedere o un provvedimento di archiviazione, possa presentare una richiesta affinché, sulla rete *internet*, sia impedita l'indicizzazione o sia disposta la deindicizzazione dei dati personali contenuti nella sentenza o nel

---

<sup>294</sup> "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".

provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'art. 17 del GDPR e fermo restando quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003.

Già da una prima lettura della norma si comprende come i presupposti delineati a monte del c.d. diritto all'oblio, siano parzialmente differenti rispetto al dettame del legislatore delegante. Quest'ultimo, infatti, menzionava solo tre tipologie di provvedimento a fondamento della richiesta da parte dell'*ex* indagato o *ex* imputato: il decreto di archiviazione, la sentenza di non luogo a procedere e, infine, la sentenza di assoluzione. Risultavano, quindi, esclusi i destinatari di un'ordinanza di archiviazione, di una sentenza di non doversi procedere, nonché i soggetti condannati. Se con riferimento a detti ultimi soggetti l'esclusione appariva immediatamente giustificabile, per le altre due categorie il fondamento di un trattamento differenziato non sembrava del tutto chiaro<sup>295</sup>, tant'è che tali perplessità hanno trovato conferma nella stessa Relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 150 del 2022<sup>296</sup>. Il legislatore delegato, quindi, è intervenuto

---

<sup>295</sup> S. GIMIGLIANO - D. ZUCO, *Verso la deindicizzazione de plano per gli esiti penali "meritevoli" di oblio: il peso della rinuncia al bilanciamento. Brevi osservazioni sull'art. 1, co. 25, l. 134/2021*, in *dirittifondamentali.it*, 3/2021, pp. 283 ss., evidenziano come, in prima battuta, la scelta del legislatore delegante poteva sembrare ispirata a una *ratio* fondata sulla capacità del provvedimento di «smentire *ex post* la verità (inevitabilmente provvisoria e putativa) dei contenuti riguardanti la pretesa commissione del reato», venendo così meno uno dei requisiti legittimanti l'esercizio di cronaca. Tuttavia, come attentamente delineato, tale criterio interpretativo poteva applicarsi solo a una parte delle informazioni di cronaca giudiziaria, in quanto molte di queste potevano essere oggettivamente vere (si pensi, ad esempio, a una notizia riguardante l'iscrizione di una persona - sebbene poi assolta - nel registro degli indagati). In secondo luogo, il criterio della c.d. "verità ristabilita" male si coordinava con i diversi gradi di accertamento a cui pervengono i differenti esiti processuali. Infatti, solo la sentenza di assoluzione è idonea a smentire la verità putativa formulata *ab origine* dalla notizia (e, tra l'altro, questo non avviene nell'ipotesi in cui il soggetto sia non imputabile o non punibile *ex art. 530, co. 1 c.p.p.*). Quanto alla sentenza di non luogo a procedere, invece, vi sarebbe stata la necessità di distinguere tra motivi di fatto e motivi di diritto: solo i privi avrebbero giustificato il provvedimento di deindicizzazione. Da ultimo, emergeva con forza il problema relativo all'ordinanza di archiviazione, la cui esclusione non appariva rispettosa del principio di eguaglianza.

<sup>296</sup> "Relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", pp. 179-180, in cui si evidenzia che le modifiche apportate al primo comma sono ispirate a una finalità armonizzatrice, in quanto «non avrebbe senso, da un lato, includere i decreti ed escludere le ordinanze di archiviazione;

ampliando il raggio di azione della norma, facendo riferimento, da una parte, a qualsiasi provvedimento di archiviazione e, dall'altra, alle sentenze di proscioglimento in generale<sup>297</sup>.

Rinviando temporaneamente a un'analisi più estesa dell'art. 64-ter, basti ora menzionare le due tutele che in esso è possibile intravedere: una di tipo preventivo, volta a precludere l'indicizzazione del provvedimento (co. 2); l'altra, invece, interviene in una fase successiva, garantendo la deindicizzazione dei contenuti relativi al procedimento penale (co. 3). Entrambe operano in relazione alle ricerche condotte su *Internet*, tramite i motori di ricerca, a partire dal nominativo del soggetto interessato.

Si può facilmente cogliere che l'intervento del legislatore da subito è stato orientato alla tutela dell'oblio c.d. digitale<sup>298</sup>, utilizzando (anche) la deindicizzazione quale

---

dall'altro, includere le sentenze dibattimentali di assoluzione (art. 530) ed escludere quelle dibattimentali di non doversi procedere (artt. 529 e 531), quando le archiviazioni e le sentenze di non luogo a procedere vengono menzionate abbracciando qualunque formula».

<sup>297</sup> Si noti che parte della dottrina ha ravvisato un possibile sconfinamento dalla legge delega, in quanto appare improbabile che il legislatore sia incorso in una mera svista, così riporta M. MARINI, *Oblio, deindicizzazione e processo penale: dal diritto eurounitario alla Riforma Cartabia*, in *Sistema penale*, 1/2023, pp. 5-34, citando, a pagina 24, M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, in *Sistema penale*, 2 novembre 2022. Tuttavia, vi sono due principali fattori che consentono di superare i dubbi di eccesso di delega: anzitutto, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che la delega legislativa non precluda in capo al legislatore delegato margini di discrezionalità, la cui ampiezza dipende dalla specificità dei criteri fissati a monte e dalla *ratio* ispiratrice. È proprio quest'ultima e l'indirizzo di tutela sotteso, infatti, che permettono di ritenere la norma di nuovo conio entro i limiti di delega conferiti, così d'apprima G. MANTOVANI, *Procedimento penale e diritto all'oblio*, in *Processo penale e giustizia*, 1/2022, pp. 209-217, nello specifico alla nota n. 52, p. 215; e ancora M. MARINI, *Oblio, deindicizzazione e processo penale: dal diritto eurounitario alla Riforma Cartabia*, *op. cit.*, p. 24.

<sup>298</sup> Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ricostruire il diritto all'oblio come suscettibile di una triplice classificazione: in primo luogo, il diritto, quando sia trascorso un ragionevole lasso di tempo dall'avvenimento, a non vedere nuovamente pubblicate notizie in passato legittimamente diffuse; la seconda classificazione emerge in relazione a *internet* e all'esigenza che le notizie siano adeguatamente collocate cronologicamente, concretizzandosi nel diritto alla loro contestualizzazione; da ultimo il diritto alla cancellazione dei dati, il quale può a sua volta assumere la valenza di diritto alla deindicizzazione; così Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2022, n. 3952.

strumento<sup>299</sup> attraverso il quale assicurare non tanto una “garanzia di dimenticanza”<sup>300</sup> assoluta, bensì il diritto a non essere trovato facilmente (*right not to be found easily*)<sup>301</sup>.

La deindicizzazione, infatti, interviene alla luce di una reperibilità immediata e di una conservazione *sine die* di informazioni e dei connessi dati personali resi a disposizione degli internauti, garantendo, tuttavia, l’equilibrio di diversi interessi e diritti. Di conseguenza, non si sostanzia in una cancellazione totale dei dati, bensì mira a conseguire la rimozione dei soli *link* di collegamento a determinate pagine *web*, che sorgono come risultato di una ricerca dell’utente basata su una serie di parole chiave<sup>302</sup>: la notizia rimane presente sul sito sorgente, ma ne viene più difficile la reperibilità, assicurando in tal modo un ridimensionamento della propria visibilità telematica.

La sua concessione, tuttavia, è sempre stata subordinata a un difficile giudizio di bilanciamento tra una pluralità di situazioni giuridiche in conflitto, da operarsi nel caso concreto: se da un lato emerge il bisogno di tutelare la sfera dei diritti fondamentali del singolo – tra i quali, il diritto alla riservatezza, all’identità personale (anche digitale) e, in ambito spiccatamente penalistico, la presunzione di non colpevolezza – dal lato opposto si collocano le libertà di espressione, di informazione, nonché il diritto di libertà di

---

<sup>299</sup> Si ricordi che con la celebre sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, n. C-131/12 del 13 maggio 2014, il preteso diritto all’oblio muta forma, o meglio, ne viene individuata una nuova declinazione, divenendo appunto diritto a non essere trovati facilmente, e rappresentando così il punto di equilibrio rispetto alla cancellazione radicale del dato.

<sup>300</sup> M. MARINI, *Oblio, deindicizzazione e processo penale: dal diritto eurounitario alla Riforma Cartabia*, *op. cit.*, p. 10.

<sup>301</sup> A. PROCACCINO, *Oblio e deindicizzazione nella Riforma Cartabia*, in G. SPANGHER (a cura di), *La Riforma Cartabia*, Pacini editore, 2022, p. 701.

<sup>302</sup> Come chiariscono le *Linee guida 5/2019 sui criteri per l’esercizio del diritto all’oblio nel caso dei motori di ricerca, ai sensi del RGPD*, adottate il 7 luglio 2020, l’interessato può richiedere la rimozione dall’indice di un motore di ricerca di dati personali che provengono, ad esempio, da un articolo di giornale, con la conseguenza che detto articolo non verrà mostrato nei risultati di ricerca (condotti a partire da interrogazioni basate sul nome dell’interessato), tuttavia, tali dati rimangono ugualmente disponibili e accessibili sul sito *web* della testata giornalistica. Si rimanda, tra i molti, a S. SICA, V. D’ANTONIO, *La procedura di deindicizzazione*, in *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, 4-5/2014, pp. 703-730 per una analisi della deindicizzazione.

impresa dei motori di ricerca<sup>303</sup>. La novella, invece, sembra far «pendere apoditticamente l'ago della bilancia a favore del diritto all'oblio»<sup>304</sup> nell'ipotesi in cui il procedimento penale giunga al suo esito con i provvedimenti normativamente previsti.

Da qui emergono le prime criticità che la delega ha posto: anzitutto, riferendosi genericamente al provvedimento di deindicizzazione e ai suoi presupposti, è rimasta silente circa l'individuazione degli eventuali limiti e contenuti della richiesta. In secondo luogo, nulla si specificava in merito al soggetto chiamato a rendere effettiva la deindicizzazione richiesta<sup>305</sup>. Da ultimo, il generale dovere di assicurare il rispetto della normativa europea in materia di dati personali, in modo tale da garantire il diritto all'oblio di indagati o imputati, rendeva incerti elementi in realtà prodromici alla normativa stessa, vale a dire i requisiti richiesti per la deindicizzazione e l'inevitabile giudizio di bilanciamento<sup>306</sup>.

---

<sup>303</sup> Così S. GIMIGLIANO - D. ZUCO, *Verso la deindicizzazione de plano per gli esiti penali "meritevoli" di oblio: il peso della rinuncia al bilanciamento. Brevi osservazioni sull'art. 1, co. 25, l. 134/2021, op. cit.*, pp. 281 ss.

<sup>304</sup> Così sempre S. GIMIGLIANO - D. ZUCO, *Verso la deindicizzazione de plano per gli esiti penali "meritevoli" di oblio: il peso della rinuncia al bilanciamento. Brevi osservazioni sull'art. 1, co. 25, l. 134/2021, op. cit.*, p. 282, i quali, pronunciandosi quando ancora la delega non era stata esercitata, già ritenevano che in tal modo il rimedio della deindicizzazione avrebbe cessato di svolgere la sua funzione di soluzione di compromesso. In un'ottica di sospetto è stato vagliato anche il totale disinteresse per il fattore temporale, elemento tradizionalmente ricollegato al diritto all'oblio. Gli autori, infatti, evidenziano come il titolo legittimante la pretesa di deindicizzazione si formerebbe immediatamente, all'indomani della conclusione del procedimento penale.

<sup>305</sup> A. PROCACCINO, *Oblio e deindicizzazione nella Riforma Cartabia*, in G. SPANGHER (a cura), *La Riforma Cartabia*, Pacini editore, 2022, pp. 702 ss. L'autrice bene rileva che, sebbene il riferimento allo strumento della deindicizzazione rendesse esplicita la volontà del legislatore di basarsi sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea relativa a Google, e quindi di incaricare gli stessi motori di ricerca di procedere a deindicizzare le informazioni, sarebbe stato preferibile pronunciarsi esplicitamente su una questione così importante e travagliata.

<sup>306</sup> Così A. PROCACCINO, *Riforma Cartabia: adeguamenti normativi e modifiche strutturali - Oblio e deindicizzazione nella delega Cartabia: rose e spine*, in *Giurisprudenza Italiana*, 4/2022, pp. 985 ss.

## 7. Le ipotesi della dottrina e la scelta del legislatore delegato

Parte della dottrina ha prospettato due approcci alternativi alle questioni e agli interrogativi posti dalla norma delegata: uno definito “classico” e l’altro “pragmatico”, c.d. «*Information Technology Law oriented*»<sup>307</sup>.

Anticipandosi che è stato proprio quest’ultimo a guidare la stesura dell’art. 64-ter disp. att. c.p.p., sembra interessante delineare gli esiti che il legislatore avrebbe raggiunto, qualora la via percorsa fosse stata connotata da un impianto maggiormente “classico”, in modo da poter leggere con occhio critico le scelte definitivamente compiute, e, allo stesso tempo, coglierne i profili innovativi e preferibili.

Per quanto riguarda la locuzione “provvedimento di deindicizzazione”, un approccio classico ne avrebbe imposto l’interpretazione quale provvedimento emesso da un’autorità statale, come tale da intendersi sia l’autorità giurisdizionale (penale o civile), ma anche il Garante della *privacy*.

Quanto, invece, al suo contenuto, detta visione “classica” avrebbe condotto a una procedimentalizzazione successiva all’emissione dei provvedimenti-presupposto, volta a raccogliere la volontà e gli interessi del soggetto coinvolto, nonché a delineare l’estensione e, dunque l’oggetto, della deindicizzazione medesima. Attraverso una possibile audizione o una consultazione cartolare, sarebbe stato proprio il giudice penale a bilanciare i diversi interessi coinvolti nel caso concreto e a prescrivere i dettagli e i limiti della futura deindicizzazione.

È evidente che tale ipotetico risvolto ricostruttivo, sebbene imperniato sulle garanzie di terzietà e di un effettivo bilanciamento, fornite dalla presenza di un’autorità giurisdizionale, avrebbe mantenuto dei connotati maggiormente rigidi, con il grave rischio di appesantire ulteriormente la macchina processuale; aspetto, quest’ultimo, che di certo esula rispetto alle finalità cui mirava la stessa Riforma Cartabia.

Come anzidetto, l’impianto della novella – accogliendo la distinzione ipotizzata dalla dottrina – è invece di tipo pragmatico, avendo il legislatore prefigurato un meccanismo operante al di là del perimetro processuale penalistico (sia esso di cognizione o di

---

<sup>307</sup> A. PROCACCINO, *Riforma Cartabia: adeguamenti normativi e modifiche strutturali - Oblio e deindicizzazione nella delega Cartabia: rose e spine*, in *Giurisprudenza Italiana*, 4/2022, pp. 986 ss.

esecuzione). La scelta operata sembra dettata da ragioni di economia ed efficienza<sup>308</sup>, a discapito, tuttavia, di una risposta a quesiti tanto importanti quanto irrinunciabili.

## **8. Cenni all'istituto di cui all'art. 52 del Codice della *Privacy***

È necessario ricordare che l'art. 64-ter disp. att. c.p.p. fa esplicitamente salvo l'art. 52 del Codice della *privacy*. Al fine di meglio comprendere la normativa, sembra necessario dedicare un rapido cenno a tale istituto.

L'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003 è dedicato alla disciplina della riproduzione dei provvedimenti emanati dall'autorità giurisdizionale di ogni ordine e grado. Nello specifico, prevede che l'interessato, qualora sussistano legittimi motivi, possa depositare un'istanza nella cancelleria o nella segreteria dell'ufficio volta a richiedere l'apposizione di una annotazione con la quale si preclude, nell'ipotesi di riproduzione della sentenza o del provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità o dei dati identificativi del medesimo soggetto. Si tratta, in altre parole, del diritto di richiedere l'anonimizzazione dei propri dati personali qualora il provvedimento giurisdizionale o la sentenza siano oggetto di diffusione per finalità di informazione giuridica, di riproduzione in qualsiasi forma, cioè, su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica<sup>309</sup>.

L'istanza deve essere presentata attraverso il suo deposito nella cancelleria o segreteria del giudice precedente prima che sia definito il relativo giudizio. Sulla richiesta provvede l'autorità giudiziaria che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento, la quale, tuttavia può procedere anche d'ufficio.

---

<sup>308</sup> Così A. PROCACCINO, *Riforma Cartabia: adeguamenti normativi e modifiche strutturali – Oblio e deindicizzazione nella delega Cartabia: rose e spine*, op. cit., p. 989; sempre A. PROCACCINO, *Oblio e deindicizzazione nella Riforma Cartabia*, in G. SPANGHER (a cura), *La Riforma Cartabia*, Pacini editore, 2022, pp. 704 ss.

<sup>309</sup> La richiesta può essere presentata da qualsiasi soggetto che prenda parte al giudizio, come ad esempio un testimone o un consulente tecnico, che sia identificabile dalla riproduzione delle generalità o di altri dati identificativi, così P. SAMMARCO, *L'anonimizzazione dei provvedimenti giudiziari*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 3/2022, pp. 720 ss.



Quanto ai motivi che legittimano la richiesta, questi possono riguardare la rilevanza dei dati medesimi, i quali potrebbero avere natura sensibile o strettamente personale<sup>310</sup>, nonché la delicatezza della vicenda oggetto di giudizio, capace di ripercuotersi negativamente sulla vita relazionale e sociale del soggetto<sup>311</sup>. La valutazione circa la loro esistenza nel caso concreto è affidata alla discrezionalità del giudice, il quale - nell'ipotesi di vaglio positivo - dispone che la cancelleria o la segreteria procedano ad apporre, sottoscrivendola, una annotazione recante gli estremi dell'articolo e la seguente dicitura: «In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di....»<sup>312</sup>. Saranno i terzi destinatari del provvedimento giurisdizionale o della sentenza, ove intendano diffonderli o riprodurli per finalità di informazione giudiziaria, a dover eliminare i relativi riferimenti identificativi.

Da ultimo, il quinto comma è interamente dedicato alla tutela dei soggetti minorenni e di coloro che siano offesi da particolari tipologie di reato. La norma infatti dispone, qualora non vi sia il loro consenso, l'anonimizzazione dei dati relativi alle vittime dei reati a sfondo sessuale di cui all'art. 734-*bis* c.p. In secondo luogo, impone il divieto, anche in assenza dell'annotazione di cui al co. 2, di diffondere sentenze o altri provvedimenti nei quali siano presenti le generalità, i dati identificativi o altri dati (anche di terzi) dai quali sia possibile desumere anche indirettamente l'identità di minori<sup>313</sup>, delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

---

<sup>310</sup> Potrebbero esserne esempio i dati idonei a rilevare un particolare stato di salute o credenze politiche o religiose, così P. SAMMARCO, *L'anonimizzazione dei provvedimenti giudiziari*, op. cit., p. 724; A. TIGRINO, *Procedimento penale e diffusione dei dati personali. Stato dell'arte e quesiti posti dalla riforma Cartabia*, in *Media Laws*, 2/2023, p. 275.

<sup>311</sup> Cass. pen., Sez. VI, 13 marzo 2017, n. 11959, dalla cui lettura risulta che, da una parte, i motivi legittimi debbano essere interpretati quali motivi opportuni, nel senso di una «meritevolezza delle ragioni addotte», e, dall'altra, che questi ultimi non possano ravvisarsi nel solo pregiudizio reputazionale derivante dal coinvolgimento in un procedimento penale.

<sup>312</sup> Art. 52, co. 3, D.Lgs. n. 196 del 2003.

<sup>313</sup> Si noti che l'anonimato disposto dall'autorità giudiziaria persiste anche nell'ipotesi in cui, nel frattempo, il soggetto diventi maggiorenne, né può essere revocato. La tutela è intrinsecamente volta a mantenere il riserbo della persona che in minore età sia stata coinvolta in una vicenda giurisdizionale, così P. SAMMARCO, *L'anonimizzazione dei provvedimenti giudiziari*, op. cit., p. 725.

## 9. La tutela a monte: il divieto di indicizzazione

Giungendo all'analisi dell'art. 64-ter disp. att. c.p.p., la prima tutela apprestata è disciplinata dal co. 2, il quale sancisce che, nell'ipotesi in cui la richiesta sia finalizzata a precludere l'indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione: «ai sensi e nei limiti dell'art. 17 del regolamento (UE) 2016/679, è preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete *internet* a partire dal nominativo dell'istante», con l'indicazione degli estremi dell'articolo in parola.

Si tratta, a ben vedere, di uno strumento innovativo, in quanto – almeno in linea teorica – interviene in una fase originaria, anteriore rispetto alla presenza del dato nel mondo digitale<sup>314</sup>.

Il divieto introdotto è preordinato a inibire interamente la pubblicità del provvedimento giurisdizionale, impedendone *ab origine* la reperibilità<sup>315</sup>. Tuttavia, esso può operare anche limitando l'indicizzazione di nuovi articoli<sup>316</sup>, evitando un'ulteriore divulgazione delle informazioni possibilmente già presenti nel *web*<sup>317</sup>, e dunque contribuendo ad arginare la visibilità telematica conseguente alle ricerche condotte a partire dal nominativo del soggetto beneficiario del provvedimento.

---

<sup>314</sup> M. MARINI, *Oblio, deindicizzazione e processo penale*, op. cit., p. 24.

<sup>315</sup> Garante per la protezione dei dati personali, *Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, Provv. n. 292, 1 settembre 2022, doc web 9802612.

<sup>316</sup> A. GIARDA–G. SPANGHER, *Codice di procedura penale commentato –Tomo III*, Wolters Kluwer, VI ed., 2023, pp. 3272 ss..

<sup>317</sup> È possibile, infatti, che siano state già diffuse informazioni e notizie riguardanti la vicenda penale. In tale ipotesi, a chi scrive sembra ipotizzabile un duplice intervento: da una parte, richiedere che il provvedimento non sia oggetto di indicizzazione, dall'altra, che i dati già presenti in rete siano deindicizzati. Dal tenore della norma non pare delinearsi un'aprioristica scelta di carattere alternativo, anzi, proprio la *ratio*, evidente già dalla sola rubrica della norma, può far propendere per un possibile cumulo delle tutele poste. Così, ma con maggiori perplessità, A. GIARDA–G. SPANGHER, *Codice di procedura penale commentato –Tomo III*, op. cit., p. 3272.

In realtà, i pochi commenti finora presenti sono concordi nel coglierne la parziale distanza rispetto al significato tradizionalmente ricondotto al diritto all'oblio, il quale, imponendo la dimenticanza, presuppone inevitabilmente una previa conoscenza del dato. In questo caso, contrariamente, si ha a che fare con notizie non ancora, o solo parzialmente, divulgate e note<sup>318</sup>.

Quanto all'oggetto, dall'interpretazione letterale emerge che il dovere di *non facere* in parola riguarderebbe esclusivamente i provvedimenti normativamente previsti: il provvedimento di archiviazione, la sentenza di non luogo a procedere e la sentenza di proscioglimento<sup>319</sup>. Emerge immediatamente la questione relativa all'estensione della sua portata applicativa: se, cioè, sia vietata l'indicizzazione del provvedimento singolarmente inteso, o se questa possa estendersi anche suo contenuto. In realtà, sembra che debba adottarsi proprio l'interpretazione letterale e restrittiva, con la conseguenza che l'*ex imputato* o *ex indagato* non sembra essere effettivamente posto al riparo dai possibili pregiudizi derivanti dall'aver preso parte a un procedimento penale<sup>320</sup>. Questi ultimi rilievi problematici sono stati originariamente sollevati dal Garante della *Privacy*, il quale aveva suggerito, infruttuosamente, di ritenere la preclusione rivolta non al singolo dato, bensì estesa ai contenuti del provvedimento stesso<sup>321</sup>.

---

<sup>318</sup> Così M. MARINI, *Oblio, deindicizzazione e processo penale*, op. cit., pp. 26 ss.; M. PISAPIA - C. CHERCHI, *Diritto all'oblio. Prime riflessioni sull'introduzione dell'art. 64-ter disp. att. c.p.p.*, in *Media Laws*, 3/2022, pp. 346.

<sup>319</sup> Nonostante, infatti, il primo comma faccia riferimento ai dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, il comma successivo, in quanto *lex specialis*, deve ritenersi autonomo e prevalente; così sempre A. PROCACCINO, *Oblio e deindicizzazione nella Riforma Cartabia*, in G. SPANGHER (a cura), op. cit., p. 706 ss.

<sup>320</sup> Come rilevato, i maggiori danni alla reputazione sono conseguenti alla narrazione distorta della vicenda penale operata dai *media* e non tanto alla pubblicazione del provvedimento in sé. Difficilmente, infatti, l'opinione pubblica si forma su siti istituzionali o su banche dati specialistiche, luoghi in cui tradizionalmente avviene la diffusione del provvedimento integrale. Cfr. M. PISAPIA - C. CHERCHI, *Diritto all'oblio. Prime riflessioni sull'introduzione dell'art. 64-ter disp. att. c.p.p.*, op. cit., p. 347.

<sup>321</sup> Garante per la protezione dei dati personali, *Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, Prov. n. 292, 1 settembre 2022, doc web 9802612, nel quale bene si comprende che un'interpretazione estensiva

La richiesta deve essere rivolta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento<sup>322</sup>, la quale provvede ad apporre e sottoscrivere l'annotazione, attraverso cui si concretizza il divieto. In altre parole, in questo modo il provvedimento diviene autosufficiente e vincolante<sup>323</sup>, nel senso che è idoneo di per sé solo a impedire l'indicizzazione.

È interessante notare che non sembra delinearsi alcun margine di discrezionalità o spazio di indagine preliminare in ordine alla concessione di tale tutela preventiva, alla quale pare procedersi *de plano*. Inoltre, la locuzione utilizzata («è preclusa») sembra essere prova di un divieto di carattere perentorio, per cui anche ai soggetti terzi, che dovessero pubblicare il provvedimento, sarà impedita qualsiasi tipo di valutazione<sup>324</sup>. Di conseguenza, deriverebbe in capo ai diversi siti presenti in rete, su cui avviene la pubblicazione, l'obbligo di predisporre misure adeguate al fine di sottrarlo all'indicizzazione da parte dei motori di ricerca<sup>325</sup>.

Aspetto controverso riguarda il riferimento all'art. 17 del GDPR, ai sensi e nei limiti del quale è preclusa l'indicizzazione del provvedimento dalle ricerche compiute dal nominativo dell'interessato. Sin d'ora sembra importante riferire dei dubbi sollevati dal

---

poteva adottarsi anche alla luce del comma terzo, il quale si riferisce ai “contenuti relativi al procedimento”. Di conseguenza e concordemente, si sarebbe prospettato un duplice, ma coerente, piano di tutela: da una parte la deindicizzazione dei dati relativi al procedimento concluso, dall'altra la preclusione di indicizzare i dati e le informazioni contenuti nel provvedimento.

<sup>322</sup> Si noti che in tale modo il d.lgs. n. 150 del 2022 ha colmato la lacuna della legge delega, la quale non specificava il soggetto competente ad accogliere la richiesta di deindicizzazione (si ricordi che il divieto di indicizzazione è emerso solo con l'art. 64-ter disp. att. c.p.p., non essendo contemplato dalla disposizione delegante).

<sup>323</sup> E. BERGONZI, *Semel reus, semper reus. Breve commento sul diritto all'oblio e sugli istituti di cui al nuovo art. 64-ter disp. att. c.p.p.*, in *Giurisprudenza penale web*, 3/2023, 6 marzo 2023; A. GIARDA – G. SPANGHER, *Codice di procedura penale commentato – Tomo III*, p. 3273.

<sup>324</sup> M. MARINI, *Oblio, deindicizzazione e processo penale, op. cit.*, p. 26.

<sup>325</sup> Tale conclusione sembra pervenire a fronte del parere offerto dal Garante per la protezione dei dati personali, sebbene quest'ultimo suggeriva che la norma dovesse specificare con dettaglio le misure da adottarsi; Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, *Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, Prov. n. 292, 1 settembre 2022, *doc web* 9802612.

Garante, che, in sede di parere allo schema normativo, aveva delineato la scarsa compatibilità di un istituto che disciplina la cancellazione – ontologicamente finalizzata a una fase successiva al trattamento realizzato – con una misura, invece, di carattere inibitorio e, quindi, preventivo. In secondo luogo, il richiamo all’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679, rischia di instillare il dubbio di una possibile facoltà valutativa in capo al titolare del trattamento circa la concessione del rimedio, in contrasto, tuttavia, con le ulteriori indicazioni del dato normativo. Quest’ultimo, come pocanzi evidenziato, mira a fornire un titolo che pare infatti insindacabile<sup>326</sup> e sufficiente da sé ad impedire l’operazione automatica di indicizzazione del motore di ricerca. Malgrado l’espresso monito del Garante di epurare il secondo comma dall’insidioso rimando all’art. 17 del GDPR, il legislatore è rimasto saldo nelle scelte originariamente compiute, senza, tuttavia, specificare alcunché.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si comprende, dunque, che l’esito raggiunto, per quanto riguarda la preclusione della deindicizzazione, rischia di ridurre uno strumento “sulla carta” innovativo e fortemente preventivo, a una tutela senza effettivo risvolto applicativo e dai profili spinosi.

Sembra evidente che l’art. 64-ter disp. att. c.p.p.<sup>327</sup>, soprattutto nel suo comma secondo, sia stato formulato sulla falsa riga dell’art. 52 del Codice della *privacy*. Rispetto a quest’ultimo, tuttavia, rappresenta uno strumento ulteriore<sup>328</sup> a tutela del soggetto.

Preso atto che i due strumenti offerti sono diversi, consistendo l’uno l’anonimizzazione dei dati, e l’altro nel divieto di indicizzazione, sembra interessante delineare le differenze più significative tra due istituti di primo acchito simili, le cui finalità possono dirsi coincidenti. Anzitutto, pur essendo in entrambi i casi di competenza della cancelleria,

---

<sup>326</sup> Così Garante per la protezione dei dati personali, *Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, op. cit.*; M. PISAPIA - C. CHERCHI, *Diritto all’oblio. Prime riflessioni sull’introduzione dell’art. 64-ter disp. att. c.p.p., op. cit.*, p. 348.

<sup>327</sup> Il quale, nel co. 1, fa salvo quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003. Si noti, inoltre, che il Garante per la protezione dei dati personali, *Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, op. cit.*, aveva suggerito di inserire al co. 2 una clausola di salvaguardia rispetto alla norma dettata dal Codice della *privacy*.

<sup>328</sup> Garante per la protezione dei dati personali, *Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, op. cit.*

nella novella introdotta dalla Riforma Cartabia l'annotazione non deve essere richiesta preventivamente nelle more del giudizio, ma a questa si procede *de plano*, nel caso in cui esso si concluda con l'emanazione di determinati e tassativi provvedimenti. In secondo luogo, il giudice non deve operare alcun vaglio preliminare in merito: è totalmente esclusa, cioè, una sua valutazione circa la sussistenza di legittimi motivi sottostanti, che, anzi, non vengono nemmeno richiesti. Infine, quanto all'ambito applicativo, mentre l'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003 si rivolge a qualsiasi riproduzione volta all'informazione giudiziaria, la quale dunque può avvenire anche - ma non solo - nel mondo digitale, la novella opera limitatamente entro tale perimetro, indirizzandosi con specifico riguardo ai motori di ricerca. Da queste asimmetrie emerge dunque l'opposta natura dei due istituti: l'uno eventuale e non sempre necessario (salvo si tratti di particolari circostanze), il cui beneficio è subordinato alla valutazione dell'autorità giurisdizionale, ma non limitato a un determinato esito processuale; l'altro, invece, di attivazione automatica, però strettamente circoscritto a specifici risultati "favorevoli".

## 10. La tutela a valle: la deindicizzazione

L'art. 64-ter, co. 3 disp. att. c.p.p. riconosce, invece, al soggetto destinatario di uno dei provvedimenti elencati (provvedimento di archiviazione, di una sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento), il diritto di ottenere la deindicizzazione, da parte dei motori di ricerca, dei contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche formulate sulla base del nominativo dell'istante. Come anticipato, ci troviamo in una fase per così dire successiva all'indicizzazione, in cui il dato è stato già acquisito, analizzato e archiviato dal *browser*; ed è ora messo a disposizione degli internauti, che possono accedervi facilmente e tramite interrogazioni diverse. Detto altrimenti, l'indicizzazione è già avvenuta.

Anche in tal caso, è la cancelleria del giudice a essere competente per il rilascio dell'annotazione, la quale deve concedersi senza alcun vaglio nel merito<sup>329</sup>. Attraverso

---

<sup>329</sup> M. PISAPIA - C. CHERCHI, *Diritto all'oblio. Prime riflessioni sull'introduzione dell'art. 64-ter disp. att. c.p.p.*, *op. cit.*, p. 348-349.

quest'ultima i provvedimenti divengono titolo per presentare la richiesta di deindicizzazione al motore di ricerca<sup>330</sup>, affinché il soggetto, quindi, ottenga un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione.

A differenza del comma precedente, in questo caso il provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione ha un'estensione più ampia, avendo ad oggetto i contenuti relativi al procedimento penale, e non il solo provvedimento. Nonostante tale vasto ventaglio applicativo, il dettato normativo appare, in realtà, dai contorni tutt'altro che definiti.

Ci si chiede, infatti, se con “contenuti relativi al procedimento” debbano intendersi tutti i *link* inerenti agli atti compiuti nelle more del processo, nonché ai loro contenuti<sup>331</sup>. Una lettura finalisticamente orientata, infatti, farebbe propendere per quest'ultima soluzione; tuttavia, questa è una conclusione tutt'altro che scontata, soprattutto alla luce del primo comma, il quale fa riferimento ai «dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento»<sup>332</sup>. Come coordinare, dunque, le due locuzioni, ma soprattutto, quali contenuti presenti nel *web* saranno interessati dalla deindicizzazione?

---

<sup>330</sup> Interessante è notare che il legislatore abbia utilizzato la locuzione “motori di ricerca generalisti”, aderendo quindi ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel celebre caso *Google Spain* (Causa C-131/12 del 13 maggio 2014), la quale si era occupata di tenere distinte la figura del motore di ricerca e quella del responsabile del sito sorgente, con la conseguenza che la richiesta di deindicizzazione doveva proporsi al primo, mentre la cancellazione poteva essere richiesta al soggetto terzo responsabile del caricamento e diffusione dei dati *online*. La Corte, inoltre, aveva sancito la tendenziale prevalenza dei diritti fondamentali di cui agli artt. 7 e 8 CEDU sia sull'interesse economico del motore di ricerca, sia su quello pubblico ad accedere all'informazione. In particolare, la lesione alla vita privata e alla protezione dei dati personali derivante dal trattamento operato dal motore di ricerca, è stato ricondotto alla sua capacità di collegare e connettere informazioni, in grado di creare rapidamente un profilo dettagliato della persona, comprensivo di una “moltitudine di aspetti della sua vita privata” difficilmente scovabili senza l'ausilio del motore di ricerca. Unica eccezione è stata riscontrata nel particolare interesse pubblico alla conoscenza della notizia, ipotesi ravvisabile nel caso di notorietà o qualora la persona rivesta un determinato ruolo pubblico, così A. TIGRINO, *Procedimento penale e diffusione dei dati personali. Stato dell'arte e quesiti posti dalla riforma Cartabia*, in *Media Laws*, 2/2023, pp. 284 ss.

<sup>331</sup> Si noti che A. PROCACCINO, *Oblio e deindicizzazione nella Riforma Cartabia*, in G. SPANGHER (a cura di), *op. cit.*, p. 706 ss., si chiede se la locuzione possa eventualmente estendersi anche ai contenuti relativi all'esistenza stessa del procedimento.

<sup>332</sup> *Ibidem*.

Una risposta, contrariamente alle aspettative, non deriva dal legislatore, bensì sembra ritrovarsi altrove, delineandosi a più riprese. Il comma terzo, infatti, prescrive che i provvedimenti-presupposto (di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere e di proscioglimento), connotati dall'annotazione della cancelleria, costituiscono solo il titolo per formulare una richiesta di deindicizzazione al motore di ricerca. A differenza del secondo comma, in questo caso non si è di fronte a un provvedimento autosufficiente, bensì a una presunzione relativa di fondatezza dell'istanza<sup>333</sup>, in quanto l'annotazione è un «atto dovuto da parte della cancelleria, ma non predetermina il risultato»<sup>334</sup>.

Da ciò consegue che i contenuti da deindicizzare saranno individuati, in prima battuta, dal soggetto destinatario del provvedimento-titolo<sup>335</sup>; la richiesta, poi, sarà sottoposta al vaglio discrezionale del motore di ricerca e bilanciata con gli interessi rilevanti<sup>336</sup>.

La norma, anche in questo caso, richiama l'art. 17 del GDPR, ai sensi e nei limiti del quale si procede a sottrarre dall'indicizzazione i contenuti relativi al procedimento penale. Da detto rimando possono ricavarsi due considerazioni: da una parte, che la annotazione apposta sembra costituire l'obbligo legale che, ai sensi del co. 1, lett. e) della norma del Regolamento (UE) 2016/679, impone di procedere alla cancellazione<sup>337</sup>; dall'altra, tuttavia, che il bilanciamento dei diversi diritti e interessi<sup>338</sup> coinvolti nel caso concreto,

---

<sup>333</sup> Garante per la protezione dei dati personali, *Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, op. cit.*

<sup>334</sup> M. MARINI, *Oblio, deindicizzazione e processo penale, op. cit.*, p. 29.

<sup>335</sup> Il quale è libero di scegliere se presentare istanza di deindicizzazione, e in che misura, cioè quali contenuti essa dovrà coinvolgere.

<sup>336</sup> Il Garante per la protezione dei dati personali, infatti, nel parere sullo schema del decreto legislativo, *op. cit.*, ha segnalato che dal riferimento all'art. 17 del GDPR, deriva un successivo e necessario bilanciamento con gli interessi giuridici che la norma stessa richiede, anche alla luce della tipologia di contenuti che sono oggetto dell'istanza (ad esempio, se essi sono aggiornati o se l'esposizione è avvenuta correttamente).

<sup>337</sup> A. PROCACCINO, *Oblio e deindicizzazione nella Riforma Cartabia*, in G. SPANGHER (a cura), *op. cit.*, p. 708.

<sup>338</sup> Ai sensi dell'art. 17, co. 3 del Regolamento (UE) 2016/679 il diritto alla cancellazione del soggetto interessato deve confrontarsi e può trovare un limite insormontabile qualora il trattamento sia necessario per l'esercizio delle libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro, per l'esecuzione di un compito nel pubblico interesse o nell'esercizio di pubblici poteri, per motivi di interesse pubblico nell'ambito sanitario, per



sarà affidato al motore di ricerca medesimo<sup>339</sup>. Nell'eventuale rigetto dell'istanza presentata, il soggetto potrà ovviamente adire il Garante o l'autorità giudiziaria civile<sup>340</sup>.

## 11. Snodi irrisolti e criticità emergenti dalla nuova disciplina

Come emerge da quanto esposto, la novella disciplina due forme di tutela del diritto all'oblio<sup>341</sup>, una che si colloca a monte, nel divieto di indicizzazione, e l'altra a valle, nel dovere di deindicizzazione. Essa, tuttavia, nonostante le aspettative che la delega poteva suscitare, non presenta un carattere realmente innovativo, e anzi, solleva diversi interrogativi critici.

Se infatti il co. 2 presenta l'inedita peculiarità di delineare una tutela di carattere preventivo, applicabile prima della divulgazione della notizia, e dunque, che sembrerebbe offrire una tutela più efficace per la reputazione e i diritti del soggetto interessato; il limite del provvedimento, nei cui confronti esclusivamente opera il divieto di indicizzazione, ne ridimensiona drasticamente l'effettiva portata applicativa<sup>342</sup>. In secondo luogo, la norma

---

finalità statistiche, di archiviazione o di ricerca scientifica o storica, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

<sup>339</sup> A. PROCACCINO, *Oblio e deindicizzazione nella Riforma Cartabia*, in G. SPANGHER (a cura), *op. cit.*, p. 708; M. PISAPIA - C. CHERCHI, *Diritto all'oblio. Prime riflessioni sull'introduzione dell'art. 64-ter disp. att. c.p.p.*, *op. cit.*, p. 349.

<sup>340</sup> M. PISAPIA - C. CHERCHI, *Diritto all'oblio. Prime riflessioni sull'introduzione dell'art. 64-ter disp. att. c.p.p.*, *op. cit.*, p. 349.

<sup>341</sup> Così il Garante per la protezione dei dati personali, *Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione*, *op. cit.*; nonché M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, in *Sistema Penale web*, 2 novembre 2022, pp. 86-88.

<sup>342</sup> È infatti improbabile che il soggetto, ad esempio, prosciolto possa non avere interesse alla indicizzazione del provvedimento favorevole, in quanto idoneo a rendere noto l'effettivo esito assolutorio della vicenda penale. L'unica ipotesi in cui tale volontà potrebbe manifestarsi sarebbe quella in cui, non sussistendo precedenti notizie a ciò relative, anche il solo provvedimento (seppur favorevole) ne inficerebbe la reputazione, così A. PROCACCINO, *Oblio e deindicizzazione nella Riforma Cartabia*, in G. SPANGHER (a cura), *op. cit.*, p. 706. In secondo luogo, e ammesso che l'ex indagato o ex imputato voglia beneficiare della misura preventiva, se è pur vero che all'internauta, inserendo il nominativo, è preclusa la conoscenza del

non delinea un termine entro il quale presentare la richiesta volta a ottenere la preclusione dell'indicizzazione, tuttavia, è chiaro che questa non possa avvenire nelle more del giudizio, prima della decisione<sup>343</sup>. Sarà dunque onere dell'interessato attivarsi con sollecitudine, stante la finalità della misura preventiva stessa<sup>344</sup>.

La tutela predisposta a valle dal terzo comma garantisce invece, attraverso l'annotazione della cancelleria, il possesso di un titolo attraverso il quale richiedere la deindicizzazione di non più dettagliatamente specificati "contenuti relativi al procedimento penale". A ben vedere, tuttavia, non sussiste alcuna presunzione assoluta di fondatezza dell'istanza di deindicizzazione presentata, con la conseguenza che i loro destinatari, i motori di ricerca, restano liberi di ponderare la richiesta alla luce del caso concreto e degli interessi rilevanti, come avveniva prima della Riforma.

Ulteriori criticità emergono in relazione al costante e generale richiamo all'art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679. Sebbene ciò consenta di «evocare l'istituto del diritto all'oblio nella sua interezza, anche a fronte di future modifiche della disciplina U.E.»<sup>345</sup>, tale rimando, per così dire "secco", tramuta in un rinvio totalmente mobile, per il quale sarà necessario attingere costantemente alla giurisprudenza sovranazionale<sup>346</sup>.

Tali considerazioni inducono a concludere che probabilmente il legislatore avrebbe dovuto offrire, attraverso l'art. 64-ter disp. att. c.p.p., dei parametri in grado di orientare l'inevitabile giudizio di bilanciamento, o, in alternativa, predisporre una sede procedimentale in cui accogliere e ponderare le richieste dell'istante, al fine di determinare l'ampiezza e i contenuti della deindicizzazione. La scelta normativa, invece,

---

provvedimento, tuttavia, è possibile che quest'ultimo si imbatta ugualmente nella narrazione mediatica del procedimento concluso. Sarebbe stato preferibile, dunque, estendere il divieto di indicizzazione anche ai contenuti relativi al procedimento, come del resto è previsto per il co. 3.

<sup>343</sup> M. PISAPIA - C. CHERCHI, *Diritto all'oblio. Prime riflessioni sull'introduzione dell'art. 64-ter disp. att. c.p.p., op. cit.*, p. 347, la quale evidenzia la differenza rispetto all'art. 52, co. 1 del D.Lgs. n. 196 del 2003, che, ammettendo la proposizione dell'istanza prima che sia definito il giudizio, risulta preferibile.

<sup>344</sup> Non avrebbe senso, infatti, richiedere la preclusione dell'indicizzazione dopo che la sentenza è uscita dal "palazzo della giustizia".

<sup>345</sup> *Relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, op. cit.*

<sup>346</sup> Così ancora A. PROCACCINO, *Oblio e deindicizzazione nella Riforma Cartabia, op. cit.*, p. 707-709.

è stata quella di porre tale giudizio al di fuori del terreno processuale, rimanendo in capo ai motori di ricerca<sup>347</sup>.

Sembra possibile delineare alcune considerazioni anche riguardo ai soggetti per così dire “protagonisti” dei meccanismi predisposti dalla novella. In primo luogo, radicare la competenza nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, sicuramente ha il pregio di assicurare una maggiore celerità delle procedure<sup>348</sup>; tuttavia, non si prevede un termine entro il quale la cancelleria debba procedere, di conseguenza sono oscuri i rimedi di cui il soggetto potrebbe giovare dinanzi a una sua possibile inerzia<sup>349</sup>. Infine, non si comprende come quest’ultima debba procedere dinanzi a situazioni più articolate, come nell’ipotesi di una sentenza con plurimi capi di imputazione e assolutoria solo per alcuni<sup>350</sup>.

Quanto ai motori di ricerca, quali destinatari del divieto di indicizzazione o della richiesta di deindicizzazione, il loro coinvolgimento appare forse riduttivo se si considera il ruolo oggi rivestito dai *social network* o dalle testate giornalistiche presenti *online*, le cui capacità di diffondere notizie, ma soprattutto di archiviare e conservare informazioni, è implementata notevolmente negli ultimi anni, consentendo una considerevole capacità di ricerca e di filtro dei contenuti<sup>351</sup>. Se predisporre una deindicizzazione a largo spettro, da applicarsi cioè anche agli archivi di questi, poteva rasentare la cancellazione dei dati e dunque apparire sproporzionata, soprattutto con riferimento al diritto di cronaca giudiziaria<sup>352</sup> a cui, come visto, deve riconoscersi valenza costituzionale, può tuttavia

---

<sup>347</sup> *Ibidem*, a pagina 708 propone la variante di creare una sorta di “canale dedicato” tra Ministero della Giustizia e lo stesso motore, in modo da consentire – su richiesta – la trasmissione di copia del provvedimento e garantire una rapida comunicazione di istanze e risposte, in caso di necessari chiarimenti o contestazioni.

<sup>348</sup> Soprattutto alla luce della velocità mediatica e telematica con cui circolano le notizie.

<sup>349</sup> A. TIGRINO, *Procedimento penale e diffusione dei dati personali*. *op. cit.*, p. 297.

<sup>350</sup> M. PISAPIA - C. CHERCHI, *Diritto all’oblio. Prime riflessioni sull’introduzione dell’art. 64-ter disp. att. c.p.p.*, *op. cit.*, p. 347.

<sup>351</sup> A. PROCACCINO, *Oblio e deindicizzazione nella Riforma Cartabia*, in G. SPANGHER (a cura), *op. cit.*, p. 702.

<sup>352</sup> *Ibidem*, l’autrice concordemente afferma che, riguardo ai *social network*, in realtà gli interessi coinvolti sono i medesimi ravvisabili con i motori di ricerca. Di conseguenza, poteva tentarsi un loro coinvolgimento tra la platea dei soggetti tenuti alla deindicizzazione. A. TIGRINO, *Procedimento penale e diffusione dei dati*

ammetersi che questa poteva essere l'occasione per imporre un obbligo di aggiornamento della vicenda processuale in capo alle testate giornalistiche.

A tali considerazioni si collega l'ulteriore limite che può riconoscersi alla normativa: la visibilità telematica della persona destinataria del provvedimento o a cui si riferiscano i contenuti del procedimento penale, sarà limitata solo con riferimento alle ricerche condotte a partire dal suo nominativo. Tale precisazione normativa riduce ulteriormente l'effettività delle tutele predisposte, risultando lampante la facilità con cui possano raggiungersi ugualmente le informazioni deindicizzate, o relative al provvedimento su cui grava il divieto di indicizzazione<sup>353</sup>. Sarà infatti sufficiente raffinare le parole chiave inserite o, altrimenti, utilizzare l'apposito strumento di ricerca messo a disposizione dalle pagine *web* dei quotidiani o dai *social network* per rinvenire le informazioni.

Per quanto riguarda i provvedimenti che rendono "meritevoli" di oblio i loro destinatari, al di là dell'ipotizzato eccesso di delega, che in questa sede si ritiene di dover fugare alla luce non solo della *ratio* ispiratrice della normativa, ma soprattutto per l'illogico trattamento differenziato a cui si sarebbe giunti; si vuole invece evidenziare che la triade considerata - provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere e sentenza di proscioglimento - non solo può concretizzarsi in un ventaglio eterogeneo di formule, ma soprattutto presenta una stabilità differente. La norma, infatti, non richiede il passaggio in giudicato degli esiti giurisdizionali, con la conseguenza che essi saranno suscettibili di un eventuale ribaltamento successivo. Tuttavia, mentre il provvedimento di archiviazione e le sentenze di non luogo a procedere vantano una stabilità maggiore<sup>354</sup>, in

---

*personali. op. cit.*, p. 296, ritiene invece che l'attuazione di una simile estensione soggettiva debba essere subordinata a un previo parere della scienza informatica, l'unica capace di statuire se i *social* e i quotidiani digitali siano davvero in grado di operare con le stesse capacità tecniche di un motore di ricerca.

<sup>353</sup> Si pensi, ad esempio, al figlio di una nota imprenditrice, residente in una città di modeste dimensioni, imputato, insieme ad altri, per la morte di un uomo. Il processo nei suoi confronti si conclude con una sentenza di assoluzione. Il soggetto, dunque, munito del provvedimento legittimante la richiesta, ottiene la deindicizzazione dei risultati ottenibili dalla ricerca del suo nominativo. Le notizie, tuttavia, non sono state cancellate: basterà, ad esempio, inserire il nominativo della madre per vanificare il rimedio ottenuto.

<sup>354</sup> Come noto, ai sensi dell'art. 414 c.p.p. il giudice autorizza con decreto la riapertura delle indagini, su richiesta del pubblico ministero, qualora sussista l'esigenza di nuove investigazioni e sia ragionevolmente prevedibile l'individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, siano

quanto sono necessari requisiti rigorosi per procedere alla riapertura delle indagini o per la revoca della sentenza; le stesse conclusioni non possono delinarsi con riguardo alla sentenza di proscioglimento. Per quest'ultima, infatti, la probabilità di impugnazione sembra essere maggiore, ad opera sia del pubblico ministero, sia dell'assolto stesso, qualora la sentenza non sia completamente liberatoria. Di conseguenza, nuovamente ci si chiede quale ampiezza possa riconoscersi alla deindicizzazione, se cioè essa possa estendersi anche ai contenuti eventualmente e successivamente pubblicati, relativi ai risvolti processuali futuri. In tale quadro, ammettere che il velo dell'oblio possa svilupparsi anche *pro futuro*, se da una parte può sembrare coerente (anche) alla luce del principio della presunzione di non colpevolezza<sup>355</sup>, dall'altra, appare una soluzione

---

idonea a determinare l'esercizio dell'azione penale. Ne consegue che il pubblico ministero non potrà presentare una richiesta giustificata dalla prospettazione di un generico nuovo piano investigativo, ma sarà necessario indicare gli specifici elementi acquisibili mediante le nuove indagini.

Dall'altra parte, pur non essendo annoverata tra le sentenze di cui all'art. 648 c.p.p., la sentenza di non luogo a procedere possiede una particolare efficacia preclusiva. Infatti, qualora siano stati infruttuosamente proposti l'appello o il ricorso per Cassazione (tra l'altro, esperibile unicamente per i motivi di cui all'art. 606 lett. a), b), c) c.p.p.) o siano decorsi inutilmente i termini, la sentenza di non luogo a procedere è suscettibile di contestazione solo tramite l'impugnazione straordinaria della revoca. Quest'ultima può essere richiesta esclusivamente qualora sopravvengano o si scoprano nuovi elementi conoscitivi che, da soli o unitamente a quelli già acquisiti, possano determinare il rinvio a giudizio (o la riapertura delle indagini, nel caso in cui i nuovi elementi di prova debbano ancora essere acquisiti) *ex artt.* 434 ss. c.p.p., o l'utile svolgimento del giudizio *ex artt.* 554-*quinquies* c.p.p. (dalla lettura combinata con l'art. 554-*ter*, co. 1, deriva che quest'ultima locuzione debba intendersi nel senso che le nuove fonti di prova consentano una ragionevole previsione di condanna), per un approfondimento si vedano A. GIARDA - G. SPANGHER, *Codice di procedura penale commentato- Tomo III*, IV ed., Wolters Kluwer, 2023, pp. 1048 ss.; M. DANIELE, *L'udienza preliminare*, in A. CAMON - M. DANIELE - D. NEGRI - C. CESARI - M. DI BITONTO - P. PAULESU (a cura di), *Fondamenti di procedura penale*, III ed., CEDAM, pp. 512 ss.

<sup>355</sup> Tra l'altro, il principio è stato rafforzato dal D.Lgs. n. 188 del 2021. Interessante è notare che parte della dottrina ipotizza l'esistenza di una connessione tra detto decreto e l'art. 64-*ter* così come inserito dalla Riforma Cartabia. Brevemente, poiché il decreto n. 188 del 2021 è intervenuto con la finalità di tutelare la presunzione di innocenza sia nelle dichiarazioni compiute dalle autorità, sia nell'ambito dei provvedimenti emessi nel corso del procedimento penale (per l'art. 115-*bis* si rimanda al secondo paragrafo di questo capitolo), i soggetti di cui all'art. 64-*ter* non dovrebbero avere interesse a una deindicizzazione di tali provvedimenti. Quanto, invece, alle dichiarazioni eventualmente compiute nel corso del procedimento, essi potranno usufruire dello strumento di cui al co. 3 della norma di nuovo conio o richiedere l'indicizzazione

impossibile e impraticabile, rischiando di aderire a una concezione miope, in cui l'ago della bilancia è spostato apoditticamente<sup>356</sup> a favore dei meri interessi in capo al singolo, a discapito del diritto collettivo a informare e a essere informati.

Infine, qualora ve ne fosse il bisogno, può chiedersi se i provvedimenti annoverati, quali titoli per le due tutele all'oblio, siano un'elencazione tassativa o, contrariamente, se la norma sia suscettibile di una applicazione estensiva. Recentemente la Corte di Appello di Catania ha sollevato tale quesito al Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni - al fine di verificare se la cancelleria vantasse la facoltà di valutare l'apposizione dell'annotazione anche su provvedimenti non espressamente contemplati. Il riscontro ha dato esito negativo, sancendo in tal modo l'effettivo compito meramente "certificativo" della cancelleria, alla quale non competono attività interpretative di casi dubbi o atte a estendere l'applicazione della norma oltre i suoi limiti<sup>357</sup>.

Sembra possibile concludere, dunque, ritenendo che l'istituto neonato, sebbene rappresenti un approdo legislativo non di poco conto e lodevole nelle sue finalità, si presti a una lettura critica da cui emergono più quesiti irrisolti che certezze di tutela.

---

della rettifica compiuta dall'autorità, che, ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D.Lgs. n. 188 del 2021, deve essere pubblicata con le medesime modalità o, se ciò non fosse possibile, in modo tale da assicurare lo stesso rilievo e diffusione della dichiarazione oggetto di rettifica. Cfr. A. PROCACCINO, *Oblio e deindicizzazione nella Riforma Cartabia*, in G. SPANGHER (a cura), *op. cit.*, pp. 721-724.

<sup>356</sup> S. GIMIGLIANO - D. ZUCO, *Verso la deindicizzazione de plano per gli esiti penali "meritevoli" di oblio: il peso della rinuncia al bilanciamento*. *op. cit.*, p. 282, ipotizzava che l'esercizio della delega avrebbe avuto la conseguenza di far «pendere apoditticamente l'ago della bilancia a favore del diritto all'oblio», in quanto sarebbe venuto meno il bilanciamento delle opposte esigenze sottostanti la decisione di deindicizzazione. Inoltre, gli autori hanno evidenziato la totale assenza di attenzione e valutazione del fattore temporale, elemento intrinsecamente proprio del diritto all'oblio, che ne permette la maturazione. Di opinione opposta, invece, è M. MARINI, *Oblio, deindicizzazione e processo penale*, *op. cit.*, pp. 23 ss., che, citando Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 2021, n. 15160, ritiene che l'elemento cronologico non sia più fulcro per il riconoscimento di un preponderante diritto all'oblio o alla deindicizzazione.

<sup>357</sup> Dipartimento per gli affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I, Provvedimento del 7 settembre 2023, "*Quesito sull'ambito di applicazione dell'art. 64 ter disp. att. c.p.p. introdotto dal d. lgs. n.150/2022*", reperibile a seguito del commento operato da S. BONAVITA - E. PAGANI, *Diritto all'oblio: tassativo elenco dei provvedimenti da annotare ex art. 64-ter disp. att. c.p.p.?*, in *Il Quotidiano Giuridico web*, pubblicato il 26 settembre 2023.

Anche auspicando degli interventi chiarificatori, provenienti dallo stesso legislatore o dalla giurisprudenza, non si può soprassedere dal coglierne il limite (forse) più ampio: la tutela predisposta si rivolge solo a una parte della numerosa platea che soffre (o che potrebbe soffrire) gli esiti extra processuali della vicenda penale. Ciò che è assente è un diritto all'oblio *erga omnes*, il che può apparire una contraddizione in termini se si considera la sua matrice costituzionale. Escludere dal novero dei soggetti "beneficiari" coloro che siano destinatari di una sentenza di condanna, sembra mal coordinarsi con un altro pilastro costituzionale, cioè la funzione rieducativa della pena.

Può ammettersi a priori che un soggetto, la cui pena sia stata espiata diversi anni addietro, debba rimanere esposto digitalmente a una pena perpetua? Potrebbe eventualmente ipotizzarsi un istituto del diritto all'oblio compatibile con le finalità rieducative cui deve tendere costituzionalmente la pena, applicabile per così dire "progressivamente" a favore dei soggetti più meritevoli, però, in questo caso, condannati<sup>358</sup>?

Volendo pur aderire alla conclusione soggettivamente ristretta cui giunge la normativa, quale tutela, invece, è possibile apprestare a coloro che siano stati vittime di un errore giudiziario? Si vuole fare riferimento ai soggetti condannati che riescano a dimostrare la loro innocenza attraverso il positivo esperimento di una impugnazione straordinaria come, ad esempio, la revisione. Stante la lettera della norma *de quo*, sembrerebbe possibile estendere la tutela di cui al co. 3 all'eventuale sentenza di proscioglimento pronunciata a seguito della fruttuosa revisione, tuttavia ben si comprende come, di fronte alle innumerevoli notizie nel frattempo circolate nel *web*, la deindicizzazione dei contenuti rinvenibili a partire dal solo nominativo appaia misura particolarmente risicata<sup>359</sup>.

---

<sup>358</sup> Si azzarda, all'interno dei benefici penitenziari, un istituto in grado di riconoscere ai soggetti che diano prova di un effettivo ripensamento dei propri comportamenti devianti, nonché di un'adesione attiva all'opera rieducativa della pena, l'oblio delle notizie passate e pregiudicanti la loro reputazione, contribuendo così a un effettivo reinserimento sociale.

Sebbene, infatti, il datore di lavoro non abbia accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziale - salvo precise ipotesi, come visto sopra - non è raro oggi procedere, prima dell'assunzione, a una ricerca sul *web* del candidato lavoratore.

<sup>359</sup> Non si prende neanche in considerazione l'istituto del divieto di indicizzazione, in quanto è immaginabile che il soggetto abbia invece la volontà di diffondere l'unica notizia attestante la sua innocenza finalmente accertata.





## CAPITOLO IV

# **In attesa dell'oblio: le possibili incidenze dei precedenti penali e dei dati acquisiti dalle Forze di Polizia nella fase esecutiva**

**SOMMARIO: 1. Premessa interpretativa; 2. Il giudicato: cenni alla sua natura granitica, sempre più relativa; 3. Poteri modificativi “*in peius*”: l’ipotesi della revoca della sospensione condizionale della pena nella fase esecutiva; 4. L’ipotesi della recidiva e la sua rilevanza preclusiva nella declaratoria di prescrizione della pena; 5. Cenni al possibile ruolo strumentale dei dati acquisiti nell’ambito della magistratura di sorveglianza.**

### **1. Premessa interpretativa**

Come è emerso da quanto sin qui esposto, nell’ambito della giustizia penale sembra possibile parlare di diritto all’oblio in due accezioni, ciascuna delle quali con ambiti applicativi differenti. Da una parte, può essere inteso quale diritto, trascorso un determinato lasso di tempo, alla cancellazione dei dati personali raccolti dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, nonché esecuzione delle sanzioni penali, nell’ambito del quale emergono sia il D.P.R. n. 15 del 2018, quale unica fonte normativa da cui è possibile ricavare espliciti termini di conservazione applicabili ai dati acquisiti e trattati dalle forze di polizia; sia, seppur in senso *lato*, la disciplina prevista per il casellario giudiziale, il quale, fungendo da vero e proprio “certificato biografico” dei contatti tra il singolo e il procedimento penale, anch’esso delinea un regime temporale decorso il quale si procede alla cancellazione delle informazioni in esso contenute, predisponendo, inoltre, una sorta di oblio, quale mero

oscuramento delle informazioni, graduato a seconda del soggetto che ne richieda la visura o il certificato.

D'altra parte, nella sua seconda accezione, il diritto all'oblio, così come introdotto dalla Riforma Cartabia, si mostra in una dimensione spiccatamente digitale, inteso come diritto a ottenere la deindicizzazione e, in una veste del tutto nuova, come diritto a impedire la indicizzazione di determinate informazioni relative a un procedimento penale ormai concluso, seppur non definitivamente, con esito favorevole.

Per quanto riguarda la prima "forma" menzionata di diritto all'oblio (*rectius* diritto alla cancellazione) esso interviene dopo un periodo considerevole di tempo, il che garantisce un sicuro arsenale informativo-giudiziale, strumentale per plurime finalità, sia investigative, sia decisorie. Al riguardo, occorre chiedersi se e in che modo l'esistenza e la conservazione di tali dati personali possa incidere nella fase della esecuzione penale, come tale ontologicamente successiva al formarsi del giudicato. Detto in altre parole, le informazioni acquisite dalle autorità di pubblica sicurezza e i dati presenti nel casellario giudiziale sono suscettibili di rilevare nel ventaglio di decisioni per le quali sono competenti il giudice di esecuzione o la magistratura di sorveglianza?<sup>360</sup>

Al fine di meglio circoscrivere il campo d'indagine, si precisa che non vuole prendersi in esame l'ipotesi in cui detti elementi fossero già noti e quindi vagliati dal giudice di cognizione; l'attenzione vuole porsi, invece, sull'eventualità in cui i dati emergano, anche se già presenti, dopo che il provvedimento è divenuto irrevocabile.

I quesiti a cui si tenterà di dare riscontro sono precisamente i seguenti: qualora il pubblico ministero si avveda dell'esistenza di una precedente condanna ostativa alla sospensione condizionale della pena, ma sfuggita al giudice di cognizione, potrebbe sollecitare il giudice dell'esecuzione affinché ne revochi il beneficio? In secondo luogo, in che termini il giudice di esecuzione potrebbe negare la declaratoria di estinzione della pena per decorso del tempo, fondando il rigetto su una sentenza in cui il soggetto è stato dichiarato recidivo? Potrebbe, sua sponte, rilevare lo *status* di recidivo dal solo casellario giudiziale? Da ultimo, si tenterà di ipotizzare un possibile utilizzo strumentale dei dati acquisiti dalle

---

<sup>360</sup> Si noti che già nel secondo capitolo si è avuto modo di evidenziare, attraverso alcune pronunce giurisprudenziali, la possibile incidenza dei dati presenti nel CED per finalità decisorie anche della magistratura di sorveglianza.

forze di polizia con riferimento ai giudizi, spesso prognostici e con ampi margini discrezionali, in capo al magistrato e al tribunale di sorveglianza.

Per meglio rispondere a tali interrogativi, sembra importante dapprima soffermarsi, seppur nei suoi contorni essenziali, sulla tematica relativa alla intangibilità del giudicato e ai relativi margini modificativi riconosciuti alle autorità giudiziarie della fase esecutiva, in quanto la questione appare non solo prodromica, ma in qualche modo anche legata agli interrogativi summenzionati.

## **2. Il giudicato: cenni alla sua natura granitica, sempre più relativa**

Per giudicato penale può intendersi la peculiare forza che un provvedimento è suscettibile di assumere quando diviene irrevocabile e, quindi, esecutivo.

Tradizionalmente, suole distinguersi tra giudicato formale e sostanziale, con il primo identificandosi la tendenziale immutabilità e intangibilità della decisione nel tempo, salvo l'esperimento di una impugnazione straordinaria; nella sua accezione sostanziale, invece, esprime gli effetti vincolanti e autoritativi della pronuncia irrevocabile in ambito penale ed *extrapenale*<sup>361</sup>. Il giudicato assolve, così, il ruolo fondamentale di garanzia della certezza delle situazioni giuridiche e di stabilità del *decisum*.

---

<sup>361</sup> Il provvedimento, acquistando l'irrevocabilità, produce una serie di conseguenze, che si concretizzano in effetti di carattere positivo (o impositivo) e di tipo negativo (o preclusivo). Per quanto riguarda l'efficacia positiva, essa si sostanzia nel vincolo che il giudicato crea in relazione ad altri procedimenti, in particolare in quello civile, amministrativo e disciplinare. Con vincolo negativo, o preclusivo, vuole invece farsi riferimento al *ne bis in idem*, principio preclusivo sia da un punto di vista processuale (c.d. *ne bis in idem* processuale), in forza del quale una persona giudicata non può essere nuovamente sottoposta a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure qualora esso sia diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze; sia da un punto di vista sostanziale (c.d. *ne bis in idem* sostanziale), indirizzato a impedire che il soggetto possa essere punito più volte qualora lo stesso fatto sia astrattamente riconducibile a plurime fattispecie incriminatrici, tra le quali, tuttavia, sussista un concorso solo apparente, in quanto una norma in realtà prevale sull'altra poiché in rapporto di sussidiarietà o di assorbimento. Più ampiamente si rimanda, tra i tanti, a F. CORBI, *L'esecuzione nel processo penale*, Giappichelli, 1992, pp. 88 ss.; G. DELLA MONICA, voce *Giudicato*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, 2008, disponibile nella banca dati *One Legale*, pp. 1 ss.

Rispetto alla concezione granitica e pressoché inscalfibile tipica della codificazione precedente<sup>362</sup>, il giudicato ha progressivamente assunto una natura maggiormente “flessibile”, permeabile cioè attraverso istituti volti a garantire le ragioni di giustizia sostanziale anche *in executivis*<sup>363</sup>, a discapito, quindi, delle esigenze di certezza e stabilità sottese al carattere irrevocabile assunto dalla decisione giurisdizionale.

La “flessibilità” della *res iudicata* emerge, da una parte, nelle impugnazioni straordinarie<sup>364</sup>, strumenti processuali suscettibili di intervenire dinanzi a situazioni patologiche dell’esito processuale o del giudizio stesso, dall’altra, nei poteri d’intervento riconosciuti al giudice di esecuzione. Quest’ultimo, infatti, oltre a essere competente per la risoluzione di qualsiasi questione relativa alla fase esecutiva<sup>365</sup>, è inoltre titolare di

---

<sup>362</sup> Riflesso dell’impianto autoritativo dell’epoca fascista e manifestazione di un’immagine statuale infallibile; per una ricostruzione storica dell’istituto si rimanda, *ex multis*, a L. BIN, *La fermezza del giudicato tra dogma, pragma e principi costituzionali*, in *Cassazione Penale*, 7-8/2015, pp. 2950 ss.

<sup>363</sup> P. TROISI, *La revoca in executivis della sospensione condizionale illegittimamente concessa*, in *Archivio Penale*, 2/2016, p. 4.

<sup>364</sup> Quali sono la revisione (art. 630 c.p.p.), esperibile senza limiti di tempo al fine di ottenere l’accertamento e la correzione *post iudicatum* di un errore che abbia determinato la condanna di un soggetto presumibilmente non colpevole per quel giudizio; la rescissione (art. 629-*bis* c.p.p.), attraverso la quale il condannato o il soggetto sottoposto a misure di sicurezza possono adire, entro trenta giorni, la Corte di Cassazione affinché revochi la sentenza passata in giudicato, qualora il processo si sia svolto nell’assenza incolpevole del soggetto (salvo si versi in una delle ipotesi di cui all’art. 420-*bis* c.p.p.); il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-*bis* c.p.p.), che permette, entro centottanta giorni dal deposito della sentenza, di adire la Corte di Cassazione qualora il provvedimento sia viziato da un errore materiale (da intendersi quale *lapsus* grafico o una mera svista) o di fatto (tale è l’errore percettivo, che, incidendo sul processo formativo della volontà del giudice, abbia comportato un esito decisorio differente rispetto a quello cui si sarebbe giunti in assenza di esso). Infine, da ultimo introdotto, il rimedio straordinario di cui all’art. 628-*bis* c.p.p., che permette di eliminare gli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della CEDU. Il condannato o il destinatario di una misura di sicurezza, infatti, possono adire la Corte di Cassazione - entro novanta giorni dalla data in cui il provvedimento della Corte europea dei diritti dell’uomo è diventato definitivo - affinché revochi la sentenza o il decreto penale di condanna, disponga la riapertura del procedimento o, in ogni caso, adotti i provvedimenti necessari in conformità con la statuizione adottata dalla Corte sovranazionale.

<sup>365</sup> L’art. 665 c.p.p., ai sensi del quale competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato, prescrive infatti una competenza di ordine generale affinché al giudice di esecuzione sia demandato la funzione di operare il controllo e la verifica dei presupposti e delle condizioni

poteri revocatori<sup>366</sup> o correttivi, adempiendo in tal modo il ruolo<sup>367</sup> di «garante della legalità del titolo esecutivo»<sup>368</sup>.

I margini di intervento del giudice della fase esecutiva si sono ulteriormente ampliati anche su impulso giurisprudenziale, divenendo titolare del potere di incidere sul contenuto sanzionatorio del provvedimento irrevocabile qualora la pena irrogata si riveli *ex post* «illegale»<sup>369</sup>. Si pensi alla copiosa giurisprudenza che progressivamente ha definito il ruolo e la funzione del giudice dell'esecuzione allorché la sanzione penale sia stata irrogata sulla base di una norma ritenuta convenzionalmente e poi

---

di legittimità delle attività attraverso cui il comando si attua; Cfr. F. CORBI, *L'esecuzione nel processo penale*, Giappichelli, 1992, p. 352.

<sup>366</sup> Ipotesi di revoca si verificano, ad esempio, nel caso di conflitto pratico di giudicati *ex art.* 669 c.p.p., nel caso di *abolitio criminis* o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice *ex art.* 673 c.p.p. Interventi modificativi si registrano soprattutto in ambito sanzionatorio, basti pensare all'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato ai sensi dell'art. 671 c.p.p. (applicabile, si noti, solo nell'ipotesi in cui non sia stata esclusa dal giudice della cognizione); all'applicazione, o alla revoca, dell'amnistia, dell'indulto o della sospensione condizionale della pena *ex art.* 672 c.p.p.

<sup>367</sup> D. VIGONI, *Relatività del giudicato ed esecuzione della pena detentiva*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 33; P. TROISI, *La revoca in executivis della sospensione condizionale illegittimamente concessa*, *op. cit.*, p. 4, evidenziano come la cristallizzazione del provvedimento irrevocabile passato in giudicato possa ritrovare «fluidità e nuovi sviluppi» proprio nella fase esecutiva; tuttavia, il giudice di esecuzione, seppur titolare di ampi spazi valutativi e istruttori, non può prescindere dal limite cognitivo posto dal giudicato. A tal proposito, F. CORBI, *L'esecuzione nel processo penale*, *op. cit.*, pp. 257-258, parla di «limite del dispositivo», locuzione evocativa del divieto di dedurre in sede di esecuzione questioni che sono state, o avrebbero dovuto essere, oggetto di impugnazione, o attinenti al merito del giudizio di cognizione, anche se riguardanti il suo contenuto erroneo. Si noti che l'autore già all'epoca riconosceva come l'art. 671 c.p.p. rappresenti una forma di superamento del «limite del dispositivo», specificamente per quanto attiene al deducibile.

<sup>368</sup> D. VIGONI, *Relatività del giudicato ed esecuzione della pena detentiva*, *op. cit.*, p. 167. Se in questo modo è possibile assicurare la tutela dei diritti fondamentali della persona, garantendo allo stesso tempo una perdurante conformità del giudicato alla legge sostanziale, d'altra parte si rende manifesta una intangibilità relativa del giudicando stesso; Cfr. G. CANZIO, *La giurisdizione e la esecuzione della pena*, in *Diritto penale contemporaneo*, 19 aprile 2016, p. 3; D. VIGONI, *Giudicato ed esecuzione penale: confini normativi e frontiere giurisprudenziali*, in *Processo Penale e Giustizia*, 4/2015, p. 10.

<sup>369</sup> P. TROISI, *La revoca in executivis della sospensione condizionale illegittimamente concessa*, *op. cit.*, pp. 6-8.

costituzionalmente non conforme<sup>370</sup>; o nell'ipotesi in cui intervenga una dichiarazione di illegittimità costituzionale relativa a una norma differente rispetto a quella incriminatrice, ma ugualmente idonea a incidere sul *quantum* di pena irrogato<sup>371</sup>; o qualora la sanzione

---

<sup>370</sup> Cass. pen., Sez. Un., 24 ottobre 2013, n. 18821. Il caso trae origine dalla sentenza Scoppola c. Italia del 17 settembre 2009, nella quale la Corte EDU aveva ritenuto che l'art. 7 CEDU non garantisse solamente il principio di irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche quello di retroattività della legge penale più favorevole al reo, erigendosi in tal modo quale diritto fondamentale della persona. L'applicazione della pena più severa dell'ergastolo, prevista dall'art. 7 D.L. 24 novembre 2000 n. 341, convertito in L. 19 gennaio 2001, n. 4, per gli imputati che avessero scelto il giudizio abbreviato, è stata così dichiarata contraria all'art. 7 CEDU, in quanto impediva l'applicazione retroattiva del trattamento sanzionatorio più favorevole (trenta anni di reclusione). Da tale pronuncia sovranazionale, emerse poi la questione dei "fratelli minori" del caso Scoppola, soggetti condannati con sentenza definitiva all'ergastolo, i quali tuttavia non avessero presentato ricorso dinanzi alla Corte EDU. Le Sezioni Unite sollevavano quindi questione di legittimità, risolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 210 del 2013, nella quale è stato dichiarato illegittimo costituzionalmente l'art. 7 D.L. n. 341 del 2000, convertito con modificazioni in L. n. 4 del 2000, per violazione dell'art. 117 Cost. Si noti che, mentre nella sentenza Scoppola lo strumento designato con cui modificare la pena irrogata fu quello del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ai sensi dell'art. 625 c.p.p., le Sezioni Unite nel 2013 individuarono il giudice dell'esecuzione quale competente per sostituire la pena dell'ergastolo con quella conforme all'art. 7 CEDU, cioè di trenta anni di reclusione. Nello specifico, poiché si riteneva necessario un mero intervento sostitutivo del titolo esecutivo, la Corte designava l'incidente di esecuzione come strumento prescelto per tale operazione. Per un commento si veda M. GAMBARDELLA, *I fratelli minori di "Scoppola" davanti al giudice dell'esecuzione per la sostituzione dell'ergastolo con la pena di trent'anni di reclusione*, in *Archivio penale*, n. 1/2014, pp. 322-329; M. CORTESI, *Esecuzione penale: questioni aperte e dubbi interpretativi*, in *Processo penale e giustizia*, 3/2016, p. 124.

<sup>371</sup> Cass. pen., Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 42858. Nel caso di specie, infatti, non poteva applicarsi l'art. 673 c.p.p., in quanto non era intervenuta alcuna *abolitio criminis*, bensì era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una norma incidente in modo sfavorevole per il reo (nello specifico si trattava dell'art. 69, co. 4 c.p. nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante specifica di «fatto di lieve entità», prevista dall'art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309 del 1990, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata ex art. 99, co. 4). I giudici di legittimità hanno individuato nell'art. 30, co. 4 della L. n. 87 del 1953 (il quale dispone che qualora, in applicazione della norma dichiarata incostituzionale, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali) la base fondante il potere del giudice dell'esecuzione di eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla declaratoria di incostituzionalità del trattamento sanzionatorio, intervento modificativo da attuarsi anche in questo caso attraverso lo strumento dell'incidente di esecuzione. Tali poteri, a giudizio della Corte, sono preclusi

inflitta non sia prevista dall'ordinamento o ecceda il limite legale, purché ciò non sia stato il risultato di una erronea valutazione del giudice di cognizione<sup>372</sup>.

Dal quadro normativo e giurisprudenziale si comprende come la reale questione non sia tanto la possibilità di intervento del giudice nella fase esecutiva - di per sé pacifica - quanto la determinazione dell'ambito e dei limiti dell'azione riconosciutagli, affinché sia pur sempre rispettato il principio dell'intangibilità del giudicato<sup>373</sup>.

---

qualora essi siano idonei a contraddire le valutazioni espresse dal giudice di cognizione. I giudici di legittimità sanciscono, dunque, che il giudice di esecuzione non possa intervenire qualora il giudice della fase di cognizione abbia espressamente escluso il giudizio di prevalenza delle circostanze, indipendentemente dalla norma poi dichiarata incostituzionale. Per un commento si veda E. TURCO, *Illegittimità costituzionale di una norma penale non strettamente incriminatrice e rimodulazione della pena in executivis: un altro passo verso la graduabile erosione del "mito del giudicato"*, in *Processo penale e giustizia*, n. 3/2015, pp. 70-80.

<sup>372</sup> Cass. pen., Sez. Un., 27 novembre 2014, n. 6240. I giudici di legittimità si sono pronunciati statuendo che l'applicazione da parte del giudice di cognizione di una pena accessoria *extra* o *contra legem* possa essere rilevata e modificata dal giudice dell'esecuzione, purché essa sia stata già determinata dalla legge nella specie e nella durata, o possa essere individuata senza alcun margine di discrezionalità dell'autorità giudicante della fase esecutiva, salvo, tuttavia, che ciò derivi da un errore valutativo del giudice di cognizione. Qualora, infatti, quest'ultimo abbia già valutato e si sia già pronunciato in merito, applicando poi una pena accessoria in realtà illegale, l'intervento del giudice dell'esecuzione è precluso, in quanto in tal caso opera la *firmitas* del giudicato, dovendo l'errore essere fatto valere attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione; T. ALESCI, *I poteri del giudice dell'esecuzione sulla determinazione della pena accessoria illegale: presupposti e limiti*, in *Processo penale e giustizia*, 4/2015, pp. 110-111. Successivamente, Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 2015, n. 47766, nella quale, dopo aver statuito che in sede di legittimità non possa essere rilevata d'ufficio l'illegittimità della pena nel caso in cui il ricorso sia stato proposto tardivamente, le Sezioni Unite devolvono la questione al giudice dell'esecuzione. Nello specifico, i giudici ribadiscono la competenza di quest'ultimo ad incidere sulla sanzione inflitta, qualora essa non sia prevista dall'ordinamento o ecceda il limite legale. Precisa, tuttavia, la Corte, che non deve essere il risultato di un mero errore di calcolo, in quanto, in tal caso, risulterebbe censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione. Il fondamento di tale potere di intervento viene individuato nel principio di legalità della pena, sancito espressamente dall'art. 1 c.p. e, implicitamente, dall'art. 25, co. 2 Cost.: tali disposizioni, secondo la Corte, operano in tutto il sistema penale e non solo in sede di cognizione.

<sup>373</sup> G. CANZIO, *La giurisdizione e la esecuzione della pena*, op. cit., p. 8.

Volendo tentare un quadro di sintesi, sembra possibile così distinguere una “duplice dimensione”<sup>374</sup> del giudicato penale: una relativa all’accertamento del fatto, che si mostra - fuori dai casi normativamente consentiti - come non permeabile da un’eventuale rivalutazione ad opera del giudice dell’esecuzione<sup>375</sup>, in ossequio agli effetti e ai vincoli derivanti dal suo carattere intangibile; l’altra, invece, concernente la determinazione della pena, sensibile ai mutamenti o agli impulsi derivanti dall’esigenza di ristabilire la legalità del trattamento sanzionatorio e dunque, purché in *bonam partem*, suscettibile di eventuali modifiche ad opera del giudice di esecuzione. L’interesse collettivo alla certezza dei rapporti giuridici esauriti, infatti, necessita di essere bilanciato con gli altri principi costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali la libertà personale, la legalità della pena e la sua finalità rieducativa, nonché il principio di uguaglianza<sup>376</sup>.

Per quanto riguarda la magistratura di sorveglianza, a ben vedere anche quest’ultima risulta titolare di ampie facoltà di intervento e modifica del provvedimento che abbia acquistato forza di giudicato. Volendoli sommariamente delineare, è possibile individuare diverse aree di incidenza<sup>377</sup>: anzitutto, l’istituto della liberazione anticipata comporta un’automatica modifica dell’entità di pena da espiare; in secondo luogo, è possibile sia correggere le modalità di esecuzione della pena detentiva, concedendo permessi premio o lo svolgimento di attività lavorativa all’esterno, o, ancora, mediante il regime di semilibertà, sia ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione stessa, le quali possono consistere nella detenzione domiciliare o nella più ampia misura dell’affidamento in prova. Inoltre, il tribunale di sorveglianza, o lo stesso magistrato in determinati casi, può differire l’esecuzione della pena o, tramite l’istituto della remissione del debito, eliminare la condanna alle spese del giudizio. Da ultimo, il magistrato di

---

<sup>374</sup> P. TROISI, *La revoca in executivis della sospensione condizionale illegittimamente concessa*, *op. cit.*, p. 9.

<sup>375</sup> Come puntualizzato da M. CORTESI, *Esecuzione penale: questioni aperte e dubbi interpretativi*, *op. cit.*, p. 125, i margini di intervento riconosciuti al giudice di esecuzione hanno natura meramente ricognitiva e non possono debordare in una riapertura del processo. Il riconoscimento di tale limite invalicabile costituisce l’assunto comune su cui si è espressa la giurisprudenza citata.

<sup>376</sup> Cass. pen., Sez. Un., 26 febbraio 2015, n. 37017.

<sup>377</sup> E. DELEHAYE, *Magistratura di sorveglianza e giudicato penale*, in *Diritto penale e processo*, 3/1998, pp. 381-386.



sorveglianza è competente nel rivalutare la pericolosità sociale prima dell'esecuzione della misura di sicurezza, potendo eventualmente procedere a revocarla.

### **3. Poteri modificativi “*in peius*”: l'ipotesi della revoca della sospensione condizionale della pena nella fase esecutiva**

Il giudice di esecuzione, tuttavia, è titolare anche di ulteriori poteri indirizzati a intervenire in *malam partem* sul titolo esecutivo. L'art. 674 c.p.p., infatti, consente di revocare la sospensione condizionale della pena, la grazia, l'amnistia o l'indulto condizionati, nonché la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, qualora non vi abbia provveduto il giudice della fase della cognizione.

Come premesso, il campo di indagine vuole essere la sola ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena, matrice di un progressivo contrasto giurisprudenziale che appare un utile versante in cui trovare risposta al quesito inizialmente posto<sup>378</sup>.

È sin d'ora importante evidenziare che i limiti invalicabili posti dal giudicato e dal divieto di *ne bis in idem* non vengono in realtà elusi dalla previsione normativa - soprattutto nel suo assetto originario - la quale mira a garantire l'effettività di un giudizio prognostico operato a monte dal giudice di cognizione, che, seppur definitivo, esige una verifica a valle, nella fase esecutiva. Essendo il “vantaggio” sospensivo condizionato a una determinata condotta successiva del reo, esso viene concesso per così dire “provvisoriamente”, con la conseguenza che, al verificarsi delle cause risolutive, il giudice dell'esecuzione è titolare di un potere di revoca<sup>379</sup>.

In tale ottica, la *firmitas* del giudicato, operante sull'apprezzamento e sulla statuizione del

---

<sup>378</sup> Il quale, giova ricordare, si sostanzia nel chiedersi se il giudice dell'esecuzione, adito attraverso l'incidente di esecuzione, possa revocare la sospensione condizionale della pena in quanto rilevi per la prima volta una causa ostativa, tuttavia già presente al momento della concessione del beneficio.

<sup>379</sup> Cfr. B. NACAR, *Legalità della pena e poteri del giudice dell'esecuzione*, Cedam, 2017, p. 286, la quale definisce la concessione dei benefici sanzionatori *de quo* come una «fattispecie a formazione progressiva»: la statuizione del giudice della cognizione, infatti, si integra con quella (eventuale) del giudice esecutivo.

giudice della cognizione, non viene scalfita: l'eventuale provvedimento di revoca *in executivis* rappresenta un intervento residuale e limitato alle ipotesi in cui essa si realizza di diritto, assumendo così «natura meramente dichiarativa di un effetto che si produce *ope legis*»<sup>380</sup>.

A seguito dell'intervento del legislatore e delle successive interpretazioni giurisprudenziali, tuttavia, la norma ha assunto dei margini applicativi poco chiari ed è divenuta suscettibile di un'estensione forse rischiosa.

Procedendo per gradi, la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena è stata introdotta per fare fronte anche agli effetti potenzialmente criminogeni del carcere sul delinquente primario. L'istituto può essere applicato considerando i precedenti penali del condannato, la previsione dei suoi successivi comportamenti e solo qualora la pena rientri in determinati limiti normativamente prescritti<sup>381</sup>. Qualora, nei termini previsti, non intervenga alcuna causa di revoca, si produce l'esito estintivo della pena principale e delle pene accessorie<sup>382</sup>.

In termini generali può anche ricordarsi che la revoca della sospensione può essere facoltativa o obbligatoria. Il giudice dell'esecuzione è competente esclusivamente in quest'ultima ipotesi<sup>383</sup>. L'art. 674, co. 1 c.p.p., prescrive, infatti, l'intervento revocatorio della sospensione condizionale della pena nel caso in cui intervenga una delle cause di revoca obbligatoria, ossia qualora il condannato commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta, rispettivamente, la pena detentiva o dell'arresto; o non adempia agli obblighi a lui imposti; o riporti una nuova condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, se cumulata a quella

---

<sup>380</sup> P. TROISI, *La revoca in executivis della sospensione condizionale illegittimamente concessa, op. cit.*, pp. 10-11.

<sup>381</sup> Più ampiamente si rimanda a G. MARINUCCI - E. DOLCINI - L. GATTA, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, IX ed., Giuffrè, 2020, pp. 807 ss.

<sup>382</sup> Rimangono in essere, invece, gli effetti penali della condanna, con la conseguenza che una sentenza con la quale sia stata disposta la sospensione condizionale della pena e il cui esito sia stato favorevole, sarà ugualmente rilevante ai fini della recidiva.

<sup>383</sup> Essendo, invece, la revoca facoltativa riservata al solo giudice di merito, in quanto quest'ultima presuppone delle valutazioni di tipo discrezionale non consentite al giudice della fase esecutiva, Cfr. Cass. pen., Sez. I, 14 maggio 2014, n. 19936.

precedentemente sospesa, superi i limiti di cui all'art. 163 c.p.

In siffatte ipotesi, dunque, il giudice dell'esecuzione non compie alcuna valutazione discrezionale, né ha la facoltà di rimediare ad eventuali errori o "sviste", ma è chiamato meramente a constatare il sopravvenuto verificarsi di una causa estintiva del beneficio precedentemente concesso dal giudice di merito<sup>384</sup>. La stessa Corte costituzionale, infatti, aveva escluso che in sede esecutiva potesse rimediarsi alla sospensione condizionale erroneamente applicata dal giudice di cognizione, in quanto a ciò ostava l'intangibilità del giudicato. La sussistenza di eventuali errori di fatto, «*in iudicando o in procedendo* in cui sia incorso il giudice della cognizione in una sentenza divenuta irrevocabile, è estranea alla competenza del giudice dell'esecuzione»<sup>385</sup>.

Le maggiori perplessità sorgono, tuttavia, all'indomani dell'intervento legislativo con il quale viene inserito il co. 1-*bis* all'art. 674 c.p.p. e il co. 3 all'art. 168 c.p. Alla base delle modifiche additive sembra porsi la volontà di fare fronte alle illegittime reiterazioni del beneficio della sospensione, spesso dovute a generali «disfunzioni di servizi e strutture ausiliari»<sup>386</sup>, in *primis*, al mancato aggiornamento del casellario giudiziale. Si ampliano, in tal modo, le competenze del giudice di esecuzione, il quale ora può intervenire anche nell'ipotesi di un provvedimento di concessione della sospensione della pena *ab origine* viziato.

Più precisamente, il comma 1-*bis* disciplina un'ulteriore causa di revoca obbligatoria, operante laddove sussista una delle condizioni ostative ai sensi dell'art. 164, co. 4 c.p. Detto altrimenti, il giudice dell'esecuzione è titolare del potere di revocare la sospensione condizionale della pena nell'ipotesi in cui il beneficio sia stato concesso più di due volte

---

<sup>384</sup> Sembra importante evidenziare che, nell'ipotesi di revoca obbligatoria e di diritto, il giudice dell'esecuzione vi provvede a prescindere dalla sussistenza della causa estintiva tra gli atti in possesso del giudice di merito. Alla base di tale considerazione vi è il riconoscimento di una mera facoltà in capo all'autorità giudicante della cognizione di revocare la sospensione concessa con sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in altro giudizio. Cfr. Cass. pen., Sez. I, 29 maggio 2015, n. 34237.

<sup>385</sup> Corte cost., 17 gennaio 2000, n. 14, nel caso di specie si trattava della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa erroneamente, per la terza volta, da parte del giudice di cognizione a causa del mancato aggiornamento del casellario giudiziale.

<sup>386</sup> P. TROISI, *La revoca in executivis della sospensione condizionale illegittimamente concessa*, *op. cit.*, p. 12; B. NACAR, *Legalità della pena e poteri del giudice dell'esecuzione*, *op. cit.*, p. 291.

o qualora la seconda sospensione riguardi una pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti<sup>387</sup>.

Rispetto alla fattispecie di cui al primo comma, volta ad attivarsi, successivamente a un beneficio sospensivo correttamente disposto<sup>388</sup>, a seguito di condotte criminose o inadempienti sopravvenuti al giudicato, in questo caso l'intervento in fase esecutiva è teso a porre rimedio a una concessione patologica del beneficio da parte del giudice di cognizione, così rappresentando uno speciale strumento attraverso il quale emendare parzialmente la decisione<sup>389</sup>.

L'elemento critico su cui si è concordemente soffermata la dottrina è che la fattispecie introdotta dal legislatore regola un esito decisorio patologico. In tale evenienza, infatti, non si tratta di un accadimento successivo al passaggio in giudicato della sentenza di condanna: la condizione ostativa non può essere inquadrata quale «*nova* che giustifica l'intervento del giudice dell'esecuzione»<sup>390</sup>, bensì si tratta di un elemento già esistente a monte, che ha inficiato, viziandola, la decisione relativa alla concessione della sospensione<sup>391</sup>. Ne deriva, dunque, non solo un ampliamento dei margini modificativi *in peius* del trattamento sanzionatorio di una sentenza ormai irrevocabile, ma il meccanismo predisposto sembra assumere i connotati di una nuova impugnazione straordinaria<sup>392</sup>.

---

<sup>387</sup> Si noti che la revoca è disposta anche nell'ipotesi in cui la sospensione sia disposta con sentenza di patteggiamento; Cfr. G. MARINUCCI - E. DOLCINI - L. GATTA, *Manuale di diritto penale, parte generale*, IX ed., Giuffrè, 2020, p. 814; E. DOLCINI - L. GATTA, *Codice penale commentato - Tomo I*, V ed., Wolters Kluwer, 2021, p. 2364.

<sup>388</sup> D. VIGONI, *Relatività del giudicato ed esecuzione della pena detentiva*, Giuffrè, 2009, p. 265.

<sup>389</sup> D. VIGONI, *Relatività del giudicato ed esecuzione della pena detentiva*, *op. cit.*, pp. 265-268.

<sup>390</sup> B. NACAR, *Legalità della pena e poteri del giudice dell'esecuzione*, *op. cit.*, p. 291.

<sup>391</sup> B. NACAR, *Legalità della pena e poteri del giudice dell'esecuzione*, *op. cit.*, p. 292; M. CORTESI, *Esecuzione penale: questioni aperte e dubbi interpretativi*, *op. cit.*, p. 132.

<sup>392</sup> P. TROISI, *La revoca in executivis della sospensione condizionale illegittimamente concessa*, *op. cit.*, pp. 13 ss., il quale precisa che lo strumento processuale idoneo per detto potere di revoca è l'incidente di esecuzione, il quale, tuttavia, non ha natura di impugnazione, nonostante la norma sembri evocare, così facendo, tale conclusione. A tal proposito, tuttavia, pare importante ricordare F. CORBI, *L'esecuzione nel processo penale*, *op. cit.*, p. 251, il quale afferma che «con la richiesta *ex art. 666*, comma 1, c.p.p., le parti non investono infatti il giudice dell'esecuzione del riesame del fatto né del controllo del provvedimento in

È proprio su tale ipotesi di revoca obbligatoria disciplinata dal comma 1-*bis* che si è soffermata - e si sofferma tuttora - la giurisprudenza di legittimità, attraverso orientamenti differenti e contrapposti. La questione maggiormente dibattuta riguarda proprio i limiti di “flessibilità” del giudicato e, di conseguenza, i confini di intervento riconosciuti al giudice di esecuzione. Nello specifico, sin da subito il tema oggetto di contrasto attiene alle cause che hanno portato il giudice di cognizione a una pronuncia di sospensione della pena illegittima: se, cioè, i motivi ostativi fossero da questo noti o eventualmente conoscibili.

Tappa giurisprudenziale fondamentale è la sentenza n. 37345 del 15 settembre 2015, con la quale le Sezioni Unite hanno offerto un’interpretazione del potere cognitivo attribuito al giudice di esecuzione dall’art. 674, co. 1-*bis* c.p.p. alla luce del fondamentale principio di preclusione processuale e del *ne bis in idem*, puntualizzando che «la statuizione di concessione della sospensione condizionale della esecuzione della pena, sebbene contenuta nella sentenza irrevocabile, non partecipa della natura intrinseca del giudicato sostanziale», in quanto il provvedimento avrebbe natura di giudizio prognostico, connotato da un effetto meramente provvisorio e temporaneo, subordinato alle condizioni previste dalla legge ed eventualmente dal giudice. Di conseguenza, la decisione relativa alla sospensione condizionale della pena sarebbe assistita da una preclusione «debole», che copre le questioni dedotte, ma non quelle deducibili, dunque superabile da elementi fattuali non solo sopravvenuti, ma anche preesistenti sebbene non considerati<sup>393</sup>.

Se dunque resta preclusa la revoca in fase esecutiva qualora al giudice di cognizione fossero noti o concretamente conoscibili i precedenti penali ostativi alla concessione del beneficio, operando in tal caso una preclusione “forte”; nel caso in cui, invece, dette cause, sebbene esistenti, fossero a lui materialmente ignote perché non presenti nell’estratto del casellario giudiziale, il potere di revoca deve ritenersi esercitabile dal giudice esecutivo. Quest’ultimo, di conseguenza, deve preliminarmente avvalersi dei

---

esecuzione, avanzando nei confronti dello stesso doglianze dirette a rimuoverne una asserita ingiustizia od illegittimità, ma chiedono esclusivamente un intervento del giudice sul titolo esecutivo o sul procedimento di attuazione di questo, avendo il provvedimento rilievo nella fase esecutiva solo come fonte da cui promana il titolo».

<sup>393</sup> P. TROISI, *La revoca in executivis della sospensione condizionale illegittimamente concessa*, *op. cit.*, p. 18; M. CORTESI, *Esecuzione penale: questioni aperte e dubbi interpretativi*, in *Processo penale e giustizia*, *op. cit.*, p. 134.

poteri istruttori a lui propri al fine di verificare se nel fascicolo processuale, al momento della concessione del beneficio, fosse presente il certificato aggiornato del casellario, da cui ricavare i precedenti penali che giustificano l'intervento revocatorio. Secondo i giudici, solo nell'ipotesi in cui detta verifica abbia esito positivo deve ritenersi sussistente una forma di valutazione implicita, con conseguente preclusione di una successiva revoca in sede esecutiva<sup>394</sup>, in quanto all'errore dell'organo giudicante poteva porsi rimedio solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione<sup>395</sup>.

Da questa celebre pronuncia, la copiosa giurisprudenza successiva si è interrogata ulteriormente sui limiti dei poteri così riconosciuti al giudice di esecuzione. Più precisamente, il tema che tuttora è oggetto di attenzione e contrasto riguarda la valenza, preclusiva o meno, dell'eventuale notorietà delle cause ostative al giudice di appello.

Secondo un primo orientamento, la condizione preclusiva ignota al giudice di primo grado, ma nota a quello di appello, il quale, tuttavia, non sia stato investito di specifica impugnazione né di formale sollecitazione da parte del pubblico ministero, non comporterebbe alcuna preclusione, garantendo al giudice dell'esecuzione l'ampio intervento di cui è titolare ai sensi dell'art. 674, co. 1-*bis* c.p.p. Tale assunto muove dalla considerazione che il potere revocatorio del giudice di secondo grado avrebbe natura meramente facoltativa e surrogatoria, contrariamente a quello del giudice dell'esecuzione, autonomo e normativamente previsto in via generale dall'articolo *de quo*<sup>396</sup>. Non potrebbe dunque ritenersi che, in mancanza di impugnazione da parte del pubblico ministero, l'omessa considerazione da parte del giudice di appello della condizione ostativa - sebbene risultante dagli atti - possa rientrare nella valutazione implicita di quest'ultimo<sup>397</sup> e quindi nel perimetro di giudizio, che, secondo le Sezioni Unite del 2015, precluderebbe la revoca *in executivis*.

---

<sup>394</sup> P. TROISI, *La revoca in executivis della sospensione condizionale illegittimamente concessa*, op. cit., p. 19.

<sup>395</sup> B. NACAR, *Legalità della pena e poteri del giudice dell'esecuzione*, op. cit., p. 296.

<sup>396</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. I, 30 ottobre 2020, n. 31998; Cass. pen., Sez. I, 8 aprile 2021, n. 24103; Cass. pen., Sez. I, 18 giugno 2021, n. 24103; Cass. pen., Sez. I, 9 luglio 2021, n. 39190.

<sup>397</sup> Cass. pen., Sez. I, 8 aprile 2021, n. 24103.

In senso contrario, invece, si pone un secondo orientamento<sup>398</sup>, secondo il quale il principio espresso dalle Sezioni Unite non debba essere interpretato con riferimento al solo giudice di primo grado. La pronuncia, infatti, nel negare l'intervento revocatorio *in executivis*, fa espresso richiamo ai precedenti ostativi documentalmente noti al giudice che ha concesso la sospensione, cristallizzando, in tal modo, la valutazione con riferimento al momento in cui è stata emessa la decisione all'esito del giudizio di merito. Sebbene, dunque, il giudice del gravame non venga investito dell'impugnazione o di formale sollecitazione del pubblico ministero, ugualmente potrebbe procedere officiosamente alla revoca del beneficio.

A tali conclusioni le diverse pronunce pervengono sulla base dell'elemento *novum* richiesto dai giudici di legittimità, necessario affinché sia possibile superare la "debole preclusione" di cui è investita la decisione relativa alla sospensione condizionale della pena. La condizione ostativa preesistente, infatti, non deve essere stata oggetto di alcuna valutazione, neanche implicita, da parte del giudice di merito, in quanto a quest'ultimo concretamente essa non era nota.

Di conseguenza, qualora dagli atti processuali emerga che la causa ostativa fosse in realtà concretamente presente - in quanto si rinviene il certificato aggiornato del casellario giudiziale - e dunque conoscibile al giudice di secondo grado, l'eventuale inerzia o il silenzio da questi serbato<sup>399</sup> appaiono idonei a includere la questione relativa alla revoca

---

<sup>398</sup> Cass. pen., Sez. II, 12 dicembre 2019, n. 1382; Cass. pen., Sez. V, 9 luglio 2020, n. 23133; Cass. pen., Sez. I, 8 aprile 2021, n. 24103; recentemente Cass. pen., Sez. V, 20 dicembre 2023, n. 2144.

<sup>399</sup> Cass. pen., Sez. V, 20 dicembre 2023, n. 2144, nella quale si puntualizza che il silenzio del giudice della fase della cognizione «non può essere connotato, in linea generale, come valutazione implicita in senso logico (...), ma come un fatto processuale che, correlato all'esistenza in atti del certificato del casellario attestante l'esistenza di precedenti ostativi alla concessione della sospensione condizionale, assume rilievo in quanto impedisce che siffatti precedenti possano essere considerati, ai fini della revoca esecutiva, come *nova*». Conclude, inoltre, sancendo che il dato presente «*ex actis*», ma di cui indebitamente si è omessa la valutazione, non è suscettibile di essere ricompreso nell'ambito dei *nova*, operando in tal modo la preclusione del giudicato. Ancora, specifica Cass. pen., Sez. I, 18 giugno 2021, n. 24103 (si noti, aderente all'orientamento opposto) così come commentata da G. BOCELLARI, *Decisioni in contrasto*, in *Processo penale e giustizia*, 5/2021, p. 1101, che «laddove si configura la acquiescenza, resta simmetricamente esclusa la possibilità di far valere, per vincere la preclusione, quanto doveva essere dedotto colla impugnazione, a cui mancata proposizione ha comportato l'effetto della preclusione stessa».

del beneficio entro il perimetro valutativo da lui compiuto<sup>400</sup>. Si viene così a creare una forma di «acquiescenza dell'ordinamento alla concessione del beneficio»<sup>401</sup>, così permettendo alla “debole preclusione” di dispiegare totalmente i suoi effetti.

Preso atto dell'indiscusso potere in capo al giudice dell'esecuzione di incidere sul giudicato (anche) in *malam partem*, riconosciutogli con la finalità di fare fronte sia all'esito negativo di un provvisorio beneficio legittimamente concesso, sia nell'ipotesi di una sua erronea applicazione per così dire “non colpevole”, appare evidente che la questione oggetto dei recenti contrasti sia particolarmente spinosa. Sembra possibile ritenere che il secondo orientamento giurisprudenziale citato accolga con maggiore cautela le modifiche normative apportate dal legislatore, apparendo per certi aspetti forse preferibile. Invero, sembra scorgersi in esso la finalità di evitare il rischio di ammettere implicitamente un nuovo mezzo di impugnazione straordinaria e, allo stesso tempo, di assicurare una maggiore certezza alla stabilità del *decisum* irrevocabile<sup>402</sup>.

Diversamente ragionando, infatti, il soggetto condannato in via definitiva con pena sospesa resterebbe esposto senza limiti di tempo alla possibilità non solo di vedersi revocato il beneficio, ma anche di dover scontare, magari a distanza di anni, la pena precedentemente irrogata e sospesa, a causa di un errore e della successiva mera inerzia dell'autorità giudiziaria della fase della cognizione<sup>403</sup>. Tali considerazioni sono dettate

---

<sup>400</sup> Cass. pen., Sez. I, 8 aprile 2021, n. 24103.

<sup>401</sup> Cass. pen., Sez. V, 9 luglio 2020, n. 23133.

<sup>402</sup> Interessante è la recentissima pronuncia Cass. pen., Sez. V, 20 dicembre 2023, n. 2144, la quale puntualizza che l'opposto orientamento interpretativo induce a «sopravalutare» i poteri del giudice dell'esecuzione, al contempo rendendo le attribuzioni di quello di cognizione «meramente facoltative», ponendosi così in contrasto con il dovere di esercitare il potere giurisdizionale in presenza dei presupposti normativamente previsti, principio di ordine generale che nel caso di specie emerge espressamente, in quanto la questione attiene al «mancato rispetto da parte del giudice delle norme che impediscono *ex lege* la concessione del beneficio».

<sup>403</sup> Violando così non solo il principio di certezza del diritto e di stabilità del *decisum* cui naturalmente tende il giudicato - sebbene, specialmente per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, esso sia connotato da una evidente relatività (Cfr. per tale aspetto F. CORBI, *L'esecuzione nel processo penale*, op. cit., pp. 86-88) - ma anche la stessa finalità rieducativa della pena, la quale non sembra ravvisabile nell'ipotesi in cui la sua esecuzione (successiva all'intervenuta revoca) avvenga dopo anni, durante i quali il soggetto condannato potenzialmente può aver dato prova di un effettivo adempimento delle prescrizioni



soprattutto alla luce del termine di conservazione previsto dalla normativa del casellario giudiziale per i provvedimenti in esso iscrivibili, il quale può dirsi perpetuo<sup>404</sup> per quanto riguarda l'autorità giudiziaria<sup>405</sup>.

D'altra parte, non può non riconoscersi che limitare l'intervento revocatorio esecutivo alle sole ipotesi di ignoranza documentale dei precedenti preclusivi - si badi, operante in tutta la fase di cognizione - celi il grave rischio di ammettere una possibile violazione del principio di cui all'art. 3 Cost., in quanto, a parità di condotte, il trattamento sanzionatorio di due soggetti condannati potrebbe avere un esito opposto.

Sembra, tuttavia, che il bilanciamento di siffatti fondamentali principi possa condurre alla conclusione per cui l'eventuale erronea concessione del beneficio sospensivo in fase di merito possa essere emendato dal giudice esecutivo solo nell'ipotesi di un «errore invincibile»<sup>406</sup>, dettato cioè da un'impossibile conoscenza delle cause ostative, operante sia per il giudice di primo grado, sia per quello di gravame. Inoltre, sempre per quanto riguarda l'ipotesi di revoca disciplinata dal comma 1-*bis*, nonostante essa operi di diritto, parte della dottrina ritiene preferibile concludere che la pronuncia del giudice di esecuzione abbia effetto costitutivo<sup>407</sup> e non dichiarativo, come avviene per le ipotesi di cui al primo comma.

---

normativamente e giudizialmente apposte, e magari poco prima la scadenza del termine per vedersi riconosciuta la prescrizione del reato.

<sup>404</sup> Ad eccezione dei tassativi e specifici provvedimenti di cui all'art. 5, co. 2 D.P.R. n. 313 del 2002, la regola di ordine generale prevede la cancellazione delle iscrizioni al compimento del centesimo anno di età della persona a cui si riferiscono o decorsi quindici anni dalla sua morte.

<sup>405</sup> Con specifico riguardo al periodo di conservazione dell'iscrizione della sentenza di condanna a pena sospesa, si ricorda che per essa non sono prescritti termini speciali, ma è subordinata alla regola generale. Se ne può trarre ulteriore conferma dall'art. 5, co.2, lett. d), che prevede il periodo decennale di conservazione dei provvedimenti di condanna per i quali sia stata inflitta l'ammenda, salvo sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (inciso, tuttavia, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 287 del 8 ottobre 2010).

<sup>406</sup> Così P. TROISI, *La revoca in executivis della sospensione condizionale illegittimamente concessa*, op. cit., p. 23; B. NACAR, *Legalità della pena e poteri del giudice dell'esecuzione*, op. cit., p. 320.

<sup>407</sup> Le conseguenze discendenti da essa avrebbero, quindi, efficacia *ex nunc* in questo caso, nel senso che sono salvi gli effetti nel frattempo prodotti dalla sospensione, a prescindere dalla mancanza delle condizioni

Aderendo a tale ricostruzione, la pretesa punitiva dell'ordinamento cadrebbe in una sorta di "oblio" dinanzi alla sentenza con pena condizionalmente, ma erroneamente, sospesa passata in giudicato, non potendo essere fatti valere per la prima volta in fase esecutiva i precedenti iscritti nel casellario, qualora fossero già documentalmente conoscibili dall'autorità giudiziaria della fase di cognizione. Potrebbe, inoltre, porsi la questione relativa al destino dell'eventuale deindicizzazione concessa a seguito della (erronea) sospensione condizionale della pena.<sup>408</sup>

---

riguardanti la concessione. Qualora, dunque, fosse nel frattempo maturata l'estinzione del reato, il giudice dovrebbe provvedere ai sensi dell'art. 676 c.p.p., conformemente alla *ratio* e alla funzione del beneficio, nonché all'esigenza pratica «di non privare il condannato di un trattamento di favore di cui, nonostante l'erronea applicazione, si sia in ogni modo dimostrato meritevole», Cfr. D. Vigoni, *Relatività del giudicato ed esecuzione della pena detentiva*, op. cit., pp. 267-268.

<sup>408</sup> Il Garante per la protezione dei dati personali, infatti, con il provvedimento del 21 luglio 2022, n. 258, *doc web* 9813878, riconosceva a un soggetto, la cui vicenda giudiziaria, a seguito di patteggiamento, si era conclusa con una condanna a undici mesi di reclusione condizionalmente sospesa, la deindicizzazione di determinati *URL* a cui si perveniva digitando il suo nominativo e rinviati ad alcuni articoli giornalistici. Il Garante, nel concedere il provvedimento, prendeva atto soprattutto del sussistente beneficio relativo alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale a richiesta privati, previsto dall'art. 24, co. 1, lett. e) D.P.R. n. 313 del 2002, il quale accorda la non menzione nell'ipotesi di patteggiamento a pena inferiore ai due anni. Considerando la portata applicativa dell'art. 168, co. 3 - a cui, si ricorda, l'art. 674, co. 1-*bis* rimanda - il quale estende gli effetti revocatori anche alla sospensione della pena applicata su richiesta delle parti, ci si chiede, dunque, se e quale esito possa immaginarsi per l'avvenuta deindicizzazione, nell'ipotesi di una successiva revoca del beneficio sospensivo. La risposta a tale interrogativo sembra poter essere duplice. Una via potrebbe ravvisarsi nel valutare le motivazioni sottostanti a sostegno della deindicizzazione accordata (che nel caso di specie dovrebbe quindi continuare ad esplicare i suoi effetti, in quanto concessa dal Garante soprattutto considerando il beneficio della non menzione); a ben vedere, tuttavia, con tale conclusione dovrebbe ammettersi una possibile "revoca" della deindicizzazione, rimedio a cui nessuna norma sembra far cenno e di cui nemmeno si vuole tentare un'ipotesi. Si può concludere, dunque, ritenendo come in realtà gli effetti favorevoli derivanti della deindicizzazione precedentemente ottenuta verranno automaticamente travolti dall'eventuale successiva divulgazione di notizie riguardanti proprio l'istituto revocatorio intervenuto, astrattamente idoneo a suscitare un nuovo interesse sulla vicenda e sul soggetto coinvolto in essa.

#### 4. L'ipotesi della recidiva e la sua rilevanza preclusiva nella declaratoria di prescrizione della pena

In secondo luogo, può chiedersi se dai dati presenti nel casellario giudiziale il giudice dell'esecuzione possa desumere la recidiva di un soggetto condannato e, nel caso, quali effetti ne derivino.

La recidiva, come noto, è disciplinata dall'art. 99 c.p. e costituisce una condotta di «reiterazione criminosa»<sup>409</sup> realizzata da chi commette un nuovo delitto non colposo dopo essere stato condannato - con sentenza passata in giudicato - per un altro delitto non colposo, comportando un aggravio del trattamento sanzionatorio e ulteriori effetti, c.d. indiretti. Come noto, l'istituto è stato terreno di rilevanti interventi normativi<sup>410</sup>, nonché di scontri dottrinali e giurisprudenziali, inerenti soprattutto alla natura di essa e al possibile automatismo applicativo degli effetti ulteriori rispetto all'aggravio del trattamento sanzionatorio.

Se oggi sembra possibile qualificare la recidiva come circostanza del reato<sup>411</sup>, da cui discende la conseguenza che essa debba essere necessariamente dichiarata dal giudice affinché possa produrre effetti<sup>412</sup>, sembra opportuno ricordare che la dottrina minoritaria e più risalente<sup>413</sup> riteneva l'istituto un «indice peculiare di commisurazione della pena»<sup>414</sup>,

---

<sup>409</sup> R. BARTOLI, voce "Recidiva", in *Enciclopedia del diritto, Annali VII*, Giuffrè, 2014, pp. 885 ss.

<sup>410</sup> La prima riforma è stata attuata con la L. 7 giugno 1974, n. 220, la quale ha trasformato il regime della recidiva da obbligatorio a discrezionale. In seguito, la L. 6 dicembre 2005, n. 251 (conosciuta come legge ex Cirelli), nell'ottica di un inasprimento sanzionatorio nei confronti dei soggetti recidivi, ha reintrodotto - nell'art. 99, co. 4 - una forma obbligatoria dell'istituto, la quale, automaticamente, doveva essere applicata sia dal giudice di cognizione, sia da quello di esecuzione.

<sup>411</sup> Conclusione che si fonda, da una parte, sull'art. 70, comma 2, c.p., a norma del quale «Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità e la recidiva», e, dall'altra, nell'inclusione di essa nel giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti ai sensi dell'art. 69 c.p.

<sup>412</sup> R. BARTOLI, voce "Recidiva", in *Enciclopedia del diritto, Annali VII*, Giuffrè, 2014, p. 895.

<sup>413</sup> Si rimanda a R. BARTOLI, voce "Recidiva, *op. cit.*, nota n. 71, per la dottrina risalente.

<sup>414</sup> Argomentando che non potrebbe considerarsi quale circostanza del fatto una condizione personale del soggetto, derivante dalla presenza di una precedente condanna per un fatto diverso. Inoltre, ulteriori conferme della natura non circostanziale dell'istituto si fanno derivare dalla riforma attuata con la L. del 1974, dalla quale discende la facoltatività dell'aumento di pena.

con la conseguenza che la ormai indubbia sua discrezionalità applicativa sarebbe stata limitata al solo profilo degli aumenti sanzionatori, potendosi invece applicare gli effetti ulteriori e diversi da essa discendenti. Da tale ricostruzione, ne sarebbe derivata la paradossale conclusione che da una (ulteriore) condanna, priva degli aumenti sanzionatori a cui l'istituto ontologicamente è volto, potessero ugualmente desumersi gli effetti indiretti di esso<sup>415</sup>.

Anche tra le pronunce giurisprudenziali è possibile trovare un precedente filone interpretativo volto a ricondurre la natura della recidiva entro la qualifica di uno mero *status* soggettivo del reo, di qui la produzione dei suoi effetti sarebbe scaturita dal mero elemento formale costituito dalla commissione di un nuovo reato, successivamente a una condanna passata in giudicato, senza che fosse necessario una pronuncia del giudice. Inoltre, in quanto *status* soggettivo, essa poteva essere desunta dalla mera disamina del casellario giudiziale<sup>416</sup>, con la conseguente sua possibile rilevanza in sede esecutiva quale causa preclusiva o di maggiore aggravio per beneficiare di particolari trattamenti penitenziari<sup>417</sup>.

Attualmente, in seguito al venir meno di qualsiasi forma di recidiva obbligatoria, nonché grazie a importanti pronunce costituzionali e di legittimità<sup>418</sup>, la dottrina e la

---

<sup>415</sup> R. BARTOLI, voce "Recidiva", *op. cit.*, pp. 895 ss.

<sup>416</sup> Cass. pen., Sez. V, 21 febbraio 1968, n. 629, la quale ha statuito che in sede di esecuzione, in particolare per quanto riguarda il tema di estinzione della pena per decorso del tempo, «la recidiva non può essere considerata una circostanza aggravante del reato, bensì una situazione soggettiva autonoma della persona che spiega *de iure* i suoi effetti penali e che può essere dedotta dal certificato del casellario giudiziale».

<sup>417</sup> In particolare, si veda Cass. pen., Sez. VI, 11 maggio 2007, n. 18302, nella quale i giudici di legittimità riconoscono la discrezionalità della recidiva solo per quanto attiene all'aumento sanzionatorio, essendo l'istituto atto, invece, a produrre autonomamente gli ulteriori effetti previsti dalla legge.

<sup>418</sup> Si vuole fare riferimento dapprima a Cass. pen., Sez. Un., 27 maggio 2010, n. 35738, la quale, intervenuta all'indomani della riforma *ex* Cirelli, ha sconfessato la natura "bifasica" della recidiva, la quale astrattamente potrebbe essere negata dal giudice in sede di commisurazione della pena, ma i cui effetti ulteriori dovrebbero prodursi obbligatoriamente; successivamente Corte cost., 23 luglio 2015, n. 185, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della forma di recidiva obbligatoria prevista dall'art. 99, co. 4, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. Nello specifico, il trattamento automatico risultava non aderente al principio di ragionevolezza, in quanto, precludendo la verifica nel caso concreto «delle condizioni sostanziali legittimanti l'applicazione della recidiva, parificava situazioni personali e ipotesi diverse», così

giurisprudenza maggioritaria sono concordi nel riconoscere all'istituto natura di circostanza aggravante soggettiva, più precisamente, attinente alla persona del colpevole. La sua applicazione rientra nel perimetro decisorio discrezionale del giudice di merito, il quale, attestata la componente formale rappresentata dalla sussistenza di una precedente condanna per un delitto non colposo, deve valutare la presenza del requisito sostanziale: se, cioè, il nuovo reato commesso sia manifestazione di una maggiore colpevolezza, intesa come insensibilità all'ammonimento della precedente condanna<sup>419</sup>, e di una più spiccata capacità a delinquere<sup>420</sup>.

Inoltre, affinché possano prodursi gli effetti previsti dalla legge, è necessario che sia stata previamente ritenuta dal giudice di merito, successivamente alla sua regolare contestazione in detta sede da parte del pubblico ministero.

Resta dunque precluso al giudice di esecuzione desumere la qualità di recidivo del soggetto condannato esclusivamente da elementi rilevabili dal certificato del casellario giudiziale<sup>421</sup>, in quanto gli effetti della circostanza aggravante in parola, sono strettamente dipendenti dal suo accertamento in sede di cognizione<sup>422</sup>.

---

violando anche il principio di proporzionalità della pena, suscettibile di essere percepito come ingiusto dal condannato, con conseguente vanificazione della finalità rieducativa della pena.

<sup>419</sup> Cfr. G. MARINUCCI - E. DOLCINI - L. GATTA, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, IX ed., Giuffrè, 2020, pp. 673.

<sup>420</sup> Al giudice è quindi affidato il compito di verificare «se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione a delinquere che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato», così Cass. pen., Sez. II, 7 dicembre 2022, n. 10988.

<sup>421</sup> Cass. pen., Sez. I, 2 febbraio 2005, n. 10425, così come commentata da D. POTETTI, *Effetti della recidiva in sede esecutiva*, in *Cassazione penale*, 7-8/2006, pp. 2472-2473.

<sup>422</sup> *Ex multis*, Cass., Sez. I, 16 aprile 2002, n. 3070, statuiva che la recidiva non è un mero *status* soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede. Ne consegue che, in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell'esecuzione, ai fini dell'applicazione dell'art. 172, co. 7, c.p., desumere la recidiva dall'esame dei precedenti penali, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione, a nulla rilevando la non obbligatorietà della relativa contestazione; Cass., Sez. I, 21 ottobre 2008, n. 44061; Cass., pen., Sez. I, 8 ottobre 2009, n. 40605. Tuttavia, si segnala che, successivamente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 99 co.4, nella parte in cui la norma

Dalla dichiarazione di recidiva, oltre agli aumenti di pena, discendono una pluralità di conseguenze “indirette”, attinenti sia al diritto penale sostanziale<sup>423</sup>, sia al diritto processuale<sup>424</sup>, nonché in materia di diritto penitenziario<sup>425</sup>.

Si comprende, dunque, l'estrema rilevanza di considerare imprescindibile l'accertamento operato dal giudice di merito, in quanto, contrariamente concludendo, il dato formale rappresentato da una pluralità di sentenze di condanna, sarebbe idoneo a generare molteplici effetti sfavorevoli e preclusivi per il soggetto.

Una delle principali conseguenze derivanti dalla dichiarazione di recidiva può scorgersi per quanto riguarda la prescrizione, la cui declaratoria rientra nella competenza del giudice di esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p. Come noto, infatti, l'art. 172 c.p. preclude l'estinzione della pena della reclusione e della multa per decorso del tempo nei confronti dei recidivi, salvo il caso in cui si tratti di recidiva semplice *ex art. 99 co. 1*. La *ratio* di siffatta preclusione viene individuata nella concreta manifestazione della «proclività a delinquere insita nel riconoscimento della particolare recidiva»<sup>426</sup>, che rende il soggetto condannato non meritevole del vantaggio previsto dall'ordinamento una volta decorso uno specifico periodo di tempo.

In tale ambito, sebbene la giurisprudenza sia ormai unanime nel riconoscere che non si possa considerare la recidiva quale *status* soggettivo derivante dal mero esame dei

---

ne statuiva la natura obbligatoria, al giudice dell'esecuzione è stata riconosciuta la competenza a rivalutare l'aumento di pena all'epoca comminato, in modo da verificare se l'applicazione della recidiva fosse al tempo sorretta da un apprezzamento di merito ulteriore rispetto alla obbligatorietà normativamente prescritta, cfr. Cass. pen., Sez. I, 13 luglio 2016, n. 18546.

<sup>423</sup> Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata oppure al limite minimo previsto di aumento di pena (di un terzo di quella per il reato più grave) nel caso di reati in concorso formale o in continuazione commessi dal recidivo reiterato.

<sup>424</sup> Ad esempio, ai sensi dell'art. 444, co. 1-*bis* c.p.p., il patteggiamento c.d. “allargato” non è applicabile ai recidivi reiterati.

<sup>425</sup> In tal caso può menzionarsi, per esempio, il regime deteriore previsto per i recidivi reiterati: l'art. 30-*quater* Ord. penit. prescrive limiti di pena espiata maggiori per poter beneficiare dei permessi di cui all'art. 30-*ter* Ord. penit.; l'art. 58-*quater*, co. 7-*bis* Ord. penit. stabilisce che la detenzione domiciliare, l'affidamento in prova a servizio sociale e la semilibertà non possano essere concessi più di una volta nei confronti dei recidivi reiterati.

<sup>426</sup> Cass. pen., Sez. I, 20 settembre 2019, n. 38868.

precedenti penali del soggetto condannato<sup>427</sup>, sussistono, tuttavia, orientamenti parzialmente dissonanti per quanto attiene al periodo da doversi considerare rilevante, entro il quale, cioè, deve essersi verificato l'evento preclusivo alla prescrizione della pena.

Secondo un primo orientamento, infatti, la causa ostativa della recidiva doveva riguardare una condanna anteriore rispetto a quella la cui pena si riteneva prescritta<sup>428</sup>, con la conseguenza che l'eventuale recidiva ritenuta con condanna successiva non potesse rilevare quale preclusione.

La successiva copiosa giurisprudenza, tuttavia, ha progressivamente superato tale filone interpretativo, considerando che l'estinzione della pena non operi nei confronti dei condannati recidivi qualificati a condizione che «la recidiva sia stata accertata in qualsiasi momento precedente al decorso del termine di prescrizione»<sup>429</sup> o nella condanna medesima della cui pena si tratta.

Detto altrimenti, deve farsi riferimento al periodo di tempo immediatamente precedente la maturazione del *dies ad quem* del termine prescrizionale, con la precisazione che rilevano solo le condanne qualificate dalla recidiva sopravvenute entro detto termine<sup>430</sup>. A questa conclusione i giudici di legittimità sono pervenuti sulla base della residua causa impeditiva relativa alla commissione di un delitto della stessa indole, a cui l'art. 172 c.p. espressamente riconosce rilevanza qualora sia intervenuta durante il tempo necessario per l'estinzione della pena.

In tale quadro, sembra potersi concludere che il diritto vivente sia attualmente concorde nel ritenere che il giudice dell'esecuzione possa rigettare la richiesta di declaratoria di estinzione della pena per decorso del tempo solo nell'ipotesi in cui la causa preclusiva sia stata dichiarata dal giudice della cognizione con sentenza successiva a quella la cui pena

---

<sup>427</sup> Cass. pen., Sez. I, 21 marzo 2013, n. 13398; Cass. pen., Sez. I, 19 luglio 2017, n. 38366; Cass. pen., 10 dicembre 2019, n. 4095; Cass. pen., Sez. I, 20 settembre 2019, n. 38868; Cass. pen., Sez. I, 13 settembre 2021, n. 33889; Cass. pen., Sez. V, 22 dicembre 2021, n. 46804; Cass. pen., Sez. I, 7 luglio 2023, n. 46347.

<sup>428</sup> Cass. pen., Sez. I, 2 febbraio 2005, n. 10425; Cass. pen., Sez. I, 24 giugno 2009, n. 29856; Cass. pen., Sez. I, 26 maggio 2010, n. 23878.

<sup>429</sup> Cass. pen., Sez. I, 21 marzo 2013, n. 13398.

<sup>430</sup> Cass. pen., 10 dicembre 2019, n. 4095.

si presume prescritta e passata in giudicato entro la scadenza del termine di prescrizione<sup>431</sup>.

## **5. Cenni al possibile ruolo strumentale dei dati acquisiti nell'ambito della magistratura di sorveglianza**

Volendo dunque dare risposta agli interrogativi posti in apertura, sembra corretto ritenere che, in linea generale, il giudice di esecuzione, officiosamente o sollecitato tramite incidente di esecuzione, dai precedenti penali presenti nel casellario o dai dati acquisiti dalle Forze di Polizia non possa desumere o far derivare alcunché di non previsto dalla sentenza irrevocabile, in quanto a ciò osterebbe il limite dell'intangibilità del giudicato, che, seppur non più granitico e maggiormente permeabile rispetto al passato, richiede ugualmente l'elemento di concreta novità affinché ne sia possibile l'elusione. Come visto, ciò può accadere in situazioni eccezionali, la cui correzione è necessaria al fine di ristabilire esigenze di legalità e giustizia sostanziale. In ogni caso, il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi a quello di cognizione, con la conseguenza che eventuali decisioni implicanti un margine di discrezionalità e normativamente previste in capo a quest'ultimo non possono essere assunte in tale sede, a maggior ragione a partire dalla mera consultazione del casellario giudiziale.

Vuole chiedersi ora se alle medesime conclusioni possa giungersi anche con riferimento alla magistratura di sorveglianza, di cui fanno parte il magistrato e il tribunale di

---

<sup>431</sup> Cass. pen., Sez. I, 3 ottobre 2013, n. 44612; Cass. pen., 10 dicembre 2019, n. 4095; Cass. pen., Sez. I, 13 settembre 2021, n. 33889; Cass. pen., Cass. pen., Sez. I, 7 luglio 2023, n. 46347. L'unica pronuncia dissonante in tale contesto può rinvenirsi in Cass. pen., Sez. I, 19 luglio 2017, n. 38366, la quale ha ritenuto ostativa alla prescrizione della pena la dichiarazione di recidiva contenuta in una condanna anteriore a quella che ha irrogato la pena della cui estinzione si tratta. A detta conclusione la Corte è giunta invocando, dapprima, l'orientamento risalente secondo il quale rilevarebbe la condanna (con dichiarazione di recidiva) anteriore alla condanna che ha irrogato la pena di cui si tratta, per poi ricordare la giurisprudenza subito successiva, secondo cui la condizione impeditiva doveva verificarsi in qualsiasi momento immediatamente precedente la maturazione del termine finale della prescrizione.



sorveglianza. In quanto organo di garanzia della giurisdizione rieducativa<sup>432</sup>, i compiti ad esso demandati mirano a vigilare sulla corretta esecuzione della pena, garantendo non solo l'organizzazione delle attività trattamentali dei soggetti condannati, ma anche la tutela dei diritti dei soggetti detenuti<sup>433</sup>. Di conseguenza, la sentenza definitiva del giudice di cognizione rappresenta un mero punto di partenza, costituendo il solo presupposto d'intervento per attuare il programma trattamentale della persona condannata<sup>434</sup>.

L'ambito operativo del giudice di sorveglianza sembra fondato sulla costante attenzione verso tre profili attinenti al soggetto condannato: la pericolosità sociale, l'opera di trattamento e la funzione rieducativa della pena. Può verosimilmente affermarsi, dunque, che, nell'ambito decisorio conseguente, rivestano estrema importanza anche le informazioni trasmesse dalle autorità di pubblica sicurezza, contribuendo a implementare il ventaglio di elementi necessari ai fini non solo decisorii, ma anche nella generale funzione di controllo dell'evoluzione dell'esecuzione della pena.

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di rivalutazione della pericolosità sociale del soggetto e all'eventuale conseguente revoca - anche anticipata - di una misura di sicurezza, o, ancora, alla concessione del permesso premio oppure della liberazione anticipata nel caso di condannato in regime di detenzione alternativa, per il quale non sia possibile ottenere - per il semestre richiesto - le relazioni comportamentali da parte dell'istituto penitenziario.

È evidente che in tali circostanze, le segnalazioni provenienti dalle forze dell'ordine

---

<sup>432</sup> E. DELEHAYE, *Magistratura di sorveglianza e giudicato penale*, in *Diritto penale e processo*, 3/1998, p. 380.

<sup>433</sup> A. GIACALONE, in A. GIARDA - G. FORTI - F. GIUNTA - G. VERRASO (a cura di), *Manuale di diritto penitenziario*, Cedam, 2021, p. 409; F. Della Casa, G. Giostra, *Ordinamento penitenziario*, ed. VI, Cedam, 2019, p. 922, ne offre una definizione generale, attese le plurime competenze a questo affidato, quale «garante di conformità alla legge dell'attività penitenziaria».

<sup>434</sup> E. DELEHAYE, *Magistratura di sorveglianza e giudicato penale*, in *Diritto penale e processo*, 3/1998, p. 380, il quale evidenzia che in questa fase esecutiva, l'attenzione del giudice non è più focalizzata nella ricostruzione del fatto, «la realtà storica e giudica del reato interessa solamente come elemento di valutazione della pericolosità sociale del soggetto», nonché come fondamento del percorso trattamentale da compiersi. Viene meno, quindi, la «cristallizzazione» del disvalore sociale - dato dal reato compiuto o dalla condotta posta in essere - della persona, ma assume rilevanza la sua possibile evoluzione successiva.

rappresentino un ausilio particolarmente utile per il magistrato di sorveglianza, il quale, infatti, può anche impartire specifiche direttive.

A ben vedere, tuttavia, si tratta di dati acquisiti per la prima volta e per una finalità preordinata, i quali possono eventualmente essere oggetto di un confronto con quelli già presenti, al fine di verificare il grado di aderenza del condannato al percorso risocializzante o, al contrario, la persistente sussistenza di elementi critici<sup>435</sup>.

La questione su cui ci si interroga è, in realtà, parzialmente diversa e attiene all'eventuale incidenza delle informazioni già presenti, precedentemente acquisite e conservate da parte delle Forze di Polizia. Volendo delineare un esempio: è possibile che, nell'esaminare l'istanza di ammissione al regime di detenzione domiciliare c.d. "generica"<sup>436</sup>, possano assumere concreto rilievo negativo alcune precedenti segnalazioni attestanti frequenti e animati litigi con la compagna convivente del soggetto condannato?

In tale quadro sembra difficile individuare precisi criteri normativi, in quanto, in realtà, la questione appare rientrare nell'alveo dell'ampio potere discrezionale riconosciuto al tribunale di sorveglianza nell'ambito della concessione della misura alternativa stessa.

A fronte della presenza dei requisiti formali richiesti dalla legge<sup>437</sup>, il tribunale dovrà complessivamente e discrezionalmente valutare i risultati provenienti da plurime fonti, decidendo se essi siano atti a dimostrare che la misura «sia idonea ad evitare il pericolo

---

<sup>435</sup> Potrebbero rilevare, ad esempio, quali fattori sfavorevoli alla concessione di un permesso premio o della detenzione domiciliare i contatti del condannato o dei familiari stessi (ubicati nel domicilio eletto per lo sconto della pena) con soggetti delinquenti noti.

<sup>436</sup> Si parla di detenzione domiciliare "generica" o "di polizia" per fare riferimento alla misura di cui all'art. 47-ter, co. 1-bis Ord. Penit., la quale è svincolata da limiti soggettivi particolari (gli altri commi, infatti, richiedono che si tratti di soggetto ultrasettantenne, di persona in grave stato di salute, di donna incinta o madre di prole di età inferiore ai dieci anni e con lei convivente, nonché di padre che versi in questa ultima condizione purché la madre sia deceduta o sia impossibilitata ad assistere i figli), ma la cui applicabilità è unicamente condizionata all'espiazione di pena detentiva di due anni, anche se parte residua di una maggior pena e all'insussistenza dei presupposti per l'affidamento in prova. Si noti che è preclusa per i soggetti condannati per i reati di cui all'art. 4-bis. Cfr. P. FELICIONI, *Misure alternative alla detenzione carceraria e liberazione anticipata: fisionomia e vicende esecutive*, in AA. VV., *Manuale di diritto penitenziario*, Cedam, 2021, pp. 163-167; F. DELLA CASA - G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario*, Cedam, ed. VI, 2019, pp. 655-693.

<sup>437</sup> In questo caso, dall'art. 47-ter Ord. Penit.

che il condannato commetta altri reati». Tali fattori potranno derivare, ad esempio, dall'esame della sentenza di condanna e del casellario giudiziale o dei carichi pendenti, dalle relazioni volte a evidenziare le caratteristiche della personalità del soggetto stesso e i progressi registrati nel corso dell'eventuale detenzione intramuraria, dall'esito delle indagini socio-familiari condotte dall'U.E.P.E., nonché dalle note informative delle forze dell'ordine<sup>438</sup>.

Sembra dunque impossibile fornire una risposta certa e univoca al quesito sopra posto, in quanto, in assenza di criteri decisori normativamente previsti, spetterà al tribunale di sorveglianza - o al magistrato, in situazioni simili - operare una sorta di necessario, ma meramente discrezionale, "bilanciamento" degli elementi complessivamente acquisiti, i quali potranno essere più o meno favorevoli per il reo.

---

<sup>438</sup> A. GIARDA - G. SPANGHER, *Codice di procedura penale commentato, Tomo IV*, ed. VI, Wolters Kluwer, 2023, pp. 1678-1679.



## CONCLUSIONI

Il diritto all'oblio, seppur largamente riconosciuto da giurisprudenza e dottrina, è oggetto di una disciplina normativa che appare disparata e confusa.

Sin dalle sue origini, la tutela dell'oblio è stata volta ad assicurare un limite alla reiterata riviviscenza di eventi passati, percepiti come fattori capaci di inficiare o distorcere l'immagine o, semplicemente, rispetto ai quali, essendo trascorso un determinato periodo di tempo, si avverte l'esigenza del velo della dimenticanza. Con l'instaurarsi dell'era digitale e con l'implementazione delle capacità di comunicazione, di diffusione e di ricerca che la tecnologia progressivamente ha offerto, le maglie applicative del diritto all'oblio si sono estese, tentando di fare fronte non solo alla indicizzazione operata dai motori di ricerca delle notizie pubblicate, ma anche alla conservazione senza limiti di tempo a cui i dati personali, trattati per le finalità più diverse, sono potenzialmente esposti.

Nella sua evoluzione, l'oblio così si manifesta come indirizzato alla protezione dei diritti alla identità personale e alla *privacy*, risultando inoltre riconducibile alla funzione rieducativa cui la pena costituzionalmente deve tendere. Nonostante la sua applicazione sia strumentale alla tutela di siffatti fondamentali diritti, esso non può imporsi nei confronti della generalità dei consociati come pretesa a una dimenticanza assoluta di aspetti per così dire "meno virtuosi" della propria vita, in quanto ontologicamente all'oblio si contrappongono gli altrettanti fondamentali diritti di cronaca, di informazione - nella duplice valenza di essere informati e di informare - nonché il trattamento, l'acquisizione e la conservazione di dati personali per finalità non solo documentali e storiografiche, ma anche, e soprattutto, per i generali scopi di giustizia penale perseguiti dalle autorità giurisdizionali e di pubblica sicurezza.

Da tali considerazioni sembra possibile quindi confermare quanto era stato premesso nelle prime pagine di questo elaborato: il diritto all'oblio appare poco incline a una *reductio ad unum*, bensì si mostra come un diritto multiforme e polisenso, espressione di una tutela che è il risultato di un difficile bilanciamento tra interessi contrapposti e rilevanti nel caso concreto.

La pretesa all'oblio può essere infatti soddisfatta attraverso strumenti e modalità differenti, progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza e dalla sporadica normativa che si è espressa in materia, quali l'aggiornamento, l'integrazione, l'anonimizzazione o, ancora, la deindicizzazione. Attualmente, solo in circostanze residuali l'oblio può condurre alla cancellazione integrale dei propri dati personali.

Quanto all'ambito della esecuzione penale, i maggiori rilievi critici sembrano porsi soprattutto con riferimento a due dei molteplici volti che l'oblio può assumere. Vuole farsi riferimento alla tutela della deindicizzazione dai motori di ricerca e al diritto di cancellazione dei dati personali acquisiti e conservati per finalità che genericamente possiamo definire di "giustizia penale".

Per quanto riguarda la deindicizzazione, infatti, opinione concorde è che essa emerga nel mondo digitale, presidiato dai motori di ricerca, quale giusto compromesso tra i diritti prima richiamati e naturalmente in conflitto tra loro. Sebbene tale strumento sia noto da diversi anni<sup>439</sup>, solo con l'art. 64-ter disp. att. c.p.p. introdotto dalla Riforma Cartabia la deindicizzazione ha avuto espresso riconoscimento normativo, con modalità tali da ricondurla direttamente non solo al diritto all'oblio - a cui la norma fa esplicito richiamo in rubrica - ma anche all'art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679, a cui il legislatore rimanda. Così facendo, la norma di nuovo conio sembra quasi riassumere l'evoluzione e gli approdi giurisprudenziali e dottrinali in materia, che concordemente hanno annoverato la deindicizzazione come ricompresa nel diritto alla cancellazione di cui all'art. 17 del GDPR e, come tale, strumento attraverso il quale attuare e garantire il diritto all'oblio dinanzi all'attività dei motori di ricerca.

Alla nuova normativa, così come prevista dal legislatore riformatore, deve anche riconoscersi il pregio di aver introdotto un duplice strumento di tutela, spendibile a seconda dell'eco mediatico che la vicenda ha suscitato e quindi in una fase anteriore o successiva alla indicizzazione della notizia dai motori di ricerca<sup>440</sup>.

Da un'analisi più attenta e maggiormente critica, tuttavia, la norma non appare così

---

<sup>439</sup> Tradizionalmente, come visto, sembra possibile far coincidere il suo esordio, quale forma di tutela del diritto all'oblio, con la celebre sentenza nel caso *Google Spain*.

<sup>440</sup> Si noti, tuttavia, che la norma non sembra imporre carattere alternativo alle tutele, le quali, quindi, potrebbero astrattamente essere utilizzate cumulativamente.

innovativa rispetto al panorama di tutele già presenti<sup>441</sup> e, anzi, solleva molteplici questioni controverse e interrogativi critici. Volendone solamente ricordare alcuni, si possono menzionare i confini applicativi riconosciuti al divieto di indicizzazione e alla richiesta di deindicizzazione, limitati alle sole ricerche condotte a partire dal nominativo dell'*ex* imputato o *ex* indagato e aventi ad oggetto rispettivamente il solo “provvedimento” o i generali e non meglio specificati “contenuti relativi al procedimento penale”; il necessario bilanciamento sotteso alla concessione della deindicizzazione, che viene nuovamente demandato ai motori di ricerca; la ristretta platea dei soggetti destinatari delle tutele apprestate, individuati attraverso un elenco di provvedimenti che non sono suscettibili di interpretazione estensiva; infine, non richiedendo il passaggio in giudicato della pronuncia emessa, i diversi provvedimenti elencati presentano una stabilità tra loro differente, da cui deriva l'ulteriore questione relativa alla possibile estensione della deindicizzazione anche ai risvolti ulteriori, successivi a un'eventuale impugnazione.

Quanto al diritto alla cancellazione *tout court*, come è emerso la sua applicazione è concordemente esclusa con riguardo alle notizie di cronaca pubblicate, in quanto a ciò ostano non solo i contrapposti diritti sopra menzionati, ma anche il rischio di generare una “iperprotezione” degli interessi del soggetto singolarmente inteso, a discapito di quelli della generale collettività.

Discorso diverso, invece, deve farsi con riguardo ai dati personali al cui trattamento e conservazione provvedano le autorità competenti per scopi di prevenzione, indagine, perseguimento dei reati ed esecuzione delle sanzioni penali, nonché per finalità di sicurezza e ordine pubblico. In tale ambito, infatti, è esplicitamente riconosciuto un diritto in capo all'interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali decorso un determinato lasso di tempo. Tuttavia, è proprio con riferimento al fattore temporale che emergono le maggiori criticità, in quanto la normativa in alcuni casi si mostra generica o del tutto silente, in altri estremamente specifica, ma i cui contenuti sembrano rasentare la sproporzionalità. Sebbene infatti la Direttiva (UE) 2016/680 preveda espressamente in capo a ciascuno Stato membro l'obbligo di stabilire precisi termini di conservazione dei

---

<sup>441</sup> Si pensi, ad esempio, all'istituto dell'anonimizzazione di cui all'art. 52 del Codice della *privacy*, che, come visto, appare per certi aspetti preferibile rispetto al divieto di indicizzazione introdotto recentemente.

dati acquisiti, decorsi i quali procedere alla loro cancellazione, il legislatore nazionale, in sede di recepimento, si è limitato a indicare genericamente una conservazione protratta per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono trattati. Si comprende come si tratti di una disposizione suscettibile di abusi di conservazione, nonché capace di assorbire, in chiave sanante, eventuali inerzie da parte del personale incaricato del trattamento.

Solo il Regolamento predisposto per l'attuazione dei principi del Codice della *Privacy* nell'ambito del trattamento dei dati per finalità di polizia si è preoccupato di predisporre un regime temporale di conservazione che, sebbene complesso e particolarmente lungo, garantisce al diritto all'oblio del soggetto interessato una concreta definizione. Come visto, tuttavia, si tratta di una disciplina aprioristica da un punto di vista soggettivo, fondata cioè esclusivamente sul provvedimento adottato o sull'attività eseguita nel caso concreto. In tal modo, si mostra come in grado di esporre i dati personali dei soggetti "neutri" o di coloro che sono coinvolti solo indirettamente dal procedimento penale, o che ne rappresentano la parte offesa (quali, ad esempio, i consulenti tecnici, le persone informate sui fatti o la vittima del reato) a un periodo di conservazione particolarmente esteso, non differenziato rispetto al destinatario del provvedimento stesso. Nonostante siffatti aspetti controversi, si è avuto modo di evidenziare l'importanza della disciplina predisposta dal D.P.R. n. 15 del 2018, in quanto, nel panorama normativo attualmente presente, è il solo a delineare precisi termini di conservazione, applicandosi così anche ai dati raccolti nel Centro elaborazione dati (CED) e nel Sistema di indagine (SDI).

Sempre in merito al diritto alla cancellazione, è stata oggetto di analisi anche la disciplina del casellario giudiziale nazionale, il quale, pur prevedendo un esplicito decalogo di termini di conservazione, rappresenta un potenziale meccanismo ulteriormente stigmatizzante per il condannato. La generale regola delineata, infatti, stabilisce che l'eliminazione delle iscrizioni in esso contenute avvenga al compimento del centesimo anno di età del soggetto interessato o, in alternativa, decorsi quindici anni dalla sua morte. È evidente, dunque, che il condannato spesso non potrà nemmeno esercitare il suo diritto alla cancellazione, seppur esso sia espressamente riconosciuto. Una forma di oblio viene prevista per quanto riguarda la funzione certificativa del casellario, concretizzandosi nel mero oscuramento di determinati provvedimenti dal certificato a richiesta dei privati o delle pubbliche amministrazioni. Tale meccanismo, tuttavia, è indirizzato solo a un



ristretto bacino di soggetti, per lo più destinatari di una condanna di “lieve entità” o il cui reato si è estinto. Anche volendo cogliere nell’istituto della non menzione della condanna una sorta di temperamento a siffatta memoria formalizzata, si è avuto modo di sottolinearne i principali limiti: da una parte, infatti, si tratta di un beneficio discrezionalmente applicabile dal giudice e subordinato alla presenza di un trattamento sanzionatorio piuttosto contenuto, dall’altra gli effetti della non menzione si riversano solo con riferimento al certificato a richiesta dei privati e non in quello delle pubbliche amministrazioni.

Siffatti “volti” attraverso cui l’oblio si mostra nell’ambito di nostro interesse e le questioni che le discipline analizzate generano, sembrano manifestare la necessità di una maggiore e più precisa attenzione da parte del legislatore, di cui si auspica un intervento. Sarebbe opportuno, infatti, colmare il vuoto normativo prevedendo specifici termini di conservazione dei dati personali all’interno delle diverse banche dati e degli archivi predisposti per le finalità di giustizia penale, magari differenziati a seconda della qualità assunta dal soggetto nel corso del procedimento penale o della gravità del reato commesso. In secondo luogo, i tempi sembrano maturi per predisporre almeno i contorni essenziali del necessario bilanciamento sotteso alla concessione della deindicizzazione, la quale, coinvolgendo diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, si ritiene non possa essere lasciata alla discrezionalità dei motori di ricerca. Nella società odierna, connotata da plurime piattaforme attraverso le quali è possibile diffondere e ricercare notizie e informazioni, sarebbe forse il caso di prendere in esame anche l’attività predisposta dai *social networks*, i quali, per certi versi, sembrano operare con modalità assimilabili a quelle dei motori di ricerca. Sarebbe inoltre necessario ampliare gli strumenti volti a prevenire la c.d. “gogna mediatica” in cui ormai spesso degenera la cronaca giudiziaria, in quanto l’attenzione spasmodica verso una vicenda giudiziaria, oltre a ledere plurimi diritti e principi fondanti il procedimento penale, rischia di annihilare la portata del diritto all’oblio. Di fronte a una ingente quantità di articoli indicizzati, infatti, lo strumento della deindicizzazione dei soli risultati di ricerca, ottenibili dalla digitazione del solo nominativo, conduce ad esiti esigui ed irrisori per la pretesa all’oblio dell’interessato. Da ultimo, considerata la sua matrice costituzionale, è possibile avvertire la necessità di un diritto all’oblio *erga omnes*, estensibile anche ai soggetti condannati che, decorso un determinato lasso di tempo, abbiano dato prova di un

effettivo e consapevole percorso di risocializzazione e ripensamento delle precedenti condotte. A parere di chi si scrive, in ossequio alle finalità rieducative e risocializzanti cui la pena deve tendere, sembra possibile ipotizzare, sulla falsa riga del diritto all'oblio di matrice digitale introdotto dalla Riforma Cartabia, un provvedimento emanabile discrezionalmente dal magistrato di sorveglianza, che costituisca il titolo per ottenere la deindicizzazione dei *link* relativi alle notizie degli episodi criminosi precedentemente commessi.

## BIBLIOGRAFIA

AGLIECO P., *La banca dati delle forze di polizia*, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, 4/2016, pag. 163

ALAGNA M. I., *Google e il diritto all'oblio: il Garante Privacy può ordinare la deindicizzazione anche sulle versioni extraeuropee*, in *Diritto e Giustizia*, 25 novembre 2022, pag. 1

ALESCI T., *I poteri del giudice dell'esecuzione sulla determinazione della pena accessoria illegale: presupposti e limiti*, in *Processo penale e giustizia*, 4/2015, pag. 106

Auletta T., *Diritto alla riservatezza e "droit à l'oubli"*, in ALPA G. - BESSONE M.- BONESCHI L. - CAIAZZA G. (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Jovene editore, 1983, pag. 127

ALGERI L., *Intelligenza artificiale e polizia predittiva*, in *Diritto penale e processo*, 6/2021, pag. 724

ALU A., *Esiste il diritto all'oblio su internet? La complessa evoluzione di tale figura tra giurisprudenza e legge*, in *Dir. Fam.*, 1/2020, pag. 313

AMIDEI A., *Diritto all'oblio online, deindicizzazione e ruolo "informativo" dei motori di ricerca*, in *Giurisprudenza italiana*, 6/2022, pag. 1337

ANGELINI G., *Tra diritto all'oblio e memoria storica*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 4/2023, pag. 810

BACCARI G., *Il trattamento (anche elettronico) dei dati personali per finalità di accertamento dei reati*, in CADOPPI A. - CANESTRARI S. - MANNA A. - Papa M. (a cura di), *Cybercrime*, I ed., Utet, 2019, pag. 1599

BARTOLI R., voce "*Recidiva*", in *Enciclopedia del diritto, Annali VII*, Giuffrè, 2014, pag. 885

BELLANTE M., *Diritto all'identità personale e obbligo di aggiornamento degli archivi storici di testate giornalistiche*, in *Giurisprudenza Italiana*, 5/2013, pag. 1073

BELLOMIA V., *Diritto all'oblio e società dell'informazione*, I ed., Cedam, 2020

- BERGONZI E., *Semel reus, semper reus. Breve commento sul diritto all'oblio e sugli istituti di cui al nuovo art. 64-ter disp. att. c.p.p.*, in *Giurisprudenza penale web*, 3/2023, 6 marzo 2023
- BIN L., *La fermezza del giudicato tra dogma, pragma e principi costituzionali*, in *Cassazione Penale*, 7-8/2015, pag. 2944
- BITETTO A., *Nuove frontiere rimediali per l'oblio: dal destiling al relisting senza escludere il risarcimento del danno*, in *Danno e Responsabilità*, 5/2023, pag. 601
- BOCELLARI G., *Decisioni in contrasto*, in *Processo penale e giustizia*, 5/2021, pag. 1101
- BONAVITA S. - PAGANI E., *Diritto all'oblio: tassativo elenco dei provvedimenti da annotare ex art. 64-ter disp. att. c.p.p.?*, in *Il Quotidiano Giuridico web*, pubblicato il 26 settembre 2023.
- BONFANTI A., *Big data e polizia predittiva: riflessioni in tema di protezione del diritto alla "privacy" e dei dati personali*, in *MediaLaws*, 3/2018, pag. 206
- BONZANO C., *Nuove norme in tema di documentazione di atti di indagine a contenuto dichiarativo*, in *Diritto Penale e Processo*, 1/2023, pag. 132
- CALANDRELLI R., *Archiviazione ex art. 131 bis c.p. e iscrizione a casellario giudiziario*, in *Giurisprudenza italiana*, 2/2020, pag. 426
- CANESCHI G., *Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un'estensione della garanzia?*, in *Archivio penale*, 3/2021, pag. 1
- CANZIO G., *La giurisdizione e la esecuzione della pena*, in *Diritto penale contemporaneo*, 19 aprile 2016, pag. 1
- CHIANCHIELLA V., *Le attività di investigazione della polizia giudiziaria*, in MADEO A. - CHIANCHIELLA V. (a cura di), *Guida pratica operativa alle investigazioni*, III ed., CEDAM, 2023, pag. 263
- CONTI C., *Cronaca giudiziaria e processo mediatico: l'etica della responsabilità verso nuovi paradigmi*, in *Archivio Penale*, 1/2022, pag. 1
- CORBI F., *L'esecuzione nel processo penale*, Giappichelli, 1992
- CORTESI M., *Esecuzione penale: questioni aperte e dubbi interpretativi*, in *Processo penale e giustizia*, 3/2016, pag. 118

- CRISAFULLI M., *Per la CGUE la deindicizzazione sui motori di ricerca non può essere “globale”*, in *Juscivile*, 4/2020, pag. 1138
- CURRAO E., *Diritto all’oblio, stigma penale e cronaca giudiziaria: una memoria indimenticabile*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 6/2019, pag. 157
- DANIELE M., *L’udienza preliminare*, in CAMON A. – DANIELE M. – NEGRI D. – CESARI C. – DI BITONTO M. – PAULESU P. (a cura di), *Fondamenti di procedura penale*, Cedam, III ed., 2021, pag. 512
- DELLA CASA F. - GIOSTRA G., *Ordinamento penitenziario*, Cedam, VI ed., 2019, pag. 655
- DELLA MONICA G., voce *Giudicato*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, 2008, disponibile nella banca dati *One Legale*, pag. 1
- DELEHAYE E., *Magistratura di sorveglianza e giudicato penale*, in *Diritto penale e processo*, 3/1998, pag. 380
- DELLE FAVE C., *Manuale di Polizia Giudiziaria*, IV ed., Maggioli Editore, 2016, pag. 60
- DI CIOMMO F. - PARDOLESI R., *Notizia vera, difetto di attualità, diritto all’oblio*, in *Danno e Responsabilità*, 7/2012, pag. 753
- DI CIOMMO F. - PARDOLESI R., *Dal diritto all’oblio in Internet alla tutela dell’identità dinamica. È la Rete, bellezza!*, in *Danno e responsabilità*, 7/2012, pag. 701
- DI CIOMMO F., *Il diritto all’oblio (oblito) nel regolamento Ue 2016/679 sul trattamento dei dati personali*, in *Il Foro Italiano*, 9/2017, 5, pag. 306
- DI CIOMMO F., *Diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento e diritto all’oblio*, in CUFFARO V. - D’ORAZIO R. - RICCIUTO V. (a cura di) *I dati personali nel diritto europeo*, I ed., Giappichelli, 2019, pag. 351
- D’IPPOLITO G., *Trattamento e diffusione dei dati giudiziari. La disciplina pre e post-GDPR*, in *Il Corriere Giuridico*, 12/2021, pag. 1471
- DOLCINI E. - GATTA G. L., *Codice penale commentato - Tomo I*, V ed., Wolters Kluwer, 2021
- FELICIONI P., *Misure alternative alla detenzione carceraria e liberazione anticipata: fisionomia e vicende esecutive*, in AA. VV., *Manuale di diritto penitenziario*, Cedam, 2021, pag. 163

- FERRANTE W., *Il diritto all'oblio. Codice della privacy e trattamento dei dati per finalità di polizia*, in *Rassegna Avvocatura dello Stato*, 3/2018, pag. 88
- FINOCCHIARO G., *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in *Dir. Inf. e Inf.*, 3/2010, pag. 391
- FINOCCHIARO G., *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Dir. Inf. e Inf.*, 4-5/2014, pag. 591
- FINOCCHIARO G., *Le sezioni unite sul diritto all'oblio*, in *Giust. Civ.*, 7/2019, pag. 1
- FROSINI T. E., *Google e il diritto all'oblio preso sul serio*, in *Dir. Inf. e Inf.*, 4-5/2014, pag. 563
- FROSINI T. E., *Il diritto all'oblio e la libertà informatica*, in PIZZETTI F. (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Giappichelli, 2013, pag. 85
- GALGANI B., *Giudizio penale, habeas data e garanzie fondamentali*, in *Archivio penale*, 1/2019, pag. 1
- GAMBARDELLA M., *I fratelli minori di "Scoppola" davanti al giudice dell'esecuzione per la sostituzione dell'ergastolo con la pena di trent'anni di reclusione*, in *Archivio penale*, n. 1/2014, pag. 322
- GIACALONE A., in GIARDA A. - FORTI G. - GIUNTA F. - VERRASO G. (a cura di), *Manuale di diritto penitenziario*, Cedam. 2021, p. 409
- GIACOBBE G., in GABRIELLI E. (a cura di), *Il diritto all'oblio, Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, Edizione Scientifiche Italiane, 1999
- GIALUZ M., *Quando la giustizia penale incontra l'intelligenza artificiale: luci e ombre dei risk assessment tools tra Stati Uniti ed Europa*, in *Diritto penale contemporaneo - Archivio web*, 29 maggio 2019
- GIALUZ M., *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, in *Sistema Penale web*, 2 novembre 2022, pag. 86
- GIARDA A. - SPANGHER G., *Codice di procedura penale commentato - Tomo III*, VI ed., Wolters Kluwer, 2023
- GIARDA A. - SPANGHER G., *Codice di procedura penale commentato - Tomo IV*, VI ed., Wolters Kluwer, 2023

- GIMIGLIANO S. - ZUCO D., *Verso la deindicizzazione de plano per gli esiti penali “meritevoli” di oblio: il peso della rinuncia al bilanciamento. Brevi osservazioni sull’art. 1, co. 25, l. 134/2021*, in *dirittifondamentali.it*, 3/2021, pag. 278
- GIOSTRA G., *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, in *Media Laws*, 3/2018, pag. 23
- GIOSTRA G., *Riflessi della rappresentazione mediatica sulla giustizia “reale” e sulla giustizia “percepita”*, in *Legislazione penale*, 9/2018, pag. 1
- GIOSTRA G., *Un catechismo per atei*, in *Media Laws*, 1/2022, pag. 1
- GOMETZ G., *Indici di certezza del diritto*, in *Diritto & Questioni pubbliche*, 12/2012, pag. 310
- LARIZZA S., voce *Non menzione della condanna nel certificato penale*, in *Digesto penale*, 1994, disponibile presso la banca dati *One Legale*, pag. 1
- LARIZZA S., *Cave a Signatis*, in *Dignitas*, 1 gennaio 2004, pag. 24
- LARGHEZZA P., *Il diritto all’oblio esiste (e si vede)*, in *Il Foro Italiano*, 6/1998, I, pag. 1835
- LUCARIELLO F., *Modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali per finalità di polizia*, in *Processo penale e giustizia*, 3/2018, pag. 452
- MALACARNE A., *La presunzione di non colpevolezza nell’ambito del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188: breve sguardo d’insieme*, in *Sistema Penale*, 17 gennaio 2022, pag. 1
- MANES V., *La “vittima” del “processo mediatico”: misure di carattere rimediabile*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 3/2017, pag. 114
- MANES V., *Giustizia Mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali sul giusto processo*, Il Mulino, 2022
- MANTOVANI G., *Procedimento penale e diritto all’oblio*, in *Processo penale e giustizia*, 1/2022, pag. 209
- MARANDOLA A., *La tutela dell’identità personale (informatica), anche del soggetto coinvolto in un processo penale*, in *Processo Penale e Giustizia*, 3/2017, pag. 371

- MARINI M., *Oblio, deindicizzazione e processo penale: dal diritto eurounitario alla Riforma Cartabia*, in *Sistema penale*, 1/2023, pag. 5
- MARINUCCI G. - DOLCINI E. - GATTA G. L., *Manuale di diritto penale, parte generale*, IX ed., Giuffrè, 2020
- MARTINELLI S., *Diritto all'oblio e motori di ricerca: il bilanciamento tra memoria e oblio in internet e le problematiche poste dalla de-indicizzazione*, in *Dir. Inf. e Inf.*, 3/2017, pag. 565
- MAZZARO A., *L'indagato resta in banca dati anche dopo l'archiviazione per estraneità ai fatti*, in *Diritto e Giustizia*, 30 agosto 2018, pag. 1
- MERLER M., *La Corte costituzionale tedesca si pronuncia sul trattamento automatizzato dei dati in contesti di polizia*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 5/2023 pag. 685
- MUSCELLA A., voce *Effetti penali della condanna*, in *Digesto penale*, 2021, disponibile presso la banca dati *One Legale*, pag. 1
- NACAR B., *Legalità della pena e poteri del giudice dell'esecuzione*, Cedam, 2017 pag. 286
- NAPOLITANO C., *Il diritto all'oblio: la centralità dell'identità personale*, in *Danno e responsabilità*, 6/2020, pag. 744
- NAPOLITANO G., *Il diritto all'oblio esiste (ma non si dice)*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 3/1996, pag. 427
- NOCERINO W., *Le intercettazioni e i controlli preventivi*, Cedam, 2019, pag. 298
- PALAZZO F., *Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 3/2017, pag. 139
- PALLADINO A., *Oblio 4.0 tra identità digitale e cancellazione dati: quale diritto?*, in *De Iustitia*, 2/2019, pag. 78
- PALMIERI A. - PARDOLESI R., *Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete, traversie dell'informazione ai tempi di Google*, in *Il Foro italiano*, 1/2017, pp. 1-16.
- PALMIERI A. - PARDOLESI R., *Polarità estreme: oblio e archivi digitali*, in *Il Foro italiano*, 5/2020, pag. 1570



- PARDOLESI R., *L'ombra del tempo e (il diritto al)l'oblio*, in *Questione Giustizia*, 1/2017, pag. 76
- PARDOLESI R., *Oblio e anonimato storiografico: «usque tandem ...»*, in *Il Foro italiano*, 10/2019, pag. 3082
- PARDOLESI R., *Oblio a regime?*, in *Il Foro Italiano*, 9/2020, 1, pp. 2684
- PIETRELLA T., *Casellario giudiziale: una questione di difficile soluzione, tra interesse collettivo e diritto alla privacy*, in *Diritto.it*, 30 gennaio 2018, pag. 1
- PISAPIA M. - CHERCHI C., *Diritto all'oblio. Prime riflessioni sull'introduzione dell'art. 64-ter disp. att. c.p.p.*, in *Media Laws*, 3/2022, pag. 337
- PIZZETTI F., *Il prisma del diritto all'oblio*, in Pizzetti F. (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Giappichelli, 2013, pag. 21
- PIZZETTI F., *Le autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della corte di giustizia sul caso Google Spain: è tempo di far cadere il velo di Maya*, in *Dir. Inf. e Inf.*, 4-5/2014, pag. 805
- POLLICINO O., *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, in *Dir. Inf. e Inf.*, 4-5/2014, pag. 569
- POTETTI D., *Effetti della recidiva in sede esecutiva*, in *Cassazione penale*, 7-8/2006, pag. 2472
- PROCACCINO A., *Riforma Cartabia: adeguamenti normativi e modifiche strutturali – Oblio e deindicizzazione nella delega Cartabia: rose e spine*, in *Giurisprudenza Italiana*, 4/2022, pag. 984
- PROCACCINO A., *Oblio e deindicizzazione nella Riforma Cartabia*, in SPANGHER G. (a cura di), *La Riforma Cartabia*, Pacini editore, 2022, pag. 697
- SAMMARCO P., *L'anonimizzazione dei provvedimenti giudiziari*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 3/2022, pag. 719
- SCARCELLA A., *Conservazione delle impronte digitali degli “assolti” e violazione dell'art.8 Conv. E.D.U. – Il commento*, in *Diritto Penale e Processo*, 7/2013, pag. 809

- SGROI V., in E. GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio*, Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999, pag. 15
- SICA S. - D'ANTONIO V., *La procedura di de-indicizzazione*, in *Dir. Inf. e Inf.*, 4-5/2014, pag. 703
- SIGNORATO S., *Giustizia penale e Intelligenza Artificiale: considerazioni in tema di algoritmo predittivo*, in *Rivista di diritto processuale*, 2/2020, pag. 605
- SLIWOWSKI G., *La stigmatizzazione attraverso l'esecuzione della pena detentiva. I mezzi per eliminarla o per limitarla*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1/1983, pag. 245
- SPANGHER G. - GIARDA A., *Codice di procedura penale commentato - Tomo II*, VI ed., Ipsoa, 2023
- STELLA V., *Diritto all'oblio per gli assolti. Ora è (finalmente) in vigore*, in *Il Dubbio.it*, 2 gennaio 2023, pag. 1
- TIGRINO A., *Procedimento penale e diffusione dei dati personali. Stato dell'arte e quesiti posti dalla riforma Cartabia*, in *Media Laws*, 2/2023, pag. 272
- TORRE M., *Nuove tecnologie e trattamento dei dati personali nel processo penale*, in *Diritto penale e processo*, 8/2021, pag. 1042
- TRIGGIANI N., *È la stampa, bellezza! E tu non puoi farci niente! Niente! (...neppure con il soccorso della presunzione di innocenza)*, in TRIGGIANI N. (a cura di), *Informazione e giustizia penale. Dalla cronaca giudiziaria al "processo mediatico"*, Cacucci editore, 2022, pag. 1
- TROISI P., *La revoca in executivis della sospensione condizionale illegittimamente concessa*, in *Archivio Penale*, 2/2016, pag. 1
- TURCO E., *Illegittimità costituzionale di una norma penale non strettamente incriminatrice e rimodulazione della pena in executivis: un altro passo verso la graduabile erosione del "mito del giudicato"*, in *Processo penale e giustizia*, n. 3/2015, pag. 70
- VALERIO G. - GIUSEPPE M., *Il nuovo Codice rosso*, in *Riv. Pen.*, 1/2014, pag. 1
- VIGONI D., *Relatività del giudicato ed esecuzione della pena detentiva*, Giuffrè, 2009

VIGONI D., *Giudicato ed esecuzione penale: confini normativi e frontiere giurisprudenziali*, in *Processo Penale e Giustizia*, 4/2015, pag. 1

ZOERLE P., *La rilevanza dei carichi pendenti nei giudizi prognostico-preventivi*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2/2020, pag. 1173



